

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto Internazionale

**IL COMITATO DEI DIRITTI UMANI DELL'ONU
E IL SOCCORSO IN MARE**

Relatore:

Chiar.mo Prof.

Roberto Virzo

Candidato:

Francesco Cassano

Matr. 144073

Correlatore:

Chiar.mo Prof.

Pietro Pustorino

Indice

INTRODUZIONE.....	3
1. IL SOCCORSO IN MARE DEI MIGRANTI E DEI RICHIEDENTI ASILO.....	5
1.1 GLI OBBLIGHI DI SOCCORSO IN MARE NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE E NELL'ORDINAMENTO INTERNO.....	5
1.2 LA DISCIPLINA SAR NEL MAR MEDITERRANEO CENTRALE.....	10
1.3 LA RESPONSABILITA' DEGLI STATI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI <i>SEARCH AN RESCUE</i> IN BASE AL DIRITTO DEL MARE.....	25
1.3.1 IL CASO DI CEUTA E MELILLA.....	32
1.3.2 IL BLOCCO DEI PAESI <i>VISEGRAD</i>	34
1.4 LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA VITA E LA GARANZIA DI EFFETTIVI MEZZI DI RICORSO GIURISDIZIONALE.....	34
1.5 IL COMITATO DEI DIRITTI UMANI DELL'ONU	41
2. ANALISI DELLA RESPONSABILITA' ITALIANA NELLA STRAGE DI LAMPEDUSA.....	50
2.1 IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE VERSO L'ITALIA. SVILUPPI RECENTI.....	50
2.2 IL SOCCORSO IN ZONA SAR MALTESE E L'INTERVENTO DELLA MARINA MILITARE ITALIANA.....	63
2.2.1 CLASSIFICAZIONE DEI RESPINGIMENTI.....	65
2.3 RECEPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI SAR NEL DIRITTO INTERNO ED INDIVIDUAZIONE DEL " <i>PLACE OF SAFETY</i> " NELLA NORMATIVA INTERNA.....	65
2.4 LA RESPONSABILITA' DELLO STATO ITALIANO NELLA VIOLAZIONE AL DIRITTO ALLA VITA.....	79
2.5 LA COLPEVOLEZZA DI ROMA DELL'INOSSERVANZA DELL'INOSSERVANZA DI GARANTIRE EFFETTIVI MEZZI DI RICORSO GIURISDIZIONALE.....	91
3. NAUFRAGIO DI LAMPEDUSA: QUALE FUTURO PER L'ITALIA?.....	103
3.1 LA DECISIONE DI CONDANNA DEL COMITATO DEI DIRITTI UMANI DELL'ONU.....	103
3.2 POSSIBILI MISURE DA ADOTTARE IN ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 ATTO DI SCUSE FORMALI ALLE VITTIME.....	116
3.4 RISARCIMENTO DEL DANNO.....	116
3.5 STRUMENTI VOLTI ALL'IMPEDIMENTO DI REITERAZIONI DI VIOLAZIONI SIMILI.....	123

CONCLUSIONI.....	142
BIBLIOGRAFIA.....	144

Introduzione

Il presente lavoro intende analizzare la vicenda che, nell'ottobre del 2013, al largo delle coste di Lampedusa, ha interessato il naufragio di un barcone con a bordo oltre 400 profughi mediorientali¹, con particolare riguardo all'analisi critico-giuridica degli obblighi di ricerca e soccorso in mare, “alla luce del diritto internazionale del mare e delle norme adottate in sua attuazione²”, e alla prassi adottata dal Comitato dei diritti umani dell'Onu, in merito agli strumenti di condanna nei confronti del governo italiano, resosi responsabile della violazione del diritto alla vita³ e del diritto a garantire effettivi mezzi di ricorso giurisdizionale⁴. La vicenda in esame si inserisce all'interno di un quadro giuridico complesso che vede un'importante commistione di obblighi di responsabilità di ricerca e soccorso in mare degli Stati rivieraschi mediterranei, disciplinati pedissequamente da trattati e convenzioni internazionali, e la giurisprudenza adottata dai giudici di Strasburgo, a conclusione della ricostruzione dell'ennesima strage avvenuta nel bacino del Mar Mediterraneo centrale. Tale decisione, come si osserverà nel corso della trattazione dell'elaborato, gravita attorno al mancato inadempimento relativo all'inosservanza degli obblighi di *search and rescue* dello Stato italiano, in relazione di quanto avvenuto in quella tragica notte di nove anni fa⁵. La decisione in esame si presenta come “formante giurisprudenziale” atto ad impedire la reiterazione di tali tragici eventi al largo delle coste europee. Se nella prassi operativa gli obblighi SAR sono dipesi, quasi esclusivamente, da ragioni di mera natura politico-amministrativa⁶ la giurisprudenza del Comitato ha “riconosciuto la maternità” di tali obblighi al diritto internazionale del mare e alle

¹ Marina Castellaneta, “L'Italia non ha soccorso i migranti: per il Comitato dei diritti umani, Roma ha violato il diritto alla vita durante il naufragio di Lampedusa”, 28 gennaio 2021, disponibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it/blog/litalia-non-ha-soccorso-i-migranti-per-il-comitato-dei-diritti-umani-roma-ha-violato-il-diritto-alla-vita-durante-il-naufragio-di-lampedusa.html>.

² Rizzi A., “L'obbligo internazionale di salvataggio in mare ed il caso Diciotti. La questione del Place of Safety”, 2020, disponibile al sito http://tesi.luiss.it/27360/1/085132_RIZZI_ANNA.pdf.

³ Art. 6 ICCPR.

⁴ Art. 2 ICCPR.

⁵ Mattiolo M., Pasquero A., “Naufragio 11 ottobre 2013: il Comitato ONU stabilisce la responsabilità dell'Italia”, 5 febbraio 2021, disponibile al sito <https://sciabacaoruka.asgi.it/naufragio-11-ottobre-2013-il-comitato-onu-stabilisce-la-responsabilita-dellitalia/>.

⁶ Rizzi A., “L'obbligo internazionale di salvataggio in mare ed il caso Diciotti. La questione del Place of Safety”, 2020, disponibile al sito http://tesi.luiss.it/27360/1/085132_RIZZI_ANNA.pdf.

norme interne attuative di quest'ultimo⁷. I Giudici hanno dunque inaugurato (o meglio, ripreso) una prassi operativa relativamente alla tutela della vita umana, dipendente dagli obblighi di ricerca e soccorso in mare⁸ e al diritto dato ai ricorrenti di adire le autorità giurisdizionali sovranazionali, dopo il previo esaurimento delle vie interne. Essi hanno dunque adottato una "politica" volta alla più completa e totale tutela dei diritti umani fondamentali dei migranti in situazioni di *distress* in mare⁹. Quest'elaborato si propone di esaminare in primo luogo gli obblighi interni e sovranazionali di soccorso in mare di migranti e richiedenti asilo e la profilassi adottata dal Comitato per garantire la tutela del diritto alla vita e dell'effettività dei mezzi di ricorso giurisdizionale. In seguito si analizzerà nel dettaglio la vicenda relativa alla strage di Lampedusa, relativamente a quei principi e responsabilità sopra propugnati, e come questi, nella loro critica interpretazione ed attuazione, verranno applicate per evitare nuove ecatombe nel Mar Mediterraneo. A tal fine, questo scritto è stato suddiviso in tre capitoli: "Il soccorso in mare dei migranti e dei richiedenti asilo", "Analisi della responsabilità italiana nella strage di Lampedusa del 2013" e "Naufragio di Lampedusa: quale futuro per l'Italia?". Nel primo saranno affrontati gli obblighi *search and rescue* interni e sovranazionali, le disposizioni d'interesse del Patto¹⁰ e la struttura e le funzioni del Comitato. Infatti sembra doveroso creare un parallelismo tra le responsabilità di ricerca e soccorso derivanti dai diritti interno e sovranazionale e come il Comitato, sulla base delle funzioni che lo caratterizzano, attua i suddetti obblighi. Il secondo capitolo, invece, analizzerà come la violazione dei principi sopra esposti e delle disposizioni del Patto¹¹ sia ricollegabile ai tragici fatti di Lampedusa. Infine, la dettagliata analisi della decisione di condanna del Comitato e degli strumenti ivi contenuti per impedire la reiterazione di tali eventi. Al termine dell'elaborato, qui laconicamente presentato, saranno esposte, in maniera concisa, le più importanti conclusioni raggiunte in merito agli aspetti trattati.

⁷ *Ibidem.*

⁸ *Ibidem.*

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ ICCPR.

¹¹ *Ibidem.*

1. Il soccorso in mare dei migranti e dei richiedenti asilo

Il seguente capitolo analizzerà la responsabilità degli Stati membri in materia di *search and rescue zone*¹², secondo le normative interne e sovranazionali, e i più generali obblighi di soccorso in mare degli Stati. In second'ordine, la trattazione sarà affidata alla violazione dei diritti e degli articoli presenti nel Patto sui diritti civili e politici¹³, in seguito al naufragio lampedusano e all'analisi della struttura e delle funzioni del Comitato dei diritti umani dell'Onu¹⁴.

1.1 Gli obblighi del soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno

L'obbligo di salvare vite umane in mare rappresenta probabilmente uno dei pilastri fondamentali del diritto internazionale nei trattati internazionali dell'inizio del 1900¹⁵. Gli Stati firmatari dei più importanti trattati riguardanti gli obblighi del soccorso in mare sono vincolati al rispetto delle Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*CNDUM*)¹⁶ o la Convenzione per la salvaguardia della vita in mare (*SOLAS*)¹⁷ o, altro ancora, la Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso (Convenzione *SAR*)¹⁸. Pertanto l'Allegato alla Convenzione al par. 2.1.10 vieta qualsiasi forma di discriminazione nelle operazioni di ricerca e soccorso¹⁹. L'obbligo di essere soccorsi non rileva in base alla nazionalità della persona soccorsa, né dal suo *status* e né dalle

¹² Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

¹³ Artt. 2 e 6 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

¹⁴ Art. 28 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

¹⁵ “Le prime disposizioni relative all’obbligo di prestare soccorso in mare sono l’art. 11 dell’*International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Assistance and Salvage at Sea*, adottata il 23 settembre 1910 ed entrata in vigore il 10 marzo 1913 e l’art. 8 dell’*International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Related to Collision between Vessels*, adottata il 23 settembre 1910 ed entrata in vigore il 1 marzo 1913.”

¹⁶ *United Nations Convention on the Law of the Sea*, adottata a *Montego Bay* il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore nel 1994 (*CNUDM*).

¹⁷ *International Convention for the Safety of Life at Sea*, adottata il 10 novembre 1974 ed entrata in vigore il 25 maggio 1980. “La *SOLAS* è stata emendata nel 2004; l’unico Stato parte che non è vincolato dai nuovi emendamenti è Malta”.

¹⁸ *International Convention on Maritime Search and Rescue*, adottata il 27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985. (Convenzione *SAR*). “La Convenzione *SAR* è stata emendata nel 2004; l’unico Stato parte a non essere vincolato alle nuove disposizioni è Malta.”

¹⁹ Par. 2.1.10 Allegato Convenzione *SAR*, che recita: <<*parties shall ensure that assistance is provided to any person in distress at sea. They shall do so regardless of the nationality or status of such a person or the circumstances in which that person is found*>>. Vedasi anche Cap. V, reg. 33.1 *SOLAS*.

circostanze in cui essa è stata trovata²⁰. La Convenzione SOLAS²¹ rappresenta la principale trattazione fondamentale in materia di salvaguardia della vita umana in mare. Interessante è la disposizione contenuta nell' art V della presente Convenzione. Ai sensi del suddetto articolo, ogni Governo ha il dovere di permettere il trasporto su proprie navi, di persone la cui incolumità fisica è minacciata. È evidente, dunque, l'obiettivo di assicurare il trasporto di persone in caso di emergenza. Interessante, ai fini della trattazione, il comma due dell'art cinque della Convenzione. Se da un lato viene definito l'obbligo di soccorso in mare di persone in difficoltà, dall'altra bisogna rimarcare il concetto chiave che i Governi non perdono il "diritto di controllo" della propria sovranità quando queste navi approdano nei loro porti o, meglio ancora, presso le zone inerenti al loro mare territoriale²². Fatti salvi i casi di passaggio inoffensivo (sempre ritenuto come diritto inderogabile della nave pubblica o privata in transito nel mare territoriale dello Stato costiero), lo Stato costiero può impedire il transito, la sosta e il passaggio delle suddette, qualora queste non risultino più *inoffensive*. Gli articoli 17 ss. della Convenzione di *Montego Bay* definiscono *inoffensivo*, il passaggio che non pregiudichi la pace, il buon ordine o la sicurezza dello Stato rivierasco²³. Per cui, la dottrina²⁴ ha, all'unanimità, comunemente concordato che l'inoffensività di una nave nei confronti di uno Stato costiero si misura non in base a fatti interni alla nave (si pensi, ad esempio, le infrazioni disciplinari commessi dai membri dell'equipaggio nei porti di riferimento), ma ad una serie di condizioni disciplinate dall'art. 19 c.1 della Convenzione²⁵. *In primis*, le conseguenze del reato devono estendersi allo Stato costiero²⁶; in secondo luogo, il reato deve turbare la quiete pubblica del Paese o il buon ordine del mare territoriale²⁷. Ma anche qui non mancano le dovute eccezioni. Ai sensi del comma V dell'art. 19²⁸ della Convenzione in esame, il concetto di inoffensività

²⁰ Papanicolopulu I., *Le operazioni di search and rescue: problemi e lacune del diritto internazionale*, n.2, 2019, p. 507 ss. reperibile al sito https://www.bibliotecariviste.giuffrefrancislefebvre.it/#/results_

²¹ *International Convention for the Safety of Life at Sea*, adottata il 10 novembre 1974 ed entrata in vigore il 25 maggio 1980. "La SOLAS è stata emendata nel 2004; l'unico Stato parte che non è vincolato dai nuovi emendamenti è Malta."

²² Art. 5, c. II, Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare.

²³ Art. 17 ss., Convenzione *Montego Bay*.

²⁴ Federico A., *Il passaggio inoffensivo nel diritto internazionale marittimo*, 7 ottobre 2020, disponibile al sito <https://www.dirittoconsenso.it/2020/10/07/passaggio-inoffensivo-diritto-internazionale-marittimo/>.

²⁵ Art. 19 Convenzione UNCLLOS.

²⁶ Art 19 c. 1, Convenzione UNCLLOS.

²⁷ Art. 19 c. 2, Convenzione UNCLLOS.

²⁸ Art. 19 c. 5, Convenzione UNCLLOS.

viene meno qualora il reato sia stato commesso prima dell'ingresso del mare territoriale del medesimo e non durante il transito²⁹. Ai sensi della Convenzione³⁰, per "passaggio" deve intendersi la navigazione nel mare territoriale al fine di attraversarlo senza fare scalo in una rada o in un'installazione portuale. Esso, inoltre, deve presentare i requisiti della continuità e della rapidità, consentendone tuttavia la fermata e l'ancoraggio, soltanto se essi rappresentano eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da eventi di forza maggiore o da condizioni di particolare difficoltà, oppure atti a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo. Per cui, in combinato disposto con l'art. 19 della Convenzione di *Montego Bay*³¹, si desume che ogni Stato ha il diritto di regolare i flussi migratori in ingresso nel suo mare territoriale, fatto salvo, il già ricordato principio di ricorrere al dovere di pronto soccorso alle navi e ai profughi in difficoltà. Invece, in Italia, l'art. 10 *ter* del d.lgs. 286/98³² ribadisce che, anche in seguito ad attraversamento irregolare della frontiera esterna, lo straniero soccorso, ricondotto nello Stato territoriale in seguito ad operazioni di salvataggio, una volta espletate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e di segnaletica, sarà a lui garantita l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità al ricorso del rimpatrio volontario assistito. L'analisi dell'art. 3 della *CNUMD*, prevede che viene stabilito il diritto di ogni Stato a fissare la larghezza del proprio mare territoriale a dodici miglia dalla linea di base, e non dalla costa. La porzione di acqua situata tra le coste e le linee di base del mare territoriale non è soggetta alle norme del diritto internazionale, bensì a quelle relative al diritto interno degli Stati rivieraschi³³. Vigge il diritto ad estendere a dodici miglia la larghezza del proprio mare territoriale ma non l'obbligo³⁴. Dalla trattazione si evincono due aspetti chiave della Convenzione: le linee di base del mare territoriale³⁵ e il diritto di passaggio inoffensivo nello stesso³⁶. L'art. 98 della

²⁹ Conforti B., *Le limitazioni all'esercizio del potere di governo dello Stato costiero nel mare territoriale*, n. 25, 1975, p. 655 ss. reperibile al sito <https://enciclopediaeldiritto.giuffrefrancislefebvre.it>

³⁰ Convenzione *UNCLOS*.

³¹ Art. 19 Convenzione *Montego Bay*.

³² Art 10- *ter*, Convenzione *UNCLOS*.

³³ Art. 3 Convenzione *UNCLOS*.

³⁴ Conforti B., *Le limitazioni all'esercizio del potere di governo dello Stato costiero nel mare territoriale*, n. 25, 1975, p. 657 ss. reperibile al sito <https://enciclopediaeldiritto.giuffrefrancislefebvre.it>

³⁵ Art. 5 Convenzione *UNCLOS*.

³⁶ Art. 17 Convenzione *UNCLOS*.

Convenzione *UNCLOS*³⁷ definisce l'obbligo di prestare soccorso da parte del comandante di una nave a chiunque si trovi in situazioni di pericolosità in mare e adempiere a tale condotta con tutta la rapidità possibile. Il tutto a mezzo dello strumento della cooperazione tra Stati limitrofi³⁸. Naturalmente, anche in combinazione di quanto disposto dall'art. 489 del Codice della Navigazione, l'intervento non appare ragionevole se la nave soccorritrice e il suo equipaggio corrano un grave rischio. Richiamando anche quanto disposto dal Reg. 33/V della *SOLAS*, nei limiti delle circostanze sopra riportate, il comandante della nave deve registrare sul giornale nautico i motivi della mancata assistenza ed informare il competente servizio di ricerca e soccorso³⁹.

La giurisprudenza ha stabilito che per l'applicabilità dell'articolo in esame deve sussistere un'effettiva situazione di pericolo, la cui gravità deve essere valutata *ex ante* dal comandante della nave soccorritrice, il cui pericolo non deve essere necessariamente attuale ed immediato, essendo sufficiente che la nave sia esposta al pericolo di danno⁴⁰.

Alle persone in pericolo, necessitanti di assistenza in mare, ogni Stato deve esigere che il comandante di una natante battente la sua bandiera, qualora non sussistano situazioni di pericolo nei confronti della nave e del suo equipaggio, presti immediato soccorso e senza indugio a tali individui⁴¹. È necessario, altresì, che ciascuna operazione di soccorso in mare sia istituita presso una struttura di coordinamento nello Stato costiero coinvolto nella vicenda⁴². Tali attività rispettano i principi e i diritti riconosciuti dagli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione Europea (TUE)⁴³. Una volta localizzato il natante in difficoltà, le unità partecipanti comunicano immediatamente alla cabina di regia dello stato di riferimento non solo tutte le informazioni necessarie all'attivazione delle modalità atte ad assistere e soccorrere le

³⁷ Art. 98 Convenzione *UNCLOS*.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Valerio Verni M., *Il fenomeno migratorio e l'obbligo di salvataggio in mare alla luce del diritto internazionale*, reperibile al sito <https://www.diritto.it/il-fenomeno-migratorio-e-l-obbligo-di-salvataggio-in-mare-alla-luce-del-diritto-internazionale/>.

⁴⁰ Tribunale Cagliari, n. 753 del 17 marzo 2006, reperibile in *Foroit*, p.1 ss.

⁴¹ Art. 98, c. II Convenzione *UNCLOS*.

⁴² Art. 98 Convenzione *UNCLOS*.

⁴³ Artt. 2 e 6 TUE. "Si fa riferimento alla tutela della dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, la proibizione della tratta di esseri umani, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto all'asilo e alla protezione in caso di allontanamento ed espulsione, i principi di non respingimento e di non discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti del minore".

persone in difficoltà e di procedere immediatamente, qualora si ravvisi la necessità, l'assistenza medica urgente, ma anche potenziali attività illecite in mare⁴⁴. Anzitutto quando il natante e le persone su di esso possono essere segnalate come scomparse, quando gli stessi non hanno inviato il rapporto sulla loro posizione richiesta dalle autorità competenti, quando si siano registrati vari tentavi di fallimento di stabilire un contatto tra il natante e le autorità dello Stato competente, o quando l'efficienza del natante è compromessa. Quando l'imbarcazione e le persone a bordo necessitino di assistenza immediata in situazioni di pericolo come ad esempio la compromissione del raggiungimento della destinazione finale, la scarsità di carburante acqua e cibo a bordo, la presenza a bordo di persone decedute o di donne gravide o di bambini, l'avversità delle previsioni meteorologiche e marine. Il tutto garantendo l'assoluta incolumità delle persone ed evitando che si possa aggravare la situazione o far aumentare le probabilità di lesione alle persone o favorire la perdita di vite umane⁴⁵. Il già ricordato principio di solidarietà permette allo Stato membro in difficoltà di richiedere l'invio di squadre di guardie di frontiera europee ai fini di una rapida assistenza operativa a tale Stato membri, di esperti competenti per sostenere le autorità nazionali, anche in materia di richiesta di diritto di asilo⁴⁶. Nel 2016 viene istituita l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne conosciuta con il nome di *Frontex*, che definisce gli obiettivi e le modalità di ricerca e soccorso così come predisposti dalla commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo. Essa garantisce misure tecniche-organizzative per il controllo alle frontiere esterne a supporto dei propri Stati, 'mirando alla prevenzione e identificazione delle forme di criminalità transfrontaliera con attività di intervento rapide ed efficienti di supporto cooperazione e coordinamento agli Stati membri⁴⁷. Le missioni di *Frontex* sono aumentate nel corso degli ultimi anni, anche grazie alla disponibilità di un budget economico di notevole dimensioni, cofinanziato, dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione⁴⁸. La numerosa presenza di trattati internazionali, convenzioni europee e norme di diritto interno, tuttavia, non ha limitato la commissione di crimini contro l'umanità nei

⁴⁴ 3.1.9 Convenzione di Amburgo del 1979.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio*.

⁴⁷ Cellamare G., *La gestione integrata delle frontiere esterne: l'Agenzia Frontex e il Sistema Eurosur*, n. 10, 2017, p. 12 ss. reperibile al sito <https://enciclopediadeldiritto.giuffrefrancislefebvre.it>

⁴⁸ *Ibidem*.

confronti di migranti provenienti dalla Libia, diretti in Europa attraverso la rotta del Mediterraneo centrale. Invero vi è chi sostiene che le politiche adottate dall'Italia e dall'Unione europea abbiano generato un aumento spropositato delle morti in mare, anche considerando la non indifferente riduzione dell'attività di ricerca e soccorso in mare nel Mediterraneo verificatasi con la cessazione della già citata operazione “*Mare Nostrum*” e la scarsa propensione ad avviare l'operazione UE “*Triton*”. In seno alle operazioni descritte, i Paesi membri dell'UE avrebbero manifestato la loro azione “europea” nel coadiuvare le operazioni navali della Guardia Costiera libica, atta a traferire, successivamente le operazioni di soccorso, i migranti recuperati in mare, nei centri di detenzione libici. Facendo riferimento anche all'instaurarsi della politica dei “porti chiusi” inaugurata al fine di limitare il contributo offerto dalle Ong, ma altresì fondamentale per contrastare al meglio le condotte legate all'immigrazione irregolare⁴⁹.

1.2. La disciplina SAR nel Mar Mediterraneo centrale

Gli obblighi di ricerca e soccorso trovano nella *Convenzione SAR*⁵⁰ il principale riferimento della disciplina. La Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata nella Conferenza di Amburgo del 27 aprile 1979, costituisce il punto di arrivo all'obbligatorietà degli Stati ad assicurare assistenza verso le persone in pericolo in mare⁵¹.

Ma è il singolo Stato a dover adottare le misure necessarie e a predisporre i mezzi adeguati volti alla localizzazione e al salvataggio delle persone in pericolo, ritornando così all'affermazione di quegli usi delle antiche comunità marittime mediterranee a far sì che nessuna richiesta di soccorso rimanga inascoltata⁵². La Convenzione internazionale di Amburgo, meglio conosciuta come *SAR (Search and Rescue)* del 1979 e ratificata da 25 Stati (compresa l'Italia) rappresenta il primo e vero tentativo a livello internazionale di coadiuvare le misure nazionali in materia a mezzo della cooperazione interstatale per la ricerca ed il soccorso in mare⁵³.

⁴⁹ CORTE PENALE INTERNAZIONALE del 3 giugno 2019, reperibile in *Foroit.*, p. 3 ss.

⁵⁰ Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione.

⁵¹ *Ibidem.*

⁵² Preambolo Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁵³ *Ibidem.*

Ciò viene disciplinato a mezzo di necessarie organizzazioni atte ai servizi di ricerca e soccorso intorno alle coste degli Stati contraenti, in modo da garantire un'immediata risposta alle richieste di soccorso, e adottare azioni urgenti per salvare persone in pericolo⁵⁴. Le strutture delle suddette organizzazioni nazionali di riferimento vengono definiti come "centri e sotto-centri di coordinamento" (*RCC e RSC*), dotate di mezzi per le telecomunicazioni in comunicazione con le unità navali ed aeree di riferimento, in coordinamento con le strutture e i mezzi di Paesi vicini e/o adiacenti, il tutto contenuto in un apposito *piano SAR*, propedeutico all'allestimento delle *operazioni SAR*, il cui inizio coincide con una fase di "allertamento" della ricezione di un messaggio di soccorso, e la cui fine con la fase di soccorso della fase di intervento dei mezzi e del loro coordinamento⁵⁵. L'informatizzazione dei principali sistemi telematici non poteva toccare anche questo importante aspetto. Le navi di ricerca e soccorso sono caratterizzate dalla presenza di un sistema informativo chiamato "*Ship reporting system*", la cui telecomunicazione con il centro di coordinamento di riferimento permette di ridurre il lasso di tempo fra la perdita di contatto con la nave e l'inizio dell'operazione di ricerca, di individuare prontamente le navi in condizioni di prestare assistenza, di individuare l'area di ricerca, di fornire adeguata e pronta assistenza medica alle navi sprovviste o deficitarie di personale sanitario⁵⁶. Per "centro di coordinamento di salvataggio" si intende quella struttura che assicura e coordina l'organizzazione efficiente dei "servizi"⁵⁷. I soggetti sono le "unità di salvataggio", formate da personale addestrato e dotato di strumenti adeguati atti all'esecuzione rapida delle operazioni di ricerca e salvataggio, coordinate anche da unità di salvataggio destinate a garantire l'efficienza delle operazioni *SAR*⁵⁸. Queste possono garantire il loro servizio in fasi di emergenza, in cui, cioè, via sia il sospetto, il timore, o un grave e imminente pericolo per la sicurezza di una nave o delle persone che vi sono a bordo⁵⁹.

⁵⁴ Piano *SAR* marittimo nazionale *I.M.R.C.C.* 001-MIT

⁵⁵ Cap. II Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁵⁶ Cap. IV Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁵⁷ Cap. 1.3.2 Allegato della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁵⁸ Cap. 1.3.5 Allegato della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁵⁹ Cap. 1.3.8 Allegato della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

Il punto focale della Convenzione in esame è l'individuazione delle zone di ricerca e salvataggio⁶⁰. Esse vengono stabilite mediante accordo tra le Parti interessate, i cui limiti non necessariamente si legano a quelle delle frontiere esistenti tra gli Stati⁶¹. Esse hanno l'obbligo di intervenire prontamente e di fornire assistenza ad ogni singola persona in pericolo in mare, senza distinzioni di nazionalità o di statuto, a mezzo di quei centri di coordinamento di salvataggio marittime e aeronautiche e di quei mezzi sopra enunciati⁶².

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle procedure di attuazioni delle operazioni SAR prevede che, una volta ricevuto un appello o un messaggio di soccorso, ogni stazione radio costiera deve informare immediatamente il centro di coordinamento di salvataggio dell'appello o del messaggio di aiuto, al fine di adottare ogni misura volta alla ricerca e al salvataggio all'autorità competente. Saranno queste a valutare, sulla base dell'appello ricevuto, a stabilire le modalità da attuare e i mezzi da inviare alla nave in difficoltà⁶³.

Le procedure di attuazione verranno stabilite anche in base all'entità della fase emergenziale che, come precedentemente detto, si suddivide tra "fase d'incertezza", "fase di allarme" e "fase di pericolo"⁶⁴.

Quando la nave in difficoltà si mostri in "fase d'incertezza", cioè la nave non è arrivata a destinazione o la stessa non abbia segnalato la sua posizione o il suo stato di sicurezza, il centro di coordinamento informerà le autorità, le unità e o i servizi già precedentemente avvertiti; le stesse modalità verranno esplicate qualora la nave si mostri in fase di allarme, cioè quando sono falliti i tentativi per stabilire i contatti con la nave o quando l'efficienza del funzionamento della nave è compromessa⁶⁵. In entrambi i casi, si potrà disporre la fine o la sospensione delle operazioni SAR, quando è cessata l'emergenza, valutando al meglio anche la possibilità di riprendere o meno

⁶⁰ Cap. 2.1 Allegato della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁶¹ Cap. 2.1.5 Allegato della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁶² Cap. 2.1.10 Allegato della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁶³ Cap. 2.2.1 Allegato della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁶⁴ Cap. 5.2.1 Allegato della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁶⁵ Cap. 5.2.1 Allegato della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione

le operazioni di ricerca e salvataggio⁶⁶. Le procedure di attuazione dovranno essere designate da un “comandante sul posto” le cui funzioni, provvisoriamente acquisite dalla prima unità di salvataggio che arriva sul luogo delle operazioni, corrispondono al coordinamento, alla determinazione e all’adozione di tutte le misure atte a garantire la ricerca e il salvataggio⁶⁷. La sospensione delle ricerche si ha quando non ci siano più ragionevoli speranze di salvare dei superstiti, la cui decisione spetta al centro di coordinamento del salvataggio. Sarebbe dunque preferibile evitare tale conclusione. A tal proposito, le Parti possono stabilire se redigere o meno un piano di rendicontazione delle navi al fine di ridurre il lasso di tempo tra la perdita di contatto della nave in assistenza (anche medica) con il centro di coordinamento in superficie⁶⁸. La questione relativa al *Place of Safety* ha assunto negli ultimi anni una vasta eco politico- giurisprudenziale⁶⁹. L’individuazione del *POS* si collega necessariamente all’obbligo di salvare vite umane in mare e di garantire che le stesse siano trasferite in un luogo sicuro, individuato dallo Stato competente, fatto ovviamente salvo l’obbligo di cooperazione tra gli Stati coinvolti⁷⁰. Sebbene la Convenzione *SAR* non dia una definizione di *POS*, essa può essere desunta dalla prassi operativa degli Stati coinvolti. Essi lo equiparano a “*quel luogo in cui, una volta terminati i soccorsi, dove la loro sicurezza non è più minacciata e dove i loro bisogni umani fondamentali (cibo, riparo e necessità mediche) possono essere soddisfatte*”⁷¹. Ciò vuol dire che le questioni legate alla sicurezza dei migranti riguarda la situazione di degenza e pericolosità della nave in pericolo, con l’intento di far cessare tale situazione precaria in un luogo in cui possano essere soddisfatti i bisogni primari della persona (*in primis*, garantire loro un’adeguata assistenza medica). Si è più volte affermata l’assoluto divieto di trasferire le persone soccorse in un posto

⁶⁶ Cap. 5.5.1.1 Allegato della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁶⁷ Cap. 5.6 Allegato della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁶⁸ Cap. 5.7.5 Allegato della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁶⁹ Algostino A., “*Lo stato di emergenza sanitaria e la chiusura dei porti: sommersi e salvati*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-stato-di-emergenza-sanitaria-e-la-chiusura-dei-porti-sommersi-e-salvati_21-04-2020.php

⁷⁰ Art V, 1.2. Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁷¹ Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera, Piano *SAR* Marittimo Nazionale, I.M.R.C.C. 001, cap. 1, Generalità, 111 Definizioni, lett.: r), gp.

in cui le loro vite e la loro libertà possano essere oggetto di persecuzione da parte degli Stati ospitanti. Non è un divieto inderogabile. È lo stesso Comitato per la sicurezza marittima⁷² a permettere, seppur provvisoriamente, il trasferimento dei migranti soccorsi, a patto che, dunque, non sia la loro destinazione finale. Si evince, dunque, la difficoltà di identificare un “esatto” *POS* secondo i canoni del diritto internazionale, che potrebbe coincidere con un luogo i cui diritti umani non siano rispettati o nel porto di sbarco più vicino in caso di presenza di un numero elevato di persone soccorse o in caso di esigenze mediche specifiche ed urgenti⁷³. I formanti del diritto del “*Place of Safety*” rincorrono anche il diritto europeo. È il regolamento comunitario n. 656/2014⁷⁴ che chiarisce quale categoria di individui debba essere oggetto di tutela: minori, vittime di tratta, persone con disabilità o in situazione di vulnerabilità. Il diritto europeo sancisce, inoltre, che per *POS* debba intendersi quel luogo in cui vengano tutelati gli individui in base alla razza, alla religione, alla cittadinanza, all'appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinioni politiche, all'orientamento sessuale. Si ribadisce l'impossibilità di definire un *POS* come quel luogo in cui vengano applicati trattamenti inumani e degradanti e in cui non ci sia nessuna protezione per il minore soccorso. Si è parlato più volte di “adeguate” cure mediche. E in tempi di pandemia da Covid-19 non si può non parlare della ridisegnazione, anche se solo nella “prassi”, della materia. Si è dibattuto sulla possibilità di definire “*place of safety*” un luogo in cui è possibile contrarre il virus. Sembrerebbe, in questo senso, propendere la soluzione relativa al principio di *non-refoulement* rispetto a luoghi che non possono ritenersi sicuri per ragioni sanitarie, escludendo quindi il principio originariamente enucleato dalla

⁷² “Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato *COSS*) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. Il regolamento istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (*COSS*). Esso assiste e consiglia la Commissione europea per quanto riguarda l'attuazione del diritto comunitario in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro per l'equipaggio a bordo. Istituisce il comitato *COSS*, composto da rappresentanti dei paesi dell'UE e presieduto dalla Commissione. Il suo ruolo è di assistere nel tempestivo aggiornamento e modifica della legislazione marittima europea. Esso centralizza il lavoro svolto in precedenza dai diversi comitati istituiti in varie normative comunitarie in questo settore.”

⁷³ Floris F., “*Porti sicuri e sbarchi incerti. I “buchi neri” del diritto internazionale*”, 5 luglio 2019, reperibile al sito <http://www.vita.it/it/article/2019/07/05/porti-sicuri-e-sbarchi-incerti-i-buchi-neri-del-diritto-internazionale/152142/>

⁷⁴ Regolamento (UE) n. 656/2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Corte EDU⁷⁵, per cui un Paese possa definirsi sicuro esclusivamente in base alla possibilità di garantire adeguate cure mediche. Se la materia fino ad ora trattata potrebbe sembrare fino ad ora confusionaria, è doveroso sondare le modalità di designazione del *POS*. I presupposti ricorrenti devono tradursi in una presunzione generale di sicurezza di uno Stato, la proposta di istituire piattaforme regionali di sbarco, concludere *ad hoc* tra le parti interessate, designare le persone in *distress* da parte del comandante⁷⁶. Il luogo ospitante, invece, deve tendere alla tutela dei diritti umani, al rispetto dell'obbligo di *non-refoulement*, gestire, come la situazione attuale ci insegna, eventuali crisi pandemiche, accedere a un sistema di asilo efficiente, garantire uno sbarco sicuro ed efficiente⁷⁷. Avendo già definito le caratteristiche legate alla sicurezza di un luogo sicuro, è opportuno analizzare la predisposizione delle piattaforme regionali, intesi come piani di sbarco concordati attraverso accordi regionali⁷⁸. Esse trovano un loro precedente in una proposta avanzata dal Consiglio europeo del 2018 al fine di assicurare una gestione controllata e sicura delle operazioni di sbarco e post-sbarco attraverso modalità comuni⁷⁹. Il diritto europeo ha introdotto, sulla base di questa proposta, l'assunto per cui le procedure di accettazione della richiesta di protezione internazionale in prossimità delle frontiere "esterne" dell'Unione e, comunque, prima dell'ingresso nel territorio europeo⁸⁰. Nel 2019, la Commissione Europea ha avuto un ruolo attivo nella designazione dei cosiddetti *accordi ad hoc*, finalizzati al ricollocaimento automatico dei migranti sbarcati nel *POS*⁸¹. Tuttavia, la lacuna evidente è la mancanza di trasparenza attorno alla loro conclusione: spesso, tali accordi, hanno riguardato luoghi che non rispecchiavano i criteri del *POS*. Numerosi gli episodi di denuncia per sbarchi in paesi in cui le misure di accoglienza sono del tutto inadeguate⁸². Così come sono risultati inadeguati gli accordi *ad hoc* relativi al ricollocaimento delle persone tratte in salvo

⁷⁵ *European Court of Human Rights, Research Division, Articles 2,3,8 and 13, The concept of a 'safe third country' in the case-law of the Court*, reperibile in *Foroit*, p. 4 ss.

⁷⁶ Convenzione di Amburgo sulla ricerca e salvataggio in mare del 1979.

⁷⁷ *IMO*, Linee-guida sul trattamento delle persone salvate in mare.

⁷⁸ Art. 82 lett. b) Convenzione *UNCLOS*.

⁷⁹ Consiglio Europeo, *Non-Paper on Regional Disembarkation Arrangements*, 2018, ad es. p. 2, punto 2.

⁸⁰ Commissione Europea, *Staff Working Document*, cit., p. 9.

⁸¹ Commissione europea, *Staff Working Document*, cit., pp. 35 s., 52.

⁸² *Ibidem*.

dalla nave ONG “*Ocean Viking*”, risalenti al 2019⁸³, e dalla nave della Guardia Costiera “*U. Diciotti*” la cui assegnazione del porto trascendeva dai bisogni individuali delle persone soccorse in ragione della persecuzione in base al genere o all’orientamento sessuale o alla tutela dei minori o al rischio di vedersi applicato il principio di *non-refoulement*, ma basato esclusivamente su un negoziato di natura politica⁸⁴.

Neanche la “*Malta Declaration*” del 2019, in quanto accordo non vincolante, riesce a porre un freno alla modalità indiscriminata applicata degli accordi *ad hoc*⁸⁵. Gli accordi della designazione del *POS*, infatti, non riescono ad assicurare una completa e trasparente procedura di asilo, proprio per il sistema di ricollocazioni rapide, anche senza, il coinvolgimento del comandante della nave che meglio fra tutti conosce la situazione di degenza sulla nave. Ed è proprio quest’ultimo a dover valutare un’effettiva situazione di *distress*, e non i singoli Stati per la scelta del *POS*. Tuttavia è il primo a dover condividere la responsabilità del trasferimento dei migranti soccorsi al “*place of safety*”, soprattutto se comandante di una nave privata, le cui autorità statali non rispondono. Onere del comandante è di avvertire, a mezzo di qualunque informazione relative all’identità dei migranti soccorsi e alle soluzioni di sbarco preferite o la richiesta di protezione internazionale (demandata alle autorità competenti, e non al comandante), ogni Centro di Coordinamento marittimo potenzialmente interessato dall’evento, e il primo che risponderà assumerà le operazioni di comando per l’individuazione del *POS*⁸⁶. Si è già parlato della grave lacuna presente nel diritto internazionale del mare di agevolare la richiesta di *POS* anche in base alle esigenze individuali di ciascuna persona soccorsa. Nonostante ciò, secondo l’art. 98 della Convenzione sul diritto del mare⁸⁷, il comandante è tenuto a comunicare alla nave soccorsa il porto più vicino

⁸³ASGI, “*Lo stato di emergenza sanitaria e la chiusura dei porti: sommersi e salvati*”, reperibile al sito <https://www.asgi.it/notizie/lo-stato-di-emergenza-sanitaria-e-la-chiusura-dei-porti-sommersi-e-salvati/>.

⁸⁴Cancellaro F., Zirulia S., “*Caso Diciotti: il Tribunale dei Ministri qualifica le condotte del Ministro Salvini come sequestro di persona aggravato e trasmette al Senato la domanda di autorizzazione a procedere*”, 28 gennaio 2019, reperibile al sito <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/6450-caso-diciotti-il-tribunale-dei-ministri-qualifica-le-condotte-del-ministro-salvini-come-sequestro-d>.

⁸⁵*Joint Declaration of Intent on a controlled emergency procedure discussed among the Ministers of France, Germany, Malta and Italy (Malta Declaration)*, 23 settembre 2019, punto 4, <https://www.statewatch.org/media/documents/news/2019/sep/eu-temporary-voluntary-relocation-mechanism-declaration.pdf>.

⁸⁶ *Malta Declaration*, cit., punti 9 e 14.

⁸⁷ Art. 98 Convenzione *UNCLOS*.

presso cui farà scalo. È chiaro che ciò induce il migrante soccorso a valutare eventuali dinieghi per non essere ricondotto in quel *POS*. Ed è il già citato Regolamento (UE) 656/2014⁸⁸ ad affermare che le persone intercettate o soccorse, prima di essere sbarcate nel *POS*, devono essere oggetto di valutazione personale espressa loro in maniera chiara e comprensibile, informandole della loro destinazione e dar l'oro l'opportunità di esprimere le eventuali ragioni per cui un eventuale sbarco possa non essere preferito. Abbiamo più volte ricordato dell'importanza di tutela dei minori sbarcati nel *POS*. Le autorità competenti sono chiamate, infatti, all'obbligo di tutelare il loro diritto alla vita⁸⁹ (ex art. 6 della Convenzione dei diritti del fanciullo) e di procedere ad una loro rapida identificazione per verificare i loro bisogni personali, anche in termini di protezione internazionale⁹⁰ (ex art. 22 della suddetta Convenzione). Gli individui sbarcati, come più volte ricordato, non risultano libere di scegliere dove sbarcare, se non opporsi alla destinazione, non anche provvisoria, (se, ad esempio, in quello Stato viene applicato il principio di *non-refoulement* per evitare violazioni al diritto alla vita e al divieto di tortura, rispettivamente ex art. 2 e 3 CEDU)⁹¹ secondo le informazioni ricevute dal comandante⁹² (ex art. 1 CEDU) e di essere posti *de facto* alla giurisdizione dello Stato che assume il comando delle operazioni, potendo anche, quest'ultimo, ai sensi dell'art.5 CEDU⁹³ di prolungare la permanenza dei migranti sulla nave per evitare l'ingresso non autorizzato nel territorio dello Stato interessato. Si evince come non ci sia una definizione esatta di *POS*, tenendo ben presente però che un luogo si può definire sicuro qualora vi sia un approccio basato sulla tutela dei diritti umani, *in primis* il pieno rispetto del principio di *non-refoulement*, che garantisce *in primis* il diritto alla vita e il diritto a riconoscere un adeguato e pronto sistema di asilo e protezione internazionale, anche sulla base delle valutazioni del comandante⁹⁴. Nell'estate del 2017, invece, veniva proposto nelle sedi europee l'approvazione di un codice di condotta che potesse regolare, anche se in assenza di effetti giuridici vincolanti, l'operato delle ONG nel Mar Mediterraneo centrale⁹⁵. Secondo un report

⁸⁸ Regolamento UE 656/2014.

⁸⁹ Art. 6 Convenzione dei diritti del fanciullo.

⁹⁰ Art. 22 Convenzione dei diritti del fanciullo.

⁹¹ Artt. 2 e 3 Convenzione CEDU.

⁹² Art. 1 CEDU.

⁹³ Art. 5 CEDU.

⁹⁴ Danisi C., *La nozione di <<place of safety>> e l'applicazione di garanzie procedurali a tutela dell'individuo soccorso in mare*, n.2, 2021, p. 2 ss. reperibile al sito <https://www.bibliotecariviste.giuffrefrancislefebvre.it/#/results>.

⁹⁵ Documento approvato dalla quarta Commissione permanente a conclusione dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle

della “SOS MEDITERRANEE”, prevalgono le regolamentazioni e le leggi nazionali e internazionali, in quanto per essi, il codice di condotta, avrebbe il mero significato di “impegno morale”, e dunque, privo di effetti giuridici vincolanti⁹⁶. Il codice aveva come obiettivo principale quello di garantire il regolare ed efficace svolgimento delle operazioni di salvataggio, a tutela dei migranti soccorsi e della sicurezza della navigazione, proprio a fronte di regolare al meglio le numerose operazioni di salvataggio da parte delle ONG nel Mar Mediterraneo centrale. In piena sintonia con la Convenzione di Amburgo del 1979⁹⁷. Sulla base di tale fonte primaria, infatti, gli Stati si impegnano a istituire un *MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre)* da e per la zona *SAR* individuata in base ad accordi regionali⁹⁸. Un rimando può essere effettuato anche verso la Convenzione *SOLAS* del 1974⁹⁹, che pone in capo al comandante della nave soccorritrice di informare le autorità *SAR* competenti circa l’operazione in corso, affinché essa si svolga nella maniera più celere possibile¹⁰⁰. Lo stesso onere grava anche in caso di soccorso dell’imbarcazione in pericolo, anche al di fuori della zona *SAR* istituita a mezzo di accordi regionali, ove ovviamente siano in grado di farlo, anche a mezzo di trasbordo su altre navi militari o mercantili¹⁰¹. All’inizio e nel corso di questa trattazione, si è più volte discusso delle potenziali attività criminose delle navi ONG verso il traffico irregolare di migranti via mare. Anche tale codice non si risparmia. Si richiede l’impegno delle stesse a non entrare

attività delle organizzazioni non governative, seduta n.236, 16 maggio 2017, doc. XVII n. 9, <https://www.senato.it/japp/bgt/>.

⁹⁶ *SOS-MEDITERRANEE-firma-versione-aggiornata-del-Codice-di-Condotta-durante-l'incontro-di-Roma.pdf*

⁹⁷ Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁹⁸ DPR 662/94.

⁹⁹ Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1960.

¹⁰⁰ “In merito alla Convenzione *Solas* da interpretare in collegamento con le altre Convenzioni di diritto del mare, si rinvia a A. Rizzo, *Sicurezza della vita umana in mare*, consultabile in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 2011, reperibile al sito <https://iris.unime.it/handle/11570/2500493?mode=full.8>”.

¹⁰¹ In base al punto 3.1.9 della Convenzione *Sar (Search and rescue)* di Amburgo del 1979 dispone: «Le Parti devono assicurare il coordinamento e la cooperazione necessari affinché i capitani delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in pericolo in mare siano dispensati dai loro obblighi e si discostino il meno possibile dalla rotta prevista, senza che il fatto di dispensarli da tali obblighi comprometta ulteriormente la salvaguardia della vita umana in mare. La Parte responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza si assume in primo luogo la responsabilità di vigilare affinché siano assicurati il coordinamento e la cooperazione suddetti, affinché i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e delle direttive elaborate dall’Organizzazione marittima internazionale (*Imo*). In questi casi, le Parti interessate devono adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in questione abbia luogo nel più breve tempo ragionevolmente possibile».

nelle acque territoriali libiche, laddove, dunque, l'attività criminosa pare essere maggiormente frequente e redditizia¹⁰². Sotto questo profilo, pare evidente la volontà di evitare condotte legate allo *smuggling umanitario*, anche, cooperando lealmente¹⁰³, con le attività di polizia preposte al traffico dei migranti. I recenti casi “*Sea Watch 3*” ed “*Alan Kurdi*” hanno rivoluzionato la prassi con cui vengono effettuate operazioni di ricerca e soccorso in mare. La stessa, infatti, individua, qualora la nave non sia definita luogo sicuro, il diritto a condurre i migranti soccorsi nel porto di sbarco anche contro la volontà medesima dello Stato costiero, geograficamente più idoneo solo a gestire i flussi migratori via mare¹⁰⁴, ma anche a contrastare, in sussidiarietà con il diritto internazionale, la criminalità organizzata inerente il traffico di migranti via mare, via terra e via aerea¹⁰⁵. Disciplina modificata ulteriormente, come sopra ricordato, dal decreto interministeriale¹⁰⁶ del 7 aprile 2020, dovendosi adattare, in tal senso, al perdurare dell'emergenza sanitaria da *Covid-19*, dichiarando i porti italiani inadatti a essere qualificati come *POS* per i migranti soccorsi zona *SAR*, in quanto la precaria situazione sanitaria italiana poteva compromettere notevolmente i diritti dei naufraghi, quali il diritto a raggiungere un posto sicuro, il diritto d'asilo e *in primis* il diritto alla salute¹⁰⁷, e le cui attività di ricerca e soccorso sono assunte dalle autorità marittime periferiche competenti, *in primis*, dall'ispettorato generale degli uffici del Corpo della Capitaneria di porto¹⁰⁸. Per cui, le navi ONG, per ottenere l'assegnazione di un *POS* da parte delle autorità amministrative italiane competenti, deve aver adoperato, ai sensi della Convenzione di Amburgo, nella *SAR* di responsabilità italiana¹⁰⁹. In caso contrario, il

¹⁰² Masera L., *L'incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?*, 21 febbraio 2021, disponibile al sito https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/524/qg_2018-2_21.pdf.

¹⁰³ Ramacciotti M., *Sull'utilità di un codice di condotta per le organizzazioni non governative impegnate in attività di search and rescue (SAR)*, n.1, 2018, p. 213 reperibile al sito <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6425550>.

¹⁰⁴ Masera L., *L'incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?*, 21 febbraio 2021, disponibile al sito https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/524/qg_2018-2_21.pdf.

¹⁰⁵ Rosafio Elisabetta G., *Osservazioni sul controllo delle frontiere esterne marittime*, n.1, 2020, p. 55, reperibile al sito <https://www.rivdirnav.org/wp-content/uploads/2020/09/2020.I-Abstract-Rosafio.pdf>.

¹⁰⁶ Tuozzo M., *I percorsi migratori e la pandemia. Come cambiano le emergenze*, n. 3, 2020, p. 8 ss. reperibile al sito <https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-3-2020-1/654-i-percorsi-migratori-e-la-pandemia-come-cambiano-le-emergenze/file>.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ CONSIGLIO DI STATO, ad. Generale, n.145 del 23 dicembre 1993, in *Foroit*, p. 7 ss.

¹⁰⁹ Paccione G., “*Quadro giuridico e ruolo delle navi <<ong>> nelle operazioni di soccorso in mare*”, 5 giugno 2019, reperibile al sito <https://www.diritto.it/quadro-giuridico-e-ruolo-delle-navi-ong-nelle-operazioni-di-soccorso-in-mare/>.

suo passaggio si riterrà non inoffensivo, in quanto conseguenza dell'ingresso *contra legem* in acque territoriali italiane elusiva della giurisdizione dello Stato alla cui SAR si fa riferimento¹¹⁰. Da questa disposizione si evince che non sussiste esclusivamente un obbligo di soccorso in mare in zona SAR dello Stato competente della "Search and rescue zone" di riferimento¹¹¹. Infatti, sussiste un obbligo di cooperazione tra gli Stati coinvolti e lo Stato competente della SAR, "alleggerendo" la posizione di responsabilità di quest'ultimo, al fine di far avvenire più rapidamente lo sbarco nel POS individuato, che, ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra¹¹² (che tutela i rifugiati e i richiedenti asilo) non può coincidere come quel luogo in cui essi rischierebbero torture o trattamenti inumani e degradanti¹¹³. Come si può evincere, dunque, la disciplina appena esaminata ben si ricollega al problema del flusso migratorio, rilevando, nel merito, la tutela del rifugiato, che non potrà mai far ritorno nel proprio Paese di origine, se la sua vita, in tale luogo, è messa in serio pericolo¹¹⁴. La Convenzione di Ginevra pone infatti, al suo art.33, la disciplina del *principio di non refoulement*, impedendo l'espulsione o il respingimento dei cosiddetti "rifugiati" in quei Paesi in cui le loro libertà sarebbero minacciate a causa della loro razza, della loro religione, della loro cittadinanza, della loro appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle loro opinioni politiche¹¹⁵. Senza voler entrare troppo nei dettami esposti nell'art. 33 della Convenzione¹¹⁶, bisogna ricordare che tale disciplina è stata oggetto della ratifica del Trattato di amicizia a Bengasi nel 2008, tra i Governi italiano e libico¹¹⁷. Tale trattato, infatti, stabilisce la procedura di respingimento verso la Libia di migranti intercettati dalle autorità italiane in alto mare, violando il diritto internazionale, sovranazionale e

¹¹⁰ Magri M., *Obbligo di soccorso in mare, funzioni della Guardia costiera e respingimenti "delegati": sui poteri del Ministro*, n.1, 2019, p. 152, reperibile al sito https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_1_2019/Magri.pdf.

¹¹¹ Conclusioni Consiglio europeo, EUCO 9/18.

¹¹² Art. 33 Convenzione Ginevra.

¹¹³ De Vittor F., *Soccorso in mare e rimpatri in Libia: tra diritto del mare e tutela internazionale dei diritti dell'uomo*, n.3, 2009, p.800 ss., reperibile al sito https://www.academia.edu/6003740/Soccorso_in_mare_e_rimpatri_in_Libia_tra_diritto_del_mare_e_tutela_internazionale_dei_diritti_dell_uomo_in_Rivista_di_diritto_internazionale_2009_p._800_ss.

¹¹⁴ Saulle M.R., *Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR)*, n.7, 2002, p. 1 ss. reperibile al sito <https://books.google.it/books>

¹¹⁵ Art. 33, Convenzione Ginevra del 1951 sui rifugiati.

¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷ Art. 1, c. 1, Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

costituzionale¹¹⁸. L'Italia si rende dunque responsabile della violazione del diritto di asilo e del principio di non respingimento¹¹⁹. La Corte Europea dei diritti dell'uomo, nel 2019 si è espressa condannando il Governo italiano¹²⁰. Si evince, dunque, una palese violazione dell'art. 33 della Convenzione in esame, in quanto il nostro Paese, respingendo in Libia i migranti soccorsi, ha sottoposto gli stessi a trattamenti crudeli, inumani e degradanti, senza nemmeno accertando che il Paese libico offra garanzie in tal senso¹²¹. Si ravvisa, in tal senso, una violazione del divieto di espulsione collettiva, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo n. 4 addizionale della suddetta Convenzione, senza esaminare la situazione personale di ciascuno di essi¹²². La Libia, dunque, non avendo ratificato la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, non può considerarsi un porto sicuro¹²³. Il principio in esame non si applica esclusivamente allo Stato italiano, ma all'interno dell'Unione Europea ed applicabile in maniera uniforme in tutti gli Stati Membri.¹²⁴ Ciò non vuol dire, tuttavia, che gli Stati non debbano respingere chi entra illegalmente nei loro territori¹²⁵. Il “corretto equilibrio” del diritto internazionale deve conciliare il principio di “accoglienza qualificata”¹²⁶. Un ulteriore formante del diritto della “disciplina SAR” lo si può ravvisare nella Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sull'assistenza (*cd. Salvage*)¹²⁷. Perno centrale della suddetta Convenzione è la definizione delle “operazioni di assistenza”, definite come l'insieme di azioni od attività intese ad assistere una nave od un'imbarcazione in difficoltà¹²⁸. Dalla trattazione si può evincere, dunque, un approccio nella politica migratoria dell'Italia e dell'Unione Europea, teso alla tutela delle frontiere esterne e dal rafforzamento dell'azione di contrasto all'immigrazione irregolare¹²⁹.

¹¹⁸ Preambolo Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

¹¹⁹ Art. 33 Convenzione di Ginevra.

¹²⁰ CEDU, sent. 22917/2019, in *Foroit*, p. 8 ss.

¹²¹ Art. 33 Convenzione di Ginevra.

¹²² Art. 4, Prot. 4, Convenzione di Ginevra.

¹²³ TRIB. ROMA, sez. I del 28 novembre 2019, in *Foroit*, p. 11 ss.

¹²⁴ CASS. PEN., sez. VI del 10 marzo 2021, in *Foroit*, p. 2 ss.

¹²⁵ CEDU, Grande Camera, Hirsi Jamaa e altri v. Italia, ricorso 27765/09, sentenza 23 febbraio 2012, par. 114 e 123, in *Foroit*, p. 4 ss.

¹²⁶ Bertolino C., *Territori e immigrazioni tra diritto di respingimento e dovere di accoglienza degli stati*, n. 1, 2018, reperibile al sito https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/1_2018_Bertolino.pdf.

¹²⁷ Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989.

¹²⁸ CASS. CIV., sez. I, n. 7149 del 13 marzo 2020, in *Foroit*, p. 6 ss.

¹²⁹ Decreto del Ministero dell'Interno del 14 luglio 2003.

L'esempio nostrano più importante viene dato dal Decreto interministeriale del 14 luglio 2003¹³⁰ recante "Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina", con l'intento di salvaguardare le vite in mare e di tutelare la sicurezza pubblica (sulla scia della difesa ai pregiudizi alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero, così come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare)¹³¹. Più volte navi battenti bandiera italiane o straniera hanno soccorso migranti in aree SAR non italiane, disattendendo poi le norme del diritto internazionale e delle competenti Autorità SAR (*RCC- Rescue Coordination Centre*) che avevano già assunto il comando del coordinamento, richiedendo a quest'ultime, ad esempio, l'assegnazione di un *POS*, entrando in acque territoriali italiane, nonostante il rifiuto di assegnazione del *place of safety*¹³². Così facendo, come sopra ricordato, il passaggio di tale imbarcazione viene considerato come non inoffensivo, in quanto l'imbarcazione coinvolta viola sistematicamente le disposizioni internazionali, anche in materia di traffico di migranti irregolari nel Mar Mediterraneo¹³³. Ciò ha portato all'arrivo, negli anni precedenti, di migliaia di irregolari nel territorio italiano, pregiudizievole, dunque, per il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero¹³⁴. Le organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani, per la buona riuscita delle loro operazioni criminose, prevedono che una "nave madre" salpi dalle coste nordafricane, trasferendo poi in alto mare, su ulteriori imbarcazioni, i migranti. Una volta terminato l'esaurirsi di questo espediente, la "nave madre" fa rotta verso il porto di partenza, lanciando un messaggio di *SOS* alle autorità dello Stato italiano (di solito l'Italia)¹³⁵. E quest'ultime non possono far a meno di intervenire, sperando così le operazioni SAR (*Search and Rescue*), disciplinate dalla Convenzione internazionale di ricerca e soccorso in mare del

1979¹³⁶.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*UNCLOS*) stipulata a *Montego Bay* nel 1982 e recepita dall'Italia dalla legge n. 689 del 1994.

¹³² Convenzione di Amburgo del 1979 resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 147 del 1989 e alla quale è stata data attuazione con il D.P.R. n. 662 del 1994.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ MINISTERO DELL'INTERNO, *Direttiva per il coordinamento unificato dell'attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all'immigrazione illegale ex articolo 11 del d.lgs. n. 286/1998 recante il Testo Unico in materia di Immigrazione*, cit., p. 1 ss.

¹³⁵ Masera L., "L'incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?", reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-incriminazione-dei-soccorsi-in-mare-dobbiamo-rassegnarci-al-disumano-_549.php

¹³⁶ Cataldi G., *Traffico dei migranti nel Mediterraneo- Giurisdizione e intervento in alto mare su navi impegnate nel traffico di migranti*, 2015, reperibile al sito [https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-del-mare_\(Diritto-on-line\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-del-mare_(Diritto-on-line)/).

E' evidente che le operazioni di ricerca e soccorso in mare, per quanto concerne le autorità italiane, sono affidate a Corpi specifici: è la Capitaneria di Porto¹³⁷, dipendente dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, a svolgere compiti tecnico operativi in materia di assistenza, di sicurezza della navigazione, di soccorso, di polizia marittima, nonché di vigilanza nelle acque marittime interne, nel mare territoriale e nelle aree marine soggette alla giurisdizione dello Stato. Scopo funzionale delle unità centrali e periferiche del suddetto Corpo si esplicano nell'assumere poteri di polizia amministrativa al fine di proteggere la nave e le persone a bordo, allo scopo di prevenire situazioni che possano comprometterne la sicurezza¹³⁸. Per cui, si vogliono tutelare, la "sicurezza della navigazione marittima" e "la vita umana in mare", le cui competenze sono affidate esclusivamente ad autorità statale, *ex art.* 117, secondo comma, lettera h), Cost¹³⁹. E con legge 9 agosto 2018, n.98, tale competenza esclusiva statale prevede una "cooperazione" con le autorità libiche per far fronte all'emergenza migratoria¹⁴⁰.

Ruolo centrale delle operazioni di ricerca e soccorso in mare viene ricoperto dal Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (*IMRCC*)¹⁴¹. E proprio da tali centri che le unità della Guardia Costiera mantengono il controllo operativo delle operazioni *SAR*¹⁴².

Da qui un concetto fondamentale. Lo Stato a dover gestire l'obbligo di ricerca e soccorso in mare deve essere non lo "stato di bandiera" della nave soccorritrice, ma quello di "primo contatto"¹⁴³. Esso, infatti, non può rifiutare l'assumersi il coordinamento delle operazioni *SAR*, ad esempio attendendo le fasi di trattativa tra gli Stati coinvolti nell'evento *Search and Rescue*, dovendo adottare dunque, tutte le forme di coordinamento e soccorso necessarie e previste dalla Convenzione di Amburgo¹⁴⁴, atte a fornire un luogo sicuro ai migranti soccorsi, che deve essere il luogo in cui non

¹³⁷ *Ibidem*.

¹³⁸ Turco Bulgherini E., *La l. 5 giugno 1962, n.616 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*, n.42, 1990, p 475 ss. reperibile al sito <https://enciclopediadeldiritto.giuffrefrancislefebvre.it>

¹³⁹ Art. 117, c. II, l) h Cost.

¹⁴⁰ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, *Direttiva in materia di navigazione marittima e interna*, cit., p.1 ss.

¹⁴¹ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, cit., p. 1 ss.

¹⁴² Art. 4, comma 4, Piano *SAR* Marittimo Nazionale.

¹⁴³ Vassallo Paleologo F., *Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno*, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranazionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

solo le operazioni di salvataggio risultano terminate, ma anche dove la vita delle persone soccorse non è più esposta a nessun rischio¹⁴⁵, Giova ricordare anche come la nozione di “POS” non sia espressamente disciplinata in convenzioni internazionali, ma è frutto di un accordo (regionale) tra gli Stati coinvolti nelle operazioni SAR¹⁴⁶. O ancora. Non esiste nessun trattato a definire il porto più vicino come il porto più sicuro¹⁴⁷. Tuttavia, poiché i comandanti delle navi ONG hanno come primario obiettivo di salvaguardare la vita dei migranti e, tenendo conto anche delle potenziali avverse condizioni meteorologiche e/o relative alla vita dei migranti, essi tendono a far rotta verso il porto *geograficamente* più vicino, senza tener conto del POS assegnato dalle autorità competenti¹⁴⁸. Non si deve immaginare il *place of safety* sempre e solo come un porto¹⁴⁹. Nella risoluzione MSC. 167(78)¹⁵⁰, infatti, si considera come POS anche una nave o una qualsiasi imbarcazione, a patto che tale luogo sia solo temporaneo e in attesa di uno più sicuro e duraturo. Ai sensi della Convenzione di Dublino¹⁵¹, le imbarcazioni soccorritrici non sono altro che estensioni dello Stato di bandiera, il richiedente asilo non dovrà richiedere la domanda di protezione internazionale di *status* di rifugiato politico su quella nave¹⁵². Così come gli Stati, ai sensi della Convenzione di Montego Bay, possono emanare leggi e regolamenti relative al divieto di sbarco, approdo ed ingresso nei porti e nelle acque territoriali, se, come ricordato, le azioni di cui sopra debbano ritenersi non

¹⁴⁵ In base al punto 3.1.9 della Convenzione *Sar* (*Search and rescue*) di Amburgo del 1979 dispone: «Le Parti devono assicurare il coordinamento e la cooperazione necessari affinché i capitani delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in pericolo in mare siano dispensati dai loro obblighi e si discostino il meno possibile dalla rotta prevista, senza che il fatto di dispensarli da tali obblighi comprometta ulteriormente la salvaguardia della vita umana in mare. La Parte responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza si assume in primo luogo la responsabilità di vigilare affinché siano assicurati il coordinamento e la cooperazione suddetti, affinché i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e delle direttive elaborate dall'Organizzazione marittima internazionale (*Imo*). In questi casi, le Parti interessate devono adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in questione abbia luogo nel più breve tempo ragionevolmente possibile».

¹⁴⁶ Vassallo Paleologo F., *Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno*, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranoazionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

¹⁴⁷ SOLAS, regola 33, §1.1), citata nella Risoluzione MSC. 167(78), Add. 2 – Ann. 34, 20 maggio 2004, p. 4 ([http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/personsrescued/Documents/MS.167\(78\).pdf](http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/personsrescued/Documents/MS.167(78).pdf)).

¹⁴⁸ Floris F., *Porti sicuri e sbarchi incerti. I “buchi neri” del diritto internazionale del mare*, in *Redattore Sociale*, 3 luglio 2019.

¹⁴⁹ Par. 6.12 Convenzione di Amburgo 1979.

¹⁵⁰ Ris. MSC. 167- 78 del 2004.

¹⁵¹ Artt. 3 e 8 Convenzione di Dublino.

¹⁵² Corte EDU, *Hirsi Jamaa c. Italia*, ricorso n. 27765/09, sentenza 23 febbraio 2012, §81, §87, §95, §185, §206, in *Foroit*, p. 7 ss.

inoffensive¹⁵³. Prassi ben consolidata nel governo Conte - Di Maio - Salvini, quando le ONG venivano considerate come deleterie all'ordine e alla sicurezza pubblica¹⁵⁴. La politica dei "porti chiusi" ha portato, negli ultimi anni, ad una criminalizzazione delle ONG che, il più delle volte, hanno operato in deroga alle disposizioni nazionali¹⁵⁵. Ciò non toglie, tuttavia, a richiamare gli Stati membri ad attivare una politica comunitaria inerente alla regolazione degli attori non statali nelle zone SAR e di tutela della salvaguardia delle vite umane in mare¹⁵⁶. Ma l'obbligo non riguarda esclusivamente un onere in capo agli Stati UE. Sono le stesse navi non governative a dover mettere *in auge* un programma di collaborazione e di condivisione delle informazioni nelle aree SAR, non solo tra le navi stesse, ma anche tra le ONG e gli Stati che operano nella stessa area¹⁵⁷. A tal proposito gli attori statali e non pubblici procederanno in futuro alla stipula di un "accordo scritto" tra, al fine di costruire una migliore cooperazione nel pieno rispetto della vita umana e dei diritti umani, tra cui il principio di *non refoulement*¹⁵⁸. Alla luce di tutto questo il partenariato tra l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Organizzazione Marittima Internazionale ha prodotto notevoli risultati per quanto concerne le attività di soccorso in mare¹⁵⁹, anche al fine di procedere alla tutela dell'applicazione del principio di non respingimento¹⁶⁰.

1.3 La responsabilità degli Stati per la violazione degli obblighi in materia di *search and rescue* in base al diritto del mare

Nel paragrafo precedente si è analizzato come la disciplina SAR¹⁶¹ sia generalmente applicata negli Stati del Mediterraneo centrale. La trattazione ora si incentrerà sul

¹⁵³ Artt. 17 e 21 *Convenzione Montego Bay*.

¹⁵⁴ Tumminello F., *Il soccorso in mare: i concetti di "porto sicuro" e "porto vicino" nel diritto internazionale*, 2020, reperibile al sito <https://www.iusinitinere.it/il-soccorso-in-mare-i-concetti-di-porto-sicuro-e-porto-vicino-nel-diritto-internazionale-22358>.

¹⁵⁵ Rossi P., "Politica dei "porti chiusi" e diritto internazionale: il caso Sea Watch 3", 5 novembre 2019, reperibile al sito https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_6_04_Rossi.pdf

¹⁵⁶ *International Convention on Maritime Search and Rescue*, adottata il 27.4.1979 ed entrata in vigore il 22.6.1985, 1405 UNTS 118, come emendata (SAR).

¹⁵⁷ Rossi P., "Politica dei "porti chiusi" e diritto internazionale: il caso Sea Watch 3", 5 novembre 2019, reperibile al sito https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2019_6_04_Rossi.pdf.

¹⁵⁸ *Ibidem*,

¹⁵⁹ *Ibidem*.

¹⁶⁰ Papanicopolu I., *Immigrazione irregolare via mare, tutela della vita umana e organizzazioni non governative*, n. 3, 2017, p. 2 ss. reperibile al sito <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-3-2017/162-immigrazione-irregolare-via-mare-tutela-della-vita-umana-e-organizzazioni-non-governative-1/file>.

¹⁶¹ Convenzione di Amburgo del 1979.

fulcro della disciplina in esame: gli oneri degli Stati in caso di violazione degli obblighi in materia di *search and rescue*. Primo onere riconosciuto in seno agli Stati, ai sensi delle già citate Convenzioni *SAR*¹⁶² e *SOLAS*¹⁶³, è quello di liberare, quanto più prima possibile il comandante della nave dall'obbligo di assistere i migranti soccorsi¹⁶⁴. Come ricordato, lo sbarco deve avvenire in un "luogo sicuro", definito dalle linee guida dell'*IMO*, come, non solo il luogo in cui le operazioni *SAR* si considerano terminate, ma anche dove la vita delle persone soccorse sia tutelata nel pieno rispetto dei diritti umani¹⁶⁵. Nelle Convenzioni sopra citate vige un altro importante obbligo. Gli Stati, nel pieno rispetto delle Convenzioni sopra citate, hanno il diritto di non accogliere le persone soccorse, il cui soccorso, invece, è fonte di obbligo da parte degli Stati coinvolti¹⁶⁶. Per quanto concerne l'Italia, la disciplina *SAR* si conforma, indirettamente, anche in base all'art. 10 alle statuizioni contenute nell'art. 10 Cost., I comma¹⁶⁷, in cui l'ordinamento giuridico italiano ha l'obbligo di allinearsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, tra le quali, quindi, le norme relative al salvataggio in mare dei migranti. Disposizione che garantisce anche la già citata protezione internazionale, nel caso in cui nel proprio Paese di provenienza sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche¹⁶⁸. Fra gli oneri dello Stato, ai sensi della già citata Convenzione *SAR*, rientra anche quello di fornire un *POS* adeguato a prestare assistenza ai migranti soccorsi¹⁶⁹, la cui autorità preposta è il Ministero dell'Interno, mentre l'istituzione e gestione del *MRCC* Italia è affidata alle unità del Corpo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera¹⁷⁰. Giova ricordare, inoltre, come lo "Stato di primo contatto" debba essere quello relativo alla nave soccorritrice¹⁷¹. Proprio su quest'ultima prassi che si è consolidata, specialmente

¹⁶² *Ibidem*.

¹⁶³ Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974.

¹⁶⁴ Art. 10, par. 1 Convenzione di Amburgo del 1979.

¹⁶⁵ *Resolution 167(78) of the IMO Maritime Safety Committee, containing Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea, IMO Doc. MSC 78/26/Add.2 del 20 maggio 2004, par. 6.12.*

¹⁶⁶ Salvadego L., Savino M., Scotti E., *Migrazioni e vulnerabilità. La rotta del Mediterraneo centrale*, 5 e 6 dicembre 2019, disponibile al sito <https://books.google.it>.

¹⁶⁷ Art. 10, c. 1, Cost.

¹⁶⁸ LA LEGITTIMA DIFESA DEI MIGRANTI E L'ILLEGITTIMITÀ DEI RESPINGIMENTI VERSO LA LIBIA (CASO VOS-THALASSA), GIP Trapani, sent. 23 maggio 2019 (dep. 3 giugno 2019), Giud. Grillo, in *Foroit*, p. 6 ss.

¹⁶⁹ Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2020 (dep. 20 febbraio 2020), n. 6626, Pres. Lapalorcia, Est.,

¹⁷⁰ Trib. Ord. Di Roma, sez. Diritti della persona e immigrazione, 21/02/2019 (dep. 21 febbraio 2019), Giud. Colla, ric. Avv.to Maurizio Veglio, in *Foroit*, p. 8 ss.

¹⁷¹ Trib. Ord. Di Roma, sez. Diritti della persona e immigrazione, 21/02/2019 (dep. 21 febbraio 2019), Giud. Colla, ric. Avv.to Maurizio Veglio, in *Foroit*, p. 7 ss.

negli ultimi anni, un rimpallo di responsabilità tra gli Stati coinvolti nelle operazioni SAR. Di conseguenza, ciò ha portato ad una valutazione critica da parte della CPI¹⁷² nei confronti delle politiche migratorie adottate recentemente dagli Stati UE. La Comunicazione si sofferma sul memorandum italo-libico siglato nel 2018 in materia di soccorso in mare¹⁷³. Per quanto concerne il caso italiano, è stata l'adesione del Governo Craxi al Trattato a rimarcare gli obblighi di assistenza alle persone in pericolo in mare, con i mezzi di cui esso dispone¹⁷⁴. Collegandosi anche al già citato divieto di respingimento o di espulsioni collettive da parte degli Stati individuati come *place of safety*¹⁷⁵. Si evince dunque una precipua responsabilità degli Stati in materia di ricerca e soccorso in mare. Data la più volte ricordata "recente attività di criminalizzazione" da parte dei Governi europei nei confronti delle navi ONG, è doveroso trattare, sebbene *sensu latu*, il recente caso legato alle navi ONG battente bandiera olandese *Iuventa*¹⁷⁶. Il natante olandese era stato soggetto a sequestro conservativo da parte del Tribunale del riesame cautelare di Trapani, in quanto "imputata" di essere stata al centro di un traffico di esseri umani originatosi dalle coste libiche¹⁷⁷. La ratio della responsabilità è dunque la seguente. L'autorità giurisdizionale penale italiana può esercitare la propria "potestà giudicante" su un'imbarcazione battente bandiera straniera¹⁷⁸. E in particolare, può farlo nel pieno rispetto delle norme cogenti di diritto internazionale¹⁷⁹. Poiché il reato è stato commesso in acque internazionali al fine di introdurre

¹⁷² Corte Penale Internazionale.

¹⁷³ Franceschelli F., *Politiche italiane sull'immigrazione e crimini contro l'umanità: osservazioni critiche alla comunicazione del 3 giugno 2019 alla Corte Penale internazionale*, n.6, 2020, p. 2493 ss. reperibile al sito <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7651373>.

¹⁷⁴ SENATO DELLA REPUBBLICA, Ddl n.2105, *Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione*, 19 dicembre 1986.

¹⁷⁵ Vassallo Paleologo F., *Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno*, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranoazionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

¹⁷⁶ "Il riferimento è ai provvedimenti del gip presso il Tribunale di Trapani del 2.8.2017 e del gip presso il Tribunale di Catania del 27.3.2018", www.questionegiustizia.it/articolo/il-sequestro-della-iuventa-ong-e-soccorso-in-mare_18-09-2017.php e il 31.3.2018 www.questionegiustizia.it/articolo/il-sequestro-della-nave-open-arms-e-reato-soccorrere-migranti-in-pericolo-di-vita-_31-03-2018.php.

¹⁷⁷ *Ibidem*.

¹⁷⁸ Art. 6, II c., cod. pen. (ai sensi del quale il reato si considera commesso sul territorio dello Stato anche quando si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione).

¹⁷⁹ Sull'art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (di seguito anche *UNCLOS* o Convenzione di *Montego Bay*); ec) sull'art. 8, par. 2, del Protocollo addizionale per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria alla Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 dicembre 2000 (c.d. Convenzione e Protocollo di Palermo).

illegalmente stranieri nel nostro Paese, sembrerebbe possibile una deroga al principio legato alla “giurisdizione dello Stato di bandiera”¹⁸⁰. Tuttavia, come viene statuito dall’art. 92 c.1 della Convenzione di *Montego Bay*, le navi, anche se in alto mare, battono bandiera di un solo Stato, e come tali, sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva¹⁸¹.

La disposizione in esame¹⁸² riconosce deroghe *ad hoc* di natura pattizia e/o legate a regole consuetudinarie. Ad esercitare la giurisdizione¹⁸³ su imbarcazioni legate a determinati “Stati di bandiera” possono essere Stati diversi da questo.¹⁸⁴ Più specificamente a farlo, possono essere lo Stato costiero, lo Stato dell’equipaggio o altri Stati coinvolti¹⁸⁵. Ed è la stessa Convenzione *UNCLOS*¹⁸⁶ a determinare tassativamente tali deroghe. Trattasi, nello specifico, dei reati di pirateria, tratta degli schiavi, trasmissioni non autorizzate dall’alto mare e navi prive di nazionalità o della nazionalità incerta¹⁸⁷. E nel caso si verificasse una delle suddette deroghe, già lo Stato diverso da quello “di bandiera” dell’imbarcazione, può autorizzare le proprie autorità di polizia marittima ad esercitare un “diritto di visita” delle navi straniere in acque internazionali (art. 110, par. 1, *UNCLOS*)¹⁸⁸. L’art. 8 del Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo prevede che, in caso di coinvolgimento in traffico di migranti via mare, lo Stato della bandiera può *autorizzare espressamente* lo Stato costiero coinvolto a prendere le misure opportune per contrastare tale sospetto, con i mezzi delle misure precautelari del fermo, dell’ispezione e di altre misure eventualmente adoperate dallo Stato di bandiera¹⁸⁹. Nel

¹⁸⁰ Vassallo Paleologo F., *Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell’ordinamento interno*, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranozionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

¹⁸¹ “La stessa previsione era contenuta nell’art. 6, par. 1, della Convenzione internazionale concernente l’alto mare del 29 aprile 1958.”

¹⁸² Art. 92 c. 1, Convenzione *UNCLOS*.

¹⁸³ Vassallo Paleologo F., *Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell’ordinamento interno*, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranozionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

¹⁸⁴ Masera L., “*L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-incriminazione-deisoccorsi-inmare-dobbiamo-rassegnarci-aldisumano-_549.php

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ Art. 92, c. 1 Convenzione *Montego Bay*.

¹⁸⁷ Masera L., “*L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-incriminazione-deisoccorsi-inmare-dobbiamo-rassegnarci-aldisumano-_549.php.

¹⁸⁸ Art. 110, par. 1, Convenzione *UNCLOS*.

¹⁸⁹ Masera L., “*L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-incriminazione-deisoccorsi-inmare-dobbiamo-rassegnarci-aldisumano-_549.php.

caso di specie, poiché non vi è stata un'espressa autorizzazione da parte dello Stato olandese ad esercitare la giurisdizione penale italiana, occorre verificare se siano sussistite condotte criminose legate all'immigrazione clandestina svoltesi in alto mare¹⁹⁰. Ed è proprio su questa linea giudiziaria si sono mossi i magistrati di Trapani. L'accusa mossa all'equipaggio della "Iuventa" è stata proprio quella di aver concordato la "consegna" dei migranti con i torturatori libici. Secondo la Convenzione *UNCLOS* di *Montego Bay*, la regola generale della giurisdizione applicabile sia quella relativa allo Stato di bandiera (o al massimo alla giurisdizione relativa alla cittadinanza dei membri dell'equipaggio; nel caso di specie nazionalità tedesca)¹⁹¹. I magistrati di Trapani, tuttavia, si sono sentiti in dovere di intervenire poiché hanno semplicemente applicato un principio cardine del diritto penale: "il luogo di consumazione del reato"¹⁹². Tale condotta criminosa, infatti, si sarebbe consumata in territorio appartenente alla giurisdizione penale italiana, e più precisamente al largo di Lampedusa. Il sequestro è di conseguenza una qualsiasi misura coercitiva reale è esclusivamente affidata allo Stato di bandiera¹⁹³. Anche in questo caso non mancano le opportune deroghe. Il comma 5 dell'art. 27 della suddetta Convenzione contempla che, se la nave battente bandiera straniera si trova nelle acque territoriali dello Stato costiero- nel caso di specie, la "Iuventa" si trovava in acque interne italiane, allora il suddetto Stato è legittimato a disporre il sequestro dell'imbarcazione¹⁹⁴. A condizione che, la nave provenga da un porto straniero. Si ignora se la nave provenisse da un porto straniero o italiano, ma la ratio della cautela pare comunque giustificata¹⁹⁵. Essa si trovava in acque interne nazionali¹⁹⁶. Ma la problematica più rilevante è stata applicare o meno la decisione in esame con l'art. 51 c.p.¹⁹⁷, che rileva i caratteri esimenti della responsabilità del fatto. Nel caso di specie, occorre verificare se il salvataggio in mare potesse essere assunto come causa di giustificazione. Come più volte ricordato nel corso della trattazione, l'obbligo di salvare vite umane in

¹⁹⁰ Art. 91, par. 1, Convenzione *UNCLOS*.

¹⁹¹ Art. 97, par. 1, Convenzione *UNCLOS*.

¹⁹² Art. 6, II comma, cod. pen.

¹⁹³ *Ibidem*.

¹⁹⁴ Art. 27, par. 5 *UNCLOS*.

¹⁹⁵ Masera L., "L'incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?", reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-incriminazione-deisoccorsi-inmare-dobbiamo-rassegnarci-al-disumano-_549.php.

¹⁹⁶ Art. 8, par. 2, del Protocollo alla Convenzione di Palermo per difetto di collegamento con il crimine organizzato transnazionale.

¹⁹⁷ Art. 51 c.p.

mare è richiamato nelle principali fonti primarie del diritto internazionale in materia: la Convenzione *UNCLOS*¹⁹⁸ e la Convenzione *SAR*¹⁹⁹. Nel primo caso, al suo art. 98²⁰⁰, i giudici di Trapani hanno dovuto far riferimento all'obbligo di salvataggio in mare di persone in pericolo da parte dei comandanti di navi appartenenti a Stati di bandiera. Nel secondo²⁰¹, invece, si fa riferimento all'obbligo dello Stato protagonista dell'operazione *SAR* di attuare tutte quelle condotte atte a concludere l'operazione di ricerca e soccorso non necessariamente nel porto più vicino, ma in quel *place of safety* individuato di comune accordo tra gli Stati coinvolti nell'operazione. Non sussiste la causa di giustificazione relativa all'adempimento del dovere a seguito di un pericolo in mare²⁰². Di conseguenza, il GUP siciliano ha escluso l'applicabilità dell'art. 51 c.p.²⁰³, in quanto i comportamenti degli imputati ("consegne concordate" di clandestini) eccedevano la necessità del dovere di soccorso in mare²⁰⁴. Nel momento in cui gli Stati devono tutelare l'ordine pubblico e la propria sicurezza nazionale, emerge una chiara ed evidente difficoltà a tutelare tali aspetti con il rispetto dei diritti umani²⁰⁵. Non a caso, numerosi sono stati episodi di respingimento da parte delle autorità italiane di migranti soccorsi in area *SAR* nei territori libici. Si assiste, come conseguenza, ad una violazione del divieto di *non-refoulement* in Paesi in cui sia applicata la pena della tortura o della reclusione a mezzo di trattamenti inumani e degradanti; e del divieto di espulsioni collettive, verso Paesi ritenuti "non sicuri"²⁰⁶. L'affaire "*Hirsi Jamaa*", originatosi da un ricorso di alcuni cittadini somali ed eritrei, partiti dalle coste libiche nel la primavera del 2009, per raggiungere il suolo italiano,

¹⁹⁸ *United Nations Convention on the Law of the Sea*, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore nel 1994 (*CNUDM*).

¹⁹⁹ *International Convention on Maritime Search and Rescue*, adottata il 27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985. (Convenzione *SAR*). "La Convenzione *SAR* è stata emendata nel 2004; l'unico Stato parte a non essere vincolato alle nuove disposizioni è Malta".

²⁰⁰ Art. 98 Convenzione *UNCLOS*

²⁰¹ Tale previsione è stata poi integrata dalla Risoluzione *MSC. 167 (78)* del 2004, la quale conferma come gli Stati responsabili debbano "... fornire un luogo sicuro o di assicurare che tale luogo venga fornito..." (§2.5) ai naufraghi e ai sopravvissuti soccorsi.

²⁰² Art. 51 c.p.

²⁰³ *Ibidem*.

²⁰⁴ Saccucci A., *Soccorso umanitario in alto mare: il caso della Iuventa*, n.1, 2018, p. 223 ss. reperibile al sito <https://www.bibliotecariviste.giuffrefrancislefebvre.it/#/results>.

²⁰⁵ "117. Whilst the general rule set out in Article 5 § 1 is that everyone has the right to liberty, Article 5 § 1 (f) provides an exception to that general rule, permitting States to control the liberty of aliens in an immigration context. As the Court has remarked before, subject to their obligations under the Convention, States enjoy an "undeniable sovereign right to control aliens' entry into and residence in their territory" (see *Chahal*, cited above, § 73, and *Saadi*, cited above, § 64)". (*Popov c. Francia*, ric. n. 39472/07, 19 gennaio 2012).

²⁰⁶ «Article 3, which prohibits in absolute terms torture and inhuman or degrading treatment or punishment, enshrines one of the fundamental values of democratic societies»>>..

rappresenta un punto di svolta fondamentale. Essi, nonostante si trovassero a sole 35 miglia marittime da Lampedusa, l'operazione di ricerca e salvataggio in mare avveniva nella zona SAR di Malta. Soccorsi da unità militari della Guardia di finanza e della Guardia costiera italiane, venivano ricondotte a Tripoli e riconsegnate alle autorità libiche²⁰⁷. Da qui le prime considerazioni della Corte. I Giudici di legittimità di Strasburgo ammonivano il Governo italiano per un *vulnus* creatosi nel novero della "giurisdizionalità"²⁰⁸. I migranti, infatti, si trovavano sotto il controllo *de iure* e *de facto* della potestà italiana. Gli stessi si trovavano, al momento dei fatti, su navi militari italiane e con equipaggio italiano²⁰⁹. Nonostante ciò sono stati riportati in Libia, violando il principio di *non refoulement*. In quella Libia dove gli stessi sono soggetti a trattamenti inumani e degradanti²¹⁰. Ma il paese libico non era il reale luogo di destinazione dei profughi respinti. La Libia, infatti, veniva considerata come una destinazione "intermedia", mentre i luoghi effettivi del rimpatrio erano i Paesi di origine dei migranti soccorsi in mare (Eritrea e Somalia)²¹¹. Ma ciò non giustifica la condotta di rimpatrio messa a punto dall'Italia. Secondo il diritto internazionale, infatti, anche il Paese "di transito" deve porre in essere tutte quelle garanzie che evitino che i migranti vengano rispediti nei Paesi di origine, privi di qualsiasi tutela dei diritti umani. E le autorità italiane sapevano che la Libia non avrebbe mai garantito tutte le tutele necessarie affinché questo non fosse avvenuto²¹². Nel caso di specie si intende violato l'articolo 4 della CEDU²¹³, ossia il divieto di espulsioni collettive. La Corte di Strasburgo, tuttavia, non si è mostrata insensibile alle esigenze italiane di affrontare l'incessante flusso migratorio proveniente dalle coste nordafricane. Ciò ha

²⁰⁷ Causa *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* – Grande Chambre – sentenza 23 febbraio 2012 (ricorso n. 27765/09), in *ForoIt*, p. 4 ss.

²⁰⁸ Fazzini A., *Il caso S.S. and others v. Italy nel quadro dell'esternalizzazione delle frontiere in Libia: osservazioni sui possibili scenari al vaglio della Corte di Strasburgo*, febbraio 2020, disponibile al sito <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-2-2020/594-il-caso-s-s-and-others-v-italy-nel-quadro-dell-esternalizzazione-delle-frontiere-in-libia-osservazioni-sui-possibili-scenari-al-vaglio-della-corte-di-strasburgo/file>.

²⁰⁹ Si rimanda al caso *Medvedev e a. c. Francia*, in *ForoIt*, p. 4 ss.

²¹⁰ Art. 3 CEDU.

²¹¹ Si rimanda al caso *Sufi e Elmi c. Regno Unito*.

²¹² Vassallo Paleologo F., "L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Bachelet invita il governo libico di unità nazionale, l'Unione europea e i suoi Stati membri, a proteggere i diritti umani delle persone migranti", 26 maggio 2021, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2021/05/26>.

²¹³ Centro di documentazione dell'Università degli Studi di Verona, "Sistema della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e rapporti UE", settembre 2020, reperibile al sito https://cde.univr.it/wp-content/uploads/dossier_CEDU_UESettembre_2020.pdf.

portato i giudici di legittimità ad esaminare e bilanciare la necessità di difendere le proprie frontiere esterne con la tutela dei diritti umani fondamentali. La Corte EDU riconosce il potere di “allontanamento degli stranieri” da parte dello Stato costiero, a patto che non venga infranto il divieto del *non-refoulement* in Paesi in cui vigono trattamenti inumani e degradanti²¹⁴. Si evince, dunque, come la giurisprudenza della Corte di Strasburgo influisca notevolmente sulla discrezionalità statale relativa al controllo delle proprie frontiere esterne²¹⁵. *In primis*, con la disciplina relativa all’art. 3 della CEDU, impedendo che il migrante venga ricondotto in un Paese in cui subirebbe condotte relative alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti (anche se si tratta di *refoulement* indiretto)²¹⁶; in secondo luogo, viene sancito il principio *ex art. 5 CEDU*²¹⁷, di garantire la protezione della libertà personale intesa nella sua tradizionale accezione di riparare anche il migrante entrato illegalmente da detenzioni od arresti arbitrari. Il tutto realizzatosi all’interno dell’art 67 TFUE²¹⁸, in cui si spinge verso un approccio europeo solidale ed equo, in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere, al fine di prevenire e contrastare il già rafforzato fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani²¹⁹. Tale *imprinting*, relazionato alla tutela dei diritti del migrante, è figlio di una politica europea che, in specie negli ultimi anni, ha dato vita a pratiche di respingimenti lungo tutti i confini dell’Unione Europea.

1.3.1 Il caso di Ceuta e Melilla

Si guardi, come avviene da almeno due decenni a questa parte, nei pressi dell’*enclaves* spagnole di Ceuta e Melilla, in cui i migranti che tentano di attraversare illegalmente il confine vengono violentati dalla polizia di frontiera spagnola, con il “tacito assenso” delle forze di polizia marocchine²²⁰. In tal senso, la Corte EDU si è più volte espressa

²¹⁴ Di Stasi A., *Cedu e Ordinamento Italiano*, n.2, 2016, reperibile al sito https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32603&content=&content_author=.

²¹⁵ *Ibidem*.

²¹⁶ Episcopo M., *Rifugiati: il principio di non-refoulement*, 12 dicembre 2012, disponibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2019/12/12/rifugiati-principio-di-non-refoulement>.

²¹⁷ Art. 5 CEDU.

²¹⁸ Art. 67 CEDU.

²¹⁹ Anatasio S., Centonze S., *Protezione dei migranti: Corte EDU e Corte di Giustizia a confronto*, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/protezione-dei-migranti-corte-edu-e-corte-di-giustizia-a-confronto_83.php

²²⁰ ASGI, *CEDU: Spagna e UE potranno far prevalere la protezione dei confini al diritto di asilo*, 24 febbraio 2020, disponibile al sito <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cedu-spagna-unione-europea-confini-diritto-asilo/>.

in favore della Spagna, in quanto non ha commesso alcuna violazione della CEDU, in quanto i migranti si sono posti in una situazione di illegalità, entrando clandestinamente nel Paese spagnolo²²¹. Tutto ciò, nonostante numerose ONG abbiano rapportato alla Corte²²² numerosi episodi di violente repressioni ed incursioni per mantenere i migranti fuori dalla linea di confine²²³. Si va contro, dunque, a quelle pratiche e valori contrari al diritto internazionale e all'Unione, ostacolando l'arrivo di chi cerca protezione in un altro Paese²²⁴. Le politiche di esternalizzazione delle frontiere e della protezione dei confini UE è, secondo i più, costituiscono una violazione del principio di *non-refoulement*²²⁵, il cui onere attributivo relativo alla giustificazione del respingimento in un Paese terzo sicuro è affidato allo Stato che procede alle riammissioni²²⁶. Pare evidente, dunque, come i giudici della Corte EDU siano stati chiamati a giudicare norme e prassi nazionali, orientate verso una "*politics of non entrée*"²²⁷ in tema di controllo dell'immigrazione. Per cui, la Corte è chiamata ad operare un difficile bilanciamento tra le politiche di controllo alle frontiere e di rispetto dei diritti umani del migrante²²⁸. Anche se i giudici di legittimità di Strasburgo sono andati tendenzialmente verso le esigenze degli Stati costieri a controllare le proprie frontiere dal fenomeno migratorio²²⁹. Non è in discussione il fatto che lo Stato abbia il diritto-dovere di controllare i propri confini²³⁰. L'Europa di oggi si presenta, come si evince, riluttante a istituire un approccio comune e solidale in seno al fenomeno migratorio²³¹. Si è fatta avanti, in ispecie degli ultimi

²²¹ Gaiardoni A., "Ceuta, i migranti e i gravi problemi di gestione della UE", 21 maggio 2021, reperibile al sito <https://ilbolive.unipd.it/it/news/ceuta-migranti-ue-spagna>

²²² Pian A., "La frontiera marocchina: uno spazio-tempo liminale che si cristallizza", reperibile al sito <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-frontiera-marocchina-uno-spazio-tempo-liminale-che-si-cristallizza>.

²²³ Art. 34 CEDU.

²²⁴ Art. 3 CEDU.

²²⁵ Art. 3 CEDU.

²²⁶ ASGI, *La giurisprudenza della CEDU sul concetto di 'paese terzo sicuro'*, 2020, reperibile al sito <https://www.asgi.it/notizie/corte-edu-paese-terzo-sicuro/>

²²⁷ "L'espressione è stata coniata da J. HATHAWAY, *The Emerging Politics of Non-Entrée*, 91 *Refugees*, 1992, pp. 40- 41. 35."

²²⁸ Pian A., "La frontiera marocchina: uno spazio-tempo liminale che si cristallizza", reperibile al sito <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-frontiera-marocchina-uno-spazio-tempo-liminale-che-si-cristallizza>.

²²⁹ *Ibidem*.

²³⁰ *Ibidem*

²³¹ CORTE GIUST., 5 settembre 2012, C-355/10, Parlamento c. Consiglio, EU:C:2012:516, in *Foro it.* P. 2 ss.

anni, una politica di aggressione e criminalizzazione della clandestinità del fenomeno migratorio.

1.3.2 Il blocco dei Paesi Visegrad

Si pensi ai Paesi “*Visegrad*”²³², che erigono recinzioni per evitare l’afflusso nei loro Paesi di migranti irregolari. Si guardi all’Austria, alla Francia e al Regno Unito certamente non meno chiusi all’accoglienza²³³. La soluzione in esame sarebbe volta, dunque, ad un’adeguata cooperazione degli Stati membri dell’Unione con i Paesi (vedi Libia, *in primis*) da cui più intensamente si originano i flussi migratori²³⁴.

1.4 La tutela del diritto alla vita e la garanzia di effettivi mezzi di ricorso giurisdizionale secondo il Patto sui diritti civili e politici

Il caso di Lampedusa, come ricordato, è stato sollevato con il ricorso proposto dai sopravvissuti al naufragio per violazione della garanzia di ricorso giurisdizionale, così come previsto dall’ art. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e per violazione della tutela del diritto alla vita²³⁵, *ex art. 6*. L’art. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici garantisce la possibilità di ricorrere al proponente²³⁶, e ogni Stato assicura la tutela effettiva di tutti i diritti enunciati dal medesimo²³⁷, che rappresenta il pilastro fondamentale della giustizia tra gli Stati contraenti, così come sancito anche nel Preambolo del Patto. La disposizione in esame si collega indirettamente “all’organo-chiave” del Patto (e della trattazione)²³⁸. Una volta esauriti, tutti i mezzi di ricorso interni, impiegati a causa di un diritto violato all’interno del Patto, i richiedenti possono presentare

²³² Pian A., “*La frontiera marocchina: uno spazio-tempo liminale che si cristallizza*”, reperibile al sito <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-frontiera-marocchina-uno-spazio-tempo-liminale-che-si-cristallizza>.

²³³ Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, in *GUUE* L 248 del 24 settembre 2015, p. 80.

²³⁴ Mengozzi P., *L’immigrazione e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea*, in *Il Diritto dell’Unione Europea*, 14 aprile 2014, reperibile al sito https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/RELAZIONE_MENGOZZI.pdf.

²³⁵ Art. 6, Patto internazionale sui diritti civili e politici.

²³⁶ Art. 2, Parte II, Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici.

²³⁷ Pineschi L., *Il Patto internazionale sui diritti civili e politici*, n.5, 2012, p. 565 reperibile al sito <https://enciclopediaeldiritto.giuffrefrancislefebvre.it>

²³⁸ R.F., “*Pubblicate le osservazioni sull’Italia del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite*”, reperibile al sito <https://archiviopenale.it/pubblicate-le-osservazioni-sull-italia-del-comitato-per-i-diritti-umani-delle-nazioni-unite/contenuti/6566>.

comunicazione scritta al Comitato dei Diritti umani dell'ONU²³⁹. Come si evince anche dai lavori preparatori alla Camera per la ratifica e l'esecuzione del Patto, è onere di ciascun Stato contraente garantire un'effettiva giurisdizionalità, partendo dalla tutela dei diritti del ricorrente, garantendone la parità giuridica, a mezzo di un'equa e pubblica udienza e dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale stabilito *ex lege*²⁴⁰. Fondamento d'altronde già presente nei sistemi di *common law*, in cui i concetti di equo e giusto processo sono già insiti negli ordinamenti giurisdizionali dei suddetti, a mezzo proprio, dell'adesione di questi, al Patto internazionale sui diritti civili e politici²⁴¹. E' onere degli Stati garantire ai ricorrenti l'effettività dei mezzi di ricorso giurisdizionale²⁴², senza discriminazione alcuna, in caso di violazione dei diritti sanciti dal Patto. Per cui è onere dello Stato parte rimuovere tutti gli ostacoli che impediscano l'effettiva garanzia dei mezzi di ricorso giurisdizionale²⁴³. Suddetta attività trova una *ratio* di natura pedagogica. Tutti i funzionari della pubblica amministrazione devono essere educati alla tutela dei diritti umani, garantendo, indirettamente, l'adeguamento della legislazione interna in base a quanto sancito dal Patto, in materia giurisdizionale²⁴⁴. Come si vedrà nel paragrafo successivo, il punto di riferimento dell'effettiva garanzia dei mezzi di ricorso giurisdizionale è rappresentato dal Comitato per i diritti umani dell'ONU. Una straordinaria interazione tra quest'organo e gli apparati giuridico-legislativi degli Stati membri ha permesso di consolidare la "giustiziabilità" dei diritti umani violati²⁴⁵. Per quanto concerne, più nello specifico e attinente alla materia trattata, sarà onere degli Stati membri attivare tutti quegli

²³⁹ Art. 28 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

²⁴⁰ Ossia della Legge 25 ottobre 1977, n. 881, *Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966*.

²⁴¹ Vitaliano E., <<*Fair Trial*>> anglosassone, <<*Proces equitable*>> europeo, <<*Processo giusto*>> italiano, p. 2 ss. reperibile al sito <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/45467.pdf>

²⁴² Art. 2 Patto internazionale sui diritti civili e politici.

²⁴³ Vitaliano E., <<*Fair Trial*>> anglosassone, <<*Proces equitable*>> europeo, <<*Processo giusto*>> italiano, p. 2 ss. reperibile al sito <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/45467.pdf>.

²⁴⁴ *Convenzione Onu Patto Internazionale sui diritti civili e politici*, 2001 reperibile al sito http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv_pricip/a_iccpr_dir_civ_pol/home_iccpr.html.

²⁴⁵ Carletti C., *Un bilancio circa l'attuazione dei Patti Internazionali delle Nazioni Unite sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali nella celebrazione del cinquantenario dall'entrata in vigore*, n. 2, 2016, p. 401 ss. reperibile al sito http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/1_paragrafo_1_Con_dir_um_2_2016.pdf.

strumenti giurisdizionali atti alla tutela del migrante²⁴⁶. E, di conseguenza, graverà sul nostro Paese l'onere di adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi di eventi di naufragio, come quello dell'ottobre 2013, avvenuto a Lampedusa, in ottemperanza della decisione del Comitato, a seguito della violazione dell'art. 2 del Patto sui diritti civili e politici²⁴⁷. Le lamentele riguardavano l'inefficienza da parte del Governo di Roma ad aver intrapreso un'indagine trasparente, atta ad individuare e punire i responsabili. Onere dello Stato è infatti quello di garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive²⁴⁸ di tutti gli individui presenti nel suo territorio, e quindi sottoposte alla loro giurisdizione. Obbligo dello Stato è quello di fornire rimedi giurisdizionali effettivi²⁴⁹. L'obbligo statale di fornire effettivi rimedi giurisdizionali viene consacrato dal "principio di effettività della tutela giurisdizionale"²⁵⁰. L'individuo leso, avente la totalità delle situazioni giuridiche soggettive, ha il diritto di far valere le proprie posizioni danneggiate davanti ad un giudice terzo ed imparziale, così come sancito dagli ordinamenti nazionale e sovranazionale²⁵¹. Nel primo caso, si menzioni l'art. 24 Cost.²⁵², che riconosce pari tutela agli interessi legittimi e ai diritti soggettivi, senza alcun tipo di discriminazione in merito. Nel secondo, invece, è l'art. 13 CEDU²⁵³ a sancire il diritto ad un ricorso effettivo a favore di ogni persona le cui posizioni giuridiche tutelate dalla Convenzione stessa si ritengono violate²⁵⁴. Significato di effettività già insito nella definizione stessa²⁵⁵. "Effettività" vuol dire proprio riconoscere la tutela delle situazioni giuridiche lese, riconosciute e tutelate dal diritto sostanziale (interno e sovranazionale), la cui garanzia sfocia nel diritto di accesso ad un giudice terzo ed imparziale²⁵⁶. Altro principio di natura processuale collegato a quello di cui sopra, è il cosiddetto "principio dell'autonomia processuale"²⁵⁷. Ogni Stato membro gode di un ampio margine nell'emanazione delle

²⁴⁶ *Ibidem.*

²⁴⁷ Art. 2 Patto internazionale sui diritti civili e politici.

²⁴⁸ Cusamano C., "Le posizioni giuridiche soggettive nel diritto amministrativo", 8 marzo 2018, reperibile al sito <https://www.diritto.it/le-posizioni-giuridiche-soggettive-del-diritto-amministrativo/>.

²⁴⁹ Comitato per i diritti umani, *Considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 (4) del Protocollo facoltativo, relativo alla Comunicazione*, n.3042, 2017.

²⁵⁰ Art. 1 c.p.a

²⁵¹ Art. 113 Cost.

²⁵² Art. 24 Cost.

²⁵³ Art. 13 CEDU

²⁵⁴ Forastiere A., *Principio di effettività della tutela giurisdizionale ed assorbimento dei motivi*, 2017, reperibile al sito <https://www.justowin.it/new/2017/12/04/principio-di-effettivita-della-tutela-giurisdizionale-ed-assorbimento-dei-motivi/>.

²⁵⁵ *Ibidem.*

²⁵⁶ *Ibidem.*

²⁵⁷ *Ibidem.*

disposizioni processuali. Ai legislatori nazionali è demandata la facoltà di scegliere le modalità tecnico- operative degli schemi processuali²⁵⁸. Tale principio, tuttavia, conosce importanti limiti all'applicazione dello stesso. Poiché lo Stato membro applica tale principio in maniera del tutto sussidiaria (è onere dell'ordinamento comunitario adoperare tale "pietra miliare"), si devono riconoscere i limiti "dell'effettività" e "dell'equivalenza". Nel primo caso, l'ordinamento nazionale non deve rendere particolarmente gravoso l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione²⁵⁹; nel secondo, le modalità procedurali interne non devono essere meno favorevoli di quelle previste dall'ordinamento europeo²⁶⁰. L'autonomia procedurale, dunque, si caratterizza per la libertà degli Stati di adottare strutture organizzative, costituzionali ed amministrative atte a garantire la realizzazione di tale principio²⁶¹. Si demanda dunque agli Stati il potere discrezionale di stabilire l'assetto ed il funzionamento dei sistemi giurisdizionali interni²⁶². Si è espunto, quindi, che è la Costituzione italiana a definire gli assetti giurisdizionali dei rimedi concessi dallo Stato²⁶³. Ciò è possibile dedurlo, *in primis*, dal principio del giudice naturale precostituito per legge, ex art. 25 Cost²⁶⁴. L'autorità giudicante deve essere stabilita *a priori*, prima dell'instaurarsi della reg giudicanda²⁶⁵. Il magistrato garantisce il buon andamento e l'efficienza del sistema giudiziario. Da qui la definizione di "giudice naturale"²⁶⁶. Parallelamente all'art. 25 Cost²⁶⁷., non può non essere menzionato il *principio del giusto processo*, ex art. 111 Cost.²⁶⁸, secondo cui il procedimento giudiziario deve

²⁵⁸ Tarullo S., *Effettività della tutela e giusto processo*, 2004, reperibile al sito <https://iris.unicampania.it/handle/11591/158848?mode=simple.14#YTSRvI4zbIU>.

²⁵⁹ Arnone G., "Principio di effettività e diritto del lavoro", reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/articolo/principio-di-effettivita-e-diritto-del-lavoro_24-04-2018.php.

²⁶⁰ De Zio G. I., "Principio di equivalenza", reperibile al sito <http://www.masterdirittoprivatoeuropeo.it/wp-content/uploads/2015/06/IOLANDA-DE-ZIO.pdf>.

²⁶¹ Giappichelli Editore, "Principio di autonomia istituzionale e pubbliche amministrazioni nel diritto internazionale", disponibile al sito <https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892106857.pdf>.

²⁶² *Ibidem*.

²⁶³ Mellone C., *La funzione giurisdizionale*, reperibile al sito https://www.dirittoprivatoinrete.it/diritto%20costituzionale/dirittocostituzionaleinrete.it/la_funzione_giurisdizionale.html

²⁶⁴ Art. 25, I c. Cost.

²⁶⁵ Corte Cost., sent. n. 272 del 1998, in *Foroit*, p. 6 ss.

²⁶⁶ Corte Cost., sent. n. 272 del 1998 (punto 4.1 del cons. in dir.), in *Foroit*, p. 5 ss.

²⁶⁷ Art. 25 Cost.

²⁶⁸ Mellone C., *La funzione giurisdizionale*, reperibile al sito https://www.dirittoprivatoinrete.it/diritto%20costituzionale/dirittocostituzionaleinrete.it/la_funzione_giurisdizionale.html

godere dei caratteri “tutelati” della parità delle parti, della terzietà e imparzialità del giudice del contraddittorio. Da qui la necessità di ricomporre il principio di “garanzia del processo equo”²⁶⁹. Ma un processo non può non definirsi “equo” se il diritto di difesa non viene rispettato²⁷⁰. E’ l’art. 24 della nostra Carta costituzionale²⁷¹ a definirlo, elevandolo a preminente ed inviolabile valore costituzionale. Tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi²⁷². Da qui i concetti di “inviolabilità” e “irrinunciabilità” del diritto di cui sopra²⁷³. La violazione dei canoni del “giusto processo”²⁷⁴ si ricollegano dunque a quanto già ricordato, in combinato disposto con l’art. 2 del Patto²⁷⁵. Lo Stato parte ha l’obbligo di fornire agli autori e ai diritti violati un ricorso effettivo²⁷⁶. È onere del legislatore nazionale, quindi, ad approntare tutte quelle misure atte a garantire a tutti gli individui, posti sotto la sua giurisdizione, a riconoscere la tutela dell’integrità delle situazioni giuridiche violate²⁷⁷. E lo Stato ha l’obbligo di comunicare entro 180 giorni dalla decisione del Comitato, tutte le misure prese per far fronte alla violazione riscontrata²⁷⁸. La decisione del Comitato, nel caso di specie, va letta, in ordine dell’art. 2 del suddetto Patto, come conseguenza dell’aver privato i ricorrenti di rimedi effettivi, in merito all’ingiustificato ritardo nello svolgimento dell’inchiesta giudiziaria. Sarà dunque onere dello Stato italiano ottemperare alla decisione del Comitato, adeguandosi all’avvio di un’indagine indipendente e tempestiva, al fine di perseguire

²⁶⁹ Galatini N., “Giusto processo e garanzia costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova”, disponibile al sito https://www.penalecontemporaneo.it/upload/GALANTINI_GIUSTO%20PROCESSO%20E%20GARANZIA%20COSTITUZIONALE.pdf.

²⁷⁰ Art. 24, c. 1 Cost.

²⁷¹ Art. 24 Cost.

²⁷² Lauricella G., “Il diritto costituzionale alla difesa tra funzione di governo ed esercizio dell’azione penale”, 21 febbraio 2011, https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0255_lauricella.pdf.

²⁷³ *Ibidem*.

²⁷⁴ Art. 111 Cost.

²⁷⁵ Art. 2 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

²⁷⁶ Art. 47 CEDU.

²⁷⁷ Suprema Corte a Sezioni Unite del 9 marzo 1979, n. 1436, in *Foroit*, p. 9 ss.

²⁷⁸ Comitato per i diritti umani, *Considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell’articolo 5 (4) del Protocollo facoltativo relativo alla comunicazione*, n. 2625, 2018, p. 13 ss. reperibile al sito <https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/resource/doc/2020/06/ita-ccpr-c-127-d-2656-2015.pdf>.

i responsabili²⁷⁹. Decisione che non è essere legalmente vincolante²⁸⁰. Ciò nonostante, esse non possono essere ignorate dalla comunità internazionale. Gli Stati devono risponderne. Si tratta dunque di “effetti vincolanti indiretti”²⁸¹. Obiettivo principale è la tutela dei diritti umani, promuovendo quella che potremmo definire “giustizia internazionale”²⁸².

Finora si è analizzato il primo dei diritti violati del *Patto*: il diritto atto a garantire l’effettività dei rimedi giurisdizionali di uno Stato²⁸³. L’articolo del *Patto*, invece, in esame si apre con la consacrazione alla difesa *ex lege* del diritto alla vita, di cui nessuno può esserne privato²⁸⁴. Prendendo in esame il *leading case*²⁸⁵, infatti, si può evincere come l’Italia non abbia ottemperato all’obbligo di salvare vite umane in mare, anche se queste si trovavano in acque SAR maltesi²⁸⁶. È obbligo degli Stati, secondo il *Patto*, adottare tutte le misure necessarie atte a tutelare vite umane, in qualsiasi circostanza esse si trovino²⁸⁷. Anzitutto, il diritto alla vita, che deve essere tutelato dalla legge, riguarda esclusivamente la persona fisica e nessuno può esserne arbitrariamente privato²⁸⁸. E nei Paesi in cui la pena di morte non sia stata ancora abolita, la sentenza capitale può essere comminata solamente in seguito alla commissione di reati gravi, in relazione al

²⁷⁹ Pitea C., *L’applicabilità dei trattati sui diritti umani alle operazioni di ricerca e soccorso in alto mare: una decisione storica del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite*, 2021 reperibile al sito <https://www.criminaljusticenetwork.eu/it/post/lapplicabilita-dei-trattati-sui-diritti-umani-alle-operazioni-di-ricerca-e-soccorso-in-alto-mare-una-decisione-storica-del-comitato-per-i-diritti-umani-delle-nazioni-unite?out=print>.

²⁸⁰ <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26691&LangID=E>.

²⁸¹ *Ibidem*.

²⁸² *Ibidem*.

²⁸³ Art. 2 *Patto Internazionale sui diritti civili e politici*.

²⁸⁴ Art. 6, *Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici*.

²⁸⁵ Marina Castellaneta, *L’Italia non ha soccorso i migranti: per il Comitato dei diritti umani, Roma ha violato il diritto alla vita durante il naufragio di Lampedusa*, Marina Castellaneta, 28 gennaio 2021, reperibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it/blog/litalia-non-ha-soccorso-i-migranti-per-il-comitato-dei-diritti-umani-roma-ha-violato-il-diritto-alla-vita-durante-il-naufragio-di-lampedusa.html>.

²⁸⁶ Attard F. G., De Fremeaux P., *Rescue at Sea and the Establishment of Jurisdiction: New Direction from the Human Rights Committee? Part I*, 3 marzo 2021, disponibile al sito <http://opiniojuris.org/2021/03/03/rescue-at-sea-and-the-establishment-of-jurisdiction-new-direction-from-the-human-rights-committee-part-i/>.

²⁸⁷ Marina Castellaneta, *L’Italia non ha soccorso i migranti: per il Comitato dei diritti umani, Roma ha violato il diritto alla vita durante il naufragio di Lampedusa*, Marina Castellaneta, 28 gennaio 2021, reperibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it/blog/litalia-non-ha-soccorso-i-migranti-per-il-comitato-dei-diritti-umani-roma-ha-violato-il-diritto-alla-vita-durante-il-naufragio-di-lampedusa.html>.

²⁸⁸ Art. 6 c. 1 *Patto Internazionale sui diritti civili e politici*.

noto brocardo latino *tempus commissi delicti*²⁸⁹. Dovendo fare un parallelismo, come precedentemente fatto per l'analisi dell'art. 2 del Patto²⁹⁰, pare doveroso citare l'art. 2 della nostra Carta costituzionale²⁹¹. La garanzia dei diritti inviolabili, *in primis* il diritto alla vita²⁹², rappresenta dunque il *totem* indiscusso. Ed è onere dello Stato riconoscere e tutelare tali diritti, attraverso la legislazione positiva. È ontologicamente logico pensare che il diritto alla vita non sia “figlia” delle norme di diritto ordinario. Ma è il diritto oggettivo a doversi conformare al diritto naturale²⁹³. Si parla di “diritti dell'uomo”. Non riguarda solo la difesa dei diritti del “cittadino”, ma di tutti. Collegamento inequivocabile con l'art. 3 del dettato costituzionale²⁹⁴. Nessuno può porsi tra l'individuo e il “suo” diritto alla vita. Solamente il legislatore e la magistratura, nei casi espressamente previsti, possono farlo²⁹⁵.

Ad un'attenta analisi si può riconoscere come il principio inerente all'invulnerabilità dell'uomo²⁹⁶ sia un punto di raccordo importante con il *leading case*. Il mancato soccorso da parte delle autorità italiane al barcone carico di migranti ha fatto venir meno quello che è il “principio personalista”²⁹⁷ del dettato costituzionale, in quanto lo Stato non ha “riconosciuto” e “tutelato” quei diritti che, come ricordato, sono anteriori alla nascita della legislazione positiva. Così facendo, è venuta meno anche “l'invulnerabilità” degli stessi²⁹⁸. Concetti che, inequivocabilmente, fanno riferimento al *principio di uguaglianza*²⁹⁹ tra tutti i cittadini come diritto fondamentale. Negando il soccorso, il Governo di Roma ha violato i diritti personalissimi dell'individuo³⁰⁰. È la “persona” ad essere tutelata. Non deve stupire, dunque, che il diritto alla vita debba essere assunto, anche in seno a quanto stabilito dal Patto³⁰¹, come “il valore supremo su cui si fonda la Costituzione

²⁸⁹ Zeppilli V., “*Tempus commissi delicti*”, 22 ottobre 2020, reperibile al sito <https://www.studiocataldi.it/articoli/40073-tempus-commissi-delicti.asp>.

²⁹⁰ Art. 2 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

²⁹¹ Art. 2 Cost.

²⁹² Art. 3 Cost.

²⁹³ *Ibidem*.

²⁹⁴ Art. 3 Cost.

²⁹⁵ Art. 5 Cost.

²⁹⁶ Art. 2 Cost.

²⁹⁷ Art. 2 Cost.

²⁹⁸ La Grassa M. C. L., *La Costituzione della Repubblica Italiana*, 2020, reperibile al sito <https://www.altalex.com/guide/costituzione-della-repubblica-italiana>.

²⁹⁹ Art. 3 Cost.

³⁰⁰ Art. 2 Cost.

³⁰¹ Art. 6 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

italiana” (sentenza n.35/1997 della Consulta)³⁰². Sembra quasi lapalissiano assumere il diritto alla vita³⁰³ come pietra miliare fondamentale da tutelare in merito all’ormai emergenza migratoria, dove ormai il Mar Mediterraneo deve fronteggiare una quasi quotidiana ecatombe di vite umane perse in mare.

1.5 Il Comitato dei diritti umani dell’Onu

L’ultimo capitolo della trattazione si riserva di descrivere l’organo-chiave della trattazione: il Comitato dei diritti umani dell’Onu³⁰⁴. L’organo si inserisce, in primo luogo, come “decisore” dei motivi proposti dai ricorrenti sopravvissuti al disastro di Lampedusa³⁰⁵. Secondo il Comitato, come visto, la responsabilità del naufragio è tutta italiana³⁰⁶. Roma, con l’inefficienza e i ritardi relativi al soccorso in mare, ha violato il diritto alla vita e l’effettività dei mezzi di ricorso giurisdizionale, tutelati dal Patto³⁰⁷. Come si è potuto evincere, il Comitato rientra tra quegli organismi istituiti *ad hoc* dal Patto per la tutela di diritti riconosciuti a livello sovranazionale³⁰⁸. La genesi dell’organo rispecchia l’attuale composizione fin dalla prima riunione tenutasi a New York nel 1977, di cui fanno parte diciotto esperti in materia di tutela dei diritti umani. L’incarico degli stessi equivale a quattro anni, potendo essi essere rieletti³⁰⁹. Ciò ha permesso in circa quarant’anni di storia del Comitato, di mantenere intatta la sua funzione di “giudice terzo ed imparziale” nella vigilanza degli obblighi derivanti dal Patto. Quest’ultima fondamentale funzione è conseguenza della valutazione di “rapporti periodici” inviati dagli Stati al Comitato³¹⁰. Ai sensi dell’art. 40 del Patto³¹¹, il contenuto degli stessi è caratterizzato dalle misure adottate dagli Stati membri per la difesa dei diritti enunciati nel Patto. Non vige una

³⁰² Sent. 35/1997 Corte Cost, in *Foroit*, p. 6 ss.

³⁰³ Art. 6 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁰⁴ Art. 28, c. 1 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁰⁵ Marina Castellaneta, *L’Italia non ha soccorso i migranti: per il Comitato dei diritti umani, Roma ha violato il diritto alla vita durante il naufragio di Lampedusa*, Marina Castellaneta, 28 gennaio 2021, reperibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it/blog/litalia-non-ha-soccorso-i-migranti-per-il-comitato-dei-diritti-umani-roma-ha-violato-il-diritto-alla-vita-durante-il-naufragio-di-lampedusa.html>.

³⁰⁶ *Ibidem*.

³⁰⁷ Artt. 2 e 6 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁰⁸ Pineschi L, *Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, n.5, 2012, p. 570 ss. reperibile al sito <https://enciclopediadeldiritto.giuffrefrancislefebvre.it/#/pdf?>

³⁰⁹ Art. 28, c. 2 Cost.

³¹⁰ Art. 40 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³¹¹ *Ibidem*.

frequenza regolare di presentazione dei suddetti rapporti al Comitato, poiché è quest'ultimo a richiederne, in maniera irregolare, il contenuto agli Stati³¹². La presentazione degli stessi avviene a mezzo di contraddittorio con i rappresentanti dello Stato autore del rapporto³¹³. Le conclusioni osservate dal Comitato, alla fine dell'esame dei rapporti periodici, avvengono *per consensus*³¹⁴, e di qui inviate allo Stato "di competenza" del rapporto. Tali conclusioni si caratterizzano in seno al dovere degli Stati di conformarsi alle stesse in merito alla tutela dei diritti fondamentali garantiti dal Patto³¹⁵, anche a mezzo di future raccomandazioni di cui lo Stato dovrà tenerne conto in futuro per dare effettiva attuazione alle decisioni prese. Importante sottolineare come la redazione di tali rapporti periodici non costituisca un obbligo degli Stati, ma il Comitato non dispone di mezzi coercitivi per imporre l'adozione degli stessi³¹⁶. *Ex art. 69 c.2 del Patto*³¹⁷, il Comitato, infatti, può assistere gli Stati alla redazione di tali rapporti periodici, notificandone, nel suo "Rapporto annuale", l'omissione da parte degli stessi. La figura incaricata ad ottemperare a tale "obbligo" è un "relatore speciale"³¹⁸. Egli, a mezzo di una procedura di *follow up*³¹⁹, dovrà valutare le informazioni ricevute dagli Stati, formulandone, tramite raccomandazioni, al Comitato. Ma il cuore delle "funzioni giurisdizionali" del Comitato viene rappresentato dall'istituto delle "comunicazioni inter-statali". Ai sensi dell'art. 41 del Patto³²⁰, uno Stato parte può adire un altro Stato, inadempiente agli obblighi contenuti nel Patto, innanzi al Comitato, a mezzo di ricorso. Tuttavia tale strumento è ancora oggetto di una forte reticenza nell'essere applicato. Nessuno Stato vorrebbe incorrere in crisi

³¹² Pineschi L, *Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, n.5, 2012, p. 570 ss. reperibile al sito <https://enciclopediadeldiritto.giuffrefrancislefebvre.it/#/pdf?>

³¹³ Art. 40 c. 3 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³¹⁴ Art. 40 c. 4 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³¹⁵ *Cfr. Consolidated Guidelines for States Reports*, doc. CCPR/C/66/GUI/Rev.2 del 26 febbraio 2001.

³¹⁶ Art. 69 c. 2 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³¹⁷ *Ibidem*.

³¹⁸ Osservatorio sul Consiglio dei diritti umani n. 2/2017, "Rinnovo ed ampliamento del mandato delle procedure speciali da parte del Consiglio dei diritti umani: il relatore speciale sulla vendita, prostituzione e pornografia infantile/violenza minorile", reperibile al sito http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/1_paragrafo_1_Cons_dir_um_0.pdf.

³¹⁹ Ferri M., "I sistemi di controllo previsti dai Trattati in materia di diritti umani", reperibile al sito <http://www00.unibg.it/dati/corsi/68069/78279-Sistemi%20di%20controllo%20previsti%20dai%20Trattati.pdf>.

³²⁰ Art. 41 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

diplomatiche con un altro Stato³²¹. Ma tale reticenza appare piuttosto incomprensibile, visto che l'applicazione di tale istituto mira esclusivamente al raggiungimento di una soluzione amichevole fra gli Stati "chiamati in causa", non concludendosi con l'adozione di atti aventi effetti giuridici vincolanti. Se lo strumento fino ad ora analizzato mira al contenzioso fra gli Stati, è l'istituto delle "comunicazioni individuali"³²² a permettere agli individui che lamentano una presunta violazione delle proprie situazioni giuridiche soggettive ad opera di uno Stato, hanno il diritto di presentare ricorso al Comitato dei diritti umani³²³. Non è un "obbligo" generale ed indiscriminato. Le condizioni di ricevibilità sono infatti le medesime. Anzitutto, è presente un limite *ratione personae*³²⁴: l'individuo che presenta un ricorso innanzi al Comitato deve essere sottoposto alla giurisdizione dello Stato che ha leso la sfera giuridica soggettiva dello stesso. Anche se il Patto vorrebbe la diretta proposizione del ricorso da parte del soggetto il cui diritto si intende violato, è ormai prassi consolidata, anche formulata nel Regolamento di procedura, che la comunicazione possa essere presentata a nome della vittima³²⁵. È il caso di ricorsi presentati da Ong e associazioni in nome e per conto di individui³²⁶. Altro "ostacolo" alla ricevibilità generale ed indiscriminata è rappresentato dal limite *ratione materiae*³²⁷. Oggetto del ricorso deve essere esclusivamente il diritto violato e quindi tutelato dal Patto. Non vige l'istituto della decadenza innanzi al Comitato³²⁸. Nel *leading case* trattato³²⁹, si è visto come uno dei motivi della decisione del Comitato

³²¹ Ferri M., "I sistemi di controllo previsti dai Trattati in materia di diritti umani", reperibile al sito [http://www00.unibg.it/dati/corsi/68069/78279-](http://www00.unibg.it/dati/corsi/68069/78279-Sistemi%20di%20controllo%20previsti%20dai%20Trattati.pdf)

Sistemi%20di%20controllo%20previsti%20dai%20Trattati.pdf.

³²² Primo Protocollo facoltativo al Patto sui diritti civili e politici.

³²³ Cofelice A., "Sistemi di garanzia: i Comitati delle Nazioni Unite", reperibile al sito <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Sistemi-di-garanzia-i-Comitati-delle-Nazioni-Unite/44>.

³²⁴ V. Primo Protocollo facoltativo al Patto sui diritti civili e politici.

³²⁵ Art. 96 lett. b).

³²⁶ Cfr. UR c. Uruguay, comunicazione n. 128/1982, decisione del 6 aprile 1983, doc. A/38/40 (1983), 239.

³²⁷ Ferri M., "I sistemi di controllo previsti dai Trattati in materia di diritti umani", reperibile al sito [http://www00.unibg.it/dati/corsi/68069/78279-](http://www00.unibg.it/dati/corsi/68069/78279-Sistemi%20di%20controllo%20previsti%20dai%20Trattati.pdf)

Sistemi%20di%20controllo%20previsti%20dai%20Trattati.pdf.

³²⁸ R. F., "Pubblicate le osservazioni sull'Italia del Comitato per i diritti umani dell'Onu sull'Italia", reperibile al sito <https://archiviopenale.it/pubblicate-le-osservazioni-sull-italia-del-comitato-per-i-diritti-umani-delle-nazioni-unite/contenuti/6566>.

³²⁹ Marina Castellaneta, *L'Italia non ha soccorso i migranti: per il Comitato dei diritti umani, Roma ha violato il diritto alla vita durante il naufragio di Lampedusa*, Marina Castellaneta, 28 gennaio 2021, reperibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it/blog/litalia-non-ha-soccorso-i-migranti-per-il-comitato-dei-diritti-umani-roma-ha-violato-il-diritto-alla-vita-durante-il-naufragio-di-lampedusa.html>.

è ricollegabile alla violazione dell'art. 2 del Patto³³⁰, ovvero della violazione del diritto a garantire effettivi mezzi di ricorso giurisdizionale da parte di tutti i paesi aderenti al suddetto Protocollo.

Anzitutto, è doveroso anticipare che, per attivare le “procedure giurisdizionali” innanzi al Comitato, è necessario che gli Stati “aditi” abbiano preventivamente accettato la competenza dell'organo³³¹. Per attivare la competenza del Comitato, è dunque necessario aver esaurito i mezzi di ricorso giurisdizionale interni³³². Per cui, in primo luogo, la litispendenza non può presentarsi innanzi al Comitato se ancora il giudizio è “aperto” in sede nazionale, facendo “carico” allo Stato dimostrare che il ricorrente non abbia esaurito i mezzi di giurisdizione interni³³³. Non si può attivare la competenza dell'organo se il giudizio è già innanzi ad un altro organo internazionale³³⁴. Tuttavia, se il giudizio si è già concluso innanzi ad un'altra istanza internazionale, non è esclusa la possibilità di adire il Comitato³³⁵. L'esame delle comunicazioni individuali, inoltre, è destinato al controllo del Comitato che, decidendo a porte chiuse, trasmette le sue conclusioni (non pubbliche) sia allo Stato sia all'autore del ricorso³³⁶. Tali decisioni si concluderanno con la richiesta di risarcimento del danno allo Stato che ha violato i diritti “dell'individuo-ricorrente”³³⁷. Ed è nella prassi del Comitato, adottare un sistema di “misure cautelari” atte a rendere irreversibili le violazioni dei diritti da parte dello Stato³³⁸. In caso di mancata adesione a tali istituti, sarà palese una grave violazione degli obblighi derivanti dal Patto³³⁹. Le conclusioni-osservazioni del Comitato, come precedentemente enucleato, non producono effetti giuridicamente vincolanti, non disponendo nemmeno misure coercitive per l'attuazione degli stessi³⁴⁰.

³³⁰ Art. 2 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³³¹ Art. 41 del Patto.

³³² Art. 5 c.2, lett. *b* del Primo Protocollo facoltativo al Patto.

³³³ *Ibidem*.

³³⁴ Art. 5 c. 2 lett. *a* del Primo Protocollo facoltativo al Patto.

³³⁵ Cfr. *Smirnova c. Federazione russa*, comunicazione n. 712/1996, osservazioni del 5 luglio 2004.

³³⁶ Art. 5 comma 4 Primo Protocollo facoltativo.

³³⁷ Primo Protocollo facoltativo al Patto.

³³⁸ Art. 92 Regolamento di procedura.

³³⁹ De Stefani P., “*Protocollo opzionale relativo al Patto Internazionale sui diritti civili e politici (1966)*”, reperibile al sito <https://fidu.it/wp-content/uploads/2017/03/PROTOCOLLO-OPZIONALE-RELATIVO-AL-PATTO-INTERNAZIONALE-SUI-DIRITTI-CIVILI-E-POLITICI-1966-.pdf>.

³⁴⁰ *Human Rights Committee, General Comment No. 33. The Obligations of States Parties under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*, doc. CCPR/C/GA/33 del 5 novembre 2008, § 15 e 20.

In maniera sussidiaria, il Comitato redige “commenti generali”³⁴¹, il cui scopo è quello di completare il modello di interpretazione delle singole norme del Patto³⁴². Una precisione relativa all’istituto della comunicazione³⁴³. Il soggetto leso dalla violazione dei diritti presenterà denuncia innanzi all’organo proprio a mezzo di tale istituto³⁴⁴. E, giova ricordarlo, affinché il Comitato si pronunci è necessario il previo esaurimento interno dei rimedi giurisdizionali e che il ricorrente sia effettivamente leso nei suoi diritti³⁴⁵. Qualora invece il soggetto leso non sia un individuo ma uno Stato, vige l’istituto della “comunicazione interstatale”,³⁴⁶ la cui “procedura” può essere attivata a patto che entrambi i soggetti (Stato “violatore” e Stato “leso”) abbiano già ratificato il Patto³⁴⁷. Entrambe le comunicazioni (interstatali e individuali) dovranno essere inviate all’ Ufficio “*Petitions Team*” dell’Alto Commissariato per i diritti umani di Ginevra per una prima analisi³⁴⁸. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto. E nessuno Stato può eleggere più di due membri, cittadini dello Stato designatore³⁴⁹. I candidati dovranno essere designati dal relativo Stato almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione dei membri del Comitato³⁵⁰. L’elezione dei membri del Comitato si svolge in una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite³⁵¹. Il *quorum* “costitutivo” è rappresentato da almeno i due terzi degli Stati parti al Patto; il *quorum* “deliberativo” è fissato intorno ad una maggioranza assoluta dei voti degli Stati presenti³⁵². I membri designati non potranno essere in numero superiore ad uno dello Stato di appartenenza³⁵³, tenendo conto anche di un’equa ripartizione geografica dei seggi³⁵⁴. Essi durano in carica quattro anni e sono oggetto di rielezione. Si dovrà

³⁴¹ Franchi M., Viarengo I., “*Tutela internazionale dei diritti umani: casi e materiali*”, 2017, reperibile al sito <https://books.google.it/books?id=4NLcDQAAQBAJ&pg=PA60&lpg=PA60&dq=il+comitato+diritti+umani+onu+redige+commenti+generali>.

³⁴² De Stefani P., “*Protocollo opzionale relativo al Patto Internazionale sui diritti civili e politici (1966)*”, reperibile al sito <https://fidu.it/wp-content/uploads/2017/03/PROTOCOLLO-OPZIONALE-RELATIVO-AL-PATTO-INTERNAZIONALE-SUI-DIRITTI-CIVILI-E-POLITICI-1966-.pdf>.

³⁴³ Art. 41 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁴⁴ Art. 41 c. 1 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁴⁵ Art. 41 c. 1 lett. c) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁴⁶ Art. 41 c.1 lett. a) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁴⁷ Art. 41 c. 1 lett. e) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁴⁸ Art. 41 c. 2 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁴⁹ Art. 42 c.1 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁵⁰ Art. 42 c. 1 lett. b) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁵¹ Art. 42 c. 4 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁵² Art. 30 c. 4 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁵³ Art. 31 c. 1 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁵⁴ Art. 31 c. 2 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

tenere, inoltre conto, che nove membri, scelti a sorte dal Presidente della prima riunione, non potranno essere rieletti allo scadere dei due anni di mandato³⁵⁵. In caso di mancata cessazione del rapporto con il Comitato o di morte o di dimissione, il Presidente dell'organo informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, dichiarandone vacante il seggio³⁵⁶. Sarà facoltà degli Stati membri designare i candidati entro due mesi dalla vacanza del seggio vacante³⁵⁷. La carica del membro designato durerà fino alla normale scadenza del seggio divenuto *ab origine* vacante³⁵⁸. I membri designati saranno oggetto di emolumenti in base all'importanza delle funzioni ricoperte all'interno del Comitato³⁵⁹. Per quanto concerne invece la regolarità delle convocazioni, esse si svolgeranno alle scadenze previste dal Regolamento interno³⁶⁰ nella sede delle Nazioni Unite³⁶¹ ovvero nella sede di Ginevra³⁶². Ogni membro dovrà prestare solenne giuramento, prima di assumere la carica³⁶³. Essendo un organo di natura gerarchica, il Comitato eleggerà un ufficio di presidenza eleggibile ogni due anni³⁶⁴ che stilerà un regolamento interno³⁶⁵, contenete disposizioni inerenti al *quorum* "costitutivo" (pari a dodici membri)³⁶⁶ e il *quorum* "deliberativo" (pari alla maggioranza relativa dei presenti)³⁶⁷. Di solito quest'ultimo è ricollegabile principalmente alla presentazione dei rapporti al Comitato sulla tutela dei diritti fondamentali in quel Paese³⁶⁸, da presentare generalmente ogni anno³⁶⁹ ovvero ogni volta che il Comitato ne faccia pronta richiesta³⁷⁰. La totalità dei rapporti viene inviata al Segretario generale delle Nazioni Unite, su espressa e previa consultazione del Comitato, trasmettendo a istituti specializzati problematiche particolari individuati nei rapporti medesimi, per quanto concerne i campi di loro competenza³⁷¹. I rapporti,

³⁵⁵ Art. 32 c. 1 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁵⁶ Art. 33 c. 1 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁵⁷ Art. 34 c. 1 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁵⁸ Art. 29 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁵⁹ Art. 35 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁶⁰ Art. 37 c. 2 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁶¹ Art. 37 c. 1 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁶² Art. 37 c. 3 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁶³ Art. 38 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁶⁴ Art. 39 c. 1 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁶⁵ Art. 39 c. 2 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁶⁶ Art. 39 c. 2 lett. a) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁶⁷ Art. 39 c. 2 lett. b) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁶⁸ Art. 40 c. 1 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁶⁹ Art. 40 c. 1 lett. a) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁷⁰ Art. 40 c. 1 lett. b) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁷¹ Art. 40 c. 3 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

tuttavia, non sono inviati direttamente al Comitato, ma al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette al Comitato. Essi saranno oggetto di analisi da parte del Comitato, e sarà onere dello stesso inviare propri rapporti e tutte le osservazioni conclusive che si ritengano opportune³⁷². Nella prassi non si esclude che tali osservazioni generali possano essere inviate anche al Consiglio economico e sociale, potendo inviare quest'ultimo, anche insieme agli Stati coinvolti, rilievi circa le osservazioni conclusive del Comitato³⁷³. Per quanto riguarda invece l'adire un altro Stato, lo Stato che ne faccia richiesta deve riconoscere la competenza del Comitato a risolvere questioni inerenti al conflitto tra Stati parti. In caso contrario, il Comitato non riconoscerà nessuna comunicazione inviategli³⁷⁴.

Così la prassi. *In primis*, lo Stato parte può richiamare un altro Stato che non applichi le disposizioni del Patto, a mezzo di una comunicazione scritta. Entro tre mesi lo Stato destinatario del rilievo dovrà far pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione scritta, spiegazioni o altre osservazioni atte a chiarire la questione³⁷⁵. In secondo luogo, se la questione non è stata risolta attraverso tale modalità procedurale entro sei mesi, gli Stati coinvolti hanno il diritto di adire il Comitato "a porte chiuse"³⁷⁶, a patto che, siano esauriti tutti i mezzi di ricorso giurisdizionale interni³⁷⁷. La decisione del Comitato sarà volta a favorire una soluzione amichevole fra gli Stati coinvolti³⁷⁸. A testimonianza di tale soluzione è il rapporto emesso dal Comitato³⁷⁹.

La soluzione amichevole non ha sempre un esito certo e definito per gli Stati. Qualora essi siano insoddisfatti della decisione presa, possono adire nuovamente il Comitato che istituirà, a tal proposito, una "Commissione"³⁸⁰ (composta da cinque membri e presieduta da uno di essi) di conciliazione *ad hoc*, il cui compito sarà quello di giungere ad una nuova e risolutiva soluzione amichevole³⁸¹. Non è necessario che i membri della Commissione siano cittadini degli Stati parti o appartenenti al Patto³⁸². Come da

³⁷² Art. 41 c. 2 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁷³ Art. 45 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁷⁴ Art. 44 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁷⁵ Art. 41 c. 1 lett. a) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁷⁶ Art. 41 c. 1 lett. b) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁷⁷ Art. 41 c. 2 lett. c) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁷⁸ Art. 41 c. 2 lett. e) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁷⁹ Art. 41 c. 2 lett. h) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁸⁰ Art. 42 c. 1 lett. a) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁸¹ Art. 42 c. 1 lett. b) Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁸² Art. 42 c. 2 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

prassi, la Commissione elegge il suo Presidente e adotta un proprio regolamento interno³⁸³. Come avviene per le “normali” riunioni del Comitato, anche le riunioni per la Commissione avvengono nella sede delle Nazioni Unite ovvero nella sede di Ginevra³⁸⁴. Anche se, prassi vuole, le riunioni possono svolgersi in una qualsiasi altra sede stabilita dalla Commissione, ma previa consultazione del Segretario generale delle Nazioni Unite³⁸⁵. E il Segretariato che lo costituisce adotta un proprio regolamento³⁸⁶, sulle funzioni regolarmente espresse nell’art. 36³⁸⁷ del medesimo Patto. L’unanimità delle informazioni contenute nei rapporti ed inviate al Comitato, una volta vagliate ed analizzate dallo stesso, sono messe a totale disposizione della Commissione, che a sua volta, può richiedere informazioni preziose agli Stati membri per fornirle altre informazioni pertinenti e di rilevante importanza³⁸⁸, in conformità³⁸⁹ anche di quanto dettato dall’articolo 41³⁹⁰ del presente Patto. Le retribuzioni dei membri della Commissione sono ripartite in maniera uguale tra gli Stati parte, sulla base di una formula *standard* redatta dal Segretario generale delle Nazioni Unite³⁹¹. Tanto i membri del Comitato, quanto quelli della Commissione sono di conciliazione istituita *ad hoc*, hanno il diritto di ricevere tutte quelle agevolazioni, privilegi e immunità normalmente in capo agli esperti in missione all’estero per conto delle Nazioni Unite³⁹², analogamente disciplinati nelle sezioni relative alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite³⁹³. Tutto ciò ad assunto di una regola fondamentale. Le disposizioni in esame si applicano in conformità a quanto disciplinato in base ai trattati internazionali riguardanti la difesa dei diritti fondamentali dell’uomo³⁹⁴. Entro un massimo di dodici mesi dal sollevamento della questione innanzi alla Commissione, essa presenterà rapporto al Presidente del Comitato, affinché sia trasmesso agli Stati parti³⁹⁵. Anche i membri della Commissione hanno diritto ad un equo emolumento per la carica ricoperta e le

³⁸³ Art. 42 c. 3 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁸⁴ Art. 42 c. 4 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁸⁵ Art. 42 c. 4 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁸⁶ Art. 42 c. 5 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁸⁷ Art. 36 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁸⁸ Art. 42 c. 6 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁸⁹ Art. 42 c. 8 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁹⁰ Art. 41 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁹¹ Art. 42 c. 9 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁹² Art. 43 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁹³ Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, conclusa a New York il 13 febbraio 1946.

³⁹⁴ Galletta L., “*I diritti umani*”, reperibile al sito <https://www.altalex.com/guide/diritti-umani>.

³⁹⁵ Art. 42 c. 7 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

funzioni svolte³⁹⁶. Il Comitato, a mezzo del Consiglio economico e sociale, presenta un rapporto periodico annuale delle sue attività all'Assemblea generale delle Nazioni Unite³⁹⁷.

³⁹⁶ Art. 42 c. 10 Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

³⁹⁷ Art. 28 ss., Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Dopo aver trattato nel dettaglio la disciplina interna e sovranazionale relativa agli obblighi di ricerca e soccorso in mare, da parte degli Stati rivieraschi del Mediterraneo centrale e, dopo aver trattato minuziosamente le funzioni e la struttura del Comitato dei diritti umani dell'Onu, con particolare riferimento alla violazione dei principi relativa al diritto alla vita e all'effettività dei mezzi di ricorso giurisdizionali, è doveroso continuare la dissertazione, successivamente all'analisi della recente evoluzione dei fenomeni migratori sulla "rotta nordafricana", in merito all'analisi degli eventi che hanno portato a definire la colpevolezza delle autorità italiane nei fatti relativi alla strage di Lampedusa.

CAPITOLO

II

2. Analisi della responsabilità italiana nella strage di Lampedusa

Alla luce della precedente trattazione riguardante il *leading case* di riferimento³⁹⁸, è emerso come il Governo italiano sia stato oggetto di una pesante decisione espressa dal Comitato dei diritti umani dell'Onu³⁹⁹. La violazione del diritto alla vita⁴⁰⁰ e della garanzia dei mezzi effettivi di ricorso giurisdizionale⁴⁰¹, tutelati e disciplinati dal Patto, porterà ad un'adeguata attuazione degli obblighi internazionali in materia di tutela dei diritti fondamentali delle persone soccorse in mare, oltre ad un equo e congruo risarcimento del danno a favore dei superstiti al naufragio e dei familiari delle vittime.

2.1 Il traffico di migranti per mare verso l'Italia. Sviluppi recenti

Nel capitolo precedente è stata affrontato il parallelismo tra il "caso di Lampedusa" e gli obblighi sovranazionali e di diritto interno afferente alla sfera della competenza degli Stati in merito alle operazioni di ricerca e soccorso in mare⁴⁰².

³⁹⁸ Marina Castellaneta, *L'Italia non ha soccorso i migranti: per il Comitato dei diritti umani, Roma ha violato il diritto alla vita durante il naufragio di Lampedusa*, 28 gennaio 2021, reperibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it/blog/litalia-non-ha-soccorso-i-migranti-per-il-comitato-dei-diritti-umani-roma-ha-violato-il-diritto-alla-vita-durante-il-naufragio-di-lampedusa.html>.

³⁹⁹ Si ritengono violati gli articoli 2 e 6 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici.

⁴⁰⁰ Art. 6 del Patto.

⁴⁰¹ Art. 2 del Patto.

⁴⁰² Si vedano le Convenzioni internazionali sul diritto del mare e le norme di diritto interno disciplinate nel I Capitolo.

La relazione tra le varie fattispecie è caratterizzata dalla finalità di raggiungere le nostre coste.

La relazione intercorsa tra le fattispecie prima evidenziate si ricollega inevitabilmente alla genesi dei traffici di migranti via mare, con l'intento di raggiungere le nostre coste⁴⁰³.

Solamente allo scadere dello scorso decennio (e di tutta la durata dello stesso) si sono registrati circa 50.000 arrivi di immigrati irregolari sulle coste europee⁴⁰⁴. È dunque elevato il dato riguardante la presenza di clandestini all'interno dei nostri confini, europei e no.

L'arrivo clandestino di migliaia di immigrati irregolari sulle nostre coste è dovuto all'aumento delle reti criminali dei trafficanti di esseri umani⁴⁰⁵. E il lucro economico degli scafisti sembra gravare proprio sulle traversate dei migranti su vere e proprie "carrette del mare"⁴⁰⁶. Si stima infatti, che un viaggio organizzato su una normale rotta aerea verrebbe a costare circa 7 mila euro⁴⁰⁷; sulle imbarcazioni di fortuna è difficile che tale cifra raggiunga la metà del costo precedentemente detto⁴⁰⁸. Ciò ha come conseguenza l'incremento dei viaggi attraverso le rotte del Mar Mediterraneo centrale, atti a raggiungere le nostre coste ed i nostri territori⁴⁰⁹.

Parallelamente gli Stati, in particolar modo quelli costieri, per contrastare i fenomeni legati all'immigrazione clandestina, dannosi all'integrità delle frontiere esterne europee, hanno notevolmente incrementato le funzioni delle autorità preposte al pattugliamento e alla difesa delle coste europee⁴¹⁰.

Nel decennio scorso, i Governi italiani si sono mossi in tal senso. Si sono rafforzate le

⁴⁰³ Monzini P., *"Il traffico di migranti per mare verso l'Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)"*, n. 43, 2008, p. 3 ss. reperibile al sito <http://www.cestim.it/argomenti/30traffico/30traffico%20CESPI-TRAFFICOPER%20MARE%20VERSO%20ITALIA.pdf>.

⁴⁰⁴ Villa M., *"Fact-checking: migrazioni 2021"*, 13 luglio 2021, reperibile al sito <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ispitel-fact-checking-migrazioni-2021-31027>.

⁴⁰⁵ De Pascalis F. M., *"Immigrazione clandestina e scriminanti tra securitarismo e immigrazionismo"*, 21 novembre 2020, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2020/11/21/immigrazione-clandestina-e-scriminanti-tra-scuritarismo-e-immigrazionismo>.

⁴⁰⁶ Monzini P., *"Il traffico di migranti per mare verso l'Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)"*, n. 43, 2008, p. 3 ss. reperibile al sito <http://www.cestim.it>

⁴⁰⁷ *Ibidem*.

⁴⁰⁸ *Ibidem*.

⁴⁰⁹ *Ibidem*.

⁴¹⁰ Penasa S., *"L'approccio "Hotspot" nella gestione delle migrazioni: quando la forma (delle fonti) diviene sostanza (delle garanzie). Efficientismo e garantismo delle recenti politiche migratorie in prospettiva multilivello"*, febbraio 2017, reperibile al sito https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2017_Penasa.pdf.

norme di contrasto all'immigrazione clandestina a mezzo di arresti di scafisti e sequestri delle loro imbarcazioni⁴¹¹. La strategia criminale degli scafisti riguarda principalmente i contatti con alcune navi ONG che, caricando in acque internazionali i migranti partiti prevalentemente dalla Libia, si dirigono verso le coste dell'Europa meridionale anche approfittando, in un certo senso, degli obblighi di ricerca e soccorso di natanti in difficoltà (*Search and Rescue, SAR*)⁴¹². Sicuramente l'utilizzo della rotta mediterranea è ricollegabile alla storica situazione dello Stato libico⁴¹³. Le origini della formazione di questa tratta risale ad una "migrazione" del *business* dalle terre di Albania⁴¹⁴. Dopo la fine della guerra dei Balcani, infatti, organizzazioni di trafficanti già ben organizzate si sono spostate nel paese libico, operando assieme ai criminali egiziani e tunisini⁴¹⁵. Altresì, l'origine della tratta libica si fa risalire anche alla chiusura della "tratta tunisina", figlia della politica di blocco e respingimenti adoperato dall'Italia, a partire dal 1998, con gli accordi tra i due Paesi di competenza. Ciò ha portato ad uno smantellamento quasi totale delle organizzazioni tunisine del traffico di esseri umani da parte delle autorità italo-tunisine⁴¹⁶. Anche per merito dei fondi erogati, a partire dal 2001, dal Governo italiano nei confronti di quello tunisino atto alla costruzione di centri di detenzione per stranieri e di un obbligo di denuncia di sospette organizzazioni criminali nel Paese maghrebino⁴¹⁷. Prima di tali accordi la maggior parte delle partenze verso l'Europa avveniva nella località di *Al Zwarha*, al confine

⁴¹¹ Vassallo Paleologo F., "Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno", reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranaZIONALE-enell-ordinamento-interno_548.php.

⁴¹² *Ibidem*.

⁴¹³ Monzini P., "Il traffico di migranti per mare verso l'Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)", n. 43, 2008, p. 3 ss. reperibile al sito <http://www.cestim.it/argomenti/30traffico/30traffico%20CESPI-TRAFFICOPER%20MARE%20VERSO%20ITALIA.pdf>.

⁴¹⁴ Mehillaj O., "Cenni sulla storia dell'immigrazione albanese in Italia", 2010, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/rivista/2010/mehillaj/cap1.htm>.

⁴¹⁵ Vassallo Paleologo F., "Eritrei – Respinti dall'Italia, espulsi dalla Libia, sequestrati in Egitto", reperibile al sito <https://www.meltingpot.org/Eritrei-Respinti-dall-Italia-espulsi-dalla-Libia.html#.YX1a455BzIU>.

⁴¹⁶ Monzini P., "Il traffico di migranti per mare verso l'Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)", n. 43, 2008, p. 3 ss. reperibile al sito <http://www.cestim.it/argomenti/30traffico/30traffico%20CESPI-TRAFFICOPER%20MARE%20VERSO%20ITALIA.pdf>.

⁴¹⁷ Fadloullah A., "Colonizzazione ed emigrazione in Maghreb", 1994, reperibile al sito http://www.cestim.it/argomenti/11devianza/carcere/due-palazzi/studi_explorer_%20I%20-%204/pagine%20web/colonizzazione_ed_emigrazione_in.htm.

con il paese tunisino⁴¹⁸. È sotto la luce del sole, dunque, che ormai tali organizzazioni internazionali già ben consolidate, si affermano nella scena del *business* dell'immigrazione clandestina⁴¹⁹. La Libia è dunque non solo terra di partenza delle “carrette del mare”, ma anche di indubbia terra di transito. I migranti che partono, infatti, sono per lo più sudanesi, provenienti dal Corno d’Africa, egiziani, curdi, pakistani e libanesi. Ed è altrettanto elevato il numero di morti nelle terre desertiche per raggiungere la Libia prima che in mare⁴²⁰. Nel corso degli anni si sono dunque consolidate varie organizzazioni criminali che, dalla Libia, permettono l’arrivo sulle coste italiane di migliaia di migranti via mare⁴²¹. Il profitto è vertiginoso. Si stima che ogni “viaggiatore” sia costretto a pagare 1.500 euro per affrontare la traversata nelle acque mediterranee. Lucro annuo pari a 24 milioni di euro. I protagonisti di questo *network* di criminali sono intermediari locali che mantengono contatti con i migranti della loro stessa etnia⁴²² che, assieme ai responsabili dell’organizzazione dei viaggi, accompagnano i migranti in Libia, lasciandoli nelle mani degli scafisti. Di questi ultimi, le testimonianze raccolte dalla polizia giudiziaria italiana, raccontano che si tratta per lo più ex agenti dei servizi segreti o ex appartenenti alle forze di polizia, o altro ancora, ex trafficanti di sostanze stupefacenti o di appartenenti a gruppi terroristici ostili al regime libico⁴²³. In attesa della partenza, i migranti vengono nascosti nei cosiddetti *hawsh*, nascondigli

⁴¹⁸ Cerasuolo A., Di Liddo M., Piol V., Terenghi F., “*Le capacità italiane di contrasto alla criminalità organizzata come strumento di stabilizzazione in Africa occidentale*”, aprile 2019, reperibile al sito <https://www.cesi-italia.org/contents/Analisi/le%20capacit%C3%A0%20italiane%20di%20contrasto%20alla%20criminalit%C3%A0%20organizzata.pdf>.

⁴¹⁹ De Pascalis F. M., “*Immigrazione clandestina e scriminanti tra securitarismo e immigrazionismo*”, 21 novembre 2020, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2020/11/21/immigrazione-clandestina-e-scriminanti-tra-sicuritarismo-e-immigrazionismo>.

⁴²⁰ Monzini P., “*Il traffico di migranti per mare verso l’Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)*”, n. 43, 2008, p. 3 ss. reperibile al sito <http://www.cestim.it/argomenti/30traffico/30traffico%20CESPI-TRAFFICOPER%20MARE%20VERSO%20ITALIA.pdf>.

⁴²¹ De Pascalis F. M., “*Immigrazione clandestina e scriminanti tra securitarismo e immigrazionismo*”, 21 novembre 2020, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2020/11/21/immigrazione-clandestina-e-scriminanti-tra-sicuritarismo-e-immigrazionismo>.

⁴²² Malavolti R., “*Il ruolo di Frontex e di Eunavfor Med nel quadro normativo internazionale*”, 2016, reperibile al sito https://tesi.luiss.it/16911/1/114633_MALAVOLTI_RICCARDO.pdf.

⁴²³ Salvi G., “*Le organizzazioni criminali e il traffico di migranti*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-organizzazioni-criminali-e-il-traffico-di-migranti_07-06-2016.php.

preparati *ad hoc* dagli scafisti⁴²⁴. Anche fino ad un periodo temporale lungo 6 mesi, i migranti rimangono ammassati in case rurali, capannoni o fabbriche, o anche in semplice garage, sorvegliati da uomini armati, a dispetto della scarsità di vitto in essi presenti⁴²⁵. Dalle indagini delle autorità italiane emergono ulteriori particolari. I passaporti vengono loro ritirati e spediti ai parenti che li attendono in Italia⁴²⁶. Dopo questa “procedura”, partono i “viaggi della speranza” per mezzo di gommoni o motopescherecci⁴²⁷. Impossibile rientrare in Libia. Gli scafisti rischierebbero l’arresto con l’eventualità di vedere smantellate le organizzazioni criminali di appartenenza⁴²⁸. Per evitare che ciò accada, sulle imbarcazioni vengono fatti salire sorveglianti armati, fino all’ingresso della zona SAR maltese. La destinazione più comune rimane l’isola di Lampedusa. Un tempo la prassi del traffico di esseri umani era la seguente, gli scafisti arrivavano sulle coste della Sicilia, scaricavano migranti e ripartivano velocemente⁴²⁹. Dopo i primi “smantellamenti” le modalità di arrivo a Lampedusa sono pressoché cambiate⁴³⁰. Le imbarcazioni, smisuratamente sovraffollate, vengono spinte fino al limite della SAR italiana, in modo tale da esseri soccorsi dalle autorità portuali italiane. Si punta anche all’assenza degli scafisti, proprio per evitarne gli arresti. A tal proposito vengono date indicazioni ad alcuni migranti per dirigere la barca verso la costa. Così i migranti sbarcano in Italia, identificati dalle autorità italiane e con le imbarcazioni utilizzate poste sotto sequestro⁴³¹. Per far fronte al fenomeno delle morti in mare, è ormai prassi che i nostri mari siano pattugliati dalle autorità portuali italiane e portati dunque sulla costa⁴³². Ma l’arrivo continuo di imbarcazioni clandestine manda in “*tilt*” lo stesso sistema di accoglienza

⁴²⁴ Monzini P., “*Il traffico di migranti per mare verso l’Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)*”, n. 43, 2008, p. 3 ss. reperibile al sito <http://www.cestim.it/argomenti/30traffico/30traffico%20CESPI-TRAFFICOPER%20MARE%20VERSO%20ITALIA.pdf>.

⁴²⁵ *Ibidem*.

⁴²⁶ *Ibidem*.

⁴²⁷ *Ibidem*.

⁴²⁸ Vassallo Paleologo F., “*Nuove intese tra Italia e Libia e salvaguardia dei diritti umani*”, 2008, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/odv/documenti/frontiere/intese.htm>.

⁴²⁹ Vassallo Paleologo F., “*Salta la finzione della zona SAR “libica” e Malta non interviene. Finalmente l’Italia si deve assumere le sue responsabilità*”, 29 luglio 2020, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2020/07/29/salta-la-finzione-della-zona-sar-libica-e-malta-non-interviene-finalmente-litalia-si-deve-assumere-le-sue-responsabilita/>.

⁴³⁰ Monzini P., “*Il traffico di migranti per mare verso l’Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)*”, n. 43, 2008, p. 3 ss. reperibile al sito <http://www.cestim.it/argomenti/30traffico/30traffico%20CESPI-TRAFFICOPER%20MARE%20VERSO%20ITALIA.pdf>.

⁴³¹ *Ibidem*.

⁴³² *Ibidem*.

di Lampedusa, rendendo ancora più impossibili le procedure di identificazione e di accoglienza dei migranti appena sbarcati⁴³³. Tuttavia la rete degli organizzatori non si ferma con l'attività di sbarco a Lampedusa (o in altre località balneari italiane)⁴³⁴. Poiché il viaggio dei clandestini continua anche al di là dei confini italiani, questi pagano costosissimi biglietti di treno per raggiungere le località del Nord Italia, e poi fuggire all'estero⁴³⁵. Si stima che un biglietto di treno da Crotone a Milano possa essere pagato dai 500 ai 700 euro⁴³⁶. Ecco come le basi di tali organizzazioni criminali si spostano agevolmente anche nel nostro Paese. Le organizzazioni libiche hanno stretti contatti con ciò che ormai rimane della Mafia siciliana e della potente 'Ndrangheta calabrese⁴³⁷. Ed è così che il vertiginoso profitto della più potente organizzazione criminale- mafiosa al mondo (pari a 53 miliardi di euro)⁴³⁸ aumenta ancora di più, assieme alle già redditizie attività di traffico di sostanze stupefacenti e concussione. Secondo i documenti investigativi, infatti, tali organizzazioni criminali sono chiamate ad operazioni di smistamento e di sfruttamento dei migranti⁴³⁹. E le attività investigative, il più delle volte, risultano quasi impossibili. Prima di giungere sulla costa, infatti, gli scafisti gettano in mare apparecchiature che, se rintracciate, renderebbero abbastanza immediate il riconoscimento dei membri delle bande libiche (rilevatori GPS, telefonini...)⁴⁴⁰. Ed essi si confondono dunque tra i migranti presenti sull'imbarcazione, aumentando numericamente le cure mediche presenti e necessarie per le persone appena soccorse. E con gli arrivi "a raffica" pare quasi impossibile individuare gli scafisti. Ma l'arrivo delle organizzazioni umanitarie sull'isola ha notevolmente decrementato la pressione operativa della gestione dei

⁴³³ Manzione D., *"Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2014"*, 2014, reperibile al sito <http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2014/dicembre/rapp-anci-prot-int.pdf>.

⁴³⁴ Ferri F., Massimi A., *"Scenari di frontiera: il caso Lampedusa. L'approccio hotspot e le sue possibili evoluzioni alla luce del Decreto legge n. 113/2018"*, ottobre 2018, reperibile al sito https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2019/02/2018-Lampedusa_scenari-_di_frontiera_versione-corretta.pdf.

⁴³⁵ Monzini P., *"Il traffico di migranti per mare verso l'Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)"*, n. 43, 2008, p. 3 ss. reperibile al sito <http://www.cestim.it/argomenti/30traffico/30traffico%20CESPI-TRAFFICOPER%20MARE%20VERSO%20ITALIA.pdf>.

⁴³⁶ *Ibidem*.

⁴³⁷ *Ibidem*.

⁴³⁸ *Ibidem*.

⁴³⁹ Favara F., *"Relazione sull'amministrazione della Giustizia. Anno 2002"*, 13 gennaio 2003, reperibile al sito <https://www.csm.it/documents/21768/2110193/relazione+procuratore+generale+AG+2003.pdf/1aac33a1-ff36-8f73-dff1-06e0bd584dd8>.

⁴⁴⁰ *Ibidem*.

migranti sulle autorità giudiziarie. Ciò ha permesso alle stesse di incentrarsi, giustamente, sulle attività di indagine e di giudizio nei confronti degli scafisti. Si stima che, in caso di reato in flagranza, si proceda con rito direttissimo⁴⁴¹. Per quanto invece concerne le attività giudiziarie preliminari, la procura competente apre solitamente due fascicoli: uno a carico dei migranti, in quanto privi di documenti e quindi “clandestini”⁴⁴², e l’altro a carico di ignoti⁴⁴³ (nel caso proprio degli scafisti che, come si è detto, sono spesso oggetto di impossibile identificazione). L’iter procedimentale prosegue con un verbale di sequestro dell’imbarcazione redatto dalle forze di polizia e con un elenco dei dati anagrafici delle persone soccorse⁴⁴⁴. A causa però dei tempi strettissimi e per l’”emergenza sbarchi” che grava sulle procure competenti, il più delle volte entrambi i procedimenti penali tendono a chiudersi entro un mese con un decreto di archiviazione⁴⁴⁵. Prassi resa ancora più difficoltosa dall’incerta posizione del regime libico di fronte alle ondate migratorie⁴⁴⁶. Solo recentemente, il governo libico post-Gheddafi ha assunto una posizione di contrasto alle migrazioni irregolari, cooperando con le autorità europee per mezzo di misure cautelari adottate nei confronti degli scafisti⁴⁴⁷. A ciò si aggiunge il problema dei cosiddetti “sbarchi fantasma”. Per sfuggire all’incremento dei controlli delle autorità portuali italiane, i migranti vengono indotti ad affrontare le traversate mediterranee a bordo di scialuppe o piccole imbarcazioni senza segnale GPS, in modo tale da non essere segnalati e intercettati dai radar delle autorità italiane⁴⁴⁸. Così, dei relativi approdi non si sa nulla. Meno problematico pare essere il contenimento della rotta migratoria proveniente

⁴⁴¹ Art. 449 c.p.p. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477).

⁴⁴² Ex art. 6 del Testo Unico sull’immigrazione.

⁴⁴³ Ex art. 12 del Testo Unico sull’immigrazione.

⁴⁴⁴ Giordano F. P., “*Relazione relativa all’attività di polizia giudiziaria, svolta anche nell’ambito delle Operazioni “MARE NOSTRUM”, “TRITON” ed “EUNAVFORMED” dal 2011 al 2016*”, 2 maggio 2017, reperibile al sito https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/037/Relazione_Proc._Gen._Siracusa.pdf.

⁴⁴⁵ Fuzio R., “*Intervento del procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione*”, 25 gennaio 2019, reperibile al sito https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/AG2019_Intervento_PG_2019.pdf.

⁴⁴⁶ Pliez O., “*La frontiera migratoria tra la Libia e il Sahel. Uno spazio migratorio rimesso in discussione*”, 2006, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/odv/documenti/frontiere/pliez.htm>.

⁴⁴⁷ Vassallo Paleologo F., “*Obblighi di ricerca e soccorso in mare imposti dal diritto internazionale e accordi con gli stati di transito*”, 8 novembre 2019, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2019/11/08/obblighi-di-ricerca-e-soccorso-in-mare-imposti-dal-diritto-internazionale-e-accordi-con-gli-stati-di-transito/>.

⁴⁴⁸ Monzini P., “*Il traffico di migranti per mare verso l’Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)*”, n. 43, 2008, p. 3 ss. reperibile al sito <http://www.cestim.it/argomenti/30traffico/30traffico%20CESPI-TRAFFICOPER%20MARE%20VERSO%20ITALIA.pdf>.

dall'Egitto⁴⁴⁹. A seguito di un accordo interstatale firmato con l'Italia il 10 gennaio 2007, è previsto il rimpatrio di cittadini egiziani sbarcati sulle nostre coste⁴⁵⁰. Ma data le innumerevoli difficoltà per imbarcarsi dalla Libia, l'Egitto diventa una valida alternativa alla rotta precedentemente tracciata. Anzitutto, i pescherecci egiziani, avendo forti tradizioni marinare, sono apertamente richiesti come “traghettatori” di migranti per spingersi al di là della rotta mediterranea⁴⁵¹. Il tragitto è già ben tracciato. Passando da Creta si entra nelle acque territoriali maltesi, in modo tale da arrivare successivamente nei pressi di Porto Palo, sulla costa siciliana meridionale. In prossimità delle acque territoriali italiane vengono trasbordati su piccoli gommoni provvisti di motore e fatti sbarcare in Sicilia⁴⁵². Proprio per la valida alternativa che la rotta egiziana offre in luogo di quella libica, il costo del “viaggio” pare essere ancora più esoso. Si stima che il prezzo di una traversata in partenza dall'Egitto possa arrivare fino a 4000 dollari. Si tratta di *network criminali* operanti a livello internazionale (i basisti non sono presenti solo in Egitto, ma anche nei paesi del Corno d'Africa⁴⁵³). Ma la descrizione appena fatta non conosce un contesto attuale. La rotta egiziana è stata definitivamente “smantellata” nell'ottobre del 2007, a seguito dell'arresto di 60 “scafisti- pescatori” e dal sequestro delle relative imbarcazioni⁴⁵⁴. I fatti risalgono all'ottobre di quell'anno, quando nei pressi di Noto, sono naufragati due gommoni, facendo perdere la vita a 21 cittadini egiziani lì presenti. Per evitare un “recrudescenza” della rotta egiziana, è stata istituita, a livello preventivo, una struttura investigativo-repressivo di contrasto a tali organizzazioni criminali, con sede presso la Procura della Repubblica di Siracusa⁴⁵⁵. Interessante è il coordinamento interforze ivi

⁴⁴⁹ Steffani F., “Lampedusa e l’Emergenza Nord Africa: analisi critica dell’accoglienza, 2004, disponibile al sito <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4545/812847-1163572.pdf?sequence=2>.

⁴⁵⁰ Vassallo Paleologo F., “Italia-Egitto: Accordi riammissione e divieti di espulsione e di respingimento. Perché le espulsioni da Lampedusa non sono legali”, reperibile al sito <https://www.meltingpot.org/Italia-Egitto-Accordi-di-riammissione-e-divieti-di.html#.YX6zh57MLIU>.

⁴⁵¹ Monzini P., “Il traffico di migranti per mare verso l’Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)”, n. 43, 2008, p. 3 ss. reperibile al sito <http://www.cestim.it/argomenti/30traffico/30traffico%20CESPI-TRAFFICOPER%20MARE%20VERSO%20ITALIA.pdf>.

⁴⁵² *Ibidem*.

⁴⁵³ Steffani F., “Lampedusa e l’Emergenza Nord Africa: analisi critica dell’accoglienza, 2004, disponibile al sito <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4545/812847-1163572.pdf?sequence=2>.

⁴⁵⁴ Monzini P., “Il traffico di migranti per mare verso l’Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)”, n. 43, 2008, p. 3 ss. reperibile al sito <http://www.cestim.it/argomenti/30traffico/30traffico%20CESPI-TRAFFICOPER%20MARE%20VERSO%20ITALIA.pdf>.

⁴⁵⁵ *Ibidem*.

presente⁴⁵⁶.

Invece, i migranti sbarcati a Malta⁴⁵⁷, vengono fatti salire dai “basisti” su piccole imbarcazioni dirette in Sicilia, nei pressi di Pozzallo. Gli organizzatori delle traversate nel Mediterraneo da Malta sono ex contrabbandieri di sigarette. Dopo una notevole implementazione delle attività di coordinamento e contrasto alle organizzazioni criminali⁴⁵⁸, anche la tratta maltese si è notevolmente ridotta. Le imbarcazioni in questione sono state sequestrate e distrutte⁴⁵⁹ e molti trafficanti di esseri umani arrestati e processati. Ciò ha portato ad una sostanziale modifica del *modus operandi* dei trafficanti. I migranti non giungono più sull’isola tramite imbarcazioni, bensì con mezzi aerei, arrivando all’aeroporto di La Valletta. Essi pernottano in albergo e poi trasportati velocemente in Sicilia, senza essere intercettati dalla polizia italiana. Gli scafisti adottano modalità ricattatorie se inseguiti dalle autorità militari. Se intercettati, infatti, minacciano di gettare i bambini in acqua⁴⁶⁰. Lo “smantellamento” della rotta egiziana, anche in questo caso, si è fatto precedere da un evento di naufragio. Nell’aprile del 2004, la morte di 6 migranti cinesi, ha dato avvio ad una crescente politica repressiva da parte del Governo maltese, in collaborazione con le autorità maltesi⁴⁶¹.

Per quanto concerne invece la “rotta calabrese”, i motopescherecci partono in maniera regolare, facendo credere di essere coinvolti in normali battute di pesca, ed eludendo i controlli anti-migrazioni, imbarcano i migranti an alto mare⁴⁶². In Sardegna invece, gli arrivi sono originati dalla rotta algerina, a partire dalla località di Annaba⁴⁶³ (a circa 50 km dalla capitale). Sebbene i migranti sbarcati in Sardegna vogliano proseguire il loro viaggio in Corsica, e quindi in Francia, per ricongiungersi ai propri familiari, un accordo firmato tra il Governo di Algeri e l’Italia permette il rimpatrio degli algerini sbarcati⁴⁶⁴.

⁴⁵⁶ *Ibidem*.

⁴⁵⁷ *Ibidem*.

⁴⁵⁸ *Ibidem*.

⁴⁵⁹ *Ibidem*.

⁴⁶⁰ *Ibidem*.

⁴⁶¹ Steffani F., “Lampedusa e l’Emergenza Nord Africa: analisi critica dell’accoglienza, 2004, disponibile al sito <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4545/812847-1163572.pdf?sequence=2>.

⁴⁶² Monzini P., “Il traffico di migranti per mare verso l’Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)”, n. 43, 2008, p. 3 ss. reperibile al sito <http://www.cestim.it/argomenti/30traffico/30traffico%20CESPI-TRAFFICOPER%20MARE%20VERSO%20ITALIA.pdf>.

⁴⁶³ *Ibidem*.

⁴⁶⁴ Accordo di cooperazione in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed all’immigrazione illegale firmato ad Algeri il 22 novembre 1999.

Il fenomeno dello *smuggling umanitario* ha dunque conosciuto una straordinaria evoluzione in termini organizzativi e gestionali. Le organizzazioni che vi operano hanno una struttura flessibile, operando per lo più in un breve arco temporale, adattandosi alle esigenze degli Stati di contrastare in maniera efficace ed effettiva il traffico di esseri umani. E non solo la Libia pare essere un punto di partenza dei traffici clandestini di migranti. Si è visto, infatti, come Algeria ed Egitto si siano “affermate” sulla scena internazionale del contrabbando di esseri umani⁴⁶⁵. E come questi operino a livello internazionale, avendo contatti non solo nei paesi africani, ma anche in Italia⁴⁶⁶.

Proprio per far fronte alle innumerevoli traversate di migranti sopra descritte, le autorità italiane, nel corso degli anni, hanno adottato numerosi strumenti atti a contrastare il traffico clandestino di esseri umani⁴⁶⁷. *In primis*, sono stati messi in pratica “strumenti politico- diplomatici” atti ad incidere sulla quantità degli sbarchi, intervenendo sulle politiche di prevenzione dei paesi di partenza. In secondo luogo, è stato adottato un “*modus* protettivo legale nei confronti dei migranti” (dalla gestione dei flussi migratori, alle politiche di accoglienza ed assistenza in mare, al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari o di asilo per la piena tutela dei diritti umani fondamentali delle persone soccorse e sbarcate). Sono stati anche adottati “strumenti di polizia e repressivi”⁴⁶⁸ atti a realizzare arresti, espulsioni, rimpatri, un’intensa attività di pattugliamento in mare e sequestro delle imbarcazioni coinvolte. E le modalità investigative e giudiziarie hanno permesso ad una riduzione o ad una totale soppressione di alcune rotte mediterranee⁴⁶⁹. Dalla trattazione in esame si evince dunque come la rotta del Mediterraneo centrale sia quella maggiormente utilizzata per favorire l’ingresso irregolare dei clandestini nel Vecchio Continente. E al tempo stesso, si incrementa il profitto già vertiginoso delle reti dei trafficanti di esseri umani che, come già osservato, radicano la loro organizzazione e il loro *modus operandi* anche nelle terre nostrane europee, in ispecie

⁴⁶⁵ Lo Bue M., “*Globalizzazione e traffico di migranti*”, 2008, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/rivista/2008/lobue/>.

⁴⁶⁶ Cerasuolo A., Di Liddo M., Piol V., Terenghi F., “*Le capacità italiane di contrasto alla criminalità organizzata come strumento di stabilizzazione in Africa occidentale*”, aprile 2019, reperibile al sito <https://www.cesi-italia.org/contents/Analisi>

⁴⁶⁷ *Ibidem*.

⁴⁶⁸ *Ibidem*.

⁴⁶⁹ Masera L., “*L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-incriminazione-deisoccorsi-inmare-dobbiamo-rassegnarci-aldisumano-_549.php.

in Italia.

In senso contrario si sono mosse le istituzioni europee, proprio per far fronte ai traffici clandestini provenienti, in modo particolare, dalla Libia.⁴⁷⁰ Un primo e significativo passo è stato intrapreso con la “Dichiarazione di Malta”⁴⁷¹ dei membri del Consiglio europeo, siglato a La Valletta il 3 febbraio 2017. In primo luogo, il Governo maltese si è impegnato a garantire un efficace controllo della frontiera esterna del Paese, in modo tale da contenere i flussi irregolari che avanzano inesorabilmente verso i paesi dell’UE, in modo tale da arrivare a “smantellare” la rotta del Mediterraneo centrale, anche a mezzo della collaborazione con il Governo libico. E proprio la stabilizzazione della Libia rimane l’obiettivo principale da compiere per tentare di arginare i flussi migratori⁴⁷². La totale inefficienza del Consiglio di Presidenza voluto dalle Nazioni Unite⁴⁷³, con sede a Tobruk, non ha fatto altro che alimentare il *business* dell’immigrazione clandestina, minando alla base la sicurezza e l’ordine pubblico in Italia e in Europa. Infatti, a seguito di questa instabilità politico- sociale, gruppi armati e violenti o gruppi jihadisti legati al sedicente *ISIS*⁴⁷⁴ dei territori intorno a Sirte trovando terreno fertile nel paese libico, si sono organizzati e strutturati, compiendo attentati terroristici nel nostro Continente⁴⁷⁵.

Gli sforzi fatti dalle autorità europee non sono stati dunque sufficienti ad arginare i flussi migratori in partenza dal Paese libico. Sono stati attuati accordi intrapresi dalle autorità di Tripoli per il rafforzamento alla frontiera esterna marittima, come ad esempio l’iniziativa italiana di incrementare i corridoi umanitari per i rifugiati libici, nel tentativo di contenere i flussi irregolari di clandestini, sino al rafforzamento dei controlli alla frontiera marittima⁴⁷⁶. Ciò nonostante la collaborazione con i libici resta

⁴⁷⁰ Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione Europea, *Rotta del Mediterraneo centrale*, 2021, reperibile al sito <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-policy/central-mediterranean-route/>

⁴⁷¹ LA DICHIARAZIONE DI MALTA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO EUROPEO SUGLI ASPETTI ESTERNI DELLA MIGRAZIONE: AFFRONTARE LA ROTTA DEL MEDITERRANEO CENTRALE.

⁴⁷² Concil of the UE, *Dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio Europeo sugli aspetti esterni della migrazione: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale*, n.43, 2017, p. 1 ss. reperibile al sito <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/pdf>.

⁴⁷³ *Ibidem*.

⁴⁷⁴ Centonze A., “Il controllo penale dell’immigrazione clandestina: l’equilibrio precario tra tutela dell’ordine pubblico e integrazione sociale dello straniero”, reperibile al sito <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/7528.pdf>.

⁴⁷⁵ *Ibidem*.

⁴⁷⁶ Si guardi innanzitutto al *Memorandum d’intesa tra Italia e Libia* firmato a Roma il 2 febbraio 2017 volto alla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di

precaria, anche per via dell'istituzione di varie cabine di regia italo-libiche per tentare di contenere i flussi migratori e cercare di contrastare il *business* dei trafficanti di esseri umani⁴⁷⁷.

Ma gli strumenti proposti non riescono a far fronte alla frammentarietà della situazione libica⁴⁷⁸. Per stringere accordi volti alla stabilizzazione dei flussi migratori, è necessario mettere d'accordo tutte le parti coinvolte. La natura multipla dell'identità libica (con i suoi regionalismi, localismi, tribalismi) e l'avanzare della polarizzazione jihadista e militarista, facilitato dalla disgregazione degli attori euro-americani, hanno portato alla stipula di "accordi fantasma"⁴⁷⁹, difficili da realizzare e mettere in pratica, a seguito dei molteplici interessi presenti nel territorio libico. Per far fronte a quest'emergenza, nel novembre del 2017, è stato siglato un accordo volto a creare una *task force* mirante alla formazioni di unità specializzate a favorire ed accelerare i rimpatri volontari assistiti verso i Paesi di provenienza dei migranti e adottare, al tempo stesso, politiche volte a favorire misure più celeri per l'assegnazione dello *status* di rifugiato internazionale.⁴⁸⁰ Concetto altresì ribadito da una conclusione del Consiglio europeo emanata nel 2018, in cui si ribadisce la necessità di presupporre un approccio globale all'emergenza migratoria, rimarcando gli strumenti già adottati di controllo efficace delle frontiere esterne europee. L'obiettivo rimane quello di rafforzare l'attività di vigilanza e controllo delle proprie frontiere per evitare ondate migratorie imponenti, come quella, ad esempio, derivante dalla crisi siriano-irachena⁴⁸¹ del 2015. Ma l'emergenza sbarchi non riguarda solo ed esclusivamente la rotta libica. Si pensi alla rotta del Mediterraneo orientale (comunemente chiamata "rotta balcanica"⁴⁸²), il cui contrasto dovrebbe essere raggiunto da accordi interstatali con la Turchia⁴⁸³, l'unica in grado di fermare l'emergenza migratoria derivante dal Medio-

esseri umani, al contrabbando e al rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e della Repubblica Italiana.

⁴⁷⁷ Tria L., "Gli accordi con la Libia e la lotta ai trafficanti", reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-accordi-con-la-libia-e-la-lotta-ai-trafficanti_11-06-2018.php.

⁴⁷⁸ *Ibidem*.

⁴⁷⁹ Concil of the uE, *Dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio Europeo sugli aspetti esterni della migrazione: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale*, n.43, 2017, p. 1 ss. reperibile al sito <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/pdf>.

⁴⁸⁰ *Ibidem*.

⁴⁸¹ *Ibidem*.

⁴⁸² *Ibidem*.

⁴⁸³ Piazza C., "L'accordo UE-Turchia e il principio di non refoulement", 22 maggio 2021, reperibile al sito <https://www.dirittoconsenso.it/2021/05/22/accordo-ue-turchia-principio-non-refoulement/>.

Oriente (Siria ed Iraq, *in primis*)⁴⁸⁴. Tuttavia, le minacce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan di “aprire” la rotta balcanica verso l’Europa di migranti sono ormai costanti. L’Unione Europea non ha fornito supporto finanziario e logistico-militare alla Turchia per la sua personalissima guerra in Siria⁴⁸⁵, in contrasto con il “regolamento” della Nato, il cui aiuto può essere invocato solamente se il Paese che ne richiede l’aiuto è sotto attacco nei propri confini⁴⁸⁶. Tuttavia si tratta di minacce reali. Ai confini dell’Unione Europea vi sono oltre 13 mila profughi siriani, pachistani, somali, bangladesi. Solo dal vicino confine greco. Probabilmente più di un milione dai territori limitrofi⁴⁸⁷. La Commissione Europea ha stanziato, nel 2019, 61,5 milioni di euro volti a migliorare le condizioni di vita dei migranti residenti nel Nord Africa, per evitare importanti esodi di massa verso il Vecchio Continente⁴⁸⁸. E, si mira, infatti, alla chiusura dei centri di detenzione libici, noti per essere luoghi di totale privazione delle più fondamentali libertà personali e centro dell’esecuzione di trattamenti inumani e degradanti⁴⁸⁹. Altresì, già nel 2016, l’UE ha concesso l’erogazione di 408 milioni di euro volto a formare, a mezzo di un supporto logistico- militare, la guardia costiera libica⁴⁹⁰. *In primis*, con la già cessata “Operazione Sophia”, dando tutti quelli strumenti necessari a migliorare la sicurezza nelle acque territoriali libiche e salvare vite umane in mare, al fine di smantellare il traffico di esseri umani originatosi dalla Libia e svolgere operazioni di ricerca e salvataggio in mare⁴⁹¹. La cessata “Operazione Sophia” è stata sostituita con l’”Operazione Irini”, procedendo dunque nella formazione della guardia costiera libica per contrastare la tratta di esseri umani nel paese libico⁴⁹². Supporto non solo militare, ma anche economico. Si mira a contrastare l’attività

⁴⁸⁴ Consiglio europeo, *Conclusioni del Consiglio europeo, 28 giugno 2018*, n.9, 2018, p. 2 ss. reperibile al sito <https://www.consilium.europa.eu/media/35947/28-euco-final-conclusions-it.pdf>

⁴⁸⁵ *Ibidem*.

⁴⁸⁶ Art. 5 del Trattato di Washington.

⁴⁸⁷ Oliari E., *Erdogan minaccia l’UE con un milione di migranti. Per la sua personalissima guerra in Siria*, 2020, reperibile al sito <https://www.notiziegeopolitiche.net/erdogan-minaccia-lue-con-un-milione-di-migranti-per-la-sua-personalissima-guerra-in-siria/>

⁴⁸⁸ European Commission – Press release, *EU Trust Fund for Africa: new migration-related actions to protect vulnerable people and foster resilience of host communities in North of Africa*, n.19/3461, 2019.

⁴⁸⁹ *Ibidem*.

⁴⁹⁰ Consiglio dell’Unione europea, *Decisione del Consiglio relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)*, n. 6414, 2020.

⁴⁹¹ *Ibidem*.

⁴⁹² Consiglio dell’Unione europea, *Decisione del Consiglio relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)*, n. 6414, 2020, p. 44 ss. reperibile al sito <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6414-2020-INIT/it/pdf>.

criminale dei contrabbandieri e, di conseguenza, i flussi irregolari⁴⁹³. In tal senso, il vertice europeo di La Valletta del 2015 sembra aver tracciato un solco abbastanza netto⁴⁹⁴. L'emergenza migratoria deve essere fonte e d oggetto di responsabilità condivisa. I Paesi mediterranei non possono essere lasciati soli (*in primis*, l'Italia). È onere degli Stati membri rafforzare la cooperazione europea in materia di contrasto all'immigrazione irregolare⁴⁹⁵.

2.2 Il soccorso in zona SAR maltese e l'intervento della Marina Militare italiana

Arrivati a questo punto della trattazione e appare utile analizzare il *leading case*⁴⁹⁶, cercando di capire le reali motivazioni che hanno portato all'irresponsabilità del Governo italiano e del conseguente naufragio davanti alle coste di Lampedusa, costato la vita a circa 300 profughi provenienti dalla Libia. Il rimpallo delle responsabilità tra Italia e Malta è stato fin dal principio evidente. Dopo il diniego delle autorità italiane di intervenire nei confronti del barcone in difficoltà, la richiesta di salvataggio è stata girata al Centro di coordinamento del soccorso di Malta (*IMRCC* Malta)⁴⁹⁷. Le motivazioni del diniego sono le seguenti. L'imbarcazione si trovava in zona SAR maltese, per cui la responsabilità dell'operazione di ricerca e salvataggio era, secondo le autorità marittime italiane, competenza esclusiva del Governo di La Valletta⁴⁹⁸. Nonostante ciò, e dopo numerose e reiterate chiamate alle autorità italo-maltesi, due navi delle rispettive Forze Armate⁴⁹⁹ raggiungono il luogo del soccorso, nonostante il naufragio fosse ormai in atto. L'obbligo di prestare assistenza in mare a chiunque si trovi in difficoltà in mare è stato dunque violato⁵⁰⁰.

⁴⁹³ European Commission, *Il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa adotta un programma da 90 milioni di euro per la protezione dei migranti e una migliore gestione della migrazione in Libia*, n.17/951, 2017, p. 1 ss. reperibile al sito https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_951.

⁴⁹⁴ Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione Europea, *Vertice di La Valletta sulla migrazione, 11- 12 novembre 2015*, 2015.

⁴⁹⁵ *Ibidem*.

⁴⁹⁶ Marina Castellaneta, *L'Italia non ha soccorso i migranti: per il Comitato dei diritti umani, Roma ha violato il diritto alla vita durante il naufragio di Lampedusa*, 28 gennaio 2021, reperibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it/blog/litalia-non-ha-soccorso-i-migranti-per-il-comitato-dei-diritti-umani-roma-ha-violato-il-diritto-alla-vita-durante-il-naufragio-di-lampedusa.html>.

⁴⁹⁷ Considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 (4) del Protocollo facoltativo, relativo alla Comunicazione n. 3042/2017, p. 2, par. 2.2.

⁴⁹⁸ Considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 (4) del Protocollo facoltativo, relativo alla Comunicazione n. 3042/2017, p. 6, par. 2.7.

⁴⁹⁹ Le navi in questione erano il pattugliatore d'altura "Costellazioni prima serie" e la fregata "Espero".

⁵⁰⁰ Art. 98 Convenzione UNCLOS del 1982.

Come ampiamente analizzato nel precedente capitolo, la responsabilità dell'operazione di ricerca e salvataggio in mare è di esclusiva competenza dello Stato costiero che si intende aver assunto il coordinamento delle operazioni SAR⁵⁰¹, a mezzo (e supportato), dal Centro di Coordinamento marittimo⁵⁰² di relativa appartenenza. Nel caso di specie, infatti, Roma asserisce come il naufragio sia avvenuto al di fuori della sua zona SAR, per cui competenza di pronta e doverosa assistenza spettasse alle autorità maltesi nella zona SAR di loro appartenenza⁵⁰³. Delimitando in acque internazionali la zona SAR di riferimento, lo Stato costiero non fa altro che assumersi *de iure* la responsabilità e i doveri prestare assistenza nella *search and rescue zone* di appartenenza⁵⁰⁴.

Nei fatti. La prima chiamata di soccorso è stata ricevuta dall'IMRCC⁵⁰⁵ di Roma e, successivamente all'ennesima richiesta di soccorso, le autorità italiane hanno concesso l'invio di una loro nave della Marina Militare⁵⁰⁶. Dalla decisione del Comitato è emerso che la responsabilità di fatto è stata del Governo italiano, anche se il salvataggio è avvenuto in una zona non di nostra competenza⁵⁰⁷. Come si vedrà infatti, anche se assuntasi una responsabilità *de facto*, l'Italia, in quanto

⁵⁰¹ Vassallo Paleologo F., “*Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nel diritto interno*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranazionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

⁵⁰² Galieni S., “*Guida completa alle sedute della Commissione Difesa del Senato nell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative*”, 5 giugno 2017, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2017/06/05/guida-completa-alle-sedute-dellindagine-conoscitiva-sul-contributo-dei-militari-italiani-al-controllo-dei-flussi-migratori-nel-mediterraneo-e-limpatto-delle-attivita-delle-organizzazioni-non-gover/>.

⁵⁰³ *Ibidem*.

⁵⁰⁴ Vassallo Paleologo F., “*Italia e Malta, la discriminazione istituzionale per produrre consenso*”, 8 maggio 2019, disponibile al sito <https://www.terrelibere.org/3783-italia-e-malta-la-discriminazione-istituzionale-per-produrre-consenso/>.

⁵⁰⁵ Vassallo Paleologo F., “*Obblighi di ricerca e soccorso in mare imposti dal diritto internazionale e accordi con gli stati di transito*”, 8 novembre 2019, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2019/11/08/obblighi-di-ricerca-e-soccorso-in-mare-imposti-dal-diritto-internazionale-e-accordi-con-gli-stati-di-transito/>.

⁵⁰⁶ La nave è il pattugliatore d'altura “ITS LIBRA”.

⁵⁰⁷ Hélène Tigroudja, membro del Comitato per i diritti umani, ha affermato che il caso è “complesso”: “L'incidente è avvenuto nelle acque internazionali all'interno della zona di ricerca e soccorso maltese, ma il luogo era effettivamente più vicino all'Italia e ad una delle sue navi militari. Se le autorità italiane avessero diretto immediatamente la sua nave da guerra e le barche della Guardia Costiera dopo le chiamate di soccorso, il salvataggio avrebbe raggiunto la nave, al più tardi, due ore prima che affondasse”.

Stato parte del Patto⁵⁰⁸, era tenuta alla tutela del diritto alla vita⁵⁰⁹ delle persone naufragate, a mezzo, anche in base a quanto citato dalla Convenzioni delle Nazioni Unite del 1982⁵¹⁰, di un adeguato ed efficace sistema di ricerca e soccorso in mare⁵¹¹. Ovviamente, poiché l'Italia aveva assunto la responsabilità *de facto* dell'operazione SAR, anche la tutela dei diritti umani⁵¹² delle persone coinvolte era sotto la giurisdizione italiana⁵¹³.

Tuttavia, giova ricordare, che il naufragio è avvenuto nella zona di ricerca e soccorso di Malta e, di conseguenza, Malta si era assunta una responsabilità *de iure* dell'accaduto⁵¹⁴.

Si può evincere, quindi, che le funzioni della Marina Militare non si limitano allo svolgimento di operazioni di ricerca e soccorso in mare⁵¹⁵. Uno dei principali strumenti messi in atto dalle autorità militari per far fronte all'immigrazione clandestina è caratterizzato dal "controllo delle frontiere"⁵¹⁶. Obiettivo delle stesse è intercettare i flussi migratori clandestini, per evitarne l'ingresso illegale nel Paese, attraverso il loro respingimento e l'individuazione dei responsabili delle traghettate nel Mar Mediterraneo⁵¹⁷.

2.2.1 Classificazione dei respingimenti

Il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero⁵¹⁸ (D. Lgs. 286/98) disciplina due tipi di

⁵⁰⁸ Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 (Gazzetta Ufficiale n 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n 328 del 23 novembre 1978). Entrata in vigore per l'Italia: 15 dicembre 1978.

⁵⁰⁹ Ex art. 6 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici.

⁵¹⁰ Art. 98 Convenzione UNCLLOS.

⁵¹¹ Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il soccorso in mare (*Sar*).

⁵¹² Greco R., Saccucci A., "*Italia condannata per il naufragio del 2013 in SAR maltese*", 28 gennaio 2021, reperibile al sito <https://www.saccuccipartners.com/2021/01/28/italia-condannata-per-il-naufragio-del-2013-in-sar-maltese/>.

⁵¹³ "*Both Italy and Malta were responsible for the SAR maritime area in which the vessel was located over the persons in distress*"

⁵¹⁴ "*Accordin' to the International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR Convention) and as Maltese authorities were responsible for the SAR maritime area in which the vessel was located*".

⁵¹⁵ Servizio Studi, *Immigrazione- contrasto dell'immigrazione clandestina*, reperibile al sito https://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch03.html.

⁵¹⁶ Vassallo Paleologo F., "*Esternalizzazione dei controlli di frontiera e diritti fondamentali dei migranti*", 2007, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/odv/documenti/frontiere/vassallo.htm>.

⁵¹⁷ Camarda G., "*Tutela della vita umana in mare e difesa degli interessi dello Stato: i tentavi d'immigrazione clandestina*", 12 gennaio 2007, reperibile al sito http://www.giureta.unipa.it/2007/2_PUBL_12_01_2007.htm.

⁵¹⁸ D. Lgs. 286/1998.

respingimento. Il primo viene definito come “respingimento immediato”⁵¹⁹, effettuato direttamente dalle autorità di polizia marittima di frontiera nei confronti dei migranti “clandestini”; il secondo tipo viene denominato “respingimento differito”⁵²⁰, ordinato dal questore, tramite accompagnamento forzato alla frontiera. Lo straniero irregolare, secondo la disposizione in esame⁵²¹, viene immediatamente soccorso per apprestargli tutte le cure medico-sanitarie necessarie. Una volta conclusesi tale tipo di cure, lo straniero viene quindi ricondotto alla frontiera⁵²². Altra modalità di intervento delle autorità militari marittime è il “controllo delle frontiere”⁵²³. È onere del Ministero dell’Interno⁵²⁴ e degli Affari Esteri predisporre un “piano generale per il potenziamento e il perfezionamento delle misure di controllo delle frontiere” atto ad un’attenta e rigorosa vigilanza dei confini di uno Stato costiero, permettendo così l’istituzione di un vero e proprio corpo di “polizia dell’immigrazione”⁵²⁵.

Un simile coordinamento si ha anche a livello locale. È ai prefetti dei capoluoghi che vengono anche affidate le funzioni di controllo e vigilanza marittima, su espressa direttiva del Ministro dell’Interno⁵²⁶. Come già precedentemente trattato, ulteriore *modus* di contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina è la stipula di “accordi” siglate di comune d’accordo dai titolari di Farnesina e Viminale con i propri omologhi di altri Paesi. L’obiettivo degli stessi è collaborare nell’attività di contrasto e prevenzione dei flussi irregolari in partenza dai paesi nordafricani, anche accelerando i provvedimenti amministrativi relativi allo straniero irregolarmente presente nel nostro territorio⁵²⁷. L’obiettivo del Testo Unico⁵²⁸, dunque, pare essere abbastanza chiaro. È onere dello Stato italiano ampliare le aree di punibilità relative al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, colpendo i cosiddetti “scafisti”, che a scopo di profitto

⁵¹⁹ (art. 10, co. 1, T.U.).

⁵²⁰ (art. 10, co. 2, T.U.).

⁵²¹ *Ibidem*.

⁵²² Servizio Studi, *Immigrazione- contrasto dell’immigrazione clandestina*, reperibile al sito https://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch03.html.

⁵²³ (art. 11, co. 1, T.U.).

⁵²⁴ Servizio Studi, *Immigrazione- contrasto dell’immigrazione clandestina*, reperibile al sito https://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch03.html.

⁵²⁵ *Ibidem*.

⁵²⁶ (art. 11, co. 3 T.U.).

⁵²⁷ (art. 11, co. 4 T.U.).

⁵²⁸ D. Lgs. 286/1998.

conducono irregolarmente i migranti nel nostro territorio, implementando di conseguenza l'uso degli istituti penalistici dell'arresto in flagranza e la confisca dell'imbarcazione⁵²⁹. Il D.L. 51/2002⁵³⁰ dispone l'immediata distruzione del mezzo sequestrato⁵³¹ da parte del Presidente del Consiglio (o meglio da autorità delegata) col nullaosta dell'autorità giudiziaria, al fine di dissuadere l'organizzazione di viaggi simili⁵³².

Nello specifico. Se il veicolo viene intercettato in acque italiane, la polizia di frontiera può ispezionare la nave sospetta e, se ravvisa, elementi ed indizi riconducibili alla sussistenza del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ne dispone il sequestro, su espresso consenso dell'autorità giudiziaria competente⁵³³. Se invece l'operazione di polizia avviene al di fuori delle acque nazionali, i poteri di polizia non vengono affidati esclusivamente alle autorità "locali", ma anche a navi appartenenti alla Marina Militare⁵³⁴, a prescindere dalla bandiera battuta della nave fermata. Un significativo passo relativo al contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina è stato affrontato anche in passato a livello europeo. Nel 2005, a Varsavia, è stata istituita l'"Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea"⁵³⁵, meglio conosciuta con il nome di "Frontex"⁵³⁶. È compito di tale Agenzia coordinare e semplificare le forme di controllo e di sorveglianza delle frontiere marittime esterne⁵³⁷. Tali strumenti di contrasto "completano" gli obblighi derivanti dal diritto internazionale del mare, inerenti alle operazioni di ricerca e salvataggio⁵³⁸ che, come detto, mirano alla protezione della vita umana⁵³⁹. Secondo quanto già ampiamente

⁵²⁹ (art. 11, co. 7 e 8 T.U.).

⁵³⁰ D. L. 51/2002.

⁵³¹ Così la relazione del disegno di legge di conversione del D.L. 51/2002 (A.C. 2608).

⁵³² (art. 12, co. 8-ter, T.U.)

⁵³³ (co. 9-bis dell'art. 12 del testo unico).

⁵³⁴ (co. 9-ter dell'art. 12 del testo unico).

⁵³⁵ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004.

⁵³⁶ (dal francese *Frontières extérieures*).

⁵³⁷ Maestri G., "Politiche migratorie e UE: le risoluzioni del Parlamento e l'Agenda Europea, 1 luglio 2015, disponibile al sito <https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/01/Politiche-migratorie-e-UE-le-risoluzioni-del-Parlamento-e-l%E2%80%99Agenda-europea.pdf>.

⁵³⁸ Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo firmata ad Amburgo il 27 Aprile 1979.

⁵³⁹ In base al punto 3.1.9 della Convenzione di Amburgo del 1979, oggetto di un emendamento introdotto nel 2004, «la Parte responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza si assume in primo luogo la responsabilità di vigilare affinché siano assicurati il coordinamento e la cooperazione suddetti, affinché i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e delle direttive elaborate dall'Organizzazione marittima internazionale (Imo). In questi casi, le Parti

detto, è, infatti, l'art. 98 della Convenzione *UNCLOS*⁵⁴⁰ sul diritto del mare del 1982 ad essere considerato un pilastro fondamentale della salvaguardia dei diritti umani delle persone in una situazione di *distress* in mare. Ogni comandante di una nave deve procedere quanto più celermente possibile all'assistenza delle persone in difficoltà in mare⁵⁴¹.

Le attività militari in mare non sono tuttavia sufficienti a garantire tale tutela. Poiché una larga parte dei soccorsi in mare avviene ad opera delle navi ONG, il loro operato è stato più volte regolato in passato⁵⁴². Per far fronte a tale regolamentazione, è stato fornito, in passato, supporto logistico-militare alla Guardia Costiera libica⁵⁴³, *in primis* da parte delle autorità maltesi ed italiane, nell'ambito della precedente operazione di ricerca e soccorso in mare coordinata a livello europeo "*Mare nostrum*"⁵⁴⁴. Operazioni in mare, altresì semplificate, dall'introduzione nel giugno del 2018 di una "zona SAR libica", al fine di facilitare le attività di ricerca e soccorso in mare da parte della Guardia Costiera libica⁵⁴⁵. Anche se le maggiori organizzazioni umanitarie si sono già mosse al fine di sospendere l'istituzione di tale zona SAR⁵⁴⁶. I motivi che dovrebbero ricondurre alla sospensione della "*Lybic SAR zone*" vengono inevitabilmente ricondotti alla violazione della Convenzione di Ginevra sui diritti del rifugiato, in quanto i migranti soccorsi nella suddetta zona, venendo riportati sulle coste libiche, condotti in centri di detenzione in cui i più fondamentali diritti umani sono oggetto di gravissime violazioni⁵⁴⁷.

interessate devono adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in questione abbia luogo nel più breve tempo ragionevolmente possibile».

⁵⁴⁰ Art. 98 Convenzione *UNCLOS*.

⁵⁴¹ *Ibidem*.

⁵⁴² Mussi F., *Sulla controversa natura giuridica del codice di condotta del Governo italiano relativo alle operazioni di salvataggio dei migranti in mare svolte da organizzazioni non governative*, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2017, reperibile al sito: <http://www.osservatoriosullefonti.it>.

⁵⁴³ Vassallo Paleologo F., "*Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nel diritto interno*", reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranazionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

⁵⁴⁴ Vassallo Paleologo F., "*Un nuovo decreto in mare disciplina il salvataggio: mai più abbandoni in mare*", 8 febbraio 2021, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2021/02/08/un-nuovo-decreto-ministeriale-disciplina-il-salvataggio-mai-piu-abbandoni-in-mare/>.

⁵⁴⁵ Faggiani V., "*Il diritto alla protezione internazionale in Spagna e in Italia: tra crisi umanitaria dei rifugiati e Covid-19*", 29 ottobre 2020, reperibile al sito https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2020_15_Faggiani.pdf.

⁵⁴⁶ Spinetti O., "*Le ONG e il soccorso in mare*", 2016, reperibile al sito https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/le_ong_e_il_soccorso_in_mare_ok.pdf.

⁵⁴⁷ Vassallo Paleologo F., "*Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nel diritto interno*", reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranazionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

Di recente, l'esternalizzazione delle frontiere europee è stata assunta a pilastro fondamentale nella lotta al business dell'immigrazione clandestina, garantendo così la tutela dei diritti fondamentali dei migranti soccorsi⁵⁴⁸. Nonostante siano passati oltre vent'anni dalle prime politiche volte alla collaborazione tra gli Stati nella gestione del fenomeno migratorio, sono ancora molti i "coni d'ombra" nelle regole d'ingaggio. Ancora incerti sono, infatti, i rapporti tra Malta, Tunisia e Libia, nel caso di migranti recuperati in mare in situazione di *distress*. Questa situazione d'incertezza, infatti, può compromettere le operazioni di salvataggio, oltre che permettere respingimenti collettivi verso i porti libici "non sicuri", perpetrando così gravi violazioni dei diritti umani fondamentali dei migranti⁵⁴⁹. Per far fronte a tale "emergenza", si sono notevolmente ampliate le collaborazioni con i Paesi da cui originano i flussi migratori. Tra le tante, è solo dello scorso anno il rafforzamento della collaborazione tra l'Italia e le autorità tunisine, al fine di rafforzarne la relativa Guardia Costiera, anche per mezzo dell'uso dell'istituto processual-penalistico del fermo amministrativo delle imbarcazioni "clandestine"⁵⁵⁰. Anche a seguito della diffusione della pandemia da *Covid-19*, si sono inasprite le attività di respingimento in alto mare, specialmente in Libia, da parte delle motovedette libiche, supportate e assistite dalle autorità italiane. Si stima che nelle prime settimane del 2021, oltre 1500 persone siano state respinte in acque internazionali e riportate nel Paese libico⁵⁵¹, sulla stessa scia di quanto accaduto lo scorso anno, quando oltre 15000 persone sono state riconsegnate alla polizia anti-immigrazione libica (*DCIM*)⁵⁵². Concetto altresì ribadito dall'istituzione del "Piano Nazionale per la ricerca e salvataggio in mare"⁵⁵³, in cui si ribadisce il concetto di affidare il comando delle operazioni SAR al primo Paese avvertito dalla situazione di *distress* delle persone

⁵⁴⁸ Vassallo Paleologo F., "Esternalizzazione dei controlli di frontiera e diritti fondamentali dei migranti", 2007, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/odv/documenti/frontiere/vassallo.htm>.

⁵⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁵⁰ Vassallo Paleologo F., "La richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Open Arms (1-20 agosto 2019). Nota a Tribunale di Palermo, collegio per i reati ministeriali, 30 gennaio 2020", 21 febbraio 2020, reperibile al sito <https://www.giustizainsieme.it/it/attualita-2/878-la-richiesta-di-autorizzazione-a-procedere-sul-caso-open-arms-1-20-agosto-2019-nota-a-tribunale-di-palermo-collegio-per-i-reati-ministeriali-30-gennaio-2020>.

⁵⁵¹ *Ibidem*.

⁵⁵² Vassallo Paleologo F., "Il governo italiano nega il diritto alla vita", 2007, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/odv/documenti/frontiere/nega.htm>.

⁵⁵³ Vassallo Paleologo F., "Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nel diritto interno", reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranoazionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

soccorse in mare. Sembra invece prevalere la prassi adottate dai dipartimenti del Ministero dell'Interno, in cui l'intervento delle autorità militari della Marina e della Guardia Costiera, sono "confinati" esclusivamente alle acque territoriali interne, limitando le attività di ricerca e soccorso in alto mare solamente ad alcune unità commerciali e alle ONG italiane⁵⁵⁴. Le attività della Marina Militare sono dunque atte a contrastare la criminalità organizzata e dei suoi proventi illeciti, derivanti dal *business* del contrabbando di esseri umani, e di difendere le proprie frontiere esterne dal fenomeno dell'immigrazione illegale⁵⁵⁵.

La funzione principale della Marina Militare, dunque, trova un suo importante pilastro fondamentale nel D.P.R. 662/1994⁵⁵⁶. Il decreto in questione ha recepito gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Amburgo⁵⁵⁷. Si afferma infatti che è il Corpo delle Capitanerie di Porto, dipendente dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ad assumere il coordinamento delle operazioni SAR, su espressa "delega" dei servizi di soccorso marittimo (*IMRCC- Italian Maritime Rescue Coordination Centre*)

⁵⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵⁵ Così il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare De Giorgi in "Audizione al Senato", *Resoconto stenografico*, n. 13, 2015, p. 3 ss. reperibile al sito <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/315914.pdf>, << E' la Marina è l'unica forza armata a detenere tale compito di polizia generale in alto mare, la cui presenza nel Mediterraneo centrale, come ben sappiamo, è notevolmente incrementata con l'operazione *Mare Nostrum*, successivamente al disastro di Lampedusa del 3 ottobre 2013 e in relazione dunque alla natura emergenziale del fenomeno. Ed è proprio con l'operazione "Mare Nostrum" che si vuole incrementare la sicurezza marittima e la presenza di unità navali del Mar Mediterraneo, al fine di contrastare il contrabbando di esseri umani e di salvaguardare quante più vite umane in mare. Operazione "Mare Nostrum" che verrà sostituita dalla missione europea "Triton", nel 2014. Obiettivo dovrebbe essere dunque quello di garantire una presenza di una moltitudine di unità navali, coordinate a livello europeo, al fine di prefissarne gli obiettivi sopra designati. Ma con limiti ben precisi. Anzitutto, solamente le navi da guerra della Marina militare possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria in alto mare ed esercitare la sua potestà su navi battenti bandiera straniera; le autorità di polizia, invece, possono esercitare la loro funzione solo limitatamente alle acque territoriali, sulla base della Convenzione di *Montego Bay*. È tale Convenzione, infatti, a stabilire la "prassi" da utilizzare in caso di operazioni navali in alto mare. Una nave militare può dunque, trovandosi in acque internazionali, e con il sospetto che la nave "fermata" stia commettendo attività illecite, portare a termine operazioni di "polizia giudiziaria" in alto mare nei confronti di un'altra nave di una bandiera diversa rispetto alla nave militare che sta compiendo attività di tale tipo. In tali casi, la nave fermata è condotta ad un porto per concludere le attività precedentemente espletate.

La peculiarità delle navi della Marina Militare italiana risiede proprio nel fatto che il comandante della stessa è ufficiale di polizia giudiziaria, e in quanto tale opera sotto l'autorità giudiziaria di relativa appartenenza >>>.

⁵⁵⁶ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 662, Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979. (GU Serie Generale n.281 del 01-12-1994).

⁵⁵⁷ Convenzione di Amburgo del 1979.

nell'ambito della regione *search and rescue* d'interesse. Si prevede l'intervento del Corpo della Marina, in concorso con gli Uffici della Capitaneria di Porto⁵⁵⁸. Molte attività poste in essere dalla Marina Militare hanno dato origine a numerosi respingimenti in alto mare⁵⁵⁹. I pattugliamenti in mare e le azioni di contrasto ai canali migratori "regolari", hanno portato ad un inevitabile incremento dei flussi irregolari, arricchendo notevolmente i profitti dei trafficanti di esseri umani⁵⁶⁰. Di conseguenza, i controlli alle frontiere esterne sono volti alla tutela dei diritti umani delle persone in mare⁵⁶¹. La prassi, infatti, è così denotata. Chi attraversa la frontiera è oggetto di verifica della propria identità, a mezzo di esecuzione dei propri documenti di viaggio⁵⁶². Per quanto invece concerne l'attività in mare relativa al contrasto dei traffici irregolari di migranti, dal 2013, anno della strage di Lampedusa, si è ravvisato l'operato delle unità delle motovedette della Guardia di Finanza, i cui procedimenti penali si sono risolti con l'applicazione dell'istituto giuridico del sequestro⁵⁶³. Ma a causa di diverse interpretazioni della giurisprudenza sui casi di specie, è opportuno far riferimento alla Convenzione ONU sul diritto del mare (*UNCLOS*), siglata a Montego Bay nel 1982⁵⁶⁴. Dalla Convenzione in esame, lo Stato costiero esercita la pienezza della propria sovranità e dei poteri di polizia e giurisdizionali, nelle acque interne, e nelle stesse modalità esplicative nell'ambito dei propri confini terrestri⁵⁶⁵. E proprio nell'ambito delle 12 miglia marine che avviene il *vulnus* delle operazioni di contrasto all'immigrazione irregolare⁵⁶⁶. Più nel dettaglio, lo Stato costiero, nel limite delle acque territoriali, esercita la potestà relativa alla regolamentazione della sicurezza della navigazione e in materia di immigrazione, fiscale e doganale⁵⁶⁷.

⁵⁵⁸ Art. 5, DPR 662/1994.

⁵⁵⁹ Vassallo Paleologo F., "I tribunali demoliscono l'asse del rifiuto Lamorgese-Lega, ma i i respingimenti in mare continuano", 21 ottobre 2021, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2021/10/21/i-tribunali-demoliscono-lasse-del-rifiuto-lamorgese-lega-ma-i-respingimenti-in-mare-continuano/>.

⁵⁶⁰ Vassallo Paleologo F., *Il governo italiano nega il diritto alla vita*, 2009, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/odv/documenti/frontiere/nega.html>.

⁵⁶¹ Punto n.7 del Preambolo del Regolamento CE n. 562/2006.

⁵⁶² Art. 7 del Regolamento CE n. 562/2006.

⁵⁶³ Art. 321 c.p.p.

⁵⁶⁴ Vassallo Paleologo F., "Obblighi di ricerca e soccorso in mare imposti dal diritto internazionale e accordi con gli stati di transito", 8 novembre 2019, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2019/11/08/obblighi-di-ricerca-e-soccorso-in-mare-imposti-dal-diritto-internazionale-e-accordi-con-gli-stati-di-transito/>.

⁵⁶⁵ Art. 8 *UNCLOS*.

⁵⁶⁶ Artt. 2 e 3 *UNCLOS*.

⁵⁶⁷ Art. 21 *UNCLOS*.

Le modalità operative della polizia giudiziaria sono affidate all’emanazione del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286⁵⁶⁸ (c.d. Testo Unico immigrazione), e conseguentemente modificato dalla promulgazione della legge Bossi-Fini (L. 30 luglio 2002, n. 189⁵⁶⁹). Più nel dettaglio. L’art. 9- *bis*⁵⁷⁰ disciplina le attività di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria il compito di procedere al controllo e alle ispezioni nell’ambito delle 12 miglia marittime, nei confronti di navi di cui sia fondato il motivo di sospettare che siano coinvolte nel trasporto clandestino di immigrati. Essi possono dunque fermarla e condurla in un porto dello Stato costiero⁵⁷¹. Successivamente, se realmente sussistenti gli indizi di reato, si procede all’arresto obbligatorio in flagranza di reato, la celebrazione del rito direttissimo, il sequestro dei beni incidentalmente coinvolti nelle operazioni di polizia e quindi relativi al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il contrabbando di persone⁵⁷². Prassi applicativa delle autorità di polizia giudiziaria e di frontiera che viene applicata anche nell’istituzione della zona contigua⁵⁷³.

2.3 Recepimento degli obblighi internazionali SAR nel diritto interno e individuazione del “Place of Safety” nella normativa interna

Gli obblighi SAR⁵⁷⁴ prevedono innanzitutto che lo Stato di relativa competenza si occupi in prima persona della responsabilità relativa al coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare⁵⁷⁵. Esse prevedono che, una volta che le autorità competenti di quello Stato ricevano informazioni su persone in *distress* in mare, è obbligo delle stesse procedere all’applicazione di misure urgenti atte alla più veloce assistenza delle persone coinvolte⁵⁷⁶, senza adoperare alcuna distinzione in base alla

⁵⁶⁸ D. Lgs. 286/1998.

⁵⁶⁹ *Ibidem*.

⁵⁷⁰ Art. 9- *bis* Legge Bossi-Fini.

⁵⁷¹ V. art. 12, co. 7, D. Lgs. 286/1998.

⁵⁷² Vedasi, rispettivamente, articoli 380 c.p.p. (*Arresto obbligatorio in flagranza di reato*), 449 c.p.p. (*Casi e modi del giudizio direttissimo*), 353 ss. c.p.p. (*Oggetto e formalità del sequestro*) e art. 240 c.p. (*Confisca*).

⁵⁷³ *Ibidem*.

⁵⁷⁴ Convenzione SAR (*International Convention on Maritime Search and Rescue*).

⁵⁷⁵ *Search and rescue operations*.

⁵⁷⁶ L’allegato alla Convenzione SAR, al par. 2.1.9, prevede che «[o]n receiving information that a person is in distress at sea in an area within which a Party provides for the overall co-ordination of search and rescue operations, the responsible authorities of that Party shall take urgent steps to provide the most appropriate assistance available».

nazionalità o allo *status* delle persone soccorse⁵⁷⁷, anche se si tratta di imbarcazioni trasportanti immigrati irregolari. Obbligo dello Stato, una volta completate le operazioni SAR, è quello di autorizzare la nave che ha effettuato il soccorso di farla entrare nel porto di riferimento, per espletare le operazioni di sbarco⁵⁷⁸. L'individuazione del *Place of safety* non risulta di facile attuazione, anche in seguito agli emendamenti proposti e approvati nel 1998⁵⁷⁹. Essi hanno tentato di ridefinire il concetto di "POS"⁵⁸⁰. Lo Stato che ha coordinato le operazioni di ricerca e soccorso in mare non è obbligato ad accogliere le persone naufragate sul proprio territorio, potendo un altro Stato rivierasco, rappresentare, con il proprio porto, il "*place of safety*" di riferimento ed idoneo a soccorrere le persone coinvolte nell'episodio di naufragio in mare⁵⁸¹. In primo luogo, le difficoltà relative alle operazioni "SAR" in mare riguardano la nave soccorritrice. Per rendere meno gravoso ed oneroso il compito della nave, nel 2004, il *Maritime Safety Committee* dell'*IMO* ha emendato le Convenzioni SAR e SOLAS⁵⁸². Lo Stato della relativa zona Sar di appartenenza (nel luogo in cui è avvenuto il soccorso) ha la responsabilità primaria dell'identificazione del porto di sbarco⁵⁸³. Tuttavia, il par. 3.1.9 dell'allegato alla Convenzione SAR definisce a tutti gli Stati parti l'obbligo di «*coordinate and cooperate to ensure that masters of ships providing assistance by embarking persons in distress at sea are released from their obligations with minimum further deviation from the ship's intended voyage*»⁵⁸⁴. Lo Stato rivierasco che si è occupato del soccorso deve infatti coordinare e cooperare con le altre parti, al fine di «*deliver migrants into a place of safety, taking into account the particular circumstances of the case and guidelines developed by the Organization as soon as*

⁵⁷⁷ Il successivo par. 2.1.10 precisa che tale assistenza deve essere prestata «*to any person in distress at sea [...] regardless of the nationality or status of such a person or the circumstances in which that person is found*»

⁵⁷⁸ *Ibidem*.

⁵⁷⁹ Risoluzione MSC.70 (69).

⁵⁸⁰ *Ibidem*.

⁵⁸¹ Brigida L. M., "Ricerca e soccorso in mare: questioni giuridiche sulla determinazione del "Place of Safety", 2020, reperibile al sito https://www.academia.edu/43179222/Ricerca_e_soccorso_in_mare_questioni_giuridiche_sulla_determinazione_del_Place_of_Safety_.

⁵⁸² (Ris. MSC.167-78 del 2004).

⁵⁸³ Preambolo della ris. MSC 155(78) si legge che la modifica della Convenzione SAR ha lo scopo di assicurare che «*in every case a place of safety is provided within a reasonable time*» e che «*the responsibility to provide a place of safety, or to ensure that a place of safety is provided, falls on the Party responsible for the SAR region in which the survivors were recovered*».

⁵⁸⁴ Nuovo par. 3.1.9 Convenzione SAR.

reasonably *practicable*»⁵⁸⁵.

L'obbligo dello Stato che ha adoperato il soccorso in mare non è quello relativo a praticare l'accoglienza nei propri porti, ma di condurre la nave soccorritrice in un "place of safety" dove far sbarcare al più presto le persone soccorse⁵⁸⁶. La completezza della disciplina in esame può essere tenuta dall'analisi del par. 3. 1. 6 della Convenzione in esame⁵⁸⁷, emendata dalla Ris. MSC 155 (78)⁵⁸⁸, in cui si afferma che l'autorizzazione a «*make the necessary arrangements in co-operation with other RCCs to identify the most appropriate place(s) for disembarking persons found in distress at sea*».

Un cospicuo *corpus* di norme relative alla disciplina della "SAR zone" viene dettato dalla ris. MSC 167(78), stabilendo le "linee guida relative al trattamento delle persone salvate in mare"⁵⁸⁹. Esse stabiliscono che la responsabilità primaria relativa al "place of safety" (e dunque al luogo di sbarco sicuro più vicino) ricade, in prima linea, sullo Stato "responsabile" di quella "regione"⁵⁹⁰. Tuttavia la responsabilità dello Stato di relativa appartenenza a la SAR, non è "esclusiva". Il par. 6.16 delle "Guidelines" stabilisce, infatti, una "responsabilità collettiva", secondo la quale gli Stati dovrebbero tra di loro cooperare al fine di ricercare un "POS", in cui non esistano rischi o pericolosità per le persone sbarcate. Da qui, la possibilità che il porto di sbarco non "coincida" con quello dello Stato soccorritore⁵⁹¹. Da ciò si evince, come, nonostante gli emendamenti introdotti⁵⁹², nei confronti dello Stato soccorritore non sussista un obbligo di accogliere la nave in difficoltà in un proprio porto (in quanto le operazioni SAR si sono svolte nella sua zona di competenza), ma, a seguito, di un accordo di "responsabilizzazione" tra gli Stati parti,

⁵⁸⁵(«Sostanzialmente identico e' il testo del nuovo par. 1.1 inserito nel regolamento SOLAS V/33 dalla risoluzione MSC 153(78))»).

⁵⁸⁶ Cespi, "Il contributo dell'Italia nella governance internazionale ed europea delle politiche migratorie e per la tutela dei diritti umani", novembre 2014, disponibile al sito https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/litalia_nella_governance_internazionale_ed_europe_a_delle_politiche_migratorie_e_per_la_tutela_dei_diritti_umani.pdf.

⁵⁸⁷ Convenzione SAR del 1979.

⁵⁸⁸ Ris. MSC 155(78).

⁵⁸⁹ "Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea".

⁵⁹⁰ Il par. 6.7 delle Guidelines afferma infatti che la responsabilità di provvedere ad un luogo sicuro di sbarco per le persone soccorse ricade «*primarily on the Government responsible for [the relevant] region*».

⁵⁹¹ Nelle stesse "Guidelines", tuttavia, la responsabilità primaria dello Stato competente nella zona è completata dalla previsione di una responsabilità collettiva al par. 6.16, secondo cui «*Governments should co-operate with each other with regard to providing suitable place of safety for survivors after considering relevant factors and risks*».

⁵⁹² *Ibidem*.

affinché lo sbarco avvenga il più celermente possibile e con il minor onere possibile gravante sulla nave soccorritrice⁵⁹³. Interessante precisare come gli emendamenti⁵⁹⁴ sopra citati, non si applicano allo Stato di Malta. Proprio al fine di evitare un susseguirsi ininterrotto di sbarchi presso le proprie coste, La Valletta, presso il “*Maritime Safety Committee*”, ha manifestato il proprio dissenso tramite lo “strumento” dell’*opting-out*, disciplinato tanto dalla Convenzione SOLAS, quanto dalla Convenzione SAR⁵⁹⁵. In Italia, invece, tali emendamenti⁵⁹⁶ sono entrati in vigore il 1 luglio del 2006. Di stretta correlazione con i recepimenti degli obblighi internazionali in materia SAR nel diritto interno, è l’ istituzione di una “controversa” “SAR zone” libica, proprio per i precedenti riferimenti al coordinamento e all’ausilio delle forze armate italiane nei confronti della sedicente Guardia Costiera libica. Innanzitutto il Paese libico, facente parte della Convenzione SAR dal 2005, non ha concorso alla realizzazione di una propria SAR zone⁵⁹⁷. Anzitutto l’istituzione di una zona SAR è subordinata al fatto che lo Stato che la istituisce è facente parte della Convenzione⁵⁹⁸, e dunque responsabile delle operazioni di ricerca e soccorso che ivi si svolgono. In specie, lo Stato Parte si impegna a creare dei Centri⁵⁹⁹ e Sotto-centri di coordinamento⁶⁰⁰, così per istituire adeguate ed efficienti strutture di ricerca e soccorso, atte alle operazioni di riferimento. “Il nostro Paese ha adempiuto a quest’obbligo in sede di attuazione della Convenzione di Amburgo con il già citato d.P.R. n. 662/1994”⁶⁰¹. Il perché si collega al fatto che la Libia, non avendo un’ autorità di governo, è di conseguenza priva di un *Mrcc* (Centro di coordinamento),

⁵⁹³ Vassallo Paleologo F., “*Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nel diritto interno*”, febbraio 2018, disponibile al sito https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/523/qg_2018-2_20.pdf

⁵⁹⁴ *Ibidem*

⁵⁹⁵ (art. 8(b)(vii)(2)), sia dalla Convenzione SAR (art. III, par. 2, lett.h)) (*Report of the Maritime Safety Committee on its Seventy Eighth Session*, MSC 78/26 del 24 maggio 2004, par. 3.67).

⁵⁹⁶ *ibidem*

⁵⁹⁷ Vassallo Paleologo F., “*Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell’ordinamento interno*”, disponibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranozionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

⁵⁹⁸ Convenzione SAR di Amburgo del 1979.

⁵⁹⁹ CENTRO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DEL SOCCORSO MARITTIMO (PIANO SAR MARITTIMO NAZIONALE I.M.R.C.C. 001 – MIT)

⁶⁰⁰ SOTTOCENTRI DI SOCCORSO (Annessi 2 e 3 al D.P.R. n° 662/1994).

⁶⁰¹ Leanza U., Caffio F., *Il SAR Mediterraneo, in Rivista Marittima*, giugno 2015, reperibile al sito http://www.fondazionemichelagnoli.it/files/Leanza-Caffio_RM.pdf.

volto alle operazioni di ricerca e soccorso in mare⁶⁰². A tal proposito, le autorità libiche, nel 2017, hanno fatto richiesta all'OIM (Organizzazione Marittima Internazionale), di istituire una propria zona SAR, fino ad un massimo di 70 miglia dalle proprie coste, al fine di impedire l'accesso delle imbarcazioni legate alle ONG⁶⁰³. Tuttavia nel dicembre del 2020, tale richiesta decade⁶⁰⁴, in quanto non erano presenti le condizioni sufficienti per istituirla. Tali requisiti comprendono la responsabilità primaria nell'assumersi gli obblighi di ricerca, soccorso e sbarco in un *place of safety*⁶⁰⁵. Tripoli non è dunque in grado di rispettare tali condizioni⁶⁰⁶. Anche l'Italia si è espressa a sfavore di una zona "search and rescue" libica⁶⁰⁷. Nel momento in cui le autorità marittime libiche si rendono protagonisti delle "Search and Rescue operations", il coordinamento delle stesse è però affidato alle forze della Marina Militare italiana. Quindi, è onere di quest'ultime procedere all'individuazione di un "POS", che certamente non può appartenere al Paese libico⁶⁰⁸. Il fatto che nessun porto libico possa essere individuato come *place of safety* lo si evince dalle condizioni disumane nei centri di detenzione libici nelle quali i migranti sono tenuti prigionieri⁶⁰⁹. La Libia non è nemmeno Stato parte della Convenzione di Ginevra, relativa, giova ricordarlo, allo *status* dei rifugiati⁶¹⁰. Condizioni dei campi libici, tanto quelli "gestiti" dalle milizie quanto quelli di natura

⁶⁰² Vassallo Paleologo F., *Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno*, in *Questione Giustizia*, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranoazionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

⁶⁰³ *Ibidem*.

⁶⁰⁴ *Ibidem*.

⁶⁰⁵ *Ibidem*.

⁶⁰⁶ Si veda <http://barbara-spinelli.it/2018/03/31/sui-migranti-decide-litalia-la-libia-non-esiste/>.

⁶⁰⁷ *Ibidem*.

⁶⁰⁸ Relazione annuale per il 2017 della Guardia costiera italiana.

⁶⁰⁹ *Ibidem*.

⁶¹⁰ Si rinvia alle dichiarazioni di Filippo Grandi, Alto Commissario dell' Unhcr, rese il 12 maggio 2018, in www.rainews.it/dl/rainews/media/Filippo-Grandi-UNHCR-migranti-Libia-terribili-condizioni-migranti-libia-f8517866-bd9e-4d41-b69e-0530b4fdce39.html.

“governativa”⁶¹¹, ripresi anche da un Rapporto delle Nazioni unite⁶¹². Numerosi “eventi POS” tendono a manifestarsi in Italia poiché, è noto, come l’isola dei Cavalieri non accetta lo sbarco di persone sulle proprie coste. Solo nel 2017, si ritiene siano sbarcate a Malta appena un centinaio di persone⁶¹³. Da ricordare il caso della nave greca “Salamis”, il cui accesso ai porti maltesi è stato impedito, generando una “conflittualità di giurisdizione” tra Forze Armate maltesi e italiane, sull’assegnazione di un “*place of safety*”. L’assegnazione del POS è avvenuta in Italia, anziché presso un porto maltese (le operazioni di ricerca e soccorso in mare è avvenuta nella zona SAR maltese)⁶¹⁴. Si evince dunque, come, le operazioni di ricerca e soccorso in mare siano da sempre oggetto di lunghe dispute e contese tra gli Stati parti alla Convenzione SAR⁶¹⁵. E le navi “private”, il più delle volte, hanno un ruolo indiscusso nelle operazioni di riferimento. Nel caso di specie, l’imbarcazione intervenuta nel soccorso in mare, ha diritto ad un’equa indennità e retribuzione per l’intervento effettuato⁶¹⁶. Le aree SAR sono dunque zone di “responsabilità nazionale”⁶¹⁷. Per cui è onere dello Stato, in primo luogo, assistere le persone coinvolte nell’evento SAR e, *in secundis*, procedere al salvataggio degli stessi⁶¹⁸. Gli organi SAR nazionali sono dunque deputati a ricercare e salvare i naufraghi che, effettivamente, stiano “subendo” una situazione di *distress* (vale a dire, di pericolo).

⁶¹¹ Secondo quanto riferito dal Rapporto, «*In 2017, Unsmil/Ohchr visited nine detention centres managed by the Department for Combating Illegal Migration, in Tripoli, Gharyan, Misrata and Surman, and observed inhuman conditions. Detainees were often crammed into hangars with appalling sanitary conditions, little space to lie down, and no or extremely limited access to light, ventilation or appropriate hygiene facilities. Most were denied outdoor time and were not provided with any means to communicate with their families. Unsmil/Ohchr also received numerous and consistent reports of torture, including beatings, electric shocks and sexual violence, and of forced labour of detainees. At 31 October, nearly 20,000 migrants were detained in facilities run by the Department for Combating Illegal Migration in western Libya.*».

⁶¹² Nel Rapporto si sottolineava come «*Unsmil/Ohchr found that migrants in Libya face gross human rights violations and abuses, both in and outside detention. Perpetrators include State officials, armed groups, smugglers, traffickers and other criminal gangs. State institutions remain weak and, in some instances, the authorities were unable or unwilling to ensure effective protection for migrants.*».

⁶¹³ Klepp S., *A Double Bind: Malta and the Rescue of Unwanted Migrants at Sea: A Legal Anthropological Perspective on the Humanitarian Law of the Sea*, in IJRL, 2011, pp. 538 ss.

⁶¹⁴ Vassallo Paleologo F., *Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell’ordinamento interno*, febbraio 2018, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranaazionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

⁶¹⁵ Convenzione di Amburgo sulla ricerca e soccorso marittimo del 1979.

⁶¹⁶ Art 70, 2 CN.

⁶¹⁷ Così LEANZA U., CAFFIO F., *Il SAR mediterraneo. La ricerca e soccorso nel diritto marittimo: l’applicazione della Convenzione di Amburgo del 1979*, Rivista Marittima, giugno 2015, p. 10 ss., p. 15.

⁶¹⁸ *Ibidem*.

Tale eventualità si può verificare tanto in una situazione di “imminenza del pericolo”, quanto nei confronti di un’imbarcazione anche priva dei requisiti minimi di sicurezza⁶¹⁹.

Per quanto concerne il nostro Paese, i limiti di applicabilità della zona SAR vengono disciplinati dal D.P.R. 662/1994⁶²⁰. Oltre, dunque, a consentire un’immediata assistenza in mare nella “*Italian Sar Zone*”, qualora l’imbarcazione si trovi in una SAR di un altro Paese, ma la richiesta di aiuto venga inoltrata alle autorità italiane, scatta “l’obbligo di cooperazione” tra gli Stati coinvolti. Per cui, si potrà verificare o un intervento militare di assistenza dello Stato competente della “*SAR zone*” di riferimento, ovvero un’assistenza in mare da parte delle autorità italiane⁶²¹.

Ciò può accadere anche con l’assenza di un accordo politico tra le Parti. È il caso di Italia e Malta, che vantano di avere un’ottima collaborazione in “materia SAR”, nonostante l’assenza di un’effettiva collaborazione politica tra le Parti⁶²². Recentemente, tuttavia, a causa della sovrapposizione, nel loro limite coincidente, tra le SAR italiana e maltese, numerose sono state i “contenziosi” a livello politico tra Roma e La Valletta. Il più delle volte, infatti, l’isola dei Cavalieri sostiene che il porto di sbarco più vicino, durante gli eventi SAR, non è Malta, bensì Lampedusa⁶²³. Ciò ha portato come inevitabile conseguenza a numerosi episodi di respingimento verso il Paese libico già in acque internazionali, in netto contrasto con il principio “dell’obbligo di *non-refoulement*”, sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra⁶²⁴, “derogando” dunque ad un’attribuzione alla norma ormai di carattere consuetudinario⁶²⁵.

⁶¹⁹ *Ibidem*

⁶²⁰ DPR 662/1994.

⁶²¹ Così LEANZA U., CAFFIO F., *Il SAR mediterraneo. La ricerca e soccorso nel diritto marittimo: l’applicazione della Convenzione di Amburgo del 1979*, Rivista Marittima, giugno 2015, p. 10 ss., p.16.

⁶²² *Ibidem*.

⁶²³ Il Regolamento di *Frontex* così definisce il *place of safety*: «... luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento...»

⁶²⁴ Art.33 Convenzione Ginevra.

⁶²⁵ Si veda, tra i tanti, LAUTERPACHT e BETHLEHEM, *The Scope and Content of Non-Refoulement*, in *Refugee Protection in International Law* (a cura di Feller, Turk, Nicholson), Cambridge, 2003, p. 140ss.).

Tale articolo⁶²⁶ sancisce infatti il divieto di espellere o respingere individui, la cui incolumità, in quei territori, sia palesemente minacciata. Tale pratica, infatti, è vietata in tutte quelle realtà territoriali in cui lo Stato esercita la propria sovranità territoriale, ivi compreso l'“alto mare”⁶²⁷. Anche la più recente dottrina afferma quanto detto⁶²⁸. In conclusione, l'espulsione o i rimpatri forzati, con persone soccorse da navi appartenenti alla Guardia costiera italiana, sono possibili (e dunque compatibili con l'art. 33 della Convenzione di Ginevra⁶²⁹) solamente qualora il “paese di rimpatrio” venga considerato come “luogo sicuro”⁶³⁰. Tuttavia, la Libia non può essere considerata un “*place of safety*”, a seguito delle ripetute violazioni dei diritti umani e per la mancata ratifica alla Convenzione di Ginevra⁶³¹. La stessa *UNHCR* lamenta il trattamento ai migranti riportati in Libia⁶³². Per quanto riguarda i respingimenti operati verso il Paese libico, ad opera della Guardia costiera italiana, essi si adoperano tanto nei confronti dei rifugiati e richiedenti asilo, quanto verso i cosiddetti “clandestini”⁶³³, tenendo ben presente che nessun individuo può essere espulso in un luogo in cui rischia di subire torture o trattamenti inumani e degradanti.⁶³⁴

Pare dunque evidente che le navi della Marina militare rientrino nella giurisdizione dello Stato italiano, ovunque esse si trovino⁶³⁵, tenendo però ben presente che l'allontanamento dallo Stato italiano, ad opera delle suddette navi, potrebbe determinare la violazione del principio di *non-refoulement*⁶³⁶. Le politiche migratorie dell'Italia, come si evince, sono dunque piuttosto altalenanti. Numerosi gli episodi di respingimento, numerose le operazioni di ricerca e salvataggio in mare⁶³⁷.

Probabile dunque che questa politica “altalenante” sia figlia di un vuoto normativo, inteso a livello internazionale, inerente alle pratiche di respingimenti via mare verso le coste dei porti di partenza, *in primis* quelli libici⁶³⁸. Gli Stati di partenza dovrebbero vietare le partenze illegali, così come quelli di arrivo dovrebbero prevenire tali eventi⁶³⁹, anche se i migranti hanno il pieno diritto di navigare liberamente, senza che nessuna nave di ciascuno Stato possa impedirlo⁶⁴⁰.

2.4 La responsabilità dello Stato italiano nella violazione al diritto alla vita

Il Comitato dei diritti umani dell'Onu, nel dispositivo della decisione di condanna nei confronti dell'Italia, ha espressamente rimarcato la violazione del diritto alla vita, in seguito al mancato immediato soccorso, durante il naufragio di Lampedusa, costato la

⁶²⁶ Art.33 Convenzione Ginevra.

⁶²⁷ Si veda in tal senso il parere reso il 26 gennaio 2007 dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) su *Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol*, par.24.

⁶²⁸ GOODWIN-GILL, MCADAM, *The Refugee in International Law* 3, Oxford,2007, p.244ss.; HATHAWAY, *The Rights of Refugees under International Law*, Cambridge,2005, p.339.

⁶²⁹ Art. 33 Convenzione di Ginevra.

⁶³⁰ Calabria S., “*I respingimenti in mare dopo il cd. decreto sicurezza-bis (ed in particolare alla luce del comma 1-ter dell’art. 11 del d. lgs n. 286/1998)*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-respingimenti-in-mare-dopo-il-cd-decreto-sicurez_29-07-2019.php.

⁶³¹ ASGI, “*Rimpatrio di migranti sub-sahariani alla frontiera libica dalla Tunisia*”, 2/10/2021, reperibile al sito <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/tunisia-libia-rimpatrio/>.

⁶³² ASGI, “*Il programma Emergency Transit Mechanism e il reinsediamento dal Niger. Ricostruzione giuridica, criticità presenti e future*”, reperibile al sito <https://www.asgi.it/33638-2/>.

⁶³³ ASGI, “*L’esternalizzazione delle frontiere e della gestione dei migranti. Politiche migratorie dell’Unione Europea ed effetti giuridici*”, dicembre 2019, reperibile al sito https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/2020_1_Documento-Asgi-esternalizzazione.pdf.

⁶³⁴ *Ibidem*.

⁶³⁵ Marina Castellaneta, “*Nel mare internazionale la giurisdizione allo Stato di bandiera*”, 9 marzo 2012, reperibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it/blog/nel-mare-internazionale-la-giurisdizione-allo-stato-della-bandiera.html>.

⁶³⁶ Episcopo M., “*Rifugiati: il principio di non-refoulement*”, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2019/12/12/rifugiati-principio-di-non-refoulement>.

⁶³⁷ ASGI, “*L’esternalizzazione delle frontiere e della gestione dei migranti. Politiche migratorie dell’Unione Europea ed effetti giuridici*”, dicembre 2019, reperibile al sito https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/2020_1_Documento-Asgi-esternalizzazione.pdf.

⁶³⁸ Di Pascale A., “*Respingimento dello straniero e controlli delle frontiere interne ed esterne nel diritto dell’UE*”, febbraio 2020, reperibile al sito <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicoli-rivista-in-pdf/658-2020-2-1/file>.

⁶³⁹ Masera L., “*L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-incriminazione-deisoccorsi-inmare-dobbiamo-rassegnarci-aldisumano-_549.php.

⁶⁴⁰ Vassallo Paleologo F., “*Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell’ordinamento interno*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranaazionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

vita ad oltre 200 profughi, tra cui 60 bambini, salpati a bordo di un'imbarcazione dalla Libia⁶⁴¹.

La violazione del diritto alla vita si ricollega alla conseguenza che le autorità italiane non abbiano risposto immediatamente alle innumerevoli e frequenti richieste d'aiuto partite dal barcone in difficoltà, salpato da porto del Paese libico di Al-Zuwarah⁶⁴². Il naufragio è avvenuto all'interno della zona SAR maltese, tuttavia lo Stato competente più vicino era proprio l'Italia, con il porto di Lampedusa ad una distanza, misurabile in miglia marine, certamente meno importante rispetto a qualsiasi porto dell'Isola dei Cavalieri⁶⁴³.

Se le autorità italiane di competenza avessero, alle chiamate di soccorso del barcone *in distress*, prontamente mandato la "ITS Libra", sita nelle vicinanze, e le unità della Guardia costiera, il naufragio si sarebbe potuto evitare⁶⁴⁴. E' onere degli Stati rivieraschi, infatti, procedere alla tutela del diritto alla vita di tutti coloro che vivano una situazione di pericolo in mare⁶⁴⁵. Infatti, nel caso di specie, sebbene l'imbarcazione non si trovasse in zona SAR italiana, le autorità competenti avevano l'obbligo, sancito dal diritto internazionale, di operare anche all'interno di una "search and rescue zone" di diversa competenza⁶⁴⁶. Ciò ha portato alla perdita di oltre 300 vite umane⁶⁴⁷. Da questa decisione vengono ridefiniti gli obblighi di ricerca e soccorso in mare, anche in zone SAR di diversa competenza⁶⁴⁸, anche se, con le decisioni pubblicate dal Comitato⁶⁴⁹, si afferma la responsabilità "concorrente" del naufragio, ritenendo viva la sussistenza dell'estensione della giurisdizione maltese ed italiana sull'imbarcazione *in distress*⁶⁵⁰.

Il ricorso, presentato nel maggio del 2017, lamentava la violazione del diritto alla vita da parte delle autorità italiane e maltesi, provocando la morte dei familiari dei ricorrenti.

La violazione del diritto alla vita, tutelato dall'art. 6⁶⁵¹ del Patto, si annovera dunque come uno dei motivi principali che hanno indotto i ricorrenti ad adire il Comitato⁶⁵². La violazione dell'articolo in questione⁶⁵³ si ritiene essere conseguenza del ritardo della nave della Marina Militare italiana "ITS Libra", arrivata sul luogo del naufragio soltanto 8 ore dopo la prima richiesta di soccorso lanciata all'I-MRCC di Roma⁶⁵⁴. Ritardo "giustificato" dalle autorità italiane come "intervento in una zona SAR" di diversa competenza: la "search and rescue zone" era sotto la giurisdizione maltese⁶⁵⁵. Il Comitato ha difatti asserito come la tutela del diritto alla vita debba avvenire nei

⁶⁴¹ Marina Castellaneta, *L'Italia non ha soccorso i migranti: per il Comitato dei diritti umani, Roma ha violato il diritto alla vita durante il naufragio di Lampedusa*, 28 gennaio 2021, reperibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it/blog/litalia-non-ha-soccorso-i-migranti-per-il-comitato-dei-diritti-umani-roma-ha-violato-il-diritto-alla-vita-durante-il-naufragio-di-lampedusa.html>.

⁶⁴² *Ibidem*.

⁶⁴³ Saccucci & Partners, *“Italia condannata per il naufragio del 2013 in SAR maltese”*, 28 gennaio 2021.

⁶⁴⁴ United Nations Human Rights Special Procedures, *“Comitato per i Diritti Umani: L'Italia non è riuscita a salvare più di 200 migranti”*, 27 gennaio 2021, reperibile al sito <https://unric.org/it/comitato-per-i-diritti-umani-litalia-non-e-riuscita-a-salvare-piu-di-200-migranti/>.

⁶⁴⁵ DirittoConsenso, *“Il soccorso in mare di migranti nel diritto internazionale”*, 2 settembre 2021, reperibile al sito <https://www.dirittoconsenso.it/2021/09/02/il-soccorso-in-mare-di-migranti-nel-diritto-internazionale/>.

⁶⁴⁶ Vassallo Paleologo F., *“Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno”*, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranzionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

⁶⁴⁷ Comitato per il diritto al soccorso, *“La condanna dell'ONU contro l'Italia”*, 27 gennaio 2021, reperibile al sito <https://www.dirittoalsoccorso.it/documenti/litalia-non-e-riuscita-a-salvare-piu-di-200-migranti/>.

⁶⁴⁸ Saccucci & Partners *“Italia condannata per il naufragio del 2013 in SAR maltese”*, 28 gennaio 2021.

⁶⁴⁹ *Ibidem*.

⁶⁵⁰ Saccucci & Partners *“Italia condannata per il naufragio del 2013 in SAR maltese”*, 28 gennaio 2021.

⁶⁵¹ Art. 6 Patto.

⁶⁵² Saccucci & Partners *“Italia condannata per il naufragio del 2013 in SAR maltese”*, 28 gennaio 2021, reperibile al sito <https://www.saccuccipartners.com/2021/01/28/italia-condannata-per-il-naufragio-del-2013-in-sar-maltese/>.

⁶⁵³ Art. 6 Patto.

⁶⁵⁴ Saccucci & Partners *“Italia condannata per il naufragio del 2013 in SAR maltese”*, 28 gennaio 2021.

⁶⁵⁵ *Ibidem*.

confronti di qualsiasi evento di *distress* e in qualsiasi *locus* relativo anche alle acque internazionali. Non importa che la *SAR zone* sia di diversa competenza dello Stato deputato ad effettuare il soccorso in mare, l'importante che comunque sia in grado di farlo⁶⁵⁶.

La competenza dell'operazione "*Search and Rescue*", secondo le conclusioni del Comitato, spettava alla "giurisdizione" di entrambi gli Stati⁶⁵⁷. A Malta perché facente parte delle Convenzioni *SAR*⁶⁵⁸ e *SOLAS*⁶⁵⁹, all'Italia per una "speciale rapporto di dipendenza tra le persone a bordo della nave naufragata e le autorità del nostro Stato"⁶⁶⁰.

Il rapporto di speciale dipendeva "dalla prima richiesta di soccorso inoltrata all'Italia, dalla strettissima vicinanza alla nave della Marina "ITS Libra" e il pieno coinvolgimento dell'*IMRCC* di Roma durante l'evento naufragio". Il tutto ricollegabile agli obblighi gravanti sull'Italia in seno alla ratifica dei trattati internazionali, *in primis SAR*⁶⁶¹e *SOLAS*⁶⁶².

Con la richiesta di soccorso inoltrata all'Italia, "le autorità nostrane cominciavano ad esercitare la giurisdizione italiana, anche ai fini dell'applicazione del Patto, nonostante essi si trovassero nella *SAR* maltese"⁶⁶³.

L'Italia è dunque chiamata a prestare adeguata ed efficace riparazione ai ricorrenti e ai loro familiari, in violazione dell'art. 6 del Patto⁶⁶⁴.

La tutela del diritto alla vita, dettato invece a livello costituzionale, viene disciplinato dall'art. 2⁶⁶⁵ della nostra Carta. Il dispositivo in esame infatti <<riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità>>⁶⁶⁶.

Da qui la natura "inviolabile" del dettato costituzionale⁶⁶⁷.

Vale la pena, a questo punto, ricollegare la tutela del diritto alla vita al dettato costituzionale contenuto nell'articolo 3⁶⁶⁸. Diviene indissolubile il legame con il principio personalistico: fondamentale è la tutela della persona⁶⁶⁹.

La tutela del diritto alla vita, così come interpretato dalla giurisprudenza del Comitato, è riscontrabile in un altro recente caso: *Teitova c. Nuova Zelanda*⁶⁷⁰. Si afferma che i movimenti migratori legati a condizioni climatiche abbiano il diritto di abbandonare le proprie terre per cercare altrove protezione, in uno Stato con migliori condizioni ambientali, vedendo tutelato così il loro diritto a godere di una vita dignitosa⁶⁷¹. Gli Stati sono dunque chiamati ad approntare misure idonee atte a proteggere e a tutelare la vita di quegli individui⁶⁷².

⁶⁵⁶ *Ibidem.*

⁶⁵⁷ *Ibidem.*

⁶⁵⁸ Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁶⁵⁹ Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS).

⁶⁶⁰ Saccucci & Partners “*Italia condannata per il naufragio del 2013 in SAR maltese*”, 28 gennaio 2021.

⁶⁶¹ Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

⁶⁶² Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS).

⁶⁶³ Saccucci & Partners “*Italia condannata per il naufragio del 2013 in SAR maltese*”, 28 gennaio 2021.

⁶⁶⁴ Art. 6 Patto.

⁶⁶⁵ Art. 2 Cost.

⁶⁶⁶ Redazione, “*L’articolo 2 della Costituzione: rassegna legislativa e giurisprudenziale*”, 28 gennaio 2020, reperibile al sito <https://www.diritto.it/larticolo-2-della-costituzione-rassegna-legislativa-e-giurisprudenziale/>.

⁶⁶⁷ Mirabelli S., “*Quali sono i diritti inviolabili?*”, 30 agosto 2020, reperibile al sito https://www.laleggepertutti.it/411515_quali-sono-i-diritti-inviolabili.

⁶⁶⁸ Art. 3 Cost.

⁶⁶⁹ Mirabelli S., “*Quali sono i diritti inviolabili?*”, 30 agosto 2020, reperibile al sito https://www.laleggepertutti.it/411515_quali-sono-i-diritti-inviolabili.

⁶⁷⁰ (UN Doc. CCPR/C/127/D/2728/2016, 7 gennaio 2020).

⁶⁷¹ ASGI, “*Migranti ambientali e divieto di respingimento*”, 14 febbraio 2020, reperibile al sito <https://www.asgi.it/notizie/migranti-ambientali-respingimento/>.

⁶⁷² *Ibidem.*

Il Comitato, dunque, asserisce che per la tutela dell'art. 6⁶⁷³ del Patto, nel caso in esame, gli Stati devono riconoscere e impiegare tutti quegli strumenti volti alla tutela di una vita dignitosa⁶⁷⁴. Le precarie condizioni climatico-ambientali possono dunque seriamente minacciare l'intero "rango" dei diritti umani⁶⁷⁵, e *in primis* il diritto ad una vita dignitosa⁶⁷⁶ e adeguata⁶⁷⁷. Più in generale, anche in questo caso, gli Stati parti al Patto hanno l'obbligo di non respingere i "profughi ambientali"⁶⁷⁸. Il cambiamento climatico può dunque andare ad impattare sul diritto alla vita⁶⁷⁹, <<rischiando di produrre un danno irreparabile>>⁶⁸⁰. Per quanto concerne la tutela del diritto alla vita, il Comitato asserisce che chi contesta la violazione dell'articolo in esame debba presentare innanzi agli organi giurisdizionali competenti un'elevata "soglia" probatoria⁶⁸¹, tenendo ben presente che il danno sia "reasonably foreseeable"⁶⁸². In primo luogo, il rischio di un danno irreversibile al diritto alla vita deve essere attuale o imminente e avere carattere personale.⁶⁸³ *In secundis*, il danno deve essere "raggiunto" o verosimilmente "prossimo ad essere raggiunto"⁶⁸⁴. *Tertium*, il diritto alla vita deve ritenersi effettivamente violato, lontano dunque da atti che potrebbero "minarlo"⁶⁸⁵. Il rischio di minare il diritto alla vita deve dunque avere come conseguenza l'irreversibilità del danno "irreparabile" prodottosi⁶⁸⁶. La giurisprudenza del Comitato sembra dunque aver prodotto uno specifico regime volto alla piena tutela dei diritti umani⁶⁸⁷. Pare dunque inevitabile l'applicazione dell'obbligo di *non-refoulement* (e, in taluni casi, del riconoscimento alla protezione internazionale), nei confronti di coloro che fuggono da un Paese in cui fenomeni di violenza indiscriminata e ripetuti conflitti armati si registrano continuamente, tanto da minacciare il diritto alla vita in maniera grave ed irreparabile di quegli individui⁶⁸⁸, danneggiando, *ex multis*, la loro sfera privata e sessuale (come, ad esempio, in quei Paesi in cui l'omosessualità viene considerata reato)⁶⁸⁹ e ritenendosi violato anche l'art. 2 CEDU⁶⁹⁰, che disciplina *sensu strictu* il diritto alla vita⁶⁹¹. La giurisprudenza europea sembra dunque all'unanimità orientata verso un approccio orientato a definire l'irreparabilità ed irreversibilità del danno reale ed immediato prodotto al bene vita⁶⁹². Nel momento in cui migranti sbarcano in Italia, le autorità valutano la concessione o il diniego della protezione umanitaria nei confronti dei primi⁶⁹³. La valutazione di

⁶⁷³ Art. 6 Patto.

⁶⁷⁴ Maletto F., “*Non-Refoulement e cambiamento climatico: il caso Teitiota c. Nuova Zelanda*”, 23 marzo 2020, reperibile al sito <http://www.sidiblog.org/2020/03/23/non-refoulement-e-cambiamento-climatico-il-caso-teitiota-c-nuova-zelanda/>.

⁶⁷⁵ Vedi al riguardo Corte europea dei diritti umani, sent. 24 gennaio 2019, ricorsi 54414/12 e 54264/15, Cordella e altri c. Italia, <https://hudoc.echr.coe.int>

⁶⁷⁶ Busatta L., “*Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite- Mellet v. Ireland: le norme restrittive sull’ accesso all’ aborto in Irlanda violano il Patto internazionale sui diritti civili e politici*”, 9 giugno 2016, reperibile al sito <https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/Comitato-per-i-Diritti-Umani-delle-Nazioni-Unite-Mellet-v.-Ireland-le-norme-restrittive-sull-accesso-all-aborto-in-Irlanda-violano-il-Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici>.

⁶⁷⁷ *Ibidem*

⁶⁷⁸ Perrini F., “*Il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di disastri ambientali nel recente orientamento della Corte di Cassazione*”, 2021, reperibile al sito http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/6_Perrini%20rivisto.pdf.

⁶⁷⁹ *Ibidem*.

⁶⁸⁰ Maletto F., “*Non-Refoulement e cambiamento climatico: il caso Teitiota c. Nuova Zelanda*”, 23 marzo 2020, reperibile al sito <http://www.sidiblog.org/2020/03/23/non-refoulement-e-cambiamento-climatico-il-caso-teitiota-c-nuova-zelanda/>.

⁶⁸¹ *Ibidem*.

⁶⁸² *Ibidem*

⁶⁸³ Franceschetti P., “*Stato di necessità*”, 12 febbraio 2016, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/01/28/stato-di-necessita>.

⁶⁸⁴ Redazione, “*Il concetto di danno*”, 27 novembre 2019, reperibile al sito <https://www.diritto.it/il-concetto-di-danno/>.

⁶⁸⁵ Papisca A., “*Articolo 3 – Alla radice*”, 16 luglio 2009, reperibile al sito <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-3-Alla-radice/6>.

⁶⁸⁶ Maletto F., “*Non-Refoulement e cambiamento climatico: il caso Teitiota c. Nuova Zelanda*”, 23 marzo 2020, reperibile al sito <http://www.sidiblog.org/2020/03/23/non-refoulement-e-cambiamento-climatico-il-caso-teitiota-c-nuova-zelanda/>.

⁶⁸⁷ Mussi F., “*Cambiamento climatico, migrazioni e diritto alla vita: le considerazioni del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda*”, 2020, reperibile al sito <https://www.bibliotecariviste.giuffrefrancislefebvre.it/#/results>.

⁶⁸⁸ Cass. civ. sez. II, n. 22951, 16/08/2021, reperibile al sito Foroit.it, p. 4 ss.

⁶⁸⁹ *Ibidem*.

⁶⁹⁰ Art. 2 CEDU.

⁶⁹¹ *Ibidem*.

⁶⁹² *Ibidem*.

⁶⁹³ Art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998.

concessione della domanda dovrà essere portata a termine nel momento in cui nel Paese di origine non vengono garantiti, nemmeno in minima parte, il diritto alla vita e ad un'esistenza dignitosa. Qualsiasi diritto riguardante l'autodeterminazione dell'individuo non deve essere dunque compromesso, con il rischio dunque di rendere incompatibili il totale rispetto dei diritti fondamentali con le condizioni di vita del Paese di "espatrio"⁶⁹⁴.

Secondo un dettato costituzionale, invece, il diritto alla vita viene disciplinato rispettivamente dagli articoli 2⁶⁹⁵ e 3⁶⁹⁶ della nostra Carta. L'art. 2 detta il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, tra cui, come detto, il diritto alla vita⁶⁹⁷. La dignità umana e il principio di discriminazione vengono invece tutelati *ex art.* 3 Cost⁶⁹⁸.

Dal combinato disposto di cui sopra si asserisce dunque che diritti inviolabili e dignità umana sono propri dell'individuo, costituendo le "fondazioni" del diritto in generale⁶⁹⁹.

Come si evince anche dal combinato disposto con l'art. 10 Cost.⁷⁰⁰, l'ordinamento interno si adatta a quello sovranazionale, anche in materia di diritto alla vita⁷⁰¹. A titolo esemplificativo vale la pena citare la Carta delle Nazioni Unite del 1945⁷⁰² e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo siglata nel 1948⁷⁰³, la CEDU del 1950⁷⁰⁴ e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea⁷⁰⁵ entrata in vigore agli inizi del 2000.

Da questo coacervo di fonti sovranazionali si evince che tutti gli individui hanno il diritto di godere di tutte le situazioni e pretese giuridiche attivate dallo Stato, tra cui anche naturalmente il diritto a essere soccorsi, senza alcuna distinzione in base allo *status* degli individui⁷⁰⁶.

Per quanto invece concerne il "sistema europeo", è la CEDU⁷⁰⁷ a tutelare, all'interno del suo articolo 2⁷⁰⁸, il diritto alla vita di tutti gli individui posti sotto l'egida della giurisdizione statale⁷⁰⁹. Diritto alla vita che, come precedentemente ricordato, è ben ricollegabile alla tutela del diritto alla dignità⁷¹⁰.

Parallelamente anche la CDFUE⁷¹¹ garantisce, rispettivamente agli artt. 1 e 2, la tutela del "diritto alla dignità" e del diritto alla vita⁷¹².

"Ogni persona ha diritto alla vita", dunque. Così recita l'articolo 2⁷¹³ della Carta Europea dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La più recente dottrina osserva come, agli inizi del 2000, il diritto alla vita non era

-
- ⁶⁹⁴ Cass. civ. Sez. lavoro Ord., n. 15961 8/06/2021, reperibile al sito *Foroit.it*, p. 5 ss.
- ⁶⁹⁵ Art. 2 Cost.
- ⁶⁹⁶ Art. 3 Cost.
- ⁶⁹⁷ De Lucia G., “*Vita e dignità quali valori costituzionali interni*”, 4 agosto 2020, reperibile al sito <https://www.dirittoconsenso.it/2020/08/04/diritto-alla-vita-e-tutela-della-dignita/>.
- ⁶⁹⁸ Art. 3 Cost.
- ⁶⁹⁹ De Lucia G., “*Vita e dignità quali valori costituzionali interni*”, 4 agosto 2020, reperibile al sito <https://www.dirittoconsenso.it/2020/08/04/diritto-alla-vita-e-tutela-della-dignita/>.
- ⁷⁰⁰ Art. 10 Cost.
- ⁷⁰¹ Bianchi G., “*L’efficacia dei trattati internazionali alla luce dell’art. 117, c. 1 della Costituzione*”, 8 febbraio 2008, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2008/02/06/l-efficacia-dei-trattati-internazionali-alla-luce-dell-art-117-c-1-della-costituzione>.
- ⁷⁰² Carta delle Nazioni Unite.
- ⁷⁰³ Dichiarazioni Universale dei Diritti dell’uomo.
- ⁷⁰⁴ Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.
- ⁷⁰⁵ Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
- ⁷⁰⁶ Federico A., “*Il diritto alla vita e la tutela della dignità nell’ordinamento sovranazionale*”, 4 agosto 2020, reperibile al sito https://www.dirittoconsenso.it/2020/08/04/diritto-alla-vita-e-tutela-della-dignita/#_ftn9.
- ⁷⁰⁷ Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.
- ⁷⁰⁸ Art. 2 CEDU.
- ⁷⁰⁹ Federico A., “*La CEDU, La CDFUE e la funzione diplomatica della dignità*”, 4 agosto 2020, reperibile al sito https://www.dirittoconsenso.it/2020/08/04/diritto-alla-vita-e-tutela-della-dignita/#_ftn9.
- ⁷¹⁰ *Ibidem*.
- ⁷¹¹ Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea.
- ⁷¹² *Ibidem*.
- ⁷¹³ Art. 2 CEDU.

campo di competenza dell'Unione Europea⁷¹⁴. Nel caso di specie, è stata l'istituzione dell'agenzia *Frontex*, a garantire non solo un'efficace protezione delle frontiere esterne dell'UE dalle condotte criminose legate all'immigrazione clandestina, ma al tempo stesso di procedere ad un'ampia tutela del diritto alla vita delle persone soccorse in mare⁷¹⁵. Dalla dissertazione in esame è palese evincere come il diritto alla vita costituisca un pilastro fondamentale delle Costituzioni dei Paesi membri dell'UE, espresso esplicitamente o meno nelle loro Carte⁷¹⁶. Per cui, il diritto fondamentale alla vita si erge come pietra miliare delle raccolte normative non solo nazionali, ma anche europee e internazionali⁷¹⁷. Tale frammentazione a livello normativo concernente la tutela del diritto alla vita, ha come inequivocabile conseguenza la mancanza di una politica europea comune a garantire tale diritto. Le morti in mare nel Mediterraneo sono la conseguenza più immediata di tale assenza, considerando i numerosi flussi migratori che approdano sulle nostre coste e il diritto alla vita come diritto fondamentale, essendo richiamate nelle fonti nazionali, europee e sovranazionali sopra citate⁷¹⁸. La nostra Costituzione, come precedentemente ricordato, non dispone esplicitamente del diritto alla vita. Ma è una nota sentenza della Consulta a richiamarlo come "essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione stessa"⁷¹⁹. Come affermato dalla Corte Costituzionale, si desume che il diritto alla vita debba considerarsi come diritto inviolabile dell'individuo, e quindi, per modo di dire, assumere una posizione "privilegiata"⁷²⁰. La Consulta lo riconosce come "primo dei diritti inviolabili dell'uomo"⁷²¹, in quanto "presupposto" per l'esercizio di tutti gli altri diritti e, in modo particolare, dell'art. 2 Cost.⁷²² e dell'articolo 2 della Carta Europea dei diritti fondamentali⁷²³. Poiché il diritto alla vita non è esplicitamente disciplinato dalla nostra Carta Costituzionale, pare che il diritto alla vita debba essere ricondotto all'articolo 2 della Costituzione⁷²⁴ e all'intera "rete" degli altri valori e principi costituzionali⁷²⁵. In sintesi, per quanto invece concerne la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è l'articolo 3⁷²⁶, a disciplinare "il diritto alla vita, alla libertà e la sicurezza di ogni individuo", costituendosi come "trampolino di lancio" del diritto alla vita disciplinato nell'*ICCPR*, all'interno del suo articolo 6⁷²⁷. Per cui, a chiunque venga negato o violato il diritto alla vita, è concesso il rimedio

⁷¹⁴ Toggenburg G. N., “*Il II diritto dell’UE: il diritto alla vita e il contributo della Carta*”, 14 novembre 2020, reperibile al sito <https://lospiegone.com/2020/11/14/il-2-diritto-dellue-il-diritto-alla-vita-e-il-contributo-della-carta/>.

⁷¹⁵ articolo 1 del regolamento 1052/2013, c.d. “regolamento *EUROSUR*”.

⁷¹⁶ Toggenburg G. N., “*Il II diritto dell’UE: il diritto alla vita e il contributo della Carta*”, 14 novembre 2020, reperibile al sito <https://lospiegone.com/2020/11/14/il-2-diritto-dellue-il-diritto-alla-vita-e-il-contributo-della-carta/>.

⁷¹⁷ *Ibidem*.

⁷¹⁸ Tria L., “*Il diritto alla vita: primo tra i diritti fondamentali. La parola alla Consigliera della Cassazione Lucia Tria*”, 24 agosto 2014, reperibile al sito <http://www.lavocedeldiritto.it/index.php/altri-diritti/item/703-il-diritto-alla-vita-primo-tra-i-diritti-fondamentali>.

⁷¹⁹ Cort. Cost., 1998, n. 1146, reperibile al sito *Foroit.it*, p. 7 ss.

⁷²⁰ Cort. Cost., 1997 n. 25, 1996 n. 223, 1979 n.54, reperibile al sito *Foroit.it*, p. 6 ss., p. 8 ss., p. 12 ss.

⁷²¹ Cort. Cost., 1996 n.223, reperibile al sito *Foroit.it*, p. 6 ss.

⁷²² Art. 2 Cost.

⁷²³ Art. 2 CEDU.

⁷²⁴ Art. 2 Cost.

⁷²⁵ Pirozzi L., “*Appunti per una riflessione sul diritto alla vita nella Costituzione italiana*”, 3 luglio 2019, reperibile al sito https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=38879&content=&content_author=.

⁷²⁶ Art. 3 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

⁷²⁷ Art. 6 Patto Internazionali sui diritti civili e politici.

espresso in via giurisdizionale⁷²⁸. Il diritto alla vita è dunque conseguenza del diritto alla dignità, che deve essere ugualmente tutelato al pari del primo⁷²⁹. Importante dunque che il diritto alla vita sia oggetto di ampia e significativa tutela giuridica⁷³⁰. Il diritto alla vita rappresenta dunque uno dei pilastri fondamentali dell'ordinamento giuridico nostrano, sancito dalla Costituzione stessa⁷³¹. E nel caso del naufragio lampedusano, i caratteri del diritto alla vita sono inequivocabilmente posti in essere. Nel caso di specie, si parlerà dunque di: assolutezza (la situazione giuridica soggettiva della vita può essere fatta valere nei confronti di chiunque); irrinunciabilità (nessuno deve esserne privato); indisponibilità (non si può cedere a nessuno)⁷³². Il diritto alla vita è dunque insito nell'esistenza stessa di ogni individuo⁷³³, così come espressamente sancito dalla Dichiarazioni delle Nazioni Unite (all'interno del suo articolo 3)⁷³⁴ e dall'articolo 2 della Convenzione di Roma⁷³⁵. E nel caso del soccorso in mare, pare inevitabile il diritto alla "conservazione della vita", ossia alla tutela della propria esistenza fisica con tutti i mezzi necessari, godendo della propria esistenza⁷³⁶.

2.5 La colpevolezza di Roma dell'inosservanza all'obbligo di garantire effettivi mezzi di ricorso giurisdizionale

Nel *leading case* della dissertazione, altro motivo di ricorso da parte dei sopravvissuti al naufragio lampedusano è stata la violazione dell'articolo 2 del Patto⁷³⁷, atto a garantire l'effettività dei mezzi di ricorso giurisdizionale⁷³⁸. In merito a questo, grava particolarmente sull'Italia il non aver fornito un'adeguata "tabella di marcia" sullo svolgimento dei procedimenti messi in campo per tentare di salvare il barcone in difficoltà⁷³⁹.

Ai sensi del suddetto articolo⁷⁴⁰, infatti, gli Stati Parti al Patto hanno l'obbligo di garantire la complessità dei diritti a tutti gli individui posti sotto l'egida giurisdizionale di ciascun Paese, indipendentemente dal loro *status*⁷⁴¹. Per cui, è onere degli Stati far disporre liberamente ai propri cittadini tutti quei rimedi giurisdizionali effettivi in caso di violazione espressamente tutelati all'interno del Patto, anche sulla base dei propri ordinamenti costituzionali e legislativi⁷⁴², tenendo ben presente anche la fase dell'esecuzione civile, penale od amministrativa della tutela in esame⁷⁴³ e la parità di tutti gli individui "tutelati" innanzi alle giurisdizioni degli

⁷²⁸ Art. 8 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

⁷²⁹ Testa G., “*Sul riconoscimento di un diritto a morire in maniera degna e libera: riflessioni a margine di una giurisprudenza convenzionalmente orientata*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-riconoscimento-di-un-diritto-a-morire-in-manie_08-11-2017.php.

⁷³⁰ Falzea A., “*Diritto alla vita e diritto alla morte*”, 2001, reperibile al sito <https://www.torrossa.com/it/resources/an/2267768>.

⁷³¹ Ht Avvocati.it., “*Diritto alla vita e all’integrità fisica*”, reperibile al sito <https://www.ht-avvocati.it/diritti-persona-privacy/diritti-persona/diritto-vita-integrita-fisica.php>.

⁷³² *Ibidem*.

⁷³³ LaLeggePerTutti, “*Diritto alla vita e diritto alla salute*”, 26 febbraio 2016, reperibile al sito https://www.laleggepertutti.it/113064_diritto-alla-vita-e-diritto-alla-salute.

⁷³⁴ Art. 3 Dichiarazioni delle Nazioni Unite.

⁷³⁵ *Ibidem*.

⁷³⁶ *Ibidem*.

⁷³⁷ Art. 2 Patto.

⁷³⁸ Marina Castellaneta, *L'Italia non ha soccorso i migranti: per il Comitato dei diritti umani, Roma ha violato il diritto alla vita durante il naufragio di Lampedusa*, 28 gennaio 2021, reperibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it/blog/litalia-non-ha-soccorso-i-migranti-per-il-comitato-dei-diritti-umani-roma-ha-violato-il-diritto-alla-vita-durante-il-naufragio-di-lampedusa.html>.

⁷³⁹ *Ibidem*.

⁷⁴⁰ Art. 2 Patto.

⁷⁴¹ Parte II, art. 2 c.1 Patto.

⁷⁴² Parte II, art. 2 c.2 Patto.

⁷⁴³ Parte II, art. 2 c.3 lett. c) Patto.

E l'effettività è una caratteristica propria dell'ordinamento giuridico europeo. Il fatto che gli Stati siano ancorati a trattati o convenzioni internazionali "obbliga" loro a mettere a disposizione una pluralità di strumenti giuridici volti alla tutela dei diritti considerati violati. Ancor di più rispetto a quanto sancito dalle proprie legislazioni nazionali⁷⁴⁵. Non rari sono infatti i casi in cui gli ordinamenti giuridici nazionali sono "privi" o "latenti" di rimedi giurisdizionali effettivi volti alla tutela di tali diritti⁷⁴⁶. Infatti è l'art. 19, comma 1 del Trattato di Lisbona a precisare che "gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale necessaria per assicurare una tutela effettiva nei confronti del diritto dell'Unione "violato"⁷⁴⁷.

E' onere delle legislazioni sovranazionale ed europea garantire dunque l'accesso alla giustizia, in particolar modo in materia di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo⁷⁴⁸. Anche se, secondo i dettami del principio dell'equivalenza, lo Stato Parte dovrebbe garantire una tutela, appunto "equivalente", rispetto a quella normizzata a livello europeo e sovranazionale⁷⁴⁹.

Dalla dissertazione in esame si evince dunque come il diritto ad avvalersi di rimedi giurisdizionali effettivi sia considerato uno dei diritti inviolabili dell'uomo, positivizzato nella maggioranza degli Stati democratici⁷⁵⁰. Esso viene ritenuto il principale strumento di "accesso alla giustizia"⁷⁵¹. Nel momento in cui si riconosce tale garanzia agli individui, si formalizza quel novero di diritti e facoltà nei confronti dei ricorrenti non solo il mero impiego della proposizione della domanda giudiziale, ma l'indispensabile tutela effettiva del diritto o interesse legittimo leso⁷⁵². Poiché tale garanzia viene riconosciuta come diritto fondamentale dell'individui, esso diviene precipuamente un pilastro fondamentale dell'ordinamento sovranazionale⁷⁵³.

La garanzia in esame viene dunque assunta come "principio straordinario" degli ordinamenti interni e sovranazionali⁷⁵⁴, assicurandone una corretta e vicendevole integrazione⁷⁵⁵. La "giurisdizionalità" dei rimedi si manifesta dunque non solo come diritto del singolo, ma anche come strumento essenziale affinché i processi innanzi agli organi competenti si celebrino in forma "effettiva" ed "equa"⁷⁵⁶. Il sistema si presenta dunque come "pietra miliare" dell'ordinamento processuale interno e sovranazionale⁷⁵⁷.

L'analisi in esame si presenta anche come quello strumento volto a sopperire l'assenza

⁷⁴⁴ Parte II, art. 3 Patto.

⁷⁴⁵ *Ibidem*.

⁷⁴⁶ E. Storskrubb, *Civil Procedure and EU Law, A Policy Area Uncovered*, Oxford, 2008, p. 13 ss

⁷⁴⁷ Art. 19, c. 1 TUE.

⁷⁴⁸ Boillat P., O' Flaherty M., “*Manuela di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia*”, gennaio 2016, reperibile al sito https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_access_justice_ITA.PDF.

⁷⁴⁹ *Ibidem*.

⁷⁵⁰ Ravo L. M., “*L’effettività della tutela giurisdizionale degli individui nell’ordinamento dell’Unione Europea: verso l’affermazione di un diritto fondamentale?*”, 23 marzo 2012, reperibile al sito <https://core.ac.uk/display/41174740?source=2>.

⁷⁵¹ *Ibidem*.

⁷⁵² *Ibidem*.

⁷⁵³ *Ibidem*.

⁷⁵⁴ *Ibidem*.

⁷⁵⁵ Cosio R., “*L’interpretazione conforme nell’ordinamento complesso*”, reperibile al sito http://www.europeanrights.eu/public/commenti/COSIO_testo.pdf.

⁷⁵⁶ Ravo L. M., “*L’effettività della tutela giurisdizionale degli individui nell’ordinamento dell’Unione Europea: verso l’affermazione di un diritto fondamentale?*”, 23 marzo 2012, reperibile al sito <https://core.ac.uk/display>

⁷⁵⁷ Amadeo S., Ravo M.L., “*L’effettività della tutela giurisdizionale degli individui nell’ordinamento dell’Unione Europea: verso l’affermazione di un diritto fondamentale?*”, 23 marzo 2012, reperibile al sito <https://www.openstarts.units.it>

di garanzie presenti negli ordinamenti sopra citati, in occasione di diritti lesi nei confronti dei ricorrenti⁷⁵⁸, instaurandosi così il principio relativo all'«autonomia procedurale»⁷⁵⁹. I caratteri dell'«effettività» e dell'«equivalenza» incidono particolarmente sulle situazioni giuridiche processuali dell'individuo resosi leso e ricorrente⁷⁶⁰, rendendo il processo non solo con le caratteristiche di cui sopra, ma anche «equo» e a garanzia delle parti⁷⁶¹, rendendolo così un imprescindibile elemento di garanzia dell'individuo⁷⁶², così come concepito nell'ordinamento di riferimento⁷⁶³ e ispirato al novero dei diritti fondamentali⁷⁶⁴. Più nel dettaglio, il rispetto della tutela giurisdizionale «eguale» ed «effettiva» resta al centro dell'esame processuale del giudice ordinario⁷⁶⁵, tenendo ben presente che, a causa dell'incremento notevole dei flussi migratori (e dell'inevitabile aumento delle richieste e dinieghi delle domande di protezione internazionale), si è optato per una semplificazione del rito⁷⁶⁶, andando a cozzare con i principi garantiti dall'«effettività processuale»⁷⁶⁷, e in modo particolare con il principio secondo cui «la giurisdizione si applica mediante il giusto processo regolato dalla legge» (art. 111, c. 1, Cost.)⁷⁶⁸. Il tutto a garantire un'«obiettività della decisione»⁷⁶⁹ e un'effettività e una ragionevolezza della tutela giurisdizionale⁷⁷⁰. Non da meno sono le fonti europee⁷⁷¹ che richiamano i principi sopra esposti. Per cui, è onere degli Stati: i) garantire effettivamente la richiesta dei ricorrenti di consultare un difensore o un consulente legale in ogni stato del rito processuale⁷⁷²; ii) permettere l'instaurarsi di un ricorso effettivo innanzi all'organo giurisdizionale⁷⁷³; iii) assicurare che l'effettività dei ricorsi sia accompagnata da un esame completo dello stato degli atti degli elementi di fatto e di diritto dei primi⁷⁷⁴; iv) prevedere che i ricorrenti possano rimanere nel territorio dello Stato entro cui si celebra la parte processuale fino all'esaurimento dello stesso, per mezzo di un suo esito⁷⁷⁵. Così il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva⁷⁷⁶. Si evince dunque come per «mezzi di ricorso» debbano intendersi come quei rimedi giurisdizionali in cui il ricorrente contesta un provvedimento dell'autorità, al fine di rimuoverne gli effetti pregiudizievoli⁷⁷⁷. La garanzia di ricorrere all'effettività dei rimedi giurisdizionali è dunque conseguenza inevitabile di diritti soggettivi o «interessi legittimi» (e comunque di «situazioni giuridiche rilevanti») lesi e che devono essere tutelati⁷⁷⁸. I soggetti, per adire l'attività giurisdizionale, devono essere dunque «portatori» di interessi diretti, concreti e attuali, in connessione ad una situazione giuridica rilevante

⁷⁵⁸ Ravo L. M., “L’effettività della tutela giurisdizionale degli individui nell’ordinamento dell’Unione Europea: verso l’affermazione di un diritto fondamentale?”, 23 marzo 2012, reperibile al sito <https://core.ac.uk/display/41174740?source=2>.

⁷⁵⁹ Iermano A., “I principi di equivalenza ed effettività tra autonomia procedurale e ‘limiti’ alla tutela nazionale”, reperibile al sito <http://www.dirittounioneuropea.eu>

⁷⁶⁰ *Ibidem.*

⁷⁶¹ *Ibidem.*

⁷⁶² *Ibidem.*

⁷⁶³ *Ibidem.*

⁷⁶⁴ Mastroianni R., “Sui rapporti tra Corte e Corti: nuovi sviluppi nella ricerca di un sistema rapido ed efficace di tutela dei diritti fondamentali”, 19 giugno 2020, reperibile al sito [https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/sui-rapporti-tra-carte-e-corti-nuovi-sviluppi-su-sistema-di-tutela-dei-diritti-fondamentali](https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/sui-rapporti-tra-corte-e-corti-nuovi-sviluppi-su-sistema-di-tutela-dei-diritti-fondamentali).

⁷⁶⁵ Del Rosso F. G., Pisoni L., “Garanzie e principio di effettività del processo nella tutela del richiedente asilo”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/articolo/garanzie-e-principio-di-effettivita-del-processo-nella-tutela-del-richiedente-asilo_06-03-2019.php.

⁷⁶⁶ *Ibidem.*

⁷⁶⁷ Del Rosso F. G., Pisoni L., “Garanzie e principio di effettività del processo nella tutela del richiedente asilo”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/articolo/garanzie-e-principio-di-effettivita-del-processo-nella-tutela-del-richiedente-asilo_06-03-2019.php.

⁷⁶⁸ *Ibidem.*

⁷⁶⁹ *Ibidem.*

⁷⁷⁰ Forastiere A., “Principio di effettività della tutela giuridica ed assorbimento dei motivi”, 4 dicembre 2017, reperibile al sito <https://www.justowin.it/new/2017/12/04/principio-di-effettivita-della-tutela-giurisdizionale-ed-assorbimento-dei-motivi/>.

⁷⁷¹ Del Rosso F. G., Pisoni L., “Garanzie e principio di effettività del processo nella tutela del richiedente asilo”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/articolo/garanzie-e-principio-di-effettivita-del-processo-nella-tutela-del-richiedente-asilo_06-03-2019.php.

⁷⁷² Direttiva 2013/32/UE, art. 22, c. I, in materia di «diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura: ai richiedenti è data la possibilità di consultare, a loro spese, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa».

⁷⁷³ Direttiva 2013/32/UE art. 46, c. I, in materia di «diritto ad un ricorso effettivo: gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione: i) di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria; ii) di considerare la domanda inammissibile a norma dell’articolo 33, paragrafo 2; iii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell’articolo 43, paragrafo 1; 29 giugno 2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/83 IT; iv) di non procedere a un esame a norma dell’articolo 39; b) il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28; c) una decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 45».

⁷⁷⁴ Direttiva 2013/32/UE art. 46, c. III, «per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto **compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale** ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».

⁷⁷⁵ Direttiva 2013/32/UE, art. 46, c. V, «fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso».

⁷⁷⁶ Art. 47, commi 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; artt. 22 e 26 della direttiva 2013/32/UE.

⁷⁷⁷ Centamore G., “Il diritto al difensore nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo nella direttiva 2013/48/UE: osservazioni generali e aspetti problematici”, reperibile al sito https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1452423642CENTAMORE_2016a.pdf.

⁷⁷⁸ Levato F., “*Diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, reperibile al sito <https://www.wikilabour.it/dizionario/questioni-processuali-e-procedurali/diritto-di-accesso-ai-documenti-amministrativi/>.

tutelata⁷⁷⁹.

Più nel dettaglio. L'attualità della posizione giuridica si manifesta come mero interesse ad agire in giudizio per la situazione lesa; l'attributo "diretto" fa intendere che la posizione lesa appartiene alla sfera dell'interessato (e non ad altri); la concretezza invece si collega inevitabilmente alla relazione intercorsa tra il ricorrente e il bene della vita leso⁷⁸⁰.

La lesione del diritto o interesse offre indirettamente all'interessato poteri di natura procedimentale volti alla tutela del bene giuridicamente rilevante⁷⁸¹.

La violazione dei diritti lesi, dunque, permette al ricorrente di individuare quali procedimenti giurisdizionali si possano e debbano essere esperiti⁷⁸².

L'intento degli ordinamenti è dunque quello di creare delle "finestre di giurisdizione" a garanzia delle "situazioni soggettive protette"⁷⁸³.

Non vi è dubbio alcuno dunque che l'effettività dei mezzi di ricorso giurisdizionale rientri tra i diritti fondamentali dell'uomo da tutelare dagli ordinamenti nazionali.⁷⁸⁴

Gli interessati devono godere quindi di "strumenti adeguati e di diritti azionabili a mezzo di ricorsi giurisdizionali effettivi"⁷⁸⁵.

La tutela riguarda dunque provvedimenti incidenti la libertà personale degli individui, annoverata dunque tra i diritti fondamentali⁷⁸⁶, innescando comunque radicali cambiamenti nelle legislazioni nazionali⁷⁸⁷.

Anche se il più delle volte sono numerosi gli episodi di "conflitto" inerenti l'integrazione dei sistemi giuridici nazionali e sovranazionali, mettendo a rischio quella "*Identitätskontrolle*" paventata all'interno dei primi⁷⁸⁸, in modo particolare nello "spazio giuridico europeo"⁷⁸⁹.

E' inevitabile dunque assurgere a pilastro fondamentale della garanzia e tutela dei rimedi giurisdizionali l'art. 13 CEDU⁷⁹⁰. Esso infatti stabilisce l'effettività dei rimedi giurisdizionali, secondo cui "ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali"⁷⁹¹. Per cui, "ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice"⁷⁹². E l'art. 24 Cost.⁷⁹³ disciplina che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi"⁷⁹⁴. Per cui la specificità delle controversie è inevitabilmente legato alla pienezza e all'effettività della tutela giurisdizionale⁷⁹⁵.

⁷⁷⁹ Feraci S., “Diritto di accesso agli atti e legittimazione degli enti esponenziali. Il caso S.I.A.E.”, 13 maggio 2019, reperibile al sito <https://www.diritto.it/diritto-di-accesso-agli-atti-e-legittimazione-degli-enti-esponenziali-il-caso-s-i-a-e/>.

⁷⁸⁰ Ceniccola A., “Il diritto di accesso dopo la legge 15/2005”, 30 luglio 2014, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2014/07/30/il-diritto-di-accesso-dopo-la-legge-15-2005>.

⁷⁸¹ Buffone G., “Accesso ai documenti amministrativi: diritto soggettivo o interesse legittimo?”, 31 maggio 2006, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2006/05/31/accesso-ai-documenti-amministrativi-diritto-soggettivo-o-interesse-legittimo>.

⁷⁸² Levato F., “Diritto di accesso ai documenti amministrativi”, reperibile al sito <https://www.wikilabour.it/dizionario/questioni-processuali-e-procedurali/diritto-di-accesso-ai-documenti-amministrativi/>.

⁷⁸³ In tal senso v. Commissione Riccio – per la riforma del codice di procedura penale (27 luglio 2006) – Relazione, § 7, in www.giustizia.it.

⁷⁸⁴ Bloise M. G., “Il diritto processuale della CEDU”, 9 ottobre 2017, disponibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2017/10/05/diritto-processuale-della-cedu>.

⁷⁸⁵ Di Carlo L., “Bilanciamento e sistema delle fonti”, reperibile al sito <https://books.google.it/books>

⁷⁸⁶ Cfr. Carta di Roma, paragrafo V.

⁷⁸⁷ Falcone A., “Indipendenza del pubblico ministero e cooperazione internazionale in materia penale nello scenario giuridico”, 2021, reperibile al sito <http://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Qui12.pdf>.

⁷⁸⁸ *Ibidem*.

⁷⁸⁹ Savy D., “la tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione nella disciplina del mandato d’arresto europeo”, reperibile al sito <https://archiviodpc.diritto penaleuomo.org/upload/1350886716Savy%20MAE.pdf>.

⁷⁹⁰ Art. 13 CEDU.

⁷⁹¹ Si richiama, a tal proposito, l’art. 47 CEDU.

⁷⁹² Alpa G., “Il diritto fondamentale ad un rimedio effettivo e il ruolo costituzionale dell’avvocato”, reperibile al sito <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/414405/Tavola+rotonda+9+febbraio+2018+-+Intervento+Avv.+Prof.+Guido+Alpa.pdf/aa00362e-2402-40ff-b877-cba72de120be>.

⁷⁹³ Art. 24 Cost.

⁷⁹⁴ Lauricella G., “Il diritto costituzionale alla difesa tra funzione di governo ed esercizio dell’azione penale”, 21 febbraio 2011, reperibile al sito https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0255_lauricella.pdf.

⁷⁹⁵ Pagano F. F., “Il principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale e il termine di decadenza per proporre l’azione autonoma di condanna nel processo amministrativo (nota a Corte cost. n. 94 del 2017)”, 20 luglio 2017, reperibile al sito <https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Pagano%20definitivo.pdf>.

Si tratta dunque di diritti azionabili individuali, tra cui le possibilità di ricorso giurisdizionali, tutelando così i ricorrenti, specialmente in sede amministrativa e giudiziaria⁷⁹⁶.

Pare inevitabile dunque, arrivato a questo punto della trattazione, fare un relativo accenno alla prassi secondo cui, per adire gli organi sovranazionali bisogna inevitabilmente aver esaurito i rimedi interni (si pensi, *in primis* alla Corte EDU)⁷⁹⁷. L'adire organi giurisdizionali sovranazionali richiede dunque una concreta violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, non più tutelabile a mezzo dei rimedi nazionali "ordinari"⁷⁹⁸.

Ed è anche dunque l'art. 35, comma 1, CEDU⁷⁹⁹ a rimarcare il concetto relativo alla "sussidiarietà del giudizio convenzionale", secondo cui solo il previo esaurimento dei rimedi interni può risolvere la doglianza originaria⁸⁰⁰. Ma la natura "giuridica"⁸⁰¹ dei rimedi comporta anche una notevole eccezione. Essi infatti possono mostrare anche una "componente amministrativa" (quando coinvolgono, ad esempio, l'adire un'autorità indipendente), sempre tenendo conto, ovviamente, di una procedura equa ed imparziale⁸⁰². L'art. 35 CEDU⁸⁰³ si pone dunque come punto di riferimento della materia trattata. Ai suoi sensi, infatti, per adire organi giurisdizionali sovranazionali, bisogna aver esperito tutte le impugnazioni ordinarie⁸⁰⁴ (cd. esaurimento "verticale"). Per quanto invece concerne l'esaurimento "orizzontale" invece, il ricorrente deve aver esperito i rimedi innanzi a tutti gli organi giurisdizionali dell'apparato statale, secondo la normazione interna⁸⁰⁵. Per cui pare inevitabile che l'intenzione del "legislatore sovranazionale" è legata alla prevenzione, repressione e rimedio delle violazioni delle situazioni giuridiche soggettive lese in primo luogo innanzi alle autorità nazionali⁸⁰⁶. *Quid iuris?* Si preferisce adire, *in primis*, le autorità interne in quanto, senza dubbio, più prossime alle "forze vitali della società"⁸⁰⁷. Da qui un'interpretazione sistemica e completa, anche per merito delle correlazioni intercorse con gli articoli 13⁸⁰⁸ CEDU. L'art. 13 CEDU⁸⁰⁹, infatti, pone un obbligo generale ed indistinto agli Stati, al fine di far disporre, a questi ultimi, dei rimedi "effettivi" in caso di diritti o interessi garantiti⁸¹⁰.

L' "effettività" dei rimedi si misura in base all' "adeguatezza" dei ricorsi, atti ad offrire un rimedio concreto alle situazioni lese, con una ragionevole prospettiva di

⁷⁹⁶ Levato F., “Diritto di accesso e atti amministrativi”, reperibile al sito <https://www.wikilabour.it/dizionario/questioni-processuali-e-procedurali/diritto-di-accesso-ai-documenti-amministrativi/>.

⁷⁹⁷ *Ibidem*.

⁷⁹⁸ Masciotta C., “Il ricorso “diretto” a Strasburgo in deroga al principio del previo esaurimento, ex art. 35 CEDU: un possibile “cortocircuito” tra sistema costituzionale e convenzione di tutela?”, gennaio 2018, reperibile al sito <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-i-trattati-nel-sistema-delle-fonti-a-10-anni-dalle-sentenze-348-e-349-del-2007-della-corte-costituzionale-fasc-1-2018/1189-il-ricorso-diretto-a-strasburgo-in-deroga-al-principio-del-previo-esaurimento-ex-art-35-cedu-un-possibile-cortocircuito-tra-sistema-costituzionale-e-convenzionale-di-tutela/file>.

⁷⁹⁹ Art. 35 c. 1 CEDU.

⁸⁰⁰ Masciotta C., “Il ricorso “diretto” a Strasburgo in deroga al principio del previo esaurimento, ex art. 35 CEDU: un possibile “cortocircuito” tra sistema costituzionale e convenzione di tutela?”, gennaio 2018, reperibile al sito <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-i-trattati-nel-sistema-delle-fonti-a-10-anni-dalle-sentenze-348-e-349-del-2007-della-corte-costituzionale-fasc-1-2018/1189-il-ricorso-diretto-a-strasburgo-in-deroga-al-principio-del-previo-esaurimento-ex-art-35-cedu-un-possibile-cortocircuito-tra-sistema-costituzionale-e-convenzionale-di-tutela/file>.

⁸⁰¹ *Ibidem*.

⁸⁰² *Ibidem*.

⁸⁰³ Art. 35 CEDU.

⁸⁰⁴ Masciotta C., “Il ricorso “diretto” a Strasburgo in deroga al principio del previo esaurimento, ex art. 35 CEDU: un possibile “cortocircuito” tra sistema costituzionale e convenzione di tutela?”, gennaio 2018, reperibile al sito <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-i-trattati-nel-sistema-delle-fonti-a-10-anni-dalle-sentenze-348-e-349-del-2007-della-corte-costituzionale-fasc-1-2018/1189-il-ricorso-diretto-a-strasburgo-in-deroga-al-principio-del-previo-esaurimento-ex-art-35-cedu-un-possibile-cortocircuito-tra-sistema-costituzionale-e-convenzionale-di-tutela/file>.

⁸⁰⁵ *Ibidem*.

⁸⁰⁶ *Ibidem*.

⁸⁰⁷ *Ibidem*.

⁸⁰⁸ Art. 13 CEDU.

⁸⁰⁹ Art. 13 CEDU.

⁸¹⁰ Masciotta C., “Il ricorso “diretto” a Strasburgo in deroga al principio del previo esaurimento, ex art. 35 CEDU: un possibile “cortocircuito” tra sistema costituzionale e convenzione di tutela?”, gennaio 2018, reperibile al sito <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/speciali/speciale-i-trattati-nel-sistema-delle-fonti-a-10-anni-dalle-sentenze-348-e-349-del-2007-della-corte-costituzionale-fasc-1-2018/1189-il-ricorso-diretto-a-strasburgo-in-deroga-al-principio-del-previo-esaurimento-ex-art-35-cedu-un-possibile-cortocircuito-tra-sistema-costituzionale-e-convenzionale-di-tutela/file>.

successo⁸¹¹, da valutare anche in base alla fattispecie giuridica e alla situazione personale del ricorrente⁸¹².

⁸¹¹ *Ibidem.*

⁸¹² *Ibidem.*

3. Naufragio di Lampedusa: quale futuro per l'Italia?

Nel capitolo precedente, si è voluto mettere in evidenza non solo la ricostruzione della dinamica relativa al naufragio di Lampedusa e la responsabilità dell'Italia innanzi alle violazioni del diritto alla vita. Inoltre si è messo in evidenza anche gli oneri derivanti dall'adesione agli obblighi di ricerca e soccorso in mare e come questi si siano adattati agli sviluppi del fenomeno migratorio di massa degli ultimi decenni. Non essendo ancora state rese pubbliche le misure adottate dall'Italia, successivamente alla decisione di condanna da parte del Comitato, l'obiettivo di questo capitolo sarà quello di analizzare, gli atti tesi a ridurre drasticamente l'ecatombe di migranti nel Mar Mediterraneo centrale, i possibili ed auspicabili rimedi che il nostro Paese (e l'Unione Europea) dovrà adottare per evitare nuove "stragi dei bambini⁸¹³".

3.1 La decisione di condanna del Comitato dei diritti umani dell'Onu

Il Comitato dei diritti umani dell'Onu ha condannato l'Italia, in quanto il barcone in difficoltà era in continuo contatto con le autorità militari italiane e, avendo attuato le "procedure SAR", lo Stato italiano esercitava *de facto* un controllo effettivo sui naufraghi in difficoltà⁸¹⁴. Inoltre in merito alla questione, il Comitato si dichiara competente, in quanto gli individui ricorrenti sono sottoposti alla giurisdizione di uno Stato parte del Protocollo⁸¹⁵. Di conseguenza, gli Stati parti sono tenuti ad assicurare e a rispettare i diritti e gli interessi di coloro che sono posti sotto la giurisdizione di quello Stato⁸¹⁶, attivandone dunque la competenza⁸¹⁷. Lo Stato parte deve dunque rispettare i diritti sanciti dal Protocollo, anche se non situato all'interno dei suoi confini territoriali⁸¹⁸. La tutela dei diritti dei ricorrenti deve dunque estendersi, indipendentemente dallo

⁸¹³ Così è stata ribattezzata dalla stampa internazionale la strage di Lampedusa, in quanto hanno perso la vita oltre 60 bambini siriani.

⁸¹⁴ Comitato per i diritti umani, "Considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 (4) del Protocollo facoltativo, relativo alla Comunicazione n. 3042/2017", in "Questioni e procedimenti davanti al Comitato – Esame di ammissibilità", 7. 3, reperibile al sito [2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf](https://www.unhcr.org/refugees/2021/01/27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf).

⁸¹⁵ Art. 1 Prot. Fac. Al Patto.

⁸¹⁶ Commento generale n. 31 (2004), par. 10.

⁸¹⁷ Art. 1 Prot. Fac. Al Patto.

⁸¹⁸ Comitato per i diritti umani, "Considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 (4) del Protocollo facoltativo, relativo alla Comunicazione n. 3042/2017", in "Questioni e procedimenti davanti al Comitato – Esame di ammissibilità", 7. 4, reperibile al sito [2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf](https://www.unhcr.org/refugees/2021/01/27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf).

status, a tutti gli individui soggetti alla giurisdizione dello Stato parte, e i cui diritti risultano essere violati⁸¹⁹; essendo stati violati, nel caso di specie, dalle autorità italiane⁸²⁰.

E' indiscutibile dunque come "alla luce dell'articolo 2, paragrafo 1, del Protocollo⁸²¹, uno Stato parte abbia l'obbligo di rispettare e di assicurare i diritti di cui all'art. 6⁸²² a persone che si trovano nel suo territorio e a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, cioè a tutte quelle persone che godono del diritto alla vita. Gli Stati parti sono inoltre tenuti a rispettare e a proteggere la vita di tutti gli individui che si trovano su navi e aeromobili marittimi immatricolati o battenti la loro bandiera, e di quelli individui che si trovano in una situazione di pericolo in mare, in conformità con i loro obblighi internazionali in materia di salvataggio in mare"⁸²³. Doveroso il richiamo del Comitato ai fini della delibazione della decisione, dell'articolo 98 della Convenzione *UNCLOS* del 1982⁸²⁴, secondo cui si sancisce l'obbligo di ogni Stato a richiedere che "il comandante di una nave battente la sua bandiera ha l'obbligo di procedere immediatamente al soccorso delle persone in difficoltà" e, onere degli Stati rivieraschi "di promuovere l'istituzione, il funzionamento e il mantenimento di un adeguato ed efficace servizio di ricerca e soccorso in materia di sicurezza in mare, mediante accordi regionali reciproci al fine di consentire la cooperazione tra Stati parti"⁸²⁵. Analoghe disposizioni, rileva il Comitato dei diritti umani dell'ONU, si trovano nella Convenzione internazionale del 1979 sulla Ricerca e Soccorso in mare⁸²⁶ e nel Regolamento *SOLAS* del 1974⁸²⁷, in cui vengono contenuti gli obblighi degli Stati di partecipare attivamente alle operazioni di ricerca e soccorso in mare, una volta ricevute informazioni relative a situazioni di pericolo in mare. E' il Comitato a rilevare dunque l'imputabilità dell'Italia, anche se il naufragio è avvenuto in zone SAR maltesi⁸²⁸.

⁸¹⁹ *Ibidem*.

⁸²⁰ *Ibidem*.

⁸²¹ Art. 2, par. 1 del Patto.

⁸²² Art. 6 Patto.

⁸²³ Commento generale n. 36 (2019) sul diritto alla vita.

⁸²⁴ Art. 98 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

⁸²⁵ *Ibidem*.

⁸²⁶ Convenzione SAR.

⁸²⁷ Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare.

⁸²⁸ Comitato per i diritti umani, "Considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 (4) del Protocollo facoltativo, relativo alla Comunicazione n. 3042/2017", in "Questioni e procedimenti davanti al Comitato – Esame di ammissibilità", 7. 7, reperibile al sito 2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf.

La giurisprudenza del Comitato rileva infatti che, una volta adoperato il contatto tra l'imbarcazione in pericolo e le autorità nostrane, la responsabilità del soccorso era inevitabilmente italiana⁸²⁹, instaurandosi un legame “*de facto*” tra i soggetti coinvolti⁸³⁰. Nel caso di specie, tale relazione ha trovato la sua massima espressione con il contatto iniziale dell'imbarcazione con l'*IMRCC* di Roma, con la stretta vicinanza della nave della Marina Militare “ITS *Libra*” ai naufraghi, nonché con i relativi obblighi assunti con l'adesione al Regolamento *SOLAS*⁸³¹. Per i motivi addotti, il Comitato sottolinea la responsabilità italiana⁸³². Parallelamente, si ritiene sussistente una responsabilità penale e civile degli ufficiali di Marina e dei funzionari amministrativi coinvolti nel naufragio⁸³³. Il Comitato prende dunque atto della comunicazione, rendendola ricevibile, a mezzo del previo esaurimento delle vie giurisdizionali interne⁸³⁴. *In primis*, dunque la giurisprudenza di Strasburgo statuisce la violazione del diritto alla vita dei naufraghi lampedusani, per aver posto in essere atti di negligenza e omissione di soccorso⁸³⁵. La tutela del diritto alla vita, rileva il Comitato, prevede la ragionevolezza degli Stati parti di adottare tutte quelle misure, legislative e non, volte alla tutela degli individui⁸³⁶. La “*due diligence*” prevede dunque l'adozione di misure che, tuttavia, non gravino in maniera sproporzionata per gli Stati parti⁸³⁷. Il già citato ritardo della nave della Marina non è stato inoltre giustificato, pur trovandosi solamente ad un'ora di distanza dal sito del naufragio, e nonostante il contatto telefonico avvenuto con l'*IMRCC* di Malta⁸³⁸. L'Italia ha dunque dimostrato

⁸²⁹ *Ibidem*.

⁸³⁰ Garelli F., “*Il Comitato sui diritti umani si pronuncia in materia di giurisdizione extraterritoriale degli Stati durante le operazioni SAR in alto mare: una possibile reciproca contaminazione interpretativa con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*”, gennaio 2021, reperibile al sito http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/2_%20%20ITA%20CEDU%20SAR.pdf.

⁸³¹ Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare.

⁸³² Comitato per i diritti umani, “*Considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 (4) del Protocollo facoltativo, relativo alla Comunicazione n. 3042/2017*”, in “*Questioni e procedimenti davanti al Comitato – Esame di ammissibilità*”, 7. 8, reperibile al sito [2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf](http://www.ohchr.org/doc/doc/2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf)

⁸³³ *Ibidem*.

⁸³⁴ *Ex art. 5 (2) (b) Prot. Fac. Patto*.

⁸³⁵ *Art. 6 Patto*.

⁸³⁶ Comitato per i diritti umani, “*Considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 (4) del Protocollo facoltativo, relativo alla Comunicazione n. 3042/2017*”, in “*Questioni e procedimenti davanti al Comitato – Esame di ammissibilità*”, 8.3, reperibile al sito [2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf](http://www.ohchr.org/doc/doc/2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf).

⁸³⁷ *Ibidem*.

⁸³⁸ Comitato per i diritti umani, “*Considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 (4) del Protocollo facoltativo, relativo alla Comunicazione n. 3042/2017*”, in “*Questioni e procedimenti*

di non aver rispettato gli obblighi di diligenza⁸³⁹. L'aver adito il Comitato ha riportato in essere la necessità di indurre lo Stato parte a intraprendere un'indagine ufficiale, indipendente ed efficace volta all'accertamento dei fatti relativi al naufragio⁸⁴⁰, all'individuazione e condanna di tutti coloro che si sono resi responsabili, attivamente o meno, della condotta lesiva posta in essere⁸⁴¹. I Giudici rilevano infatti come lo Stato italiano non abbia fornito una spiegazione relativa all'inefficienza e alle lungaggini delle indagini interne⁸⁴², non indicandone nemmeno una definita tempistica⁸⁴³. Si configura dunque una violazione della tutela del diritto alla vita⁸⁴⁴ e dell'effettività di accedere a rimedi giurisdizionali interni⁸⁴⁵. Il Comitato obbliga gli Stati parti di rispettare e proteggere la vita dei naufraghi che si trovano in una situazione di *distress* in mare, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia di ricerca e soccorso in mare⁸⁴⁶. E' palese quindi come l'Italia incorreva nell'obbligo di assistere la nave in pericolo, anche se l'imbarcazione si trovava in zona SAR maltese, con la consapevolezza futura che l'Italia si conformerà a tali obblighi, in vista di futuri eventi di pericolo in mare⁸⁴⁷, tutelando il diritto alla vita⁸⁴⁸ delle persone in difficoltà. Si fa avanti quindi il concetto di "giurisdizione extraterritoriale" esercitata dall'Italia in zona SAR maltese⁸⁴⁹. La condanna dell'Italia non è tuttavia esclusiva conseguenza della violazione dell'art. 6 del Patto⁸⁵⁰. Si evince infatti come Malta non è stata chiamata in giudizio per una

davanti al Comitato – Esame di ammissibilità", 8.5, reperibile al sito [2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf](https://www.unhcr.org/refworld/docid/2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf).

⁸³⁹ Art. 6, par. 1 Patto.

⁸⁴⁰ Art. 2 (3) Patto.

⁸⁴¹ Art. 6 Patto.

⁸⁴² Comitato per i diritti umani, "Considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 (4) del Protocollo facoltativo, relativo alla Comunicazione n. 3042/2017", in "Questioni e procedimenti davanti al Comitato – Esame di ammissibilità", 8.7, reperibile al sito [2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf](https://www.unhcr.org/refworld/docid/2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf)

⁸⁴³ *Ibidem*.

⁸⁴⁴ Art. 6 Patto.

⁸⁴⁵ Art. 2 Patto.

⁸⁴⁶ Commento generale n.36 (2019), par. 7.5.

⁸⁴⁷ Art. 98 Convenzione UNCLOS.

⁸⁴⁸ Comitato per i diritti umani, "Considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 (4) del Protocollo facoltativo, relativo alla Comunicazione n. 3042/2017.

⁸⁴⁹ Comitato per i diritti umani, "Considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 (4) del Protocollo facoltativo, relativo alla Comunicazione n. 3042/2017", in "Questioni e procedimenti davanti al Comitato – Esame di ammissibilità", 7.8, reperibile al sito [2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf](https://www.unhcr.org/refworld/docid/2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf).

⁸⁵⁰ Art. 6 Patto.

mera questione procedurale. Gli autori del ricorso avevano infatti citato anche Malta, la cui *vocatio in ius* è stata respinta, per non essersi rivolti in primo luogo alle autorità giurisdizionali maltesi. Viene meno dunque meno l'ottemperanza riguardante il previo esaurimento dei ricorsi interni per adire il Comitato⁸⁵¹, ai sensi dell'art. 5 (2) del Protocollo opzionale relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici⁸⁵². La condanna dell'Italia, tuttavia, non è stata accolta con favore dal nostro Paese, poiché esercitava una responsabilità *de facto* nell' area SAR di La Valletta (anche in seguito di trascorse operazioni di ricerca e soccorso in mare da parte delle autorità italiane in quella zona). Quindi, per i motivi precedentemente edotti, la giurisprudenza del Comitato rileva come le operazioni di soccorso in mare erano competenza dello Stato italiano, in quanto ancora l'*IMRCC* di Malta non aveva assunto il comando delle operazioni SAR⁸⁵³.

Le decisioni del Comitato si basano ovviamente su precisi coinvolgimenti normativi. Gli Stati parti al Patto devono essere sempre pronti ad intervenire, anche nel caso in cui situazioni di *distress* avvengano in zone di diversa competenza⁸⁵⁴, e anche quando lo Stato competente si rifiuti, o non risponda o non abbia la possibilità di farlo⁸⁵⁵. Secondo la giurisprudenza del Comitato, infatti, le autorità devono prendere, con urgenza, tutte le misure necessarie volte all'assistenza delle imbarcazioni in pericolo⁸⁵⁶.

Interessanti sono le opinioni dei membri del Comitato, dissenzienti e contrarie, in merito alla decisione. Pare doveroso, tuttavia, fare un parallelismo con la "situazione procedimentale" di Malta per capirne la *ratio*. Per quanto concerne l'isola dei Cavalieri, infatti, alcuni dei membri si sono ritenuti favorevoli alla decisione del Comitato di renderne irricevibile il ricorso⁸⁵⁷, ma non accogliendo la condanna nei confronti dell'Italia, in quanto le violazioni si sarebbero dovute essere registrate da organi di diversa competenza e in materia rilevante i

⁸⁵¹ LeTrattative, "Naufragio Lampedusa: per il Comitato per i diritti umani l'Italia ha violato la ICCPR", febbraio 2021, reperibile al sito <https://www.lettrattative.it/2021/02/naufragio-lampedusa-italia-ICCPR.html>.

⁸⁵² Art. 5.2 Protocollo opzionale Patto.

⁸⁵³ *Ibidem*.

⁸⁵⁴ Par. 6.5 MSC Ris. 167(78).

⁸⁵⁵ Par. 6.7 MSC Ris. 167 (78).

⁸⁵⁶ Annesso alla Convenzione SAR, par. 2.1.1, cap. 1.

⁸⁵⁷ Art. 2 ICCPR.

principi *UNCLOS*⁸⁵⁸, *SAR*⁸⁵⁹ e *SOLAS*⁸⁶⁰. Il Comitato non avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di decidere sulla cosa giudicata⁸⁶¹. Viene dunque sposata la tesi dell'art. 5 (2) del Protocollo opzionale⁸⁶² e rimarcata l'incapacità delle autorità italiane di "avviare procedimenti legali in oltre 7 anni per appurare le cause esatte del naufragio"⁸⁶³. Non mancano opinioni dissenzienti ancora più forti. Per alcuni sarebbe palesemente messo in discussione il metodo utilizzato dal Comitato per affrontare le questioni legate alle operazioni di ricerca e soccorso in mare e alla responsabilità degli Stati⁸⁶⁴. Ci si è chiesti anche perché il ricorso avverso Malta fosse stato dichiarato inammissibile, nonostante la gravità della tragedia⁸⁶⁵; con la convinzione che Malta avesse dovuto avviare d'ufficio un'indagine interna⁸⁶⁶; e di esaminare i reclami contro Malta e Italia in maniera congiunta⁸⁶⁷. Per quanto concerne invece le posizioni di merito contro lo Stato italiano, alcuni ritengono come erronea la decisione del Comitato di ritenere giurisdizionalmente responsabile dell'accaduto l'Italia⁸⁶⁸, in quanto il contatto iniziale avuto tra l'imbarcazione in difficoltà e lo Stato non basta a rendere effettivamente concorrente del reato quest'ultimo, in quanto non lo vincola in maniera concreta ed effettiva⁸⁶⁹. La tragedia, insomma, non si è consumata sotto la "responsabilità di supporto" dell'Italia,

⁸⁵⁸ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

⁸⁵⁹ Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo.

⁸⁶⁰ *International Convention about "Safety Of Life At Sea"*.

⁸⁶¹ *Human Rights Committee, "Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning Communication No. 3042/20172", Annex: 2, Individual Opinion of Andreas Zimmermann (dissenting), 27 January 2021*, reperibile al sito 2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf.

⁸⁶² Art. 5 (2) del Protocollo Opzionale del Patto.

Human Rights Committee, "Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning Communication No. 3042/20172", Annex: 4, Individual Opinions of Gentian Zyberi, Arif Bulkan and Duncan Muhumuza (concurring), 27 January 2021, reperibile al sito 2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf.

⁸⁶³ Art. 5 (2) del Protocollo opzionale.

⁸⁶⁴ LeTrattative, "Naufragio Lampedusa: per il Comitato per i diritti umani l'Italia ha violato la ICCPR", febbraio 2021, reperibile al sito <https://www.letrattative.it/2021/02/naufragio-lampedusa-italia-ICCPR>.

⁸⁶⁵ *Ibidem*.

⁸⁶⁶ *Ibidem*.

⁸⁶⁷ *Human Rights Committee, "Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning Communication No. 3042/20172", Annex: 7, Individual Opinions of Hélène Tigroudja (concurring), 27 January 2021*, reperibile al sito 2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf.

⁸⁶⁸ LeTrattative, "Naufragio Lampedusa: per il Comitato per i diritti umani l'Italia ha violato la ICCPR", febbraio 2021, reperibile al sito <https://www.letrattative.it/2021/02/naufragio-lampedusa-italia-ICCPR>.

⁸⁶⁹ *Ibidem*.

ma sotto quella primaria di Malta⁸⁷⁰. Una parte delle opinioni del Comitato si è anche soffermato sul concetto di “rapporto speciale di dipendenza”, sostenendo che “anche se un individuo si trova in una zona SAR di diversa competenza, non vuol dire che la sua sopravvivenza sia esclusivamente in mano a quello Stato⁸⁷¹”. Ciò vuol dire che ogni Stato parte potrebbe rifuggire il concetto di “rapporto speciale di dipendenza”, evitando di porre in essere qualsiasi obbligo di ricerca e soccorso in mare⁸⁷². A prescindere dalla dissertazioni delle opinioni fin qui esposte, rimane inequivocabile la storica decisione del Comitato, in quanto per la prima volta viene attribuita la responsabilità dell’Italia per non aver salvato la vita di migranti in acque internazionali⁸⁷³, non escludendo la possibilità che ora tale principio espresso dal Comitato possa essere utilizzato in scenari simili, davanti a diversi organi giurisdizionali⁸⁷⁴.

Ma la *ratio* della decisione trova anche una sua componente fondamentale anche nell’interpretazione data al diritto internazionale del mare che, in ottemperanza dell’obbligo di tutelare la vita delle persone in mare, prevale in maniera indiscutibile sugli ordinamenti interni, e quindi sulla competenza degli Stati di “gestire discrezionalmente” le acque internazionali⁸⁷⁵.

3.2 Possibili misure da adottare in attuazione del provvedimento

La decisione emessa dal Comitato, così come previsto dal suo Regolamento, raccomanda agli Stati di adottare misure necessarie volte ad impedire la reiterazione di simili violazioni di diritti civili e politici⁸⁷⁶. Nel caso di specie, si auspica che le autorità italiane porranno in essere tutti quelli

⁸⁷⁰ *Human Rights Committee, “Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning Communication No. 3042/20172”, Annex: 1, Individual Opinions of Yuval Shany, Christof Heyns and Photini Pazartzis (dissenting), 27 January 2021, reperibile al sito 2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf.*

⁸⁷¹ Art. 2 (1) ICCPR.

⁸⁷² *Human Rights Committee, “Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning Communication No. 3042/20172”, Annex: 2, Individual Opinions of Andreas Zimmermann (dissenting), 27 January 2021, reperibile al sito 2021.01.27-CCPR-C-130-D-3042-2017-E-Italia.pdf.*

⁸⁷³ Mattiolo M., Pasquero A., “*Naufragio 11 ottobre 2013: il Comitato ONU stabilisce la responsabilità dell’Italia*”, 5 febbraio 2021, reperibile al sito <https://sciabacaoruka.asgi.it/naufragio-11-ottobre-2013-il-comitato-onu-stabilisce-la-responsabilita-dellitalia/>.

⁸⁷⁴ *Ibidem.*

⁸⁷⁵ *Ibidem.*

⁸⁷⁶ Patrizi E., “*La decisione del Comitato dei diritti umani dell’Onu nel caso Zhao c. Paesi Bassi relativa al diritto dei bambini alla cittadinanza*”, gennaio 2021, reperibile al sito http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/2_Con%20dir%20uma_1_2021.pdf.

strumenti volti innanzitutto al rispetto e alla garanzia dei diritti del Patto nei confronti di coloro i quali sono sottoposti alla giurisdizione dello Stato di riferimento⁸⁷⁷, tutelando gli aspetti esplicitati agli articoli 6⁸⁷⁸ e 7⁸⁷⁹ del Patto, in ragione del fatto che la normativa di diritto interno deve essere compatibile con quanto disciplinato dalle norme del Patto⁸⁸⁰. Anzitutto ci si aspetta che qualsiasi esse siano, le misure adottate dal Governo italiano debbano essere rispettose della nostra Carta costituzionale⁸⁸¹. E' dunque fondamentale assumere una minuziosa "revisione" delle politiche migratorie in mare, al fine di tutelare *in primis* la vita e la dignità delle persone⁸⁸². La Relazione annuale di Magistratura Democratica ad opera della segretaria generale Mariarosaria Guglielmi afferma che: <<Deve trattarsi innanzitutto di scelte in favore della Costituzione, cioè del principio di uguaglianza e dei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti. La scelta per i diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti equivale infatti alla scelta di campo a favore di soggetti deboli che di quei diritti sono i titolari insoddisfatti e i cui diritti sono più gravemente violati⁸⁸³>>. I diritti alla vita e al rispetto della dignità umana rappresentano una pietra miliare all'interno della nostra Costituzione⁸⁸⁴. Per cui, chi rischia la vita in mare deve essere salvato⁸⁸⁵.

Le misure che l'Italia dovrebbe dunque adottare rispecchierebbero anche quanto già dettato dal nostro ordinamento. Ed è il caso dell'art. 54 c.p.⁸⁸⁶, in cui compare per la prima volta il principio relativo al "soccorso di necessità", che si verifica quando un'azione positiva di soccorso si manifesta nel momento in cui si vuole evitare un

⁸⁷⁷ Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, Commentario Generale n. 31, "La natura delle obbligazioni giuridiche generali imposte dal Patto agli Stati Membri", 26 maggio 2004 – paragrafo 12, reperibile al sito https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/09/ICJ_rapport_IT141112.pdf.

⁸⁷⁸ Art. 6 Patto.

⁸⁷⁹ Art. 7 Patto.

⁸⁸⁰ Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, "Maroufidou c. Svezia, comunicazione n. 58/1979, decisione dell'8 aprile 1981", par. 9.3, reperibile al sito https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/09/ICJ_rapport_IT141112.pdf.

⁸⁸¹ Bianchi G., "L'efficacia dei trattati internazionali dell'art. 117, c. 1 della Costituzione", 8 febbraio 2008, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2008/02/06/l-efficacia-dei-trattati-internazionali-alla-luce-dell-art-117-c-1-della-costituzione>.

⁸⁸² ASGI, "L'Italia è responsabile dell'azione libica nel Mediterraneo", 10 novembre 2017, reperibile al sito <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/libia-soccorsi-migranti/>.

⁸⁸³ Ferrajoli L., "Politiche contro i migranti in violazione dei diritti umani", reperibile al sito <https://www.questionegiustizia.it/articolo/politiche-contro-i-migranti-in-violazione-dei-diritti-umani-21-03-2019.php>.

⁸⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁸⁶ Art. 54 c.p.

grave danno all'altrui persona⁸⁸⁷ e che tale azione sia necessaria e il pericolo non altrimenti evitabile⁸⁸⁸.

L'Italia garantisce i diritti fondamentali delle persone soccorse e la garanzia di protezione dei medesimi⁸⁸⁹.

Il Consiglio Europeo nel 2004 già << sottolineava la necessità di realizzare un partenariato tra l'Unione Europea ed i paesi di origine e di transito, anche al fine di intensificare la cooperazione con i paesi situati alle frontiere meridionali dell'UE e di gestire al meglio l'immigrazione e di offrire protezione ai rifugiati⁸⁹⁰, con l'obiettivo di tutelarne i diritti umani⁸⁹¹>>.

Ci si aspetta inoltre dalle possibili misure che verranno adottate dall'Italia, una più concisa applicazione degli obblighi di diritto internazionale. *In primis*, quelle della Convenzione *UNCLOS* 98.1⁸⁹², secondo cui << ogni Stato può obbligare i comandanti delle navi che battono la sua bandiera – sempre che ciò sia possibile – senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri, al fine di prestare assistenza ai naufraghi trovati in mare o adoperarsi immediatamente del soccorso di persone in pericolo quando si abbia notizie del loro bisogno di aiuto⁸⁹³>>.

Si ribadisce dunque il principio secondo cui, tutti gli Stati costieri sono tenuti a istituire e mantenere un servizio di ricerca e salvataggio in mare, anche a mezzo di accordi regionali *ad hoc* con gli Stati confinanti⁸⁹⁴, al fine di far intervenire le proprie navi senza tener conto dello *status* giuridico dei migranti in pericolo⁸⁹⁵.

Il soccorso a persone o navi in pericolo è altresì possibile nelle acque territoriali diverse da quelle di competenza, *ex UNCLOS* 18. 2⁸⁹⁶, << come deroga al principio del passaggio continuo e rapido previsto dal regime del transito inoffensivo, ferma

⁸⁸⁷ Franceschetti P., “*Stato di necessità*”, 12 febbraio 2016, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/01/28/stato-di-necessita>.

⁸⁸⁸ Cassazione penale sez. II 22 ottobre 2009 n. 42422.

⁸⁸⁹ Vassallo Paleologo F., “*Il governo italiano nega il diritto alla vita*”, 2009, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/odv/documenti/frontiere/nega.htm>.

⁸⁹⁰ Vassallo Paleologo F., “*Accordi bilaterali e tutela dei diritti fondamentali dei migranti: il caso Italia-Libia*”, reperibile al sito <https://www.meltingpot.org/Accordi-bilaterali-e-tutela-dei-diritti-fondamentali-dei.html#>.

⁸⁹¹ International Commission of Jurists, “*L'immigrazione e la normativa internazionale dei diritti umani*”, 2012, reperibile al sito http://www.cestim.it/sezioni/normativa/12_immigrazione_normativa_internazionale_diritti_umani_guida_operatori_international_commission_jurists_italiano.pdf.

⁸⁹² Art. 98 c.1 Convenzione *UNCLOS*.

⁸⁹³ Vassallo Paleologo F., “*Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranoazionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

⁸⁹⁴ *Ibidem*.

⁸⁹⁵ *UNCLOS* 98,2.

⁸⁹⁶ Art. 18 c. 2 Convenzione *UNCLOS*.

restando la competenza esclusiva dello Stato costiero sia per il coordinamento dell'operazione sia per l'intervento dei mezzi specificamente adibiti a prestare assistenza a navi in difficoltà⁸⁹⁷>>. Tutto ciò volto ad implementare l'attività delle autorità marittime militari, nel pieno rispetto non solo della vita umana, ma anche dagli obblighi stabiliti dalla Convenzione del Diritto del Mare⁸⁹⁸. Gli obblighi gravanti sull'Italia, tuttavia, terranno conto anche della necessità di combattere i fenomeni legati all'immigrazione clandestina⁸⁹⁹ partendo dal principio che il diritto alla vita debba prevalere sulle finalità relative alla difesa dei confini nazionali⁹⁰⁰, essendo ciò imposto dal diritto internazionale del mare⁹⁰¹. L'obbligo di soccorso in mare deriva dunque più precipuamente da fonti internazionali pattizie e da obblighi consuetudinari⁹⁰². Ciò lo si apprende in maniera indiscutibile su un "versante internazionale"⁹⁰³, secondo cui si dovrà far valere la prassi secondo cui, dovrà sussistere un accordo tra Stati concernente la limitazione della sovranità di uno "a favore" dell'altro, e con l'esercizio di alcuni poteri nei propri confini⁹⁰⁴. Si affermerebbe, dunque, il principio di "jurisdiction", secondo cui il potere sovrano di uno Stato si manifesta nelle forme disciplinate dal diritto internazionale⁹⁰⁵ e rispettose quindi della tutela a garanzia "collettiva" dei diritti umani e delle libertà fondamentali, obbligando gli Stati a rispettare tali valori assunti ad obbligo

⁸⁹⁷ Caffio F., "Glossario di diritto del mare. Diritto e Geopolitica del Mediterraneo allargato>>, novembre 2020, reperibile al sito https://www.marina.difesa.it/media-cultura/editoria/marivista/Documents/supplementi/Glossario_di_diritto_del_mare_2020.pdf.

⁸⁹⁸ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

⁸⁹⁹ Vassallo Paleologo F., "Perché si devono "salvare i migranti dai libici", e dai governi europei", reperibile al sito <https://www.meltingpot.org/Perche-si-devono-salvare-i-migranti-dai-libici-e-dai.html#>.

⁹⁰⁰ ASGI, "Convenzioni delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale", 15 dicembre 2000, reperibile al sito <https://www.asgi.it/banca-dati/convenzione-delle-nazioni-unite-contro-la-criminalit-organizzata-transnazionale/>.

⁹⁰¹ Vassallo Paleologo F., "Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno", reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovrano-nazionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

⁹⁰² CastriniLex, "Dovere di soccorso dei naufraghi (Cass. 6626/20)", 16 gennaio 2020, reperibile al sito <https://canestrinilex.com/risorse/dovere-di-soccorso-dei-naufraghi-cass/#:~:text=>.

⁹⁰³ *Ibidem*.

⁹⁰⁴ Corte EDU, sentenza del 12 dicembre 2001, *Banković e altri c. Belgio ed Altri 16 Stati Contraenti*, ricorso no. 52207/99, par. 71.

⁹⁰⁵ Pappalardo M., "La questione della giurisdizione nella sentenza *Hirsi Jamaa c. Italia*", 2013, reperibile al sito http://www.lex.unict.it/sites/default/files/crio/papers/CRIO_Paper_n20_Pappalardo.pdf.

internazionale⁹⁰⁶.

Si sottolinea, altresì, l'assenza di limiti territoriali “*related to their jurisdiction*”⁹⁰⁷. Secondo tali soluzioni, ci si aspetta dunque che le autorità italiane riconoscano il concetto di giurisdizione al di fuori dei propri confini, e che si produca *de facto* un controllo su confini di non propria appartenenza, o che comunque si realizzi una condotta concorsuale commissiva di soccorso con lo Stato di riferimento⁹⁰⁸. Verranno a prodursi <<condotte di esercizio extraterritoriale di poteri di governo al di fuori del territorio nazionale⁹⁰⁹>>. L'esercizio della giurisdizione risulta essere dunque il presupposto fondamentale per l'attribuzione della responsabilità di azioni od omissioni dello Stato e si pone alla base della violazione di diritti e libertà enunciati nel diritto sovranazionale⁹¹⁰. Si inaugura dunque una *fictio iuris*, secondo cui la giurisdizione si presume esercitata “normalmente” all'interno dei confini nazionali statali⁹¹¹, intendendo un “esercizio di controllo e autorità su di un individuo, ovunque esso si trovi”⁹¹². Da quanto trattato, si evince come le misure che dovranno essere adottate dall'Italia dovranno *in primis* tutelare il diritto alla vita, anche in seguito a quanto dettato dalla giurisprudenza del Comitato ONU per i diritti umani⁹¹³, a mezzo, principalmente, di “operazioni in condizioni di emergenza” di ricerca e salvataggio in alto mare⁹¹⁴, in quanto il soccorso in mare rappresenta un ineludibile dovere per gli Stati e un diritto per tutti quelli individui che dovessero trovarsi in situazione di pericolo⁹¹⁵. Ci si aspetta comunque una più ampia tutela delle disposizioni presenti nel Patto⁹¹⁶.

⁹⁰⁶ Caredda M., Ruotolo M., “*La Costituzione... .. aperta a tutti*”, settembre 2021, reperibile al sito <https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2021/09/La-costituzione-aperta-...a-tutti-3aed.pdf>.

⁹⁰⁷ *Ibidem*.

⁹⁰⁸ Pappalardo M., “*La questione della giurisdizione nella sentenza Hirsi Jamaa c. Italia*”, 2013, reperibile al sito http://www.lex.unict.it/sites/default/files/crio/papers/CRIO_Paper_n20_Pappalardo.pdf.

⁹⁰⁹ *Ibidem*.

⁹¹⁰ *Ibidem*.

⁹¹¹ *Ibidem*.

⁹¹² Si veda R. Wilde, *The “legal space” or “espace juridique” of the European Convention on Human Right is it relevant to extraterritorial State action?*, in EHRLR, 2005, pp. 115-124, par. 74.

⁹¹³ Gullo V., “*Il soccorso in mare di migranti nel diritto internazionale*”, 2 settembre 2021, reperibile al sito <https://www.dirittoconsenso.it/2021/09/02/il-soccorso-in-mare-di-migranti-nel-diritto-internazionale/>.

⁹¹⁴ *Ibidem*.

⁹¹⁵ *Ibidem*.

⁹¹⁶ Bellocchi M., Passaglia P., “*La tutela dei <<soggetti deboli>> come esplicazione dell'istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale*”, reperibile al sito https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU%20191_Tutela_soggetti_deboli.pdf.

Principio sancito anche dalla giurisprudenza della Corte EDU nel caso *Hirsi Jamaa and others v. Italy*, in cui già si era definito il canone legato all'”estensione della giurisdizione” in acque internazionali⁹¹⁷. Queste considerazioni sembrano suggerire, in ispecie nel contrasto all’immigrazione clandestina, che le “*Search and Rescue operations*” dovrebbero ricadere sotto la giurisdizione dello Stato di competenza, esercitando, di conseguenza⁹¹⁸, un controllo effettivo sulle persone coinvolte in una situazione di *distress*⁹¹⁹. Ciò sarebbe in linea con l’obbligo generalizzato di tutela della vita umana in mare e con la recente giurisprudenza della Corte EDU relativa all’aver definito un’effettiva ed adeguata protezione delle situazioni giuridiche soggettive dei migranti in mare, evitando qualsiasi frammentazione in seno ad ordinamenti giuridici nazionali⁹²⁰. Parallelamente dunque, sembra emergere il concetto secondo cui verrà ad affermarsi una sovrapposizione tra la zona SAR dello Stato di competenza ed il <<principio di estensione giurisdizionale>> ai fini della tutela dei diritti umani fondamentali, con soccorsi avvenuti in una SAR al di fuori della propria competenza⁹²¹. Tuttavia, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da *Covid-19*, tali provvedimenti non verranno posti immediatamente in essere, o almeno nella loro interezza.

Infatti tale emergenza sanitaria globale sta portando ad un generale decremento delle attività marittime di ricerca e soccorso, in quanto gli Stati rivieraschi si stanno muovendo più verso una totale chiusura delle frontiere esterne, fatta eccezione per la rotta del Mediterraneo centrale, in cui si registra un notevole incremento della mobilità migratoria⁹²². Pare ragionevole aspettarsi, *in primis*, un continuo e attento bilanciamento fra l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella relativa al rispetto

⁹¹⁷ *Ibidem*.

⁹¹⁸ Vassallo Paleologo F., “*Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell’ordinamento interno*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranzionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

⁹¹⁹ Art. 1 CEDU.

⁹²⁰ Mazza M., “*L’evoluzione del non-refoulement nel tempo. Controlli extra-territoriali e accesso alla protezione*”, 2014, reperibile al sito <https://www.asiloineuropa.it/wp-content/uploads/2016/10/Federica-Molossi-2.pdf>.

⁹²¹ Tuozzo M., “*I percorsi migratori e la pandemia. Come cambiano le emergenze*”, marzo 2020, reperibile al sito <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-3-2020-1/654-i-percorsi-migratori-e-la-pandemia-come-cambiano-le-emergenze/file>.

⁹²² Vassallo Paleologo F., “*Perché si devono “salvare i migranti dai libici” dai governi europei*”, reperibile al sito <https://www.meltingpot.org/Perche-si-devono-salvare-i-migranti-dai-libici-e-dai.html#>.

delle libertà fondamentali⁹²³ durante le operazioni di ricerca e salvataggio in mare⁹²⁴. Approfondendo nel dettaglio il già citato “concetto di giurisdizione” sancito *ex art.* 1 CEDU⁹²⁵, è fatta viva la necessità di applicare il principio di cui sopra, anche nei confronti di tutti coloro che si trovino non solo in acque territoriali dello Stato di competenza, ma anche in acque internazionali⁹²⁶, salvaguardando i diritti dei migranti⁹²⁷. L’Italia dunque dovrà far rispettare *strictu sensu* il principio secondo cui l’effettività giurisdizionale dovrà manifestarsi in qualsiasi luogo sito al di là dei confini nazionali territoriali⁹²⁸. L’esercizio di tali funzioni si esplica anche inevitabilmente in alto mare, vale a dire in specie nel regime di acque internazionali, così come si evince anche nelle recenti sentenze “*Al Skeini c. Regno Unito*”⁹²⁹ e “*Medvedev e altri c. Francia*”⁹³⁰ della Grande Camera della Corte EDU di Strasburgo. Pare ragionevole aspettarsi dunque un *continuum* nelle decisioni da intraprendere da parte delle autorità italiane, del resto su un solco già tracciato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, con la consapevolezza che anche nel regime dell’alto mare si applica il c.d. “principio di bandiera”⁹³¹. Dopotutto, simili episodi, come ricordato, sono già avvenuti in passato. Si pensi al naufragio avvenuto in acque internazionali al largo del Canale di Otranto. Anche in quel caso la responsabilità dell’incidente è stata imputata all’Italia, in quanto la violazione è stato il frutto di una condotta omissiva da parte di quello Stato⁹³². La dimostrazione che si trattava *sic et simpliciter* di un potere capace di incidere sui diritti violati delle persone naufragate⁹³³, *ex art.* 1 CEDU⁹³⁴.

⁹²³ *Ibidem*.

⁹²⁴ *Ibidem*.

⁹²⁵ Art. 1 CEDU.

⁹²⁶ Pappalardo M., “*La questione della giurisdizione nella sentenza Hirsi Jamaa c. Italia*”, 2013, reperibile al sito http://www.lex.unict.it/sites/default/files/crio/papers/CRIO_Paper_n20_Pappalardo.pdf.

⁹²⁷ *Ibidem*.

⁹²⁸ *Ibidem*.

⁹²⁹ Corte EDU, sentenza del 7 luglio 2011, *Al-Skeini e altri c. Regno Unito*, ricorso n. 55721/07.

⁹³⁰ Corte EDU, sentenza del 29 marzo 2010, *Medvedev e altri c. Francia*, ricorso n. 3394/2003.

⁹³¹ Pappalardo M., “*La questione della giurisdizione nella sentenza Hirsi Jamaa c. Italia*”, 2013, reperibile al sito http://www.lex.unict.it/sites/default/files/crio/papers/CRIO_Paper_n20_Pappalardo.pdf.

⁹³² Marina Castellaneta, “*Traffico di esseri umani: giurisdizione italiana anche se il naufragio avviene in acque internazionali*”, 11 febbraio 2015, reperibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it/blog/traffico-di-esseri-umani-giurisdizione-italiana-anche-se-il-naufragio-avviene-in-acque-internazionali.html>.

⁹³³ Galletta L., “*Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: il Ricorso individuale*”, reperibile al sito <https://www.altalex.com/guide/corte-europea-diritti-uomo-ricorso-individuale>.

⁹³⁴ Art. 1 CEDU.

Si amplia dunque il novero delle casistiche in cui si riconosce la responsabilità dell'Italia nelle operazioni avvenute al di fuori della propria zona di responsabilità⁹³⁵. Ne scaturisce quindi l'obbligo degli Stati di tutelare la vita umana in mare⁹³⁶. E' chiara dunque la sussistenza della responsabilità della giurisdizione italiana⁹³⁷, introducendo la peculiare fattispecie del "reato di solidarietà", fondata sulla violazione dell'obbligo di soccorso in mare⁹³⁸.

3.3 Atto di scuse formali alle vittime

Nella decisione di condanna delle autorità italiane da parte del Comitato vi sono anche delle scuse formali da inviare alle vittime del naufragio, entro 180 giorni dall'emissione della decisione, così come è nella prassi del Comitato stesso. Difficile però farne un resoconto minuzioso e dettagliato a causa della precarietà di fonti bibliografiche e sitografiche. Un importante precedente tuttavia si può ritrovare nel dispositivo di condanna emesso dal Comitato a danno dell'Italia, a seguito della violazione degli artt. 25⁹³⁹ e 2⁹⁴⁰ del Patto, e quindi per aver violato il diritto di alcuni cittadini a partecipare alla vita politica e al Governo del Paese tramite gli "strumenti legislativi" legati a *referendum* e leggi di iniziativa popolare⁹⁴¹.

3.4 Risarcimento del danno

Nell' *unicum* temporale previsto di 180 giorni dall'emissione della decisione di condanna, si prevede un congruo ed adeguato ricovero economico ai familiari delle vittime che hanno perso i propri familiari nel naufragio⁹⁴².

⁹³⁵ Pappalardo M., "La questione della giurisdizione nella sentenza *Hirsi Jamaa c. Italia*", 2013, reperibile al sito http://www.lex.unict.it/sites/default/files/crio/papers/CRIO_Paper_n20_Pappalardo.pdf.

⁹³⁶ Federico A., "Il passaggio inoffensivo nel diritto internazionale marittimo", 7 ottobre 2020, reperibile al sito <https://www.dirittoconsenso.it/2020/10/07/passaggio-inoffensivo-diritto-internazionale-marittimo/>.

⁹³⁷ *Ibidem*.

⁹³⁸ Panico Giovanni P., "Caso *Open Arms*. Perché Salvini va processato e dovrebbe essere condannato", reperibile al sito <https://www.meltingpot.org/Caso-Open-Arms-Perche-Salvini-va-processato-e-dovrebbe.html#>.

⁹³⁹ Art. 25 ICCPR.

⁹⁴⁰ Art. 2 ICCPR.

⁹⁴¹ *Ibidem*.

⁹⁴² Marina Castellaneta, "L'Italia non ha soccorso i migranti: per il Comitato dei diritti umani, Roma ha violato il diritto alla vita durante il naufragio di Lampedusa", 28 gennaio 2021, reperibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it/blog/litalia-non-ha-soccorso-i-migranti-per-il-comitato-dei-diritti-umani-roma-ha-violato-il-diritto-alla-vita-durante-il-naufraggio-di-lampedusa.html>.

Partendo dal disposto contenuto all'interno dell'art. 489 del Codice della Navigazione⁹⁴³, secondo cui "l'assistenza a nave od aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri", si desume che le attività di assistenza e salvataggio in mare di una nave o di un'imbarcazione sono operazioni "obbligatorie", il cui insuccesso, seppur parziale, garantisce il diritto al risarcimento dei danni subiti⁹⁴⁴. Secondo invece quanto disciplinato dall'art. 40 c.p.⁹⁴⁵, il non impedire un evento equivale all'attuazione di una condotta commissiva, instaurandone un "concorso di cause"⁹⁴⁶. Nel caso di specie si fa ovviamente riferimento al reato di omissione di soccorso in mare. Detto ciò, il "risarcimento del danno da condotta omissiva" si calcola seguendo gli stessi criteri adoperati per qualsiasi condotta che consenta qualsiasi forma di risarcimento⁹⁴⁷.

Per dare concretezza al *quantum* del risarcimento, in altre parole, si dovrà valutare *ex post* alla condotta, il nesso di causalità tra la condotta relativa all'omissione e il danno prodottosi⁹⁴⁸.

Per il risarcimento del danno deve essere data dunque "rigorosa prova" del nesso creatosi⁹⁴⁹.

Tuttavia provare il risarcimento del danno derivante da un evento meramente omissivo è certamente più difficile, potendo valutare lo stesso a mezzo di un cosiddetto <<giudizio di prognosi postuma>> e, in sede giurisdizionale, quali danni abbiano effettivamente causato in concreto il danno prodottosi dall'evento omissivo⁹⁵⁰ e dunque una conseguente responsabilità civile⁹⁵¹. Già una recente sentenza della Corte di Cassazione⁹⁵², in base al combinato disposto

⁹⁴³ Art. 489 Cod. Nav.

⁹⁴⁴ Studio Legale Menghetti & Partners, "Salvataggi, recuperi e rimorchi in mare: cosa serve sapere", 13 luglio 2017, reperibile al sito <https://studiolegalemenghettiroma.com/news-legali/salvataggio-o-recupero-in-mare/>.

⁹⁴⁵ Art. 40 c.p.

⁹⁴⁶ Art. 41 c.p.

⁹⁴⁷ Acquaviva M., "Risarcimento danni per omissione di soccorso", 30 novembre 2019, reperibile al sito https://www.laleggepertutti.it/340973_risarcimento-danni-per-omissione-di-soccorso.

⁹⁴⁸ *Ibidem*.

⁹⁴⁹ Art. 1223 c.c.

⁹⁵⁰ Acquaviva M., "Risarcimento danni per omissione di soccorso", 30 novembre 2019, reperibile al sito https://www.laleggepertutti.it/340973_risarcimento-danni-per-omissione-di-soccorso.

⁹⁵¹ *Ibidem*.

⁹⁵² Corte di Cassazione SS.UU., n. 26972, 11 novembre 2008, p.6 ss., reperibile al sito *Foroit.it*.

degli artt. 2043⁹⁵³ e 2059 cc.⁹⁵⁴, aveva statuito come il risarcimento del danno, per persone disperse in mare, sia conseguenza di un fatto illecito in quanto gravante, in modo irreparabile, su diritti inviolabili della persona, e quindi oggetto di tutela costituzionale⁹⁵⁵.

Il danno non patrimoniale deve essere dunque comprovato da chi ne pretende il risarcimento, con qualsiasi mezzo probatorio⁹⁵⁶. A riguardo, il dispositivo della sentenza basa la lesione non patrimoniale alla sfera immateriale di un individuo su *“un ricorso alla prova presuntiva che potrebbe essere destinato ad assumere particolare rilievo ed anche costruire l’unica fonte su cui basare il libero convincimento della giurisprudenza, a condizione tuttavia che gli individui danneggiati alleghino tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti che, secondo il principio di regolarità causale, consentano di dedurre le conseguenze derivatene”*⁹⁵⁷.

Nella fattispecie, il materiale non probatorio afferente al danno non patrimoniale dovrà basarsi sulla violazione di beni ed interessi di rango costituzionale (*in primis* salute, incolumità psico-fisica, libertà personale)⁹⁵⁸.

Il danno non avente rilevanza economica costituisce dunque un *unicuum* nel suo genere in quanto gli aspetti da esso derivanti (si guardi al danno morale, al danno biologico, al danno esistenziale, alla perdita di un rapporto parentale...) risponde all’effettiva consistenza adoperata dalla giurisprudenza per determinare le lesioni effettivamente prodotte al bene vita⁹⁵⁹.

A mezzo di criterio equitativo, il danno non patrimoniale prodottosi dall’illecito deve essere quindi liquidato⁹⁶⁰.

Già il procuratore di Agrigento, titolare competente del naufragio del 2013, aveva espresso la necessità di legittimare le pretese civilistiche del risarcimento del danno a

⁹⁵³ Art. 2043 cc.

⁹⁵⁴ Art. 2059 cc.

⁹⁵⁵ Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008, n. 26972, p. 5 ss., reperibile al sito *Foro.it*.

⁹⁵⁶ Art. 2059 cc.

⁹⁵⁷ Trib. di Roma Prima Sezione Civile, n. 22917/2019, 28 novembre 2019, p. 3 ss., reperibile al sito *Foro.it*.

⁹⁵⁸ Serra G., *“Onere della prova e danno non patrimoniale: osservazioni sul ruolo della prova presuntiva”*, 11 febbraio 2019, reperibile al sito <https://www.judicium.it/onere-della-prova-danno-non-patrimoniale-osservazioni-sul-ruolo-della-prova-presuntiva/>.

⁹⁵⁹ Cassano G., *“Prmissime note critiche alla sentenza n. 26972/2008 della Cassazione Civile”*, 26 novembre 2008, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2008/11/26/prmissime-note-critiche-alla-sentenza-n-26972-2008-della-cassazione-civile>.

⁹⁶⁰ Art. 1226 c.c.

favore dei familiari delle vittime, nell'ambito del procedimento giudiziario instauratosi a danno dei presunti scafisti⁹⁶¹. Per quanto invece concerne alcune delle fonti di diritto internazionale, è l'art. 10 della Convenzione di Londra 1989⁹⁶² a poter essere assunto come "formante" relativo alla quantizzazione del risarcimento del danno a danno delle vittime. Partendo dal contenuto del suddetto articolo, secondo cui il capitano di una nave è tenuto all'assistenza obbligatoria di qualsiasi persona in situazione di *distress* in mare, nel modo in cui non si arrechi un grave pregiudizio alla sua nave e al suo equipaggio, si può applicare la sanzione civile del risarcimento del danno derivato dalla mancata pronta assistenza di vite umane in mare⁹⁶³. Così come si ritiene sussistente la violazione dell'art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani⁹⁶⁴, in cui si sancisce l'inviolabilità del diritto di ognuno di cercare e godere della protezione dalle persecuzioni in atto nel Paese di origine⁹⁶⁵. Ne consegue che, nel momento in cui uno Stato intercetta migranti in acque internazionali, sorge in capo alle autorità preposte l'obbligo di procedere immediatamente alle operazioni di soccorso, in quanto la loro vita e la loro libertà sono già messe in serio pericolo⁹⁶⁶. Dalla narrazione in esame si evince quindi come l'istituto del risarcimento del danno sia proporzionale ad una tutela piena ed effettiva dei diritti fondamentali dell'uomo⁹⁶⁷, assumendo un ruolo di primaria importanza nel diritto all'immigrazione⁹⁶⁸. Principio che trova un suo importante formante *in primis* con l'art. 2⁹⁶⁹ della nostra Costituzione, secondo cui <<la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo>>.

⁹⁶¹ ProgettoDiritti, "Processo per il naufragio dell'Isola dei Conigli", 28 febbraio 2019, reperibile al sito <https://www.progettodiritti.it/processo-naufragio-dellisola-dei-conigli/>.

⁹⁶² Art. 10 Convenzione internazionale del 1989 sull'assistenza in mare.

⁹⁶³ Avvocato Buccilli & Associati, "Risarcimento dei danni e responsabilità del comandante di una nave", reperibile al sito <https://studiobuccilli.com/it/diritto-navigazione/87-risarcimento-danni-responsabilita-comandante-nave>.

⁹⁶⁴ Art. 14 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

⁹⁶⁵ Papisca A., "Articolo 14 – Chiedo asilo", 16 luglio 2009, reperibile al sito <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-14-Chiedo-asilo/18>.

⁹⁶⁶ Villafrate A., "Risarcito con 15 mila euro ogni migrante respinto in Libia", 9 dicembre 2019, reperibile al sito <https://www.studiocataldi.it/articoli/36669-risarcito-con-15mila-euro-ogni-migrante-respinto-illegalmente.asp>.

⁹⁶⁷ Vicicone A., "Giustizia condizionata e principio di effettività nel processo per responsabilità sanitaria", reperibile al sito <https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-condizionata-e-principio-di-effettivita-nel-processo-per-responsabilita-sanitaria>.

⁹⁶⁸ Bonini R. S., "Danno alla persona, danno da morte e diritto al risarcimento del danno del familiare straniero", reperibile al sito <http://www.aiafrivista.it/danno-morte-diritto-risarcimento-danno-familiare-straniero>.

⁹⁶⁹ Art. 2 Cost.

senza alcuna distinzione tra cittadino e straniero⁹⁷⁰, in riferimento quindi a diritti costituzionalmente garantiti⁹⁷¹ e alla valenza di tutti gli strumenti risarcitori edotti nei confronti di questi⁹⁷². Una recente giurisprudenza nazionale ha definito come la lesione dei diritti fondamentale a danno dello straniero e/o di un suo familiare debba prevedere il risarcimento tanto dei danni patrimoniali quanto di quelli non patrimoniali, in quanto <<è il bene leso che caratterizza la diretta copertura costituzionale della tutela, mentre il danno conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) individua solo la perdita (o il pregiudizio) in concreto verificatosi e risarcibile⁹⁷³>>. Tuttavia, il problema relativo alla definizione del *quantum* del risarcimento permane⁹⁷⁴. Quindi, <<la funzione del risarcimento del danno non patrimoniale non è quella di fornire alla vittima del fatto illecito una sorta di stanziamento da spendere per ottenere in cambio una certa quota di piaceri volti ad annullare le sofferenze subite, bensì quella di compensare la vittima stessa, rapportato al tipo di danno, e per l'impoverimento subito sotto il profilo non patrimoniale⁹⁷⁵>>. Il risarcimento del danno ha come obiettivo fondamentale dunque quello di ripristinare nel soggetto leso l'idea di "valore-uomo" inteso nella sua unicità⁹⁷⁶. La Consulta afferma inoltre come il danno non patrimoniale debba essere collegato "*a considerazioni diverse dalla sofferenza patita dalla persona, collegarla a etnia, razza, sesso, nazionalità, diversità di costumi è manifestatamente discriminatorio e in antitesi con i principi della Costituzione italiana*", anche relativamente alla *ratio* del risarcimento del danno⁹⁷⁷. Più generalmente, in merito a quanto detto, si osserva che per mettere *in auge* .la

⁹⁷⁰ Curreri S., "Condizione giuridica del cittadino e dello straniero", 2018, reperibile al sito <https://unikore.it/phocadownload/userupload/salvatore.curreri-unikore.it/Lezione%2004%20Condizione%20giuridica%20del%20cittadino%20e%20dello%20straniero.pdf>.

⁹⁷¹ Corte Costituzionale, "I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale", 30-31 marzo 2006, reperibile al sito https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf.

⁹⁷² Redazione Altalex, "Responsabilità civile, diritti inviolabili, diritto internazionale privato e pubblico", reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2014/03/08/responsabilita-civile-diritti-inviolabili-diritto-internazionale-privato-e-pubblico>.

⁹⁷³ Cass. 11 gennaio 2011, n. 450, cit.

⁹⁷⁴ Bonini R. S., "Danno alla persona, danno da morte e diritto al risarcimento del danno del familiare straniero", reperibile al sito <http://www.aiafrivista.it/danno-morte-diritto-risarcimento-danno-familiare-straniero>.

⁹⁷⁵ Così Trib. Terni 22 ottobre 2010.

⁹⁷⁶ Cfr. Cassazione 19 giugno 2015, n. 12717, in Banca dati online *De Jure*.

⁹⁷⁷ ASGI, "Corte di Cassazione: Manifestamente discriminatoria la quantificazione del danno morale a seconda della nazionalità e della residenza dello straniero danneggiato", 5 novembre 2013, reperibile al sito http://old.asgi.it/home_asgi.php%3Fn=print&id=2946&type=news&mode=print&l=it.html.

responsabilità della Pubblica Amministrazione, occorre verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo *ex art. 2043 c.c.*⁹⁷⁸, secondo cui, poiché possa ravvisarsi un illecito aquiliano (nel caso di specie, il ritardo del mancato soccorso in mare), è necessario l'accertamento del dolo o della colpa in capo al soggetto agente, accertandone il rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione della condotta amministrativa mediante l'accertamento della sussistenza di un evento dannoso; che il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento e che l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A. Nel caso venga accertata la colpa, essa unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla P.A. come apparato⁹⁷⁹. Peraltro, la richiesta di risarcimento del danno risulta altresì regolata, nell'ordinamento interno, dal principio dell'onere della prova⁹⁸⁰, secondo cui chi vuol far valere un diritto in sede giudiziale deve far valere i fatti che ne costituiscono il fondamento, a patto che la prova venga allegata e provata dal danneggiato, oltre che la sussistenza di una lesione della situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, la sussistenza di un danno ingiusto, del nesso di causalità tra condotta ed evento, nonché della colpa o dolo dell'amministrazione⁹⁸¹, rimarcando la necessità di corrispondere al danneggiato un'equa indennità determinata in via giurisdizionale⁹⁸². La responsabilità dell'evento lesivo ricade dunque sull'attore (nel caso di specie, sulle autorità marittime italiane), a causa della negligenza avuta nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare⁹⁸³. Si ritiene dunque sussistente la condotta incolpevole dello Stato italiano nella fattispecie in esame, in quanto sorretta, come già ricordato, dalla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa)⁹⁸⁴, ai fini della configurazione della "responsabilità da fatto illecito"⁹⁸⁵.

⁹⁷⁸ Art. 2043 c.c.

⁹⁷⁹ Cass. SS.UU. 22 luglio 1999 n.500; da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014.

⁹⁸⁰ *Ex art. 2697 c.c.*

⁹⁸¹ Trib. Ord. Di Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione civile, 30/09/2020, p. 5 ss., reperibile al sito *Foroit.it*.

⁹⁸² *Ex art. 2045 c.c.*

⁹⁸³ Corte di Cassazione, sez. III, n. 13602, 19/5/2021, p. 6 ss., reperibile al sito *Foroit.it*.

⁹⁸⁴ Art. 2043 c.c.

⁹⁸⁵ Trib. Ord. Di Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione civile, 30/09/2020, p. 5 ss., reperibile al sito *Foroit.it*.

L'art. 2045 c.c.⁹⁸⁶ definisce dunque una funzione surrogatoria, nel senso che si assicura al danneggiato un'equa riparazione, rivolgendosi contro il danneggiante al fine di ottenere il risarcimento integrale del danno subito⁹⁸⁷, il cui *quantum* è lasciato al libero convincimento e apprezzamento del giudice⁹⁸⁸. Ciò si ricava non solo dalla condotta coscienza e volontaria dell'autore, ma anche da una condotta *contra legem* o contraria a qualsiasi criterio di comune prudenza⁹⁸⁹, potendo la materia essere invocata esclusivamente in ambito extracontrattuale⁹⁹⁰. Infatti, l'autorità giurisdizionale, per accordare l'equità dell'indennizzo, dovrà altresì valutare l'entità dell'offesa che ha minacciato la persona lesa e valutare dunque quegli strumenti che l'ordinamento è disposto a concedere a tale persona⁹⁹¹. *In secundis*, devono essere considerate anche le considerazioni soggettive che concorrono all'individuazione dell'intensità della condotta dannosa posta in essere⁹⁹², facendo riferimento al caso di specie e alle circostanze di fatto⁹⁹³. Poiché l'elemento soggettivo riveste il ruolo più importante nella definizione del *quantum* dell'indennizzo ai danneggiati⁹⁹⁴, l'obbligo di risarcire il danno sorge in ragione del fatto che l'evento dannoso è imputabile al soggetto agente sulla base della volontarietà di un'azione illecita, definita *ex post*⁹⁹⁵. Si definisce dunque una responsabilità aquiliana, la cui azione illecita, dolosa o colposa, è legata da un nesso causale al danno ingiusto ad esso collegata⁹⁹⁶. Per cui, il risarcimento del danno nasce non solo dal giudizio di riprovevolezza da parte dell'ordinamento giuridico della condotta lesiva assunta, ma anche dalla sussistenza di un danno cosiddetto "ingiusto"⁹⁹⁷. Dello stesso avviso anche una non recente

⁹⁸⁶ Art. 2045 c.c.

⁹⁸⁷ Cirulli F., "Art. 2045. Stato di necessità", 17 luglio 2016, reperibile al sito <https://www.studiolegalecirulli.com/art-2045-stato-di-necessita/>.

⁹⁸⁸ Art. 2044 c.c.

⁹⁸⁹ Franceschetti P., "Colpa", 11/04/2016, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/02/17/colpa>.

⁹⁹⁰ Franceschetti P., "Responsabilità extracontrattuale (responsabilità civile)", 3/03/2020, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/06/08/responsabilita-extracontrattuale>.

⁹⁹¹ Giurisprudenza Essenziale, "2045. Stato di necessità", reperibile al sito <https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/192615/380988/Diurni2045.pdf>.

⁹⁹² *Ibidem*.

⁹⁹³ Cendon P., "Il danno grave alla persona", 2008, reperibile al sito <https://books.google.it>.

⁹⁹⁴ Franceschetti P., "Responsabilità extracontrattuale (responsabilità civile)", 3/03/2020, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/06/08/responsabilita-extracontrattuale>.

⁹⁹⁵ Franceschetti P., "Responsabilità extracontrattuale (responsabilità civile)", 3/03/2020, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/06/08/responsabilita-extracontrattuale>.

⁹⁹⁶ Tripodi F. M., "La responsabilità civile extracontrattuale: analisi dell'art. 2043 c.c.", 14 giugno 2021, reperibile al sito <https://www.diritto.it/la-responsabilita-civile-extracontrattuale-analisi-dellart-2043-c-c/>.

⁹⁹⁷ Cendon P., "Il danno grave alla persona", 2008, reperibile al sito <https://books.google.it>.

giurisprudenza⁹⁹⁸, che eleva la tematica del risarcimento dei danni per omissione di soccorso in mare a titoli di responsabilità oggettiva⁹⁹⁹. Dunque, la sussistenza del risarcimento del danno si configura nel momento in cui l'obbligatorietà delle operazioni di ricerca e soccorso in mare era in capo alle autorità italiane che ne esercitavano la giurisdizione, anche se il barcone in situazione di *distress* si trovava nella zona SAR maltese. L'ambito extraterritoriale della Convenzione¹⁰⁰⁰ giustifica l'ipotesi di esercizio extraterritoriale della giurisdizione italiana¹⁰⁰¹, e facendone sussistere la responsabilità dello Stato contraente per la violazione dei diritti fondamentali tutelabili dalle Convenzioni internazionali¹⁰⁰².

3.5 Strumenti volti all'impedimento della reiterazione di violazioni simili

Pare evidente dunque come la giurisprudenza del Comitato dei diritti umani abbia voluto rimarcare la "portata extraterritoriale" del Patto sui diritti civili e politici e della Convenzione Europea sui Diritti dell' Uomo¹⁰⁰³, propedeuticamente al ricorso presentato dai familiari delle vittime del naufragio di Lampedusa¹⁰⁰⁴. Sulla base di questo e secondo il "modello degli effetti extraterritoriali", gli Stati sono tenuti a garantire i diritti fondamentali delle persone che subiscono effetti pregiudizievoli, per mezzo di condotte poste in essere dagli Stati¹⁰⁰⁵, anche sulla base di quanto dettato dal Commento generale n.36 sul diritto alla vita¹⁰⁰⁶, secondo cui << *all persons over whose enjoyment of the right to life it exercises power or effective control. This includes persons located outside any territory effectively controlled by the State, whose right to life is nonetheless impacted by its military or other activities*

⁹⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹⁹ Marani S., "Riparazione del danno: non si applica ai reati di fuga e omissione di soccorso", 26 febbraio 2019, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2019/02/08/riparazione-del-danno-non-si-applica-ai-reati-di-fuga-e-omissione-di-soccorso>.

¹⁰⁰⁰ Tra i quali *Bankovic e altri c. Belgio e altri sedici Stati contraenti*, 24 ottobre e 12 dicembre 2001 (dec.); *Medvedev e altri c. Francia*, 29 Marzo 2010; *Al-Skeini e altri c. Regno Unito*, 7 luglio 2011.

¹⁰⁰¹ Art. 1 CEDU.

¹⁰⁰² Zirilia S., "I respingimenti nel Mediterraneo tra diritto nel mare e diritti fondamentali", reperibile al sito http://www.rivistaaic.it/old_site/sito_rivistaAIC_2010-2018/i-respingimenti-nel-mediterraneo-tra-diritto-del-mare-e-diritti-fondamentali.html.

¹⁰⁰³ *Ibidem*.

¹⁰⁰⁴ Comitato dei diritti umani, considerazioni 4 novembre 2020, A.S. e altric. Italia, comunicazione n. 3042/2017.

¹⁰⁰⁵ Bellocchi M., Passaglia P., "La tutela dei <<soggetti deboli>> come esplicazione dell'istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale", reperibile al sito https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU%20191_Tutela_soggetti_deboli.pdf.

¹⁰⁰⁶ Commento generale n.36 sul diritto alla vita.

*in a direct and reasonably foreseeable manner*¹⁰⁰⁷.>>

Anche sulla base di quanto dettato dalla giurisprudenza del Comitato sul caso *Munaf*, secondo cui << *a State party may be responsible for extra-territorial violations of the Covenant, if it is a link in the casual chain that would make possible violations in another jurisdiction*¹⁰⁰⁸.>>

Mutatis mutandis, è onere da parte degli Stati costieri tutelare il diritto alla vita dei migranti in una situazione di *distress* anche al di fuori delle proprie acque territoriali, ponendo in capo ai primi l'obbligo di *due diligence*, volto "ad adottare misure proporzionate in risposta a minacce ragionevolmente prevedibili"¹⁰⁰⁹.

Dunque, se lo Stato *in prima facie* contatto non dovesse essere in grado di provvedere al coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare, esso avrà l'obbligo di avvertire in maniera tempestiva e cooperare con gli Stati che dispongono dei mezzi adatti in grado di intervenire in tempo utile¹⁰¹⁰.

La tutela della vita umana in mare deve dunque necessariamente passare dagli affini profili di *safety* e *security*, al fine di prevenire qualsivoglia minaccia alla sicurezza della navigazione¹⁰¹¹.

Il tema della sicurezza della navigazione della vita umana in mare (e della "responsabilità giuridica in mare"¹⁰¹²) si ricollega inevitabilmente il principio secondo cui gli Stati devono porre in essere tutti quelli strumenti volti a limitare "il nuovo schiavismo dei giorni nostri", vale a dire la tratta di esseri umani e il fenomeno legato al reato di immigrazione clandestina¹⁰¹³. Si evince dunque come lo scoraggiamento

¹⁰⁰⁷ Comitato dei diritti umani, Commento generale n. 36 (sul diritto alla vita), 30 ottobre 2018, *UN Doc. CCPR/C/GC/36*, par. 63; corsivo aggiunto. Il medesimo concetto è ribadito nel par. 22, in cui si afferma che gli Stati devono prendere le misure necessarie per assicurare che «*all activities taking place in whole or in part within their territory and in other places subject to their jurisdiction, but having a direct and reasonably foreseeable impact on the right to life of individuals outside their territory [...]* are consistent with article 6».

¹⁰⁰⁸ Comitato dei diritti umani, considerazioni 30 luglio 2009, *Munaf c. Romania*, caso n. 1539/2006, par. 14.2, <http://juris.ohchr.org>.

¹⁰⁰⁹ Comitato dei diritti umani, Commento generale n. 36, cit., par. 21 e considerazioni relative al caso A.S. e altric. Italia, cit., par. 8.3.

¹⁰¹⁰ Vezzani S., "Recenti sviluppi in tema di applicazione extraterritoriale delle Convenzioni Internazionali sui Diritti Umani", marzo 2021, reperibile al sito <https://www.bibliotecariviste.giuffrefrancislefebvre.it/#/results>.

¹⁰¹¹ Rizzo A., "Sicurezza della vita umana in mare", 2011, reperibile al sito http://www.giureta.unipa.it/2011/13alessandrarizzo_Dir_Nav_Sicurezzaainmare_25102011.pdf.

¹⁰¹² Vassallo Paleologo F., "Obblighi di ricerca e soccorso in mare imposti dal diritto internazionale e accordi con gli stati di transito", 8 novembre 2019, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2019/11/08/obblighi-di-ricerca-e-soccorso-in-mare-imposti-dal-diritto-internazionale-e-accordi-con-gli-stati-di-transito/>.

¹⁰¹³ Carella G., "Tratta degli esseri umani, uso della forza internazionale e prevenzione dei naufragi (... dello stato di diritto)", 5 maggio 2015, reperibile al sito <http://www.sidiblog.org/2015/05/05/tratta-degli-esseri-umani-uso-della-forza-internazionale-e-prevenzione-dei-naufragi-dello-stato-di-diritto/>.

dell'impiego delle tratte clandestine da parte degli scafisti, passa dagli effetti deterrenti propri della repressione penale adoperata dagli Stati¹⁰¹⁴. Infatti le sanzioni penali per gli scafisti comprendono generalmente la pena compresa tra gli otto e i vent'anni di reclusione¹⁰¹⁵.

Si evince dunque come le legislazioni statali in materia di immigrazione si siano mosse contemporaneamente alla “regolazione del fenomeno in senso protezionistico o proibizionistico, limitandone i flussi¹⁰¹⁶”. Tuttavia, fa notare un Dossier del Viminale pubblicato nell'agosto del 2018¹⁰¹⁷, tali strumenti repressivo-penalistici hanno degli elevatissimi costi economico-sociali, facendo aumentare progressivamente i fenomeni legati all'immigrazione clandestina e facendo generare nuove sacche di sfruttamento e criminalità¹⁰¹⁸, al di fuori del processo di <<securitizzazione>> delle migrazioni¹⁰¹⁹. In secondo luogo, un freno al traffico di migranti (soprattutto “economici”) deriva da un più consistente contrasto allo sfruttamento lavorativo degli stranieri irregolari¹⁰²⁰. È logico pensare che se in Italia non ci fosse una domanda di mercato da sfruttare in condizioni servili di lavoro, gli scafisti non avrebbero persone da introdurre illegalmente nel nostro territorio¹⁰²¹. In tal senso, l'Unione Europea si è già mossa. È stata infatti introdotta la “Direttiva 2009/52/CE¹⁰²²” che inasprisce le sanzioni penali ed amministrative nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione Europea¹⁰²³. Si mira altresì a concludere e a far rispettare gli accordi con i Paesi di partenza per bloccare l'origine della tratta, al fine di intercettare migranti in mare¹⁰²⁴, anche a mezzo

¹⁰¹⁴ *Ibidem.*

¹⁰¹⁵ *Ibidem.*

¹⁰¹⁶ *Ibidem.*

¹⁰¹⁷ *Ibidem.*

¹⁰¹⁸ Valenti A., “La detenzione amministrativa dei migranti”, febbraio 2020, reperibile al sito <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/02/Alessandro-Valenti-La-detenzione-amministrativa-dei-migranti.pdf>

¹⁰¹⁹ *Ibidem.*

¹⁰²⁰ *Ibidem.*

¹⁰²¹ *Ibidem.*

¹⁰²² Direttiva 2009/52/CE.

¹⁰²³ Carella G., “Tratta degli esseri umani, uso della forza internazionale e prevenzione dei naufragi (dello stato di diritto)”, 5 maggio 2015, reperibile al sito <http://www.sidiblog.org/2015/05/05/tratta-degli-esseri-umani-uso-della-forza-internazionale-e-prevenzione-dei-naufragi-dello-stato-di-diritto/>.

¹⁰²⁴ Vassallo Paleologo F., “Naufragio davanti la base turca di Al Khums e respingimenti collettivi, cancellato il diritto internazionale sui soccorsi in mare”, 27 luglio 2021, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2021/07/27/naufragio-davanti-la-base-turca-di-al-khums-e-respingimenti-collettivi-cancellato-il-diritto-internazionale-sui-soccorsi-in-mare/>.

dei vari rifinanziamenti degli accordi con la sedicente guardia costiera libica¹⁰²⁵ (anche se sarebbe meglio parlare di una moltitudine di sedicenti guardie costiere delle milizie libiche, nel quale si pone la presenza militare turca¹⁰²⁶), rilanciando la cooperazione con la Guardia costiera tunisina¹⁰²⁷ e il rafforzamento della missione europea “*Eunavfor Med IRINI*”¹⁰²⁸ a guida italiana, al fine di garantire effettivamente gli obblighi di soccorso in mare¹⁰²⁹. Nonostante ciò, manca un effettivo coordinamento mirante alla salvaguardia della vita umana in mare ed allo sbarco dei naufraghi in un porto sicuro¹⁰³⁰, nel quale si farebbe valere la possibilità di inoltrare alle autorità competenti formale richiesta di asilo¹⁰³¹. Autorevole dottrina¹⁰³² raccomanda di “portare aiuti concreti ai paesi di transito, in luogo di promuovere e finanziare accordi vari con milizie dei paesi di partenza che utilizzano l’immigrazione come arma di ricatto nei confronti dei decisori politici europei, per ottenere armamenti, soldi e credito politico”. Già nel 2017 si sentiva la necessità di rimodulare le regole del soccorso in mare, per fermare l’ecatombe nel Mar Mediterraneo. Infatti, all’epoca dei fatti, l’annuncio di far entrare nei porti nostrani solo navi battente bandiera italiana rendeva la solidarietà europea un nulla di fatto¹⁰³³. L’Unione Europea ha dunque la responsabilità di condividere il flusso della gestione “dell’emergenza umana e migratoria¹⁰³⁴” in prossimità delle sue frontiere esterne

¹⁰²⁵ Vassallo Paleologo F., “*Esternalizzazione della frontiera e finanziamento degli accordi con la “Libia” contro i diritti fondamentali dell’Uomo*”, 9 ottobre 2021, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2021/10/09/esternalizzazione-della-frontiera-e-finanziamento-degli-accordi-con-la-libia-contro-i-diritti-fondamentali-delluomo/>.

¹⁰²⁶ Vassallo Paleologo F., “*Naufragio davanti la base turca di Al Khums e respingimenti collettivi, cancellato il diritto internazionale sui soccorsi in mare*”, 27 luglio 2021, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2021/07/27/naufragio-davanti-la-base-turca-di-al-khums-e-respingimenti-collettivi-cancellato-il-diritto-internazionale-sui-soccorsi-in-mare/>.

¹⁰²⁷ *Ibidem*.

¹⁰²⁸ Regolamento europeo n.656/2014.

¹⁰²⁹ Vassallo Paleologo F., “*Criminalizzazione della solidarietà e strategie di abbandono in mare*”, 30 settembre 2021, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2021/09/30/criminalizzazione-della-solidarieta-e-strategie-di-abbandono-in-mare/>.

¹⁰³⁰ *Ibidem*.

¹⁰³¹ Art. 33 Convenzione di Ginevra.

¹⁰³² Vassallo Paleologo F., “*Naufragio davanti la base turca di Al Khums e respingimenti collettivi, cancellato il diritto internazionale sui soccorsi in mare*”, 27 luglio 2021, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2021/07/27/naufragio-davanti-la-base-turca-di-al-khums-e-respingimenti-collettivi-cancellato-il-diritto-internazionale-sui-soccorsi-in-mare/>.

¹⁰³³ Mantovano A., “*Come fermare l’ecatombe*”, 1 luglio 2017, reperibile al sito <https://www.centrostudiliviatino.it/come-fermare-lecatombe>

¹⁰³⁴ Curti Gladino C., Panella L., Zanghì C., “*Controllo e gestione dei flussi migratori nell’Europa del Sud. Studio comparato dell’esperienza spagnola e italiana*”, marzo 2020, reperibile al sito http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/Speciale%20OIDU%202020%20completo_1_0.pdf.

meridionali¹⁰³⁵.

Commentava nel 2017 Patrick Verhoeven, segretario generale dell'Associazione Armatori dell'Unione Europea (ECISA)¹⁰³⁶, sulla necessità di introdurre una missione SAR europea: <<abbiamo bisogno di un'operazione UE simile a *Mare Nostrum*, ma è essenziale che si incrementino ora le risorse destinate alla ricerca e al salvataggio, piuttosto che quelle destinate al controllo delle frontiere, e che si incrementino immediatamente.>>

L'obiettivo si riconduce dunque al principio della “*safety of life at sea*”, al fine di ridurre l'impatto della perdita di vite umane in mare nei traffici clandestini di esseri umani¹⁰³⁷.

Già la “Risoluzione del Parlamento Europeo del 23 ottobre 2013 sui flussi migratori del Mediterraneo¹⁰³⁸” si impegnava a monitorare i flussi migratori. L'obiettivo preposto era infatti quello di istituire e mantenere forme di comunicazione e coordinamento tra le guardie costiere nazionali, invitando l'Unione Europea, l'Agenzia *Frontex* (che, nel frattempo, aveva esteso la sua operatività fino nel Mediterraneo centrale fino a 135 miglia a sud di Malta e Lampedusa, e fino a 24 miglia dalle coste libiche¹⁰³⁹) e gli Stati membri a provvedere all'implementazione degli strumenti relativi all'assistenza più efficiente¹⁰⁴⁰ dei migranti in difficoltà e al soccorso in mare, anche al fine di contrastare i *network* criminali della tratta di esseri umani e del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina¹⁰⁴¹, orientandosi dunque verso un'interpretazione coordinata delle norme di diritto internazionale pattizio, e dunque

¹⁰³⁵ Borraccetti M., “*Il nuovo patto europeo sull'immigrazione e l'asilo: continuità o discontinuità col passato?*”, gennaio 2021, reperibile al sito <https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-1-2021-1/702-il-nuovo-patto-europeo-sull-immigrazione-e-l-asilo-continuita-o-discontinuita-col-passato/file>.

¹⁰³⁶ *Ibidem*.

¹⁰³⁷ Linardi G., “*Puniti per le omissioni altrui. La criminalizzazione del soccorso in mare dalla prospettiva delle navi umanitarie bloccate in porto*”, luglio 2021, reperibile al sito http://www.dirittoquestionipubbliche.org/page/2021_special-issue/02_DQ2021_sp_Linardi.pdf.

¹⁰³⁸ 2013/2827(RSP).

¹⁰³⁹ Vassallo Paleologo F., “*Caso Iuventa: obblighi sotto copertura*”, 4 novembre 2019, reperibile al sito *Caso Iuventa: obblighi di soccorso sotto copertura – ADIF (a-dif.org)*.

¹⁰⁴⁰ Vassallo Paleologo F., “*Dal Viminale continuità sulle ONG, da Bruxelles esternalizzazione contro i migranti ed i diritti umani*”, 13 settembre 2019, reperibile al sito *Dal Viminale continuità sulle ONG, da Bruxelles esternalizzazione contro i migranti ed i diritti umani. – ADIF (a-dif.org)*.

¹⁰⁴¹ Direzione Nazionale Antimafia, “*Oggetto: associazioni per delinquere dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Navigli usati per il trasporto di migranti con attraversamento di acque internazionali. Proposte operative per la soluzione dei problemi di giurisdizione penale e possibilità di intervento*”, reperibile al sito <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1391190394LINEE%20GUIDA%20ALTO%20MARE%20PDF.pdf>.

al principio generale di salvaguardia dei diritti umani fondamentali¹⁰⁴². Tale invito si inserisce in un'ottica secondo cui l'Unione Europea difetta di una cultura giuridica basata sulla gestione coordinata e solidale del fenomeno migratorio¹⁰⁴³, facendo desumere al contrario (secondo giurisprudenza francese) un "obbligo di solidarietà verso il migrante¹⁰⁴⁴". Di particolare rilievo assume però la "Comunicazione del 4 dicembre 2013 della Commissione Europea al Parlamento europeo ed al Consiglio sul lavoro condotto dalla *Task Force* Mediterranea (*TFM*)¹⁰⁴⁵", voluta proprio dal Consiglio Europeo successivamente alla tragedia del 3 ottobre, al fine di impedire, o quantomeno limitare, episodi simili. *Praecipue*, i lavori della *Task Force* prevedono un rafforzamento delle azioni di competenza dell'UE e dei suoi Stati membri, nelle attività di contrasto alla tratta di esseri umani ed al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, a mezzo di un intenso coordinamento tra le forze dell'*Europol* e dell'*Interpol* nello scambio di dati e d informazioni, e di *Frontex* nel suo esercizio relativo all'attività di pattugliamento delle frontiere esterne meridionali europee¹⁰⁴⁶. L'obiettivo è quello dunque di implementare ulteriormente il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere esterne dello "spazio *Schengen*", già ampiamente pattugliate dal 1995¹⁰⁴⁷, (*EUROSUR*), riducendo il drastico numero di vite umane in mare, permettendo la collaborazione e la condivisione di informazioni tra autorità preposte¹⁰⁴⁸.

L'Unione Europea si sta dunque rendendo protagonista di un'adeguata gestione della crisi umanitaria in atto, già a partire dalla "Grande recessione" del 2009 in cui si arrivò a definire l'immigrazione via mare come un "problema di ordine pubblico¹⁰⁴⁹",

¹⁰⁴² Gerbasi G., "Forme e tecniche di tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra la CEDU e l'ordinamento italiano e possibili mutamenti conseguenti alla futura adesione dell'Unione Europea al sistema convenzionale", gennaio 2013, reperibile al sito <https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2013-1-page-69.htm>.

¹⁰⁴³ Romeo G., "Diritti fondamentali e immigrazione", 25 marzo 2019, reperibile al sito http://www.astrid-online.it/static/upload/00_r/00_romeo1.pdf.

¹⁰⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁴⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁴⁶ Direzione Nazionale Antimafia, "Oggetto: associazioni per delinquere dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Navigli usati per il trasporto di migranti con attraversamento di acque internazionali. Proposte operative per la soluzione dei problemi di giurisdizione penale e possibilità di intervento", reperibile al sito <https://www.penalecontemporaneo.it/upload>

¹⁰⁴⁷ CAMERA.IT. Comitato parlamentare Schengen-Europol. Sopralluogo a Lampedusa (18-19 e 20 luglio 1997).

¹⁰⁴⁸ Regolamento - divenuto operativo il 2 dicembre 2013 - del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (*Eurosur*).

¹⁰⁴⁹ Petteruti C., "Effetti della crisi migratoria sulla sicurezza e l'ordine pubblico nei rapporti tra Stati membri e Ue", febbraio 2020, reperibile al sito <https://www.diritticomparati.it/wp-content/uploads/2020/07/10.-Petteruti-formattato.pdf>.

ammettendo in passato, che le politiche migratorie dell'UE “non erano all'altezza di fronteggiare la situazione attuale”¹⁰⁵⁰, comprendendo un elevatissimo numero di persone che fuggono da guerre o persecuzioni¹⁰⁵¹. Tuttavia, alla luce della strage di Lampedusa, l'inversione di tendenza ad un approccio più solidaristico degli Stati membri sembrerebbe mirare ancora una volta alla protezione delle frontiere esterne piuttosto che alla salvaguardia della vita umana in mare¹⁰⁵².

Tale approccio sta minando tuttavia la stessa tenuta dell'Europa che si trova davanti a una profonda tensione politico-culturale tra gli Stati Membri ed ad una crisi sociale di indubbia rilevanza¹⁰⁵³, rendendola un “*turning point*” e mettendone in discussione i principi fondanti¹⁰⁵⁴.

La sfida migratoria rappresenta un vero e proprio banco di prova per la tenuta dell'Unione¹⁰⁵⁵.

L'eccezionale rilevanza del fenomeno migratorio ha messo dunque a dura prova il modello solidaristico europeo¹⁰⁵⁶.

Il modello solidaristico europeo prevederebbe dunque una sinergia rafforzata e coordinata tra gli Stati Membri dell'Unione, formalizzando *in primis* accordi con i Paesi di origine dei flussi migratori (Libia, Turchia, Giordania e Libano in modo particolare), prevedendone un'unitarietà delle decisioni relativamente alle politiche di soccorso in mare e al controllo delle frontiere esterne¹⁰⁵⁷. Tale quadro d'incertezza e d'instabilità si inserisce dunque nelle logiche dell'Unione Europea, ancora incapace di garantire una politica effettiva e coordinata politica di soccorso nel Mar Mediterraneo centrale¹⁰⁵⁸, di propendere più verso una logica improntata alla difesa delle frontiere (anche se ancora in modo frammentario e

¹⁰⁵⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Agenda europea sulla migrazione, del 13 maggio 2015 COM (2015) 240 fin.

¹⁰⁵¹ *Ibidem*

¹⁰⁵² *Ibidem*.

¹⁰⁵³ Marchegiani M., “*Antico mare e identità migranti: un itinerario interdisciplinare*”, novembre 2017, reperibile al sito <https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/ricerca/mediasylum-antico-mare-e-identita-migranti.pdf>.

¹⁰⁵⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁵⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁵⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁵⁸ Vassallo Paleologo F., “*Obblighi di ricerca e soccorso in mare imposti dal diritto internazionale e accordi con gli stati di transito*”, 8 novembre 2019, reperibile al sito *Obblighi di ricerca e soccorso in mare imposti dal diritto internazionale e accordi con gli stati di transito*. – ADIF (a-dif.org).

divisivo¹⁰⁵⁹), piuttosto che alla gestione comune e solidale della crisi migratoria¹⁰⁶⁰, rimarcandone la sua “crisi d’identità”¹⁰⁶¹. Il legislatore dell’Unione ha in effetti messo a disposizione dei suoi Stati Membri “strumenti diretti a consentire di rispondere alla situazione di crisi umanitaria in maniera adeguata”¹⁰⁶². Già nel giugno del 2016, la Commissione Europea si è adoperata per la conclusione di accordi di partenariato con i Paesi di origine al fine di “servire” le esigenze di sicurezza dei confini territoriali esterni e di cooperazione internazionale di gestione del flusso migratorio¹⁰⁶³, così come avvenuto negli ultimi quindici anni¹⁰⁶⁴. Tali misure prevedono quindi un maggior controllo delle frontiere in uscita dei Paesi di origine e transito¹⁰⁶⁵, a mezzo della fornitura di mezzi, supporto, personale e infrastrutture volte a limitare il numero di morti in mare¹⁰⁶⁶. L’obiettivo che si perseguirà è quello relativo all’arginarsi dei flussi migratori verso l’Europa¹⁰⁶⁷, insieme alla cooperazione con i Paesi terzi¹⁰⁶⁸. Tali strumenti, con il contenimento dei flussi migratori¹⁰⁶⁹, hanno come obiettivo la tutela dei diritti umani fondamentali¹⁰⁷⁰.

Tentativo già in parte realizzato con l’accordo di partenariato raggiunto tra Unione Europea e Turchia¹⁰⁷¹ (volto a frenare il flusso di migranti in arrivo specialmente dalla

¹⁰⁵⁹ *Ibidem.*

¹⁰⁶⁰ *Ibidem.*

¹⁰⁶¹ Favilli C., “L’Unione che protegge e l’Unione che respinge. Progressi, contraddizioni e paradossi del sistema europeo di asilo”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-unione-che-protegge-e-l-unione-che-respinge-prog_532.php.

¹⁰⁶² Marchegiani M., “Antico mare e identità migranti: un itinerario interdisciplinare”, novembre 2017, reperibile al sito <https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/ricerca/mediasylum-antico-mare-e-identita-migranti.pdf>.

¹⁰⁶³ *Ibidem.*

¹⁰⁶⁴ *Ibidem.*

¹⁰⁶⁵ Campitelli E., “Strategie di contrasto all’immigrazione clandestina via mare”, dicembre 2006, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/odv/documenti/frontiere/campitel.pdf>.

¹⁰⁶⁶ Si veda in proposito l’art. 23 dell’accordo di riammissione UE-Turchia, 2013.

¹⁰⁶⁷ Belluccio D., Cecchini L., Crescini G., De Vittor F., Gennari L., Fachile S., Leo L., Masera L., Pitea C., “Agadez: frontiera d’Europa. Uno sguardo alle politiche di esternalizzazione della Ue attraverso il caso Niger e l’implementazione della l. 36/2015”, reperibile al sito <https://www.asgi.it/33632-2/>.

¹⁰⁶⁸ Marchegiani M., “Antico mare e identità migranti: un itinerario interdisciplinare”, novembre 2017, reperibile al sito <https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/ricerca/mediasylum-antico-mare-e-identita-migranti.pdf>.

¹⁰⁶⁹ Zanfrini L., “Un salto di qualità nella governance dell’immigrazione e della sua valorizzazione economica”, novembre 2020, reperibile al sito https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2020/11/Paper-Zanfrini_Governance-immigrazione-1.pdf.

¹⁰⁷⁰ Galletta L., “I diritti umani. Definizione, normativa di riferimento e strumenti di tutela”, 15/01/2021, reperibile al sito <https://www.altalex.com/guide/diritti-umani>.

¹⁰⁷¹ Dichiarazione per il contenimento dei flussi migratori tra Unione europea e Turchia, promossa nell’ambito del Piano d’azione del novembre 2015 (Piano d’azione comune UE-Turchia del 29 novembre 2015, disponibile online, al sito www.consilium.europa.eu) e contenuta in un comunicato

Siria, a mezzo di un vertice sull'immigrazione tenuta a Malta tra l'11 e il 12 novembre 2015¹⁰⁷²).

Si mira quindi alla rinegoziazione di accordi già espressi in precedenza con i Paesi di partenza. È il caso dell'accordo Italia-Tunisia del 25 marzo 2001, volto a fornire alle autorità tunisine mezzi di mare e di terra, apparecchiature, addestramento alla polizia di frontiera, consistenti fondi economici per rilanciare l'economia del Paese, in cambio della frenata di partenza verso l'Italia e dell'aumento considerevole dei rimpatri verso il paese nord-africano¹⁰⁷³. Ma è con l'operazione navale "*Mare Nostrum*", sostituita poi dall'operazione *Triton*¹⁰⁷⁴, (nata anche a seguito della fine dell'operazione COMFORPAT nel 2005¹⁰⁷⁵), che si volge ad implementare le operazioni di soccorso in mare, a contrastare il *business* dell'immigrazione clandestina¹⁰⁷⁶ e a salvare, a operazioni concluse, circa 135 mila migranti¹⁰⁷⁷, e rendendo il nostro Paese già all'avanguardia nella tutela della vita umana in mare e dei diritti fondamentali¹⁰⁷⁸. Nell'ambito delle operazioni, infatti, ben 11 navi della Marina hanno pattugliato il bacino del Mediterraneo, per coadiuvare le operazioni SAR e la lotta allo *smuggling* umanitario¹⁰⁷⁹.

Con l'operazione *Triton*, invece, il numero di morti in mare aumenta vertiginosamente a seguito delle limitate disponibilità di unità aero-navali rispetto all'italiana *Mare Nostrum*, e all'obiettivo precipuo di controllare le frontiere esterne dell'UE, rispetto a

stampa del Consiglio europeo del 18 marzo 2016. Il testo della dichiarazione è disponibile online, al sito www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement.

¹⁰⁷² Trabucco Ratto F., "*La risposta alla crisi migratoria degli Stati membri Ue nel quadro dell'apparente immobile Trattato di Dublino*", 29 settembre 2021, reperibile al sito <https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2021/09/RATTO-TRABUCCO-1.pdf>.

¹⁰⁷³ Casu S., "*Accordi Italia – Libia: il rinnovo del memorandum*", 9 marzo 2021, reperibile al sito <https://www.iusinitinere.it/accordi-italia-libia-il-rinnovo-del-memorandum-24416>.

¹⁰⁷⁴ Sciarba A., "*Dopo Lampedusa: la nuova sfida dell'asilo allo spazio europeo e mediterraneo*", 2014, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/sciarba.htm>.

¹⁰⁷⁵ Vassallo Paleologo F., "*Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno*", reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranzionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

¹⁰⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷⁷ Brinis V., Manconi L., "*Diritti; un anno dopo la strage di Lampedusa ancora quell'agonia non ha fine*", 3 ottobre 2014, reperibile al sito <https://www.abuondiritto.it/notizie/generale/notizia/diritti-un-anno-dopo-la-strage-di-lampedusa-ancora-quell-agonia-non-ha-fine>.

¹⁰⁷⁸ Canepa A., "*Un anno dopo la strage*", 2 ottobre 2014, reperibile al sito https://www.magistraturademocratica.it/articolo/lampedusa-un-anno-dopo-la-strage_02-10-2014.php.

¹⁰⁷⁹ Sciarba A., "*Dopo Lampedusa: la nuova sfida dell'asilo allo spazio europeo e mediterraneo*", 2014, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/sciarba.htm>.

quello di porre come prioritarie le operazioni di soccorso in mare¹⁰⁸⁰. A testimonianza di ciò, i naufragi del 18 aprile 2015 e 2016, in cui persero la vita più di mille naufraghi, a poche miglia dalla costa lampedusana¹⁰⁸¹, sommandosi dunque agli oltre ventimila morti registrati dal '98 ad ora¹⁰⁸². Già il nostro Paese tentava di convincere l'Europa ad un approccio solidaristico alla gestione dei flussi di persone via mare¹⁰⁸³. Infatti già all'epoca non mancavano i rilievi critici sulla mancanza di una politica europea solidaristica alla gestione dei flussi migratori a svantaggio di un Paese di frontiera come il nostro (specialmente dopo l'attentato terroristico dell'11 settembre e durante lo "scoppio delle Primavere arabe"¹⁰⁸⁴). Così le istituzioni europee dopo i naufragi prima discussero: «La situazione nel Mediterraneo è drammatica. L'Unione Europea si adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per evitare ulteriori perdite di vite umane in mare e per affrontare le cause profonde dell'emergenza umana a cui stiamo assistendo, in cooperazione con i paesi di origine e transito. La nostra priorità immediata è evitare altre morti in mare¹⁰⁸⁵», volgendo le proprie politiche migratorie alla «lotta contro i trafficanti», alla «prevenzione dei flussi migratori illegali», e al «rafforzamento della solidarietà e delle responsabilità interne¹⁰⁸⁶». Infatti, solo recentemente l'Unione Europea, a causa della forte pressione migratoria registratasi a partire dal 2014¹⁰⁸⁷ e dell'impossibilità degli «stati di prima linea¹⁰⁸⁸, Italia e Grecia» a gestirne internamente il flusso¹⁰⁸⁹, ha improntato una politica volta all'«integrazione funzionale» del controllo del Mediterraneo¹⁰⁹⁰, volto *in primis* al

¹⁰⁸⁰ Masera L., «La criminalizzazione delle ONG e il valore della solidarietà in uno Stato democratico», 25 marzo 2019, reperibile al sito https://www.federalismi.it/nv14/articolo_documento.cfm?Artid=38272.

¹⁰⁸¹ *Ibidem*.

¹⁰⁸² <http://fortresseurope.blogspot.it/> Il blog di Gabriele Del Grande che nasce come osservatorio sulle vittime della frontiera della cosiddetta Fortezza Europa.

¹⁰⁸³ Marchegiani M., «Antico mare e identità migranti: un itinerario interdisciplinare», novembre 2017, reperibile al sito <https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/ricerca/mediasylum-antico-mare-e-identita-migranti.pdf>.

¹⁰⁸⁴ Molossi F., «L'evoluzione del non-refoulement nel tempo. Controlli extra-territoriali e accesso alla protezione», 2014, reperibile al sito <https://www.asiloineuropa.it/wp-content/uploads/2016/10/Federica-Molossi-2.pdf>.

¹⁰⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁸⁶ Valenti A., «La detenzione amministrativa dei migranti», febbraio 2020, reperibile al sito <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/02/Alessandro-Valenti-La-detenzione-amministrativa-dei-migranti.pdf>.

¹⁰⁸⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁸⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁹⁰ Marchegiani M., «Antico mare e identità migranti: un itinerario interdisciplinare», novembre 2017, reperibile al sito <https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/ricerca/mediasylum-antico-mare-e-identita-migranti.pdf>.

controllo delle frontiere esterne¹⁰⁹¹, a mezzo di un efficiente sistema di organizzazione relativa al monitoraggio e al soccorso in mare¹⁰⁹², fornendo ai paesi di frontiera *Schengen* tutte le misure necessarie volte al controllo dei confini esterni e alla salvaguardia della vita umana in mare¹⁰⁹³. Pare dunque evidente la politica “a due velocità” intrapresa dall’Europa per arginare il numero di morti in mare. Da una parte, risulta essere palese la tendenza ad “esternalizzare” il tentativo di anticipare il controllo dei flussi via mare, al di fuori dei confini europei; dall’altra vi è la tendenza ad “europeizzare” il controllo degli stessi, “delegandone” l’attività a Bruxelles¹⁰⁹⁴ (si pensi all’Agenzia europea *Frontex*¹⁰⁹⁵, istituita con risoluzione n. 2007/2004¹⁰⁹⁶, che ha notevolmente decrementato le morti in mare¹⁰⁹⁷.) Risultato in parte raggiunto¹⁰⁹⁸ con l’emendamento dell’art. 80 TFUE¹⁰⁹⁹, a mezzo del Trattato di Amsterdam del 1999¹¹⁰⁰, in cui, nei lavori preparatori si legge: <<Si suggerisce di inscrivere nel trattato costituzionale il principio di solidarietà tra gli Stati membri, che implica un giusto equilibrio nella ripartizione degli oneri. Questo principio dovrebbe essere formulato in quanto principio generale applicabile alle politiche in materia di (...), immigrazione, (...)”¹¹⁰¹.>> Il richiamo a tale dettame costituzionale rappresenta la via da intraprendere a carico degli Stati membri, per far fronte al concetto di “solidarietà” e di “equa distribuzione degli oneri di responsabilità”¹¹⁰², ex art. 80 TFUE¹¹⁰³. Il tutto volto a frenare e a prevenire e a promuovere la cooperazione transnazionale,

¹⁰⁹¹ *Ibidem*.

¹⁰⁹² Maugeri M. A., “*Stati Generali della lotta alle mafie. Tavolo XV – “Mafie e Europa”*”, 2018, reperibile al sito <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/upload/8056-tavolo-xv-mafie-europa.pdf>.

¹⁰⁹³ Anastasia S., Ballerini A., Condello A., Ferraris V., Mazza C., Resta F., Sergio S., “*Lampedusa non è un’isola. Profughi e migranti alle porte dell’Italia*”, giugno 2012, reperibile al sito https://www.rapportodiritti.it/storage/app/media/esplora_il_rapporto/Lampedusa_non_e_isola.pdf.

¹⁰⁹⁴ Mazzaresse T., “*Diritto di migrare e diritti dei migranti. Una sfida al costituzionalismo (inter)nazionale ancora da superare*”, gennaio 2020, reperibile al sito <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/11/2020.1.pdf>.

¹⁰⁹⁵ Scquizzato E., “*L’evoluzione del ruolo di Frontex nella gestione delle frontiere esterne dell’Unione Europea*”, 2020, reperibile al sito https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tesi_scquizzato.pdf.

¹⁰⁹⁶ Ris. n. 2007/2004.

¹⁰⁹⁷ Cortese F., Pelacani G., “*Il diritto in migrazione. Studi sull’integrazione giuridica degli stranieri*”, luglio 2017, reperibile al sito <https://iris.unitn.it/retrieve/handle>

¹⁰⁹⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹⁹ Art. 80 TFUE.

¹¹⁰⁰ Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999.

¹¹⁰¹ *Ibidem*.

¹¹⁰² Marchegiani M., “*Antico mare e identità migranti: un itinerario interdisciplinare*”, novembre 2017, reperibile al sito <https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/ricerca/mediasylum-antico-mare-e-identita-migranti.pdf>.

¹¹⁰³ Art. 80 TFUE.

non solo le morti in mare, ma anche le “vittime” della tratta (*in primis*, a sfondo sessuale e lavorativo) di esseri umani¹¹⁰⁴. Nel caso italiano, già negli anni '90 la nostra Presidenza del Consiglio è stata messa a dura prova con le operazioni di ricerca e soccorso in mare dei flussi di migranti provenienti dai Balcani e dalla Tunisia¹¹⁰⁵. Altra strada da percorrere per evitare il numero sempre più crescente di morti in mare è l'implementazione dei cosiddetti “corridoi umanitari” da Siria, Eritrea ed Afghanistan (la più ampia “fetta” di migranti proviene proprio da quei territori), o anche da Paesi di transito come Libia ed Egitto, dopo la caduta dei rispettivi regimi dittatoriali a seguito delle “Primavere Arabe”¹¹⁰⁶, permettendo ai Paesi europei di gestire al meglio le eventuali e residue “traversate di fortuna” del Mar Mediterraneo¹¹⁰⁷, tenendo ovviamente conto della strutturalità del fenomeno¹¹⁰⁸. Già nel 2016 l'Italia, in relazione al conflitto bellico in atto nel paese siriano, aveva introdotto tale novità, anche con l'ausilio e con il supporto di alcuni soggetti privati (Comunità di Sant'Egidio, Federazione Evangelica italiana, Tavola Valdese) e in modo particolare, contestualmente alle tragedie che si consumavano davanti le nostre coste¹¹⁰⁹.

A tal proposito, alcune statistiche. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha stimato che solo nel 2016 si sono registrati più di 5000 decessi davanti alle coste del Canale di Sicilia¹¹¹⁰. E 22 mila profughi hanno perso la vita nella traversata mediterranea nel primo quindicennio del XXI secolo¹¹¹¹. Anche la chiusura della rotta balcanica ha fatto gravare ancora di più la pressione migratoria sull'Italia, rendendo assai difficoltosa la gestione delle operazioni di ricerca e soccorso nel tratto di mare tra Africa ed

¹¹⁰⁴ Di Pascale A., “Osservatorio europeo”, gennaio 2019, reperibile al sito <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/osservatori/osservatorio-europeo?id=100>.

¹¹⁰⁵ Rosafalco A., “Politiche migratorie e diritto del lavoro”, 2018, reperibile al sito https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/33271/mod_resource/content/2/vol_74_2018_rosafalco.pdf.

¹¹⁰⁶ Vassallo Paleologo F., “La strage più grande – Ecco come è maturato il massacro di Lampedusa”, reperibile al sito <https://www.meltingpot.org/La-strage-piu-grande-Ecco-come-e-maturata-la-tragedia-di.html>.

¹¹⁰⁷ Marchegiani M., “Antico mare e identità migranti: un itinerario interdisciplinare”, novembre 2017, reperibile al sito <https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/ricerca/mediasylum-antico-mare-e-identita-migranti.pdf>.

¹¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹¹⁰⁹ *Ibidem*.

¹¹¹⁰ Zorzella N., “Il disordine sociale del decreto sicurezza”, marzo 2019, reperibile al sito <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-fascicoli/fascicolo-2019-n-1/65-editoriale-n-1-2019/109-editoriale>.

¹¹¹¹ Scieurba A., “Dopo Lampedusa: la nuova sfida dell'asilo allo spazio europeo e mediterraneo”, 2014, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/scieurba.htm>.

Europa¹¹¹². Influyente dottrina¹¹¹³ propone di incrementare il sistema di accoglienza in quei Paesi dove arrivano i migranti prima di imbarcarsi per l'Europa, in modo tale da impedire loro di affrontare l'ultima parte della traversata mediterranea. O in alternativa, quello di fornire incentivi finanziari ai paesi di origine e transito, in modo tale da creare nuove opportunità di lavoro e scoraggiare dunque le partenze verso l'Europa, anche attraverso l'adozione di un serio e coordinato sistema di ricerca e salvataggio in tutta l'area del Mediterraneo centrale¹¹¹⁴. Già nel 2018, con l'istituzione di una SAR libica (creata *ad hoc* per impedire le partenze dalla Libia verso l'Europa¹¹¹⁵), si era garantita la velocità di intervento delle motovedette della sedicente guardia costiera, assistita dalle autorità italiane, e limitato conseguentemente il numero di morti in mare, nell'ambito dell'operazione “*Eunavfor Med-Frontex*” voluta dalle autorità italiane ed europee¹¹¹⁶. Tuttavia viene riscontrato un “vuoto operativo” nella *Lybic Sar Zone*, sia perchè le unità aero-navali della suddetta operazione non transitano in quella zona, sia perché le unità navali dei guardia coste libici, sebbene assistiti e finanziati dai governi europei, non riescono a coprire con i propri mezzi la vastissima aerea che le è stata assegnata¹¹¹⁷. Nonostante la penuria dei mezzi riportata, si sono registrate unicamente operazioni di ricerca e salvataggio in mare da parte delle autorità libiche, riportando così i migranti nei campi di prigionia della Cirenaica. A tal proposito, l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (*IMO*) è stata sollecitata da diverse associazioni umanitarie per far rimuovere l'istituzione della zona SAR libica, “rea” non solo di ritardare i soccorsi in mare, ma anche di effettuare

¹¹¹² ASGI, “*Immigrazione, rotta balcanica: la lunga marcia senza diritti*”, 2 marzo 2021, reperibile al sito <https://www.asgi.it/notizie/rotta-balcanica-marcia-senza-diritti/>.

¹¹¹³ Impagliazzo M., “*Nuove politiche migratorie in Europa*”, novembre 2017, reperibile al sito <https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/ricerca/mediasylum-antico-mare-e-identita-migranti.pdf>.

¹¹¹⁴ ASGI, “*Fermiamo la strage subito! Giornata di mobilitazione internazionale*”, 28 maggio 2015, reperibile al sito <https://www.asgi.it/notizie/fermiamo-la-strage-subito-giornata-di-mobilitazione-internazionale/>.

¹¹¹⁵ Monzini P., “*Il traffico di migranti per mare verso l'Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)*”, settembre 2008, reperibile al sito <http://www.cestim.it/argomenti/30traffico/30traffico%20CESPI-TRAFFICOPER%20MARE%20VERSO%20ITALIA.pdf>.

¹¹¹⁶ Vassallo Paleologo F., “*Ancora una strage per abbandono in mare, quale giurisdizione sulle zone SAR nel Mediterraneo centrale?*”, 24 aprile 2021, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2021/04/24/ancora-una-strage-per-abbandono-in-mare-quale-giurisdizione-sulle-zone-sar-nel-mediterraneo-centrale/>.

¹¹¹⁷ Vassallo Paleologo F., “*Esternalizzazione della frontiera e finanziamento degli accordi con la “Libia” contro i diritti fondamentali dell’Uomo*”, 22 luglio 2020, reperibile al sito <https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/1252-esternalizzazione-della-frontiera-e-finanziamento-degli-accordi-con-la-libia-contro-i-diritti-fondamentali-dell-uomo>.

respingimenti nei territori libici, in aperta violazione dei diritti umani fondamentali¹¹¹⁸. Così come molte associazioni umanitarie, tra le quali la ong *Human Rights Watch*, chiedono la sospensione degli accordi Italia-Libia, volti ad intercettare i migranti in alto mare, per poi riportarli nel paese nordafricano¹¹¹⁹, evitandole partenze. L'Unione Europea vorrebbe dunque evitare che i diritti umani fondamentali dei migranti vengano così violati, favorendo l'implementazione delle unità aeree e navali dell'operazione "IRINI"¹¹²⁰.

Ed è il Rapporto Annuale della Commissione Europea relativo all'anno 2010¹¹²¹, a spingere gli Stati Membri a condurre una politica migratoria comune, fondata sui principi di solidarietà e responsabilità¹¹²². La forte pressione migratoria deve essere affrontata dagli stessi secondo gli standard internazionali ed europei e a protezione dei diritti umani¹¹²³.

A sostegno di tali considerazioni, autorevole dottrina¹¹²⁴ sostiene che le operazioni di ricerca e salvataggio in mare, se trasferite ad altra autorità SAR (come nel suddetto caso), devono essere rispettose del principio di tempestività nel soccorso e del divieto di sbarco in un porto non sicuro. Alla luce della strage di Lampedusa, un ulteriore e significativo passo in avanti è stato fatto con l'emanazione del nuovo Piano SAR italiano 2020 (approvato con decreto dell'ex Ministro delle Infrastrutture De Micheli e prodottosi anche sulla base del d.P.R. 662/1994¹¹²⁵) che richiamava i doveri di solidarietà tra stati titolari di zone SAR confinanti, dettati dalla Convenzione di Amburgo del 1979. Si prevede infatti che "la centrale di coordinamento (I.M.R.C.C.) debba essere informata della presenza di un'imbarcazione in alto mare e, successivamente, coordinare direttamente i soccorsi, anche quando si tratta di intervento che avviene ai limiti esterni della zona di

¹¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹¹⁹ *Ibidem*.

¹¹²⁰ Vassallo Paleologo F., "Ancora una strage per abbandono in mare, quale giurisdizione sulle zone SAR nel Mediterraneo centrale?", 24 aprile 2021, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2021/04/24/ancora-una-strage-per-abbandono-in-mare-qual-giurisdizione-sulle-zone-sar-nel-mediterraneo-centrale/>.

¹¹²¹ *Ibidem*.

¹¹²² Cavasino E., Militello V., Savino M., Spina A., "Nuovo Patto sulla Migrazione e l'asilo: un cambio di passo per la mobilità delle persone in Europa? Forum a cura di Vincenzo Militello, Mario Savino, Elisa Cavasino e Alessandro Spina", 30 giugno 2021, reperibile al sito <https://www.giustiziainsieme.it/it/news/130-main/diritti-umani/1831-nuovo-patto-sulla-migrazione-e-l-asilo-un-cambio-di-passo-per-la-mobilita-delle-persone-in-europa>.

¹¹²³ Anastasia S., Ballerini A., Condello A., Ferraris V., Mazza C., Resta F., Sergio S., "Lampedusa non è un'isola. Profughi e migranti alle porte dell'Italia", giugno 2012, reperibile al sito https://www.rapportodiritti.it/storage/app/media/esplora_il_rapporto/Lampedusa_non_e_isola.pdf.

¹¹²⁴ *Ibidem*.

¹¹²⁵ d.P.R. 662/1994.

competenza italiana e si prevede lo sconfinamento in acque di competenza di altri Paesi”¹¹²⁶. Così la prassi instauratasi. L’I.M.R.C.C. italiano, coordinando le operazioni SAR con i mezzi necessari¹¹²⁷, mantiene i contatti con gli altri M.R.C.C. (nel caso, anche quello libico¹¹²⁸) degli Stati stranieri competenti dell’operazione SAR¹¹²⁹, anche tramite l’ausilio dell’Unità di Crisi della Farnesina e dei pertinenti canali diplomatici e di ambasciate e/o consolati competenti¹¹³⁰. Altro percorso da intraprendere, così come viene suggerito da influente dottrina¹¹³¹, è l’apertura di nuove regole d’ingaggio e di collaborazione tra numerose imbarcazioni private che operano nel Canale di Sicilia e le unità aero-navali della Marina, al fine di procedere quanto più celermente possibile al salvataggio in mare, e limitare così il numero di morti in mare. Obiettivo comune sarà quello di raggiungere l’obiettivo di applicare il principio di *non-refoulement*: le operazioni di ricerca e soccorso in mare saranno volte al di impedire le operazioni di *push-back* verso quei Paesi in cui sono aperte e palesi le violazioni dei diritti umani fondamentali¹¹³², contrarie dunque all’art. 3 CEDU¹¹³³ e al divieto di trattamenti inumani e degradanti¹¹³⁴, e invece condurle in un porto sicuro¹¹³⁵. E’ la stessa giurisprudenza italiana a ricordare, in una recente sentenza, come l’obbligo di soccorso “non si esaurisce nel mero recupero di migranti in mare, ma con il completamento delle operazioni di salvataggio che si devono concludere con lo sbarco

¹¹²⁶ Vassallo Paleologo F., “Un nuovo decreto ministeriale disciplina il salvataggio: mai più abbandoni in mare”, 8 febbraio 2021, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2021/02/08/un-nuovo-decreto-ministeriale-disciplina-il-salvataggio-mai-piu-abbandoni-in-mare/>.

¹¹²⁷ *Ibidem*.

¹¹²⁸ <https://www.open.online/2019/12/05/migranti-lamorgese-rispolvera-il-codice-di-condotta-per-le-ong-la-protesta-non-serve-basta-il-diritto-internazionale/>.

¹¹²⁹ *Ibidem*.

¹¹³⁰ Vassallo Paleologo F., “Ancora una strage per abbandono in mare, quale giurisdizione sulle zone SAR nel Mediterraneo centrale?”, 24 aprile 2021, reperibile al sito <https://www.a-dif.org/2021/04/24/ancora-una-strage-per-abbandono-in-mare-qual-giurisdizione-sulle-zone-sar-nel-mediterraneo-centrale/>.

¹¹³¹ Vassallo Paleologo F., “Il Ministero rassicura: questa settimana nessuno sbarco a Lampedusa – I migranti annegano nel Canale di Sicilia”, reperibile al sito <https://www.meltingpot.org/Il-Ministero-rassicura-questa-settimana-nessuno-sbarco-a.html#>.

¹¹³² Gazzola M., “Immigrazione via mare. Non refoulement, legge 110/2017, Memorandum d’Intesa Italia-Libia e rischio di tortura”, 6 dicembre 2019, reperibile al sito <https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-359-5/978-88-6969-359-5-ch-16.pdf>.

¹¹³³ Art. 3 CEDU.

¹¹³⁴ Gullo V., “Il soccorso in mare di migranti nel diritto internazionale”, 2 settembre 2021, reperibile al sito <https://www.dirittoconsenso.it/2021/09/02/il-soccorso-in-mare-di-migranti-nel-diritto-internazionale/>.

¹¹³⁵ Vassallo Paleologo F., “Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell’ordinamento interno”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/gli-obblighi-disoccorso-inmare-neldiritto-sovranazionale-enell-ordinamento-interno_548.php.

in un luogo sicuro (*POS, place of safety*)¹¹³⁶, e non dunque in un luogo in cui il soggetto sia sottoposto a seri e concreti rischi per la sua incolumità psico-fisica¹¹³⁷. Si indica la necessità di far intervenire il natante più vicino alla situazione di *distress*, piuttosto che l'imbarcazione militare di riferimento¹¹³⁸. Un'altra ed importante strada da percorrere, secondo dottrina¹¹³⁹ (ma già intrapresa dopo i drammatici naufragi del 2015 e del 2016 nel Canale di Sicilia, in cui persero la vita oltre mille persone¹¹⁴⁰), è la mobilitazione della società civile (quella nordeuropea è stata la prima a dare avvio a quest'opera), in modo particolare delle ONG, al fine di tentare di ridurre il numero di morti in mare¹¹⁴¹. Esse, infatti, sono state già inserite nei sistemi di ricerca e soccorso nazionale e sovranazionale gestito da autorità civili e militari. Nella seconda metà del 2016, si registra infatti come il 40% delle operazioni SAR venga condotto dalle ONG stesse¹¹⁴². Una concreta risposta alla solidale ed efficace gestione dei controlli alla frontiera esterna è stata già data con l'emanazione del Regolamento europeo n. 1624/2016¹¹⁴³, in cui si sancisce il principio secondo cui «uno Stato membro che si trovi a fronteggiare sfide migratorie sproporzionate in particolari punti di crisi alle sue frontiere esterne, caratterizzate dall'arrivo di ampi flussi migratori misti», o «si adopera da solo per un'efficace gestione delle frontiere esterne, o chiede un rinforzo tecnico e operativo da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione¹¹⁴⁴», oppure «coopera con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (*ex Frontex*) per eseguire le misure proposte dalla Commissione ed indicate nella decisione del Consiglio e per attuare il piano operativo concordato con l'Agenzia¹¹⁴⁵». Tra le misure preposte vi è anche «il dispiegamento delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito delle squadre di sostegno per

¹¹³⁶ *Ibidem*.

¹¹³⁷ Masera L., “L'incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-incriminazione-deisoccorsi-inmare-dobbiamo-rassegnarci-aldisumano-_549.php.

¹¹³⁸ *Ibidem*.

¹¹³⁹ Masera L., “La criminalizzazione delle ONG e il valore della solidarietà in uno Stato democratico”, 25 marzo 2019, reperibile al sito <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm>.

¹¹⁴⁰ *Ibidem*.

¹¹⁴¹ Il riferimento è al *Risk Analysis Report di Frontex* del febbraio 2017.

¹¹⁴² Masera L., “La criminalizzazione delle ONG e il valore della solidarietà in uno Stato democratico”, 25 marzo 2019, reperibile al sito <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm>.

¹¹⁴³ Reg. 14 settembre 2016, n. 1624.

¹¹⁴⁴ Art. 18 Reg. 14 settembre 2016, n. 1624.

¹¹⁴⁵ Valenti A., “La detenzione amministrativa dei migranti”, febbraio 2020, reperibile al sito <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/02/Alessandro-Valenti-La-detenzione-amministrativa-dei-migranti.pdf>.

la gestione della migrazione nei punti di crisi¹¹⁴⁶>>.

Il dispositivo dell'art. 2 TUE¹¹⁴⁷ verrà assunto come punto di riferimento principale per il mantenimento di una politica comune e solidale in materia di ricerca e soccorso in mare. Il disposto infatti recita: “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, (...) e del rispetto dei diritti umani, (...). Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata da (...), solidarietà, (...)”¹¹⁴⁸, anche al fine di “allontanare” la capacità di gestire il fenomeno migratorio con le fattispecie delittuose dell’immigrazione irregolare¹¹⁴⁹.

A tal proposito, nel luglio del 2017¹¹⁵⁰, la stessa Commissione Europea destinava la cifra di 46 milioni di euro alle autorità libiche per creare *ad hoc* un *IMRCC* libico pienamente operativo, al fine di effettuare attivamente operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale¹¹⁵¹.

Di particolare rilevanza, assume il ruolo degli operatori del soccorso civile, che più volte, hanno visto delegittimata la propria posizione nel Mediterraneo (si pensi alla politica dei “porti chiusi”)¹¹⁵². Tale delegittimazione tuttavia, così come affermato dal procuratore etneo Carmelo Zuccaro, apre la strada a nuove “linee guida” atte a contemperare l’esigenza di controllo delle frontiere esterne con l’esigenza di “umanitarizzare” il soccorso in mare¹¹⁵³. Si evince dunque come il *modus* del soccorso in mare dovrà essere anzitutto lecito, e caratterizzato dagli interventi volti a sottrarre naufraghi da un pericolo di vita imminente in mare¹¹⁵⁴. Evitare il soccorso “mercenario” rimane la regola, in quanto in questi casi le operazioni di ricerca e salvataggio non sono spinte da fini solidaristici, ma da fenomeni squisitamente

¹¹⁴⁶ Art. 19 Reg. 14 settembre 2016, n. 1624.

¹¹⁴⁷ Art. 2 Trattato di Lisbona.

¹¹⁴⁸ Martino C. M., “*Lo Stato di diritto nell’Ue: una proposta del Parlamento europeo all’esame della Camera dei Deputati*”, gennaio 2017, reperibile al sito <https://asvis.it/goal16/articoli/492-1381/lo-stato-di-diritto-nellue-una-proposta-del-parlamento-europeo-allesame-della-camera-dei-deputati>.

¹¹⁴⁹ Zaccaria P., “*Il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina alla luce della L. 189/02*”, 3 febbraio 2004, reperibile al sito <https://www.altalex.com/documents/news/2010/07/23/il-delitto-di-favoreggiamento-dell-immigrazione-clandestina-alla-luce-della-l-189-02>.

¹¹⁵⁰ Cfr. Commissione europea, Comunicato Stampa del 4 luglio 2017, disponibile in: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_17_1882.

¹¹⁵¹ *Ibidem*.

¹¹⁵² Romano S., “*L’(ab)uso del diritto penale contro le azioni di soccorso delle ONG*”, luglio 2021, reperibile al sito http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2021_special-issue/03_DQ2021_sp_Romano.pdf.

¹¹⁵³ *Ibidem*.

¹¹⁵⁴ Masera L., “*L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?*”, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/l-incriminazione-deisoccorsi-inmare-dobbiamo-rassegnarci-aldisumano-_549.php.

lucrativi e regolati da accordi con i trafficanti di esseri umani¹¹⁵⁵. Si fa dunque largo l'idealizzazione della "responsabilizzazione" degli attori europei in merito alle operazioni di ricerca e soccorso in mare nel Mediterraneo centrale (la rotta libica rimane la più "letale" per i migranti in fuga¹¹⁵⁶: circa il 63% dei naufragi avviene nel bacino centrale del Mediterraneo)¹¹⁵⁷, a mezzo di un significativo aumento di erogazioni di fondi finanziari *ad hoc* e potenziamento di mezzi e personale militare predisposti al coordinamento delle operazioni SAR¹¹⁵⁸ ("guidate" al 90% da navi ONG, così come definito da una comunicazione del 2017¹¹⁵⁹ dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e politica di sicurezza¹¹⁶⁰), "sostituendosi" all'attività e all'assetto delle organizzazioni civili presenti nell'area contigua libica¹¹⁶¹. Le ONG infatti avevano il "monopolio" delle operazioni di ricerca e soccorso in mare¹¹⁶² (nel 2017 si stimavano più di 46 mila naufraghi soccorsi a largo delle coste libiche¹¹⁶³), la cui attività, giova ricordarlo, poiché "criminalizzata" da alcune fazioni politico-giudiziarie è stata regolata da un codice di condotta siglato nel 2017¹¹⁶⁴. Tuttavia si ribadisce il "primato" relativo al soccorso di naufraghi in situazione di *distress* rispetto alle norme interne e sovranazionali, agli accordi destinati al contrasto dell'immigrazione clandestina¹¹⁶⁵ e alle scelte discrezionali dell'autorità politica, amministrativa o giudiziaria¹¹⁶⁶.

¹¹⁵⁵ Romano S., "L'(ab)uso del diritto penale contro le azioni di soccorso delle ONG", luglio 2021, reperibile al sito http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2021_special-issue/03_DQ2021_sp_Romano.pdf.

¹¹⁵⁶ ASGI, "Memorandum Italia-Libia, lettera aperta del Tavolo Asilo alle istituzioni italiane: non rinnovatelo", 30 ottobre 2019, reperibile al sito *Memorandum Italia-Libia, lettera aperta del Tavolo Asilo alle istituzioni italiane: non rinnovatelo - Asgi.it*.

¹¹⁵⁷ Vassallo Paleologo F., "Obblighi di ricerca e soccorso in mare imposti dal diritto internazionale e accordi con gli stati di transito", 8 novembre 2019, reperibile al sito *Obblighi di ricerca e soccorso in mare imposti dal diritto internazionale e accordi con gli stati di transito. – ADIF (a-dif.org)*

¹¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹¹⁵⁹ *Ibidem*.

¹¹⁶⁰ Sgarbi E., "L'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza", reperibile al sito *La politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea e il caso Libia (tesionline.it)*.

¹¹⁶¹ Di Girolamo A., "Connessioni tra fenomeno migratorio e criminalità organizzata", 6 marzo 2013, reperibile al sito *Connessioni tra fenomeno migratorio e criminalità organizzata. Dott.ssa Di Girolamo Anita - Avv. Filippo Castellaneta (avvocatocastellaneta.it)*.

¹¹⁶² Barberini R., "Il sequestro della Iuventa: ong e soccorso in mare", reperibile al sito *Il sequestro della Iuventa: ong e soccorso in mare (questionegiustizia.it)*.

¹¹⁶³ Vassallo Paleologo F., "Caso Iuventa: obblighi di soccorso sotto copertura", 4 novembre 2019, reperibile al sito *Caso Iuventa: obblighi di soccorso sotto copertura – ADIF (a-dif.org)*.

¹¹⁶⁴ *Ibidem*.

¹¹⁶⁵ Romano S., "L'(ab)uso del diritto penale contro le azioni di soccorso delle ONG", luglio 2021, reperibile al sito http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2021_special-issue/03_DQ2021_sp_Romano.pdf.

¹¹⁶⁶ Vassallo Paleologo F., "Obblighi di ricerca e soccorso in mare imposti dal diritto internazionale e accordi con gli stati di transito", 8 novembre 2019, reperibile al sito *Obblighi di ricerca e soccorso in mare imposti dal diritto internazionale e accordi con gli stati di transito. – ADIF (a-dif.org)*

Si deve dunque tener conto dei rilevanti profili di diritto eurounitario, di diritto internazionale (Convenzioni *UNCLOS*¹¹⁶⁷, *SAR*¹¹⁶⁸, *SOLAS*¹¹⁶⁹ e *SALVAGE*¹¹⁷⁰) e dell'ordinamento giuridico interno costituzionale¹¹⁷¹. Per cui, come rileva autorevole dottrina¹¹⁷², “l'intralcio recato alle operazioni di soccorso di soccorso condotto da queste navi, si potrebbe configurare come una violazione dei propri obblighi da parte dello Stato costiero”. Una parte della dottrina “immigrazionistica”¹¹⁷³, rileva l'importanza di rafforzare l'attività della Guardia costiera europea (istituita con Regolamento europeo 2016/1624¹¹⁷⁴), al fine di implementare qualsiasi attività di coordinamento nelle attività di ricerca e salvataggio nelle acque internazionali. Si mette in evidenza dunque l'incapacità delle istituzioni europee a fornire una risposta concreta ed esaustiva alla crisi umanitaria in atto¹¹⁷⁵.

¹¹⁶⁷ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conclusa a New York il 10 dicembre 1982.

¹¹⁶⁸ Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

¹¹⁶⁹ Convenzione IMO per la salvaguardia della vita umana in mare.

¹¹⁷⁰ Convenzione internazionale del 1989 sull'assistenza conclusa a Londra il 28 aprile 1989.

¹¹⁷¹ *Ibidem*.

¹¹⁷² Papanicolopulu I., “*Immigrazione irregolare via mare, tutela della vita umana e organizzazioni non governative*”, marzo 2017, reperibile al sito [TITOLO FRONTESPIZIO] (dirittoimmigrazionecittadinanza.it).

¹¹⁷³ Vassallo Paleologo F., “*Dalla sicurezza delle persone in mare alla “sicurezza interna dell’Unione Europea”. L’esternalizzazione dei controlli di frontiera uccide.*”, 23 settembre 2016, reperibile al sito *Dalla sicurezza delle persone in mare alla “sicurezza interna dell’Unione Europea”. L’esternalizzazione dei controlli di frontiera uccide.* – ADIF (a-dif.org).

¹¹⁷⁴ Regolamento “*Frontex Plus*”.

¹¹⁷⁵ Gruijters R., Steinhilper E., “*Morti di confine nel Mar Mediterraneo: cosa possiamo imparare guardando ai dati più recenti*”, marzo 2017, reperibile al sito *Morti di confine nel Mar Mediterraneo: cosa possiamo imparare guardando ai dati più recenti - Progetto Melting Pot Europa*.

Conclusioni

La disamina rigorosa della strage di Lampedusa è stata resa possibile in primo luogo dall'analisi delle norme nazionali ed internazionali concernenti l'obbligo di soccorso in mare di migranti e richiedenti asilo¹¹⁷⁶, delle disposizioni d'interesse del Patto e l'operatività del Comitato. Ciò ha portato a far emergere un fenomeno giuridicamente complesso, dettato soprattutto dal "conflitto d'attribuzione" della responsabilità degli oneri SAR tra gli Stati, Italia e Malta, coinvolti nella vicenda. L'obbligo di ricerca e salvataggio in mare rappresenta dunque una pietra miliare di fondamentale importanza nel diritto pattizio e consuetudinario internazionale¹¹⁷⁷. Ai sensi delle Convenzioni maggiormente citate nella trattazione¹¹⁷⁸, gli Stati devono organizzare un sistema di ricerca e salvataggio in mare, al fine di intervenire quando un'imbarcazione si trovi una situazione irreversibile di *distress* e di individuare, a responsabilità condivisa tra lo Stato *in primis* avvertito e lo Stato responsabile della SAR zone, un *place of safety*, in cui la tutela dei diritti umani fondamentali dei naufraghi possa essere effettivamente essere espletata¹¹⁷⁹. Non esiste tuttavia una definizione esatta di POS¹¹⁸⁰. Nonostante ciò, vari emendamenti alle Convenzioni sopra citate, l'elaborazione di fondamentali Linee-guida da parte dell'Organizzazione Marittima Internazionale e la giurisprudenza della Corte EDU hanno permesso di affrontare in maniera univoca la questione relativa al *Place of Safety*¹¹⁸¹, affrontandolo come quel "*porto sicuro in cui si considerano concluse le operazioni di salvataggio*"¹¹⁸²". Nonostante tale tentativo di chiarire la definizione di POS, rimangono ancora molti i cononi d'ombra relativi alla procedure di assegnazione dello stesso¹¹⁸³. Sicuramente la "responsabilità primaria" viene addossata allo Stato responsabile della SAR zone,

¹¹⁷⁶ Rizzi A., *L'obbligo internazionale di salvataggio in mare ed il caso Diciotti. La questione del place of safety*, 2020, reperibile al sito http://tesi.luiss.it/27360/1/085132_RIZZI_ANNA.pdf.

¹¹⁷⁷ *Ibidem*.

¹¹⁷⁸ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (nota anche semplicemente come: SOLAS, acronimo di *Safety of life at sea*), Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (nota anche semplicemente come: SAR, acronimo di *search and rescue*).

¹¹⁷⁹ Rizzi A., *L'obbligo internazionale di salvataggio in mare ed il caso Diciotti. La questione del place of safety*, 2020, reperibile al sito http://tesi.luiss.it/27360/1/085132_RIZZI_ANNA.pdf.

¹¹⁸⁰ *Ibidem*.

¹¹⁸¹ *Ibidem*.

¹¹⁸² Risoluzione MSC. 167(78) del 2004.

¹¹⁸³ Rizzi A., *L'obbligo internazionale di salvataggio in mare ed il caso Diciotti. La questione del place of safety*, 2020, reperibile al sito http://tesi.luiss.it/27360/1/085132_RIZZI_ANNA.pdf.

anche se questi non ha l'obbligo di consentire lo sbarco dei naufraghi soccorsi nel proprio territorio¹¹⁸⁴. Tale disciplina si ricollega inevitabilmente alle violazioni palesatesi in occasione del ritardo italiano del soccorso al largo di Lampedusa. Il barcone infatti, pur trovandosi nella zona SAR maltese, doveva essere immediatamente soccorso dalle autorità italiane, in quanto la prima richiesta d'aiuto è stata inoltrata al nostro Paese (tenendo ben presente che una nave della MMI si trovava ad un'ora sola dal peschereccio in difficoltà)¹¹⁸⁵. La responsabilità dell'Italia tuttavia non si evince solo dalla violazione del diritto alla vita sopra esposto. Da ciò infatti discende l'obbligo (futuro) del nostro Paese di “*garantire la tutela dei diritti umani fondamentali di tutti gli individui*”¹¹⁸⁶ presenti sul nostro territorio e, “*in armonia con le procedure costituzionali ivi costituitesi, di procedere all'adozione di misure legislative, amministrative o giudiziarie per rendere tutelabili tali diritti*”¹¹⁸⁷, all'interno di adeguate sedi giudiziarie¹¹⁸⁸, garantendo l'accoglimento dei ricorsi¹¹⁸⁹, propedeuticamente alla garanzia di concedere al ricorrente effettivi mezzi di ricorso giurisdizionale¹¹⁹⁰. In conclusione, si evince come la tutela dei diritti umani fondamentali degli individui, in qualsiasi forma essa si manifesti, non può essere “derogata” aprioristicamente da scelte nazionali dettate da una mera e pura discrezionalità politico – amministrativa ordinata a livello nazionale¹¹⁹¹.

¹¹⁸⁴ *Ibidem*.

¹¹⁸⁵ Marina Castellaneta, L'Italia non ha soccorso i migranti: per il Comitato dei diritti umani, Roma ha violato il diritto alla vita durante il naufragio di Lampedusa”, 27 gennaio 2021, disponibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it/blog/litalia-non-ha-soccorso-i-migranti-per-il-comitato-dei-diritti-umani-roma-ha-violato-il-diritto-alla-vita-durante-il-naufragio-di-lampedusa.html>.

¹¹⁸⁶ *Ex art. 2.1 ICCPR*.

¹¹⁸⁷ *Ex art. 2.2 ICCPR*.

¹¹⁸⁸ *Ex art. 2.3 lett. b) ICCPR*.

¹¹⁸⁹ *Ex art. 2.3 lett. c) ICCPR*.

¹¹⁹⁰ *Ex art. 2.3 lett. a) ICCPR*.

¹¹⁹¹ Rizzi A., *L'obbligo internazionale di salvataggio in mare ed il caso Diciotti. La questione del place of safety*”, 2020, reperibile al sito http://tesi.luiss.it/27360/1/085132_RIZZI_ANNA.pdf.

Bibliografia

- Algostino A., *Lo stato di emergenza sanitaria e la chiusura dei porti: sommersi e salvati*, 21 aprile 2020, disponibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.
- Alpa G., *Il diritto fondamentale ad un rimedio effettivo e il ruolo costituzionale dell'avvocato*, 9 febbraio 2018, disponibile al sito <https://www.consiglionazionaleforense.it>.
- Anastasia S., Ballerini A., Condello A., Ferraris V., Mazza C., Resta F., Sergio S., *Lampedusa non è un'isola. Profughi e migranti alle porte dell'Italia*, giugno 2012, disponibile al sito <https://www.rapportodiritti.it>.
- Anastasio S., Centonze S., *Protezione dei migranti: Corte EDU e Corte di giustizia a confronto*, 2010, disponibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.
- Armone G., *Principio di effettività e diritto del lavoro*, 24 aprile 2018, disponibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.
- Attard F. G., De Fremeaux P., *Rescue at Sea and the Establishment of Jurisdiction: new Direction from the Human Rights Committee? Part 1*, 3 marzo 2021, disponibile al sito <http://opiniojuris.org>.
- Barberini R., *Il sequestro della Iuventa: ong e soccorso in mare*, 18 settembre 2017, <https://www.questionegiustizia.it>.
- Bellocci M., Passaglia P., *La tutela dei <<soggetti deboli>> come esplicazione dell'istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale*, disponibile al sito <https://www.cortecostituzionale.it>.
- Bertolino C., *Territori e immigrazioni tra diritto di respingimento e dovere di accoglienza degli stati*, 2018, disponibile al sito <https://www.rivistaaic.it>.
- Bianchi G., *L'efficacia dei trattati internazionali alla luce dell'art. 117, c. 1 della Costituzione*, 8 febbraio 2020, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.
- Bloise M. G., *Il diritto processuale della CEDU*, 9 ottobre 2017, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.
- Boillat P., O'Flaherty M., *Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia*, gennaio 2016, disponibile al sito <https://www.echr.coe.int>.
- Bonini R. S., *Danno alla persona, danno da morte e diritto al risarcimento del danno del familiare straniero*, disponibile al sito <http://www.aiafrivista.it>.
- Borraccetti M., *Il nuovo patto europeo sull'immigrazione e l'asilo: continuità o discontinuità col passato?*, gennaio 2021, disponibile al sito

<https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it>.

Brigida M. L., *Ricerca e soccorso in mare: questioni giuridiche sulla determinazione del "Place of Safety"*, 2020, disponibile al sito <https://www.academia.edu>.

Brinis V., Manconi L., *Diritti: un anno dopo la strage di Lampedusa ancora quell'agonia non ha fine*, 3 ottobre 2014, disponibile al sito <https://www.abuondiritto.it>.

Buffone G., *Accesso ai documenti amministrativi: diritto soggettivo o interesse legittimo?*, 31 maggio 2006, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.

Busatta L., *Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite- Mellet v. Ireland: le norme restrittive sull'accesso all'aborto in Irlanda violano il Patto internazionale sui diritti civili e politici*, 9 giugno 2016, disponibile al sito <https://www.biodiritto.org/>

Caffio F., *Glossario di diritto del mare. Diritto e Geopolitica del Mediterraneo allargato*, novembre 2020, disponibile al sito <https://www.marina.difesa.it>.

Calabria S., *I respingimenti in mare dopo il cd. decreto sicurezza-bis (ed in particolare alla luce del comma 1-ter dell'art. 11 del d. lgs n. 286/1998)*, 29 luglio 2019, disponibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.

Camarda G., *Tutela della vita umana in mare e difesa degli interessi dello Stato: i tentativi d'immigrazione clandestina*, 12 gennaio 2017, disponibile al sito <http://www.giureta.unipa.it>.

Campitelli E., *Strategie di contrasto all'immigrazione clandestina via mare*, dicembre 2006, disponibile al sito <http://www.adir.unifi.it>.

Canepa A., *Un anno dopo la strage*, 2 ottobre 2014, disponibile al sito <https://www.magistraturademocratica.it>.

Cancellaro F., Zirulia S., *Caso Diciotti: il Tribunale dei Ministri qualifica le condotte del Ministro Salvini come sequestro di persona aggravato e trasmette al Senato la domanda di autorizzazione a procedere*, 28 gennaio 2019, disponibile al sito <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>.

Caredda M. Ruotolo M., *La Costituzione... aperta a tutti*, settembre 2021, disponibile al sito <http://www.lex.unict.it>.

Carella G., *Tratta degli esseri umani, uso della forza internazionale e prevenzione dei naufragi (...dello stato di diritto)*, 5 maggio 2015, disponibile al sito <http://www.sidiblog.org>.

Carletti C., *Un bilancio circa l'attuazione dei Patti Internazionali delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, economici, sociali e culturali nella celebrazione del*

cinquantenario dall'entrata in vigore, 2016, disponibile al sito <http://www.rivistaoidu.net>.

Cassano G., *Prmissime note critiche alla sentenza n. 26972/2008 della Cassazione Civile*, 26 novembre 2008, disponibile al sito <https://www.progettodiritti.it>.

Castellaneta M., *Nel mare internazionale la giurisdizione dello Stato di bandiera*, 9 marzo 2012, disponibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it>.

Castellaneta M., *Traffico di esseri umani: giurisdizione italiana anche se il naufragio avviene in acque internazionali*, 11 febbraio 2015, disponibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it>.

Castellaneta M., *L'Italia non ha soccorso i migranti: per il Comitato per i diritti umani, Roma ha violato il diritto alla vita durante il naufragio di Lampedusa*, 28 gennaio 2021, disponibile al sito <http://www.marinacastellaneta.it>.

Casu S., *Accordi Italia-Libia: il rinnovo del memorandum*, 9 marzo 2021, disponibile al sito <https://www.iusinitinere.it>.

Cataldi G., *Traffico dei migranti nel Mediterraneo- Giurisdizione e intervento in alto mare su navi impegnate nel traffico di migranti*, 2015, disponibile al sito <https://www.treccani.it>.

Cavasino E., Militello V., Savino M., Spena A., *Nuovo Patto sulla Migrazione e l'asilo: un cambio di passo per la mobilità delle persone in Europa? Forum a cura di Vincenzo Militello, Mario Savino, Elisa Cavasino e Alessandro Spena*, 30 giugno 2021, disponibile al sito <https://www.giustiziainsieme.it>.

Cecchini L. C., Crescini G., Fachille S., *L'inefficacia delle politiche umanitarie di rimozione degli "effetti collaterali" nell'ambito dell'esternalizzazione con particolare attenzione al resettlement. La necessità di vie legali effettive e vincolanti*, febbraio 2018, disponibile al sito <https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it>.

Cellamare G., *La gestione integrata delle frontiere esterne: l'Agenzia Frontex e il Sistema Eurosur*, 2017, disponibile al sito <https://enciclopediaeldiritto.giuffrefrancislefebvre.it>.

Centicola A., *Il diritto di accesso dopo la legge 15/2005*, 30 luglio 2014, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.

Centamore G., *Il diritto al difensore nei procedimenti di esecuzione nel mandato di arresto europeo nella direttiva 2013/48/UE: osservazioni generali e aspetti problematici*, 2016, disponibile al sito <https://www.penalecontemporaneo.it>.

Centonze A., *Il controllo penale dell'immigrazione clandestina: l'equilibrio precario*

tra tutela dell'ordine pubblico e integrazione sociale dello straniero,
<http://www.rassegnapenitenziaria.it>.

Cerasuolo A., Di Liddo M., Piol V., Terenghi F., *Le capacità italiane di contrasto alla criminalità organizzata come strumento di stabilizzazione in Africa occidentale*, aprile 2019, disponibile al sito <https://www.cesiitalia.org>.

Cirulli F., *Art. 2045. Stato di necessità*, 17 febbraio 2016, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.

Cofelice A., *Sistemi di garanzia: i Comitati delle Nazioni Unite*, disponibile al sito <https://unipd-centrodirittiumani.it>.

Conforti B., *Le limitazioni all'esercizio del potere di governo dello Stato costiero nel mare territoriale*, 1975, disponibile al sito <https://enciclopediadeldiritto.giuffrefrancislefebvre.it>.

Cortese F., Pelacani G., *Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri*, luglio 2017, disponibile al sito <https://iris.unitn.it>.

Cosio R., *L'interpretazione conforme nell'ordinamento complesso*, 2013, disponibile al sito <http://www.europeanrights.eu>.

Curreri S., *Condizione giuridica del cittadino e dello straniero*, 2018, disponibile al sito <https://unikore.it>.

Curti G., Panella L. Zanghì C., *Controllo e gestione dei flussi migratori nell'Europa del Sud. Studio comparato dell'esperienza spagnola e italiana*, marzo 2020, disponibile al sito <http://www.rivistaoidu.net>.

Cusamano C., *Le posizioni giuridiche nel diritto amministrativo*, 8 marzo 2018, disponibile al sito <https://www.diritto.it>.

Danisi C., *La nozione di <<place of safety>> e l'applicazione di garanzie procedurali a tutela dell'individuo soccorso in mare*, 2021, disponibile al sito <https://www.bibliotecariviste.giuffrefrancislefebvre.it>.

De Cesaris V., Impigliazzo M., *L'immigrazione in Italia da Jerry Masslo a oggi*, 2020, disponibile al sito <https://books.google.it>.

De Lucia G., *Vita e dignità quali valori costituzionali interni*, 4 agosto 2020, disponibile al sito <https://www.dirittoconsenso.it>.

De Stefani P., *Protocollo opzionale relativo al Patto Internazionale sui diritti civili e politici(1966)*, marzo 2017, disponibile al sito <https://fidu.it>.

De Pascalis F. M., *Immigrazione clandestina e scriminanti tra securatismo e immigrazionismo*, 21 novembre 2020, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.

De Vittor F., *Soccorso in mare e rimpatri in Libia: tra diritto del mare e tutela internazionale dei diritti dell'uomo*, 2009, disponibile al sito <https://www.academia.edu>.

De Zio G. I., *Principio di equivalenza*, giugno 2015, disponibile al sito <http://www.masterdirittoprivatoeuropeo.it>.

Del Rosso F. G., Pisoni L., *Garanzie e principio di effettività del processo nella tutela del richiedente asilo*, 6 marzo 2019, disponibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.

Di Carlo L., *Bilanciamento e sistema delle fonti*, 2020, disponibile al sito <https://books.google.it/books>.

Di Girolamo A., *Connessioni tra fenomeno migratorio e criminalità organizzata*, 6 marzo 2013, disponibile al sito <https://avvocatocastellaneta.it>.

Di Pascale A., *Osservatorio europeo*, gennaio 2019, disponibile al sito <https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it>.

Di Pascale A., *Respingimento dello straniero e controlli delle frontiere interne ed esterne nel diritto dell'UE*, febbraio 2020, disponibile al sito <https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it>.

Di Stasi A., *Cedu e Ordinamento italiano*, 2016, disponibile al sito <https://www.federalismi.it>.

Episcopo M., *Rifugiati: il principio di non-refoulement*, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.

Fadlollah A., *Colonizzazione ed emigrazione in Maghreb*, 1994, disponibile al sito <http://www.cestim.it>.

Faggiani V., *Il diritto alla protezione internazionale in Spagna e in Italia: tra crisi umanitaria dei rifugiati e Covid-19*, 29 ottobre 2020, disponibile al sito <https://www.rivistaaic.it>.

Fazzini A., *Il caso S. S. and others v. Italy nel quadro dell'esternalizzazione delle frontiere in Libia: osservazioni sui possibili scenari al vaglio della Corte di Strasburgo*, febbraio 2020, disponibile al sito <https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it>.

Falcone A., *Indipendenza del pubblico ministero e cooperazione internazionale in materia penale nello scenario giuridico*, 2021, disponibile al sito <http://rivista.eurojus.it>.

Falzea A., *Diritto alla vita e diritto alla morte*, 2001, disponibile al sito

<https://www.torrossa.com>.

Favara F., *Relazione sull'amministrazione della Giustizia. Anno 2002*, 13 gennaio 2003, disponibile al sito <https://www.csm.it>.

Favilli C., *L'Unione che protegge e l'Unione che respinge. Progressi, contraddizioni e paradossi del sistema europeo di asilo*, 10 ottobre 2018, disponibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.

Federico A., *Il diritto alla vita e la tutela della dignità nell'ordinamento sovranazionale*, 4 agosto 2020, disponibile al sito <https://www.dirittoconsenso.it>.

Federico A., *La CEDU, la CDFUE e la funzione diplomatica della dignità*, 4 agosto 2020, disponibile al sito <https://www.dirittoconsenso.it>.

Federico A., *Il passaggio inoffensivo nel diritto internazionale marittimo*, 7 ottobre 2020, disponibile al sito <https://www.dirittoconsenso.it>.

Feraci S., *Diritto di accesso agli atti e legittimazione degli enti esponenziali. Il caso S.I.A.E.*, 13 maggio 2019, disponibile al sito <https://www.diritto.it>.

Ferrajoli L., *Politiche contro i migranti in violazione dei diritti umani*, 21 marzo 2019, disponibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.

Ferri M., *I sistemi di controlli previsti dai Trattati in materia di diritti umani*, 2016, disponibile al sito <http://www00.unibg.it>.

Ferri F., Massimi A., *Scenari di frontiera: il caso Lampedusa. L'approccio hotspot e le sue possibili evoluzioni alla luce del Decreto legge n. 113/2018*, ottobre 2018, disponibile al sito <https://www.asgi.it>.

Floris F., *Porti sicuri e sbarchi incerti. I "buchi neri" del diritto internazionale*, 5 luglio 2019, disponibile al sito <http://www.vita.it/>.

Forastiere A., *Principio di effettività della tutela giuridica ed assorbimento dei motivi*, 4 dicembre 2017, disponibile al sito <https://www.justowin.it>.

Franceschelli F., *Politiche italiane sull'immigrazione e crimini contro l'umanità: osservazioni critiche alla comunicazione del 3 giugno 2019 alla Corte Penale Internazionale*, 2020, disponibile al sito <https://dialnet.unirioja.es>.

Franceschetti P., *Stato di necessità*, 12 febbraio 2016, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.

Franceschetti P., *Responsabilità extracontrattuale (responsabilità civile)*, 3 marzo 2020, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.

Franchi M., Viarengo I., *Tutela internazionale dei diritti umani: casi e materiali*, 2017, disponibile al sito <https://books.google.it>.

Fuzio R., *Intervento del procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione*, 25 maggio 2019, disponibile al sito <https://www.cortedicassazione.it>.

Galatini N., *Giusto processo e garanzia costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova*, 2012, disponibile al sito <https://www.penalecontemporaneo.it>.

Galieni S., *Guida completa alle sedute della Commissione Difesa del Senato nell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori*, 5 giugno 2017, disponibile al sito <https://www.a-dif.org>.

Galletta L., *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: il Ricorso individuale*, 8 maggio 2020, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.

Galletta L., *I diritti umani*, 15 gennaio 2021, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.

Gaiardoni A., *Ceuta, i migranti e i gravi problemi di gestione della UE*, 21 maggio 2021, disponibile al sito <https://ilbolive.unipd.it>.

Garelli F., *Il Comitato sui diritti umani si pronuncia in materia di giurisdizione extraterritoriale degli Stati durante le operazioni SAR in alto mare: una possibile reciproca contaminazione interpretativa con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, gennaio 2021, disponibile al sito <http://www.rivistaoidu.net>.

Gatta M., *La condizione giuridica dello straniero; un diritto penale del nemico?*, febbraio 2020, disponibile al sito <https://www.giurisprudenzapenale.com>.

Gazzola M., *Immigrazione via mare. Non refoulement, legge 110/2017. Memorandum d'Intesa Italia-Libia e rischio di tortura*, 6 dicembre 2019, disponibile al sito <https://edizionicafoscari.unive.it>.

Gerbasi G., *Forme e tecniche di tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra la CEDU e l'ordinamento italiano e possibili mutamenti conseguenti alla futura adesione dell'Unione Europea al sistema convenzionale*, gennaio 2013, disponibile al sito <https://www.cairn.info>.

Giordano F. P., *Relazione relativa all'attività di polizia giudiziaria, svolta anche nell'ambito delle Operazioni "MARE NOSTRUM", "TRITON" ed "EUNAVFARMED" dal 2011 al 2016*, 2 maggio 2017, disponibile al sito <https://www.senato.it>.

Goodwin-Gill G. S., Mc Adam J., *The Refugee in International Law*, 22 marzo 2007, disponibile al sito <https://opil.ouplaw.com>.

Greco R., Saccucci A., *Italia condannata per il naufragio del 2013 in SAR maltese*, 28

gennaio 2021, disponibile al sito <https://www.saccuccipartners.com/2021/01/28/italia-condannata-per-il-naufragio-del-2013-in-sar-maltese/>.

Gruijters R., Steinhilper E., *Morti di confine nel Mar Mediterraneo: cosa possiamo imparare guardando ai dati più recenti*, marzo 2017, disponibile al sito <http://meltingpot.org>

Gullo V., *Il soccorso in mare di migranti nel diritto internazionale*, 2 settembre 2021, disponibile al sito <https://www.dirittoconsenso.it>.

ICJ, *L'immigrazione e la normativa internazionale dei diritti umani*, 2012, disponibile al sito <http://www.cestim.it>.

Iermano A., *I principi di equivalenza ed effettività tra autonomia procedurale e 'limiti' alla tutela nazionale*, marzo 2019, disponibile al sito <http://www.dirittounioneeuropea.eu>.

Impigliazzo M., *Nuove politiche migratorie in Europa, novembre 2017*, disponibile al sito <https://www.unistrapg.it>.

Klepp S., *A Double Bind: Malta and the Rescue of Unwanted Migrants at Sea: A Legal Anthropological Perspective on the Humanitarian Law of the Sea*, 2011, disponibile al sito <https://academic.oup.com>.

La Grassa M. C. L., *La Costituzione della Repubblica Italiana*, 2020, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.

Lauterpacht E., Bethlehem D., *The Scope and Content of Non-Refoulement, in Refugee Protection in International Law*, giugno 2003, disponibile al sito <https://www.refworld.org>.

Lauricella G., *Il diritto costituzionale alla difesa tra funzione di governo ed esercizio dell'azione penale*, 21 febbraio 2011, disponibile al sito <https://www.forumcostituzionale.it>.

Leanza U., Caffio F., *Il SAR Mediterraneo*, giugno 2015, disponibile al sito <http://www.fondazionemichelagnoli.it>.

Levato F., *Diritto di accesso ai documenti amministrativi*, disponibile al sito <https://www.wikilabour.it>.

Linardi G., *Puniti per le omissioni altrui. La criminalizzazione del soccorso in mare dalla prospettiva delle navi umanitarie bloccate in porto*, luglio 2021, disponibile al sito <http://www.dirittoequationipubbliche.org>.

Lo Bue M., *Globalizzazione e traffico di migranti*, 2008, disponibile al sito <http://www.adir.unifi.it>.

Lopinto M., *Tipicità, tentativo e circostanze del reato: l'importanza della qualificazione giuridica dei segmenti della fattispecie italiana*, 3 settembre 2019, disponibile al sito <https://www.diritto.it>.

Maestri G., *Politiche migratorie e UE: le risoluzioni del parlamento e l'agenda Europea*, 1 luglio 2015, disponibile al sito <https://romatrepress.uniroma3.it>.

Magri M., *Obbligo di soccorso in mare, funzioni della Guardia costiera e respingimenti "delegati": sui poteri del Ministro*, 2019, disponibile al sito <https://www.regione.emilia-romagna.it>.

Malavolti R., *Il ruolo di Frontex e di Eunavfor Med nel quadro normativo internazionale*, 2016, disponibile al sito <https://tesi.luiss.it>.

Maletto F., *Non-Refoulement e cambiamento climatico: il caso Teitota c. Nuova Zelanda*, 23 marzo 2020, disponibile al sito <http://www.sidiblog.org>.

Manzione D., *Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2014*, 2014, disponibile al sito <http://briguglio.asgi.it>.

Mantovano A., *Come fermare l'ecatombe*, 1 luglio 2017, disponibile al sito <https://www.centrostudilivativo.it>.

Marani S., *Riparazione del danno: non si applica ai reati di fuga e omissione di soccorso*, 26 febbraio 2019, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.

Marchegiani M., *Antico mare e identità migranti: un itinerario interdisciplinare*, novembre 2017, disponibile al sito <https://www.unistrapg.it>.

Martino C. M., *Lo Stato di diritto nell'Ue: una proposta del Parlamento europeo all'esame della Camera dei Deputati*, gennaio 2017, disponibile al sito <https://asvis.it>.

Masciotta C., *Il ricorso "diretto" a Strasburgo in deroga al principio del previo esaurimento, ex art. 35 CEDU: un possibile "cortocircuito" tra sistema costituzionale e convenzione di tutela?*, gennaio 2018, disponibile al sito <https://www.osservatoriosullefonti.it/>.

Masera L., *La criminalizzazione delle ONG e il valore della solidarietà in uno Stato democratico*, 25 marzo 2019, disponibile al sito <https://www.federalismi.it/>.

Masera L., *L'incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?*, 21 febbraio 2021, disponibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.

Mastroianni R., *Sui rapporti tra Corte e Corti: nuovi sviluppi nella ricerca di un sistema rapido ed efficace di tutela dei diritti fondamentali*, 19 giugno 2020,

disponibile al sito <https://www.europeanpapers.eu>.

Mattirolo M., Pasquero A., *Naufragio 11 ottobre 2013: il Comitato ONU stabilisce la responsabilità dell'Italia*, 5 febbraio 2021, disponibile al sito <https://sciabacaoruka.asgi.it>.

Mazza M., *L'evoluzione del non-refoulement nel tempo. Controlli extra-territoriali e accesso alla protezione*, 2104, disponibile al sito <https://www.asiloineuropa.it>.

Maugeri M.A., *Stati Generali della lotta alle mafie. Tavolo XV- "Mafie e Europa"*, 2018, disponibile al sito <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org>.

Mazzarese T., *Diritto di migrare e diritti dei migranti. Una sfida al costituzionalismo (inter)nazionale ancora da superare*, gennaio 2020, disponibile al sito <https://www.asgi.it>.

Molossi F., *L'evoluzione del non-refoulement nel tempo. Controlli extra-territoriali e accesso alla protezione*, 2014, disponibile al sito <https://www.asiloineuropa.it>.

Mehillaj O., *Cenni sulla storia dell'immigrazione albanese in Italia*, 2010, disponibile al sito <http://www.adir.unifi.it>.

Mellone C., *La funzione giurisdizionale*, disponibile al sito <https://www.dirittoprivatoinrete.it>.

Mengozi P., *L'immigrazione e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, 14 aprile 2014, disponibile al sito <https://www.cortedicassazione.it>.

Mirabelli S., *Quali sono i diritti inviolabili?*, 30 agosto 2020, disponibile al sito <https://www.laleggepertutti.it>.

Miedico M., *Il fenomeno migratorio: una risorsa da valorizzare*, 25 marzo 2019, disponibile al sito <https://www.sipotra.it>.

Monzini P., *Il traffico di migranti per mare verso l'Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)*, 2008, disponibile al sito <http://www.cestim.it>.

Mussi F., *Sulla controversa natura giuridica del codice di condotta del Governo italiano relativo alle operazioni di salvataggio dei migranti in mare svolte da organizzazioni non governative*, marzo 2017, disponibile al sito <http://www.osservatoriosullefonti.it>.

Mussi F., *Cambiamento climatico, migrazioni e diritto alla vita: le considerazioni del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, 2020, disponibile al sito <https://www.bibliotecariviste.giuffrefrancislefebvre.it>.

Oliari E., *Erdogan minaccia l'UE con un milione di migranti. Per la sua personalissima guerra in Siria*, 2020, disponibile al sito

<https://www.notiziegeopolitiche.net>.

Osservatorio sul Consiglio dei diritti umani, *Rinnovo ed ampliamento del mandato delle procedure speciali da parte del Consiglio dei diritti umani: il relatore speciale sulla vendita, prostituzione e pornografia infantile/violenza minorile*, febbraio 2017, disponibile al sito <http://www.rivistaoidu.net>.

Paconi G., *Quadro giuridico e ruolo delle navi <<ong>> nelle operazioni di soccorso in mare*, 5 giugno 2019, disponibile al sito <https://www.diritto.it>.

Paccione G., *Quadro giuridico e ruolo delle navi <<ong>> nelle operazioni di soccorso in mare*, 5 giugno 2019, disponibile al sito <https://www.diritto.it>.

Pagano F. F., *Il principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale e il termine di decadenza per proporre l'azione autonoma di condanna nel processo amministrativo (nota a Corte Cost. n. 94 del 2017)*, 20 luglio 2017, disponibile al sito <https://www.osservatorioaic.it>.

Panico Giovanni P., *Caso Open Arms. Perché Salvini va processato e dovrebbe essere condannato*, disponibile al sito <https://www.meltingpot.org/>

Papanicolopu I., *Immigrazione irregolare via mare, tutela della vita umana e organizzazioni non governative*, 2017, disponibile al sito <https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it>.

Papanicolopu I., *Le operazioni di search and rescue: problem e lacune nel diritto internazionale*, 2019, disponibile al sito <https://www.bibliotecariviste.giuffrefrancislefebvre.it>.

Papisca A., *Articolo 3 – Alla radice*, 16 luglio 2009, disponibile al sito <https://unipd-centrodirittiumani.it>.

Papisca A., *Articolo 14 – Chiedo asilo*, 16 luglio 2009, disponibile al sito <https://unipd-centrodirittiumani.it>.

Pappalardo M., *La questione della gestione nella sentenza Hirsi Jamaa c. Italia*, 2013, disponibile al sito <http://www.lex.unict.it>.

Patrizi E., *La decisione del Comitato dei diritti umani dell'Onu nel caso Zhao c. Paesi Bassi relativa al diritto dei bambini alla cittadinanza*, gennaio 2021, disponibile al sito <http://www.rivistaoidu.net>.

Penasa S., *L'approccio "Hotspot" nella gestione delle migrazioni: quando la forma (delle fonti) diviene sostanza (delle garanzie). Efficientismo e garantismo delle recenti politiche migratorie in prospettiva multilivello*, febbraio 2017, disponibile al sito <https://www.rivistaaic.it>.

Perrini F., *Il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di disastri ambientali nel recente orientamento della Corte di Cassazione*, 2021, disponibile al sito <http://www.rivistaoidu.net>.

Petteruti C., *Effetti della crisi migratoria sulla sicurezza e l'ordine pubblico nei rapporti tra Stati membri e Ue*, febbraio 2020, disponibile al sito <https://www.diritticomparati.it>.

Pian A., *La frontiera marocchina: uno spazio-tempo liminale che si cristallizza*, 30 giugno 2020, disponibile al sito, reperibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.

Piazza C., *L'accordo UE-Turchia e il principio di non refoulement*, 22 maggio 2021, disponibile al sito <https://www.federalismi.it>.

Pilez O., *La frontiera migratoria tra la Libia e il Sahel. Uno spazio migratorio rimesso in discussione*, 2006, disponibile al sito <http://www.adir.unifi.it>.

Pineschi L., *Il Patto internazionale sui diritti civili e politici*, 2012, disponibile al sito <https://enciclopediaeldiritto.giuffrefrancislefebvre.it>.

Pineschi L., *Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, 2012, disponibile al sito <https://enciclopediaeldiritto.giuffrefrancislefebvre.it>.

Pirozzi L., *Appunti per una riflessione sul diritto alla vita nella Costituzione italiana*, 3 luglio 2019, disponibile al sito <https://www.federalismi.it>.

Pitea C., *L'applicabilità dei trattati sui diritti umani alle operazioni di ricerca e soccorso in mare: una decisione storica del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite*, 2021, disponibile al sito <https://www.criminaljusticenetwork.eu/>.

R. F., *Pubblicate le osservazioni sull'Italia del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite*, disponibile al sito <https://archiviopenale.it>.

Ramacciotti M., *Sull'utilità di un codice di Condotta per le organizzazioni non governative impegnate in attività di search and rescue (SAR)*, 2018, disponibile al sito <https://dialnet.unirioja.es>.

Ravo L. M., *L'effettività della tutela giurisdizionale degli individui nell'ordinamento dell'Unione Europea: verso l'affermazione di un diritto fondamentale?*, 23 marzo 2012, disponibile al sito <https://core.ac.uk>.

Rizzo A., *Sicurezza della vita umana in mare*, 2011, disponibile al sito <http://www.giureta.unipa.it>.

Romeo G., *Diritti fondamentali e immigrazione*, 25 marzo 2019, disponibile al sito <http://www.astrid-online.it>.

Rosafalco A., *Politiche migratorie e diritto del lavoro*, 2018, disponibile al sito

<https://moodle.adaptland.it>.

Rosafio Elisabetta G., *Osservazioni sul controllo delle frontiere esterne marittime*, 2020, disponibile al sito <https://www.rivdirnav.org>.

Rossi P., *Politica dei “porti chiusi” e diritto internazionale: il caso Sea Watch 3*, 5 novembre 2019, disponibile al sito <https://www.osservatorioaic.it>.

Saccucci A., *Soccorso umanitario in alto mare: il caso della Iuventa*, 2018, disponibile al sito <https://www.bibliotecariviste.giuffrefrancislefebvre.it>.

Saccucci A., *Italia condannata per il naufragio del 2013 in SAR maltese*, 28 gennaio 2021, disponibile al sito <https://www.saccuccipartners.com>.

Salvadego L., Savino M., Scotti E., *Migrazioni e vulnerabilità. La rotta del Mediterraneo centrale*, 5 e 6 dicembre 2019, disponibile al sito <https://books.google.it>.

Salvi G., *Le organizzazioni criminali e il traffico di migranti*, 7 giugno 2016, disponibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.

Savy D., *La tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione nella disciplina del mandato d’arresto europeo*, 2012, disponibile al sito <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>.

Saulle M. R., *Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR)*, 2002, disponibile al sito <https://books.google.it/books>.

Sciarba A., *Dopo Lampedusa: la nuova sfida dell’asilo allo spazio europeo e mediterraneo*, 2014, disponibile al sito <http://www.adir.unifi.it>.

Scquizzato E., *L’evoluzione del ruolo di Frontex nella gestione delle frontiere esterne dell’Unione Europea*, 2020, disponibile al sito <https://www.meltingpot.org>.

Serra G., *Onere della prova e danno non patrimoniale: osservazioni sul ruolo della prova presuntiva*, 11 febbraio 2019, disponibile al sito <https://www.judicium.it/>.

Sgarbi E., *L’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza*, disponibile al sito <https://www.tesionline.it>.

Spinetti O., *Le ONG e il soccorso in mare*, 2016, disponibile al sito <https://www.meltingpot.org>.

Steffani F., *Lampedusa e l’Emergenza Nord Africa: analisi critica dell’accoglienza*, 2004, disponibile al sito <http://dspace.unive.it>.

Storskrubb E., *Civil Procedure and EU Law*, 2008, disponibile al sito <https://oxford.universitypressscholarship.com>.

Tarullo S., *Effettività della tutela e giusto processo*, 2004, disponibile al sito <https://iris.unicampania.it>.

Testa G., *Sul riconoscimento di un diritto a morire in maniera degna e libera: riflessioni a margine di una giurisprudenza convenzionalmente orientata*, 8 luglio 2017, disponibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.

Toggenburg G. N., *Il diritto dell'UE: il diritto alla vita e il contributo della Carta*, 14 novembre 2020, disponibile al sito <https://lospiegone.com>.

Trabucco Ratto F., *La risposta alla crisi migratoria degli Stati membri Ue nel quadro dell'apparente immobile Trattato di Dublino*, 29 settembre 2021, disponibile al sito <https://www.amministrazioneincammino.luiss.it>.

Tria L., *Il diritto alla vita: primo tra i diritti fondamentali. La parola alla Consigliera della Cassazione Lucia Tria*, 24 agosto 2014, disponibile al sito <http://www.lavocedeldiritto.it>.

Tria L., *Gli accordi con la Libia e la lotta ai trafficanti*, 11 giugno 2018, disponibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.

Tripodi F. M., *La responsabilità civile extracontrattuale: analisi dell'art. 2043 c.c.*, 14 giugno 2021, disponibile al sito <https://www.diritto.it>.

Tuozzo M., *I percorsi migratori e la pandemia. Come cambiano le emergenze*, 2020, disponibile al sito <https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it/>

Tumminello F., *Il soccorso in mare: i concetti di "porto sicuro" e "porto vicino" nel diritto internazionale*, 2020, disponibile al sito <https://www.iusinitinere.it>.

Turco Bulgherini E., *La l. 5 giugno 1962, n. 616 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*, 1990, disponibile al sito <https://enciclopediaeldiritto.giuffrefrancislefebvre.it>.

Valenti A., *La detenzione amministrativa dei migranti*, febbraio 2020, disponibile al sito <https://www.giurisprudenzapenale.com>.

Valerio Verni M., *Il fenomeno migratorio e l'obbligo di salvataggio in mare alla luce del diritto internazionale*, disponibile al sito <https://www.diritto.it>.

Vassallo Paleologo F., *Eternalizzazione dei controlli di frontiera e diritti fondamentali dei migranti*, 2007, disponibile al sito <http://www.adir.unifi.it>.

Vassallo Paleologo F., *Il governo nega il diritto alla vita*, 2007, disponibile al sito <http://www.adir.unifi.it>.

Vassallo Paleologo F., *Nuove intese tra Italia e Libia e salvaguardia dei diritti umani*, 2008, disponibile al sito <http://www.adir.unifi.it>.

Vassallo Paleologo F., *Dalla sicurezza delle persone in mare alla "sicurezza interna dell'Unione Europea". L'esternalizzazione dei controlli di frontiera uccide*, 23

settembre 2016, disponibile al sito <https://www.a-dif.org>.

Vassallo Paleologo F., *Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e nell'ordinamento interno*, febbraio 2018, disponibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.

Vassallo Paleologo F., *Dal Viminale continuità sulle ONG, da Bruxelles esternalizzazione contro i migranti ed i diritti umani*, 13 settembre 2019, disponibile al sito <https://www.a-dif.org>.

Vassallo Paleologo F., *Caso Iuventa: obblighi sotto copertura*, 4 novembre 2019, disponibile al sito <https://www.a-dif.org>.

Vassallo Paleologo F., *Obblighi di ricerca e soccorso in mare imposti dal diritto internazionale e accordi con gli stati di transito*, 8 novembre 2019, disponibile al sito <https://www.a-dif.org>.

Vassallo Paleologo F., *La richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Open Arms (1-20 agosto 2019). Nota a Tribunale di Palermo, collegio per i reati ministeriali*, 30 gennaio 2020, 21 febbraio 2020, disponibile al sito <https://www.giustiziainsieme.it/>.

Vassallo Paleologo F., *Esternalizzazione della frontiera e finanziamento degli accordi con la "Libia" contro i diritti fondamentali dell'Uomo*, 22 luglio 2020, disponibile al sito <https://www.giustiziainsieme.it>.

Vassallo Paleologo F., *Salta la finzione della zona SAR "libica" e Malta non interviene. Finalmente l'Italia si deve assumere le sue responsabilità*, 29 luglio 2020, disponibile al sito <https://www.a-dif.org>.

Vassallo Paleologo F., *Un nuovo decreto in mare disciplina il salvataggio: mai più abbandoni in mare*, 8 febbraio 2021, disponibile al sito <https://www.a-dif.org>.

Vassallo Paleologo F., *L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Bachelet invita il governo libico di unità nazionale, l'Unione Europea e i suoi Stati membri a proteggere i diritti umani delle persone migranti*, 26 febbraio 2021, disponibile al sito <https://www.a-dif.org>.

Vassallo Paleologo F., *Ancora una strage per abbandono in mare, quale giurisdizione sulle zone SAR nel Mediterraneo centrale?*, 24 aprile 2021, disponibile al sito <https://www.a-dif.org>.

Vassallo Paleologo F., *Naufragio davanti la base turca di Al Khums e respingimenti collettivi, cancellato il diritto internazionale sui soccorsi in mare*, 27 luglio 2021, disponibile al sito <https://www.a-dif.org>.

Vassallo Paleologo F., *Criminalizzazione della solidarietà e strategie di abbandono in*

mare, 30 settembre 2021, disponibile al sito <https://www.a-dif.org/>.

Vassallo Paleologo F., *Esternalizzazione della frontiera e finanziamento degli accordi con la “Libia” contro i diritti fondamentali dell’Uomo*, 9 ottobre 2021, disponibile al sito <https://www.a-dif.org/>.

Vassallo Paleologo F., *I tribunali demoliscono l’asse del rifiuto Lamorgese-Lega, ma i respingimenti in mare continuano*, 21 ottobre 2021, disponibile al sito <https://www.a-dif.org/>.

Vassallo Paleologo F., *Accordi bilaterali e tutela dei diritti fondamentali dei migranti: il caso Italia-Libia*, disponibile al sito <https://www.meltingpot.org/>.

Vassallo Paleologo F., *Eritrei – Respinti dall’Italia, espulsi dalla Libia, sequestrati in Egitto*, disponibile al sito <https://www.meltingpot.org/>.

Vassallo Paleologo F., *Il Ministero rassicura: questa settimana nessuno sbarco a Lampedusa – I migranti annegano nel Canale di Sicilia*, disponibile al sito <https://www.meltingpot.org/>.

Vassallo Paleologo F., *Italia-Egitto: accordi di riammissione e divieti di espulsione e di respingimento. Perché le espulsioni da Lampedusa non sono legali*, disponibile al sito <https://www.meltingpot.org/>.

Vassallo Paleologo F., *La strage più grande – Ecco come è maturato il massacro di Lampedusa*, disponibile al sito <https://www.meltingpot.org/>.

Vassallo Paleologo F., *Perché si devono “salvare i migranti dai libici” dai governi europei*, disponibile al sito <https://www.meltingpot.org/>.

Vezzani S., *Recenti sviluppi in tema di applicazione extraterritoriale delle Convenzioni Internazionale sui Diritti Umani*, marzo 2021, disponibile al sito <https://www.bibliotecariviste.giuffrefrancislefebvre.it>.

Viciconte A., *Giustizia condizionata e principio di effettività nel processo per responsabilità sanitaria*, disponibile al sito <https://www.questionegiustizia.it>.

Villa M., *Fact- checking: migrazioni 2021*, 13 luglio 2021, disponibile al sito <https://www.ispionline.it>.

Villafrate A., *Risarcito con 15 mila euro ogni migrante respinto in Libia*, 9 dicembre 2019, disponibile al sito <https://www.studiocataldi.it>.

Vitaliano E., <<Fair Trial>> anglosassone, <<Proces equitable>> europeo, <<Processo giusto>> italiano, disponibile al sito <http://www.rassegnapenitenziaria.it>.

Zaccaria P., *Il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina alla luce*

della L. 189/02, 3 febbraio 2004, disponibile al sito <https://www.altalex.com>.
 Zanfrini L., *Un salto di qualità nella governance dell'immigrazione e della sua valorizzazione economica*, novembre 2020, disponibile al sito <https://www.ismu.org>.
 Zeppilli V., *Tempus Commissi delicti*, 22 ottobre 2020, disponibile al sito <https://www.studiocataldi.it/articoli/40073-tempus-commissi-delicti.asp>.
 Zirilia S., *I respingimenti nel Mediterraneo tra diritto del mare e diritto dei fondamentali*, 2018, disponibile al sito <http://www.rivistaaic.it>.
 Zorzella N., *Il disordine sociale del decreto sicurezza*, marzo 2019, disponibile al sito <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it>.

Casi

giuridici

Giurisprudenza

Internazionale

Comitato dei diritti umani, UR c. Uruguay, 6 aprile 1983.
 Comitato diritti umani, Smirnova c. Federazione russa, 5 luglio 2004.
 Comitato dei Diritti Umani dell'ONU, caso Munaf c. Romania, 30 luglio 2009.
 Comitato dei Diritti Umani dell'ONU, considerazioni adottate dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo facoltativo relative alla Comunicazione n. 3042/2017, 27 gennaio 2021.
 Comitato dei Diritti Umani dell'ONU, comunicazione n. 2728/2016, 7 gennaio 2020.
 Corte Europea dei Diritti Umani, ricorso n. 52207/99, 12 dicembre 2001.
 Corte Europea dei Diritti Umani, ricorso n. 62736/09, 10 luglio 2008.
 Corte Europea dei Diritti Umani, ricorso n. 8319/07, 28 giugno 2011.
 Corte Europea dei Diritti Umani, ricorso n. 55721/07, 7 luglio 2011.
 Corte Europea dei Diritti Umani, ricorso n. 39472/07, 19 gennaio 2012.
 Corte Europea dei Diritti Umani, ricorso n. 27765/09, 23 febbraio 2012.
 Corte Europea dei Diritti Umani, sentenza n. 22917/2019, 2019.
 Corte Europea dei Diritti Umani, ricorso n. 54414/13, 24 gennaio 2019.
 Corte Europea dei Diritti Umani, ricorso n. 47287/15, 21 novembre 2019.
 Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza n. 516/2012, 5 settembre 2012.
 Corte Penale Internazionale, comunicazione 3 giugno 2019, 3 giugno 2019.

Giurisprudenza

Interna

Cassazione Civile, sentenza n. 7149, 13 marzo 2020.
 Cassazione Penale, sentenza n. 6626, 20 febbraio 2020.
 Cassazione Penale, sentenza n. 9517, 10 marzo 2021

Consiglio di Stato, sentenza n. 145, 23 dicembre 1993.
Corte Costituzionale, sentenza n. 54, 1979.
Corte Costituzionale, sentenza n. 223, 1996.
Corte Costituzionale, sentenza n. 25, 1997.
Corte Costituzionale, sentenza n. 35, 1997.
Corte Costituzionale, sentenza n. 272, 1998.
Corte Costituzionale, sentenza n. 1146, 29 dicembre 1998.
Corte di Cassazione, sentenza n. 1436, 9 marzo 1979.
Corte di Cassazione, sentenza n. 500/1999, 22 luglio 1999.
Corte di Cassazione, sentenza n. 26972/2008, 11 novembre 2008.
Corte di Cassazione, sentenza n. 450/2011, 11 gennaio 2011.
Corte di Cassazione, sentenza n. 12717/2015, 19 giugno 2015.
Corte di Cassazione, sentenza n. 13602, 19 maggio 2021.
Corte di Cassazione, sentenza n. 15961, 8/6/2021.
Corte di Cassazione, sentenza n. 22951/2021, 16 agosto 2021.
Tribunale Cagliari, sentenza n. 753, 17 marzo 2006.
Tribunale di Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c, 21 febbraio 2019.
Tribunale di Roma, sentenza n. 22917/2019, 28 novembre 2019.
Tribunale di Roma, ordinanza, 30 settembre 2020.
Tribunale di Trapani, sentenza 23 maggio 2019, 3 giugno 2019.

Sitografia

Altalex, <https://www.altalex.com/documents/news/2014/03/08/responsabilita-civile-diritti-inviolabili-diritto-internazionale-privato-e-pubblico>.

ASGI, <https://www.asgi.it/notizie/rotta-balkanica-marcia-senza-diritti/>.

ASGI, <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/tunisia-libia-rimpatrio/>.

ASGI, <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/libia-soccorsi-migranti/>.

ASGI, <https://www.asgi.it/notizie/corte-edu-paese-terzo-sicuro/>.

ASGI, <https://www.asgi.it/banca-dati/convenzione-delle-nazioni-unite-contro-la-criminalit-organizzata-transnazionale/>.

ASGI,

http://old.asgi.it/home_asgi.php%3Fn=print&id=2946&type=news&mode=print&=it.html.

ASGI, https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/01/2020_1_Documento-Asgi-

esternalizzazione.pdf.

ASGI, <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/cedu-spagna-unione-europea-confini-diritto-asilo/>.

ASGI, <https://www.asgi.it/notizie/migranti-ambientali-respingimento/>.

ASGI, <https://www.asgi.it/33638-2/>.

ASGI, <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/accordo-italia-libia-lettera-aperta-governo/>.

Avvocato Bucilli & Associati, <https://studiobucilli.com/it/diritto-navigazione/87-risarcimento-danni-responsabilita-comandante-nave>

Cespi,

https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/litalia_nella_governance_internazionale_ed_europea_delle_politiche_migratorie_e_per_la_tutela_dei_diritti_umani.pdf

Camera dei deputati, https://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch03.html.

CastriniLex, <https://canestrinilex.com/risorse/dovere-di-soccorso-dei-naufraghicass>.

Comitato dei Diritti Umani dell'ONU, <https://www.masterdirittiumanisapienza.it/sites/default/files/General%20Comment%2036%20on%20article%206%20ICCPR.pdf>.

Comitato per il diritto al soccorso, <https://www.dirittoalsoccorso.it/documenti/litalia-non-e-riuscita-a-salvare-piu-di-200-migranti/>.

Comitato parlamentare Schengen-Europol, https://web.camera.it/_bicamerali/schengen/sopralluoghi/AGRIGENT.htm.

Commissione Europea, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52017JC0004>.

Commissione Europea, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52016DC0385>.

Commissione Europea, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0240>.

Commissione Europea, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=es>.

Commissione Europea,

file:///C:/Users/Utente/Downloads/EU_Trust_Fund_for_Africa__new_migration-related_actions_to_protect_vulnerable_people_and_foster_resilience_of_host_communities_in_North_of_Africa%20(2).pdf.

Commissione Europea,
file:///C:/Users/Utente/Downloads/EU_Trust_Fund_for_Africa_adopts__90_million_programme_on_protection_of_migrants_and_improved_migration_management_in_Libya.pdf.

Commissione Riccio – per la riforma del codice di procedura penale,
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_4=0_10_16&facetNode_3=0_10&facetNode_2=3_1_3&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS47446.

Consiglio dell'Unione Europea, *https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17398-2013-INIT/it/pdf.*

Consiglio Europeo, *https://www.consilium.europa.eu/media/35947/28-euco-final-conclusions-it.pdf.*

Consiglio Europeo, *https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-policy/eastern-mediterranean-route/.*

Consiglio Europeo, *https://www.consilium.europa.eu/media/35947/28-euco-final-conclusions-it.pdf*

Consiglio Europeo, Consiglio dell'Unione Europea,
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/.

Consiglio Europeo, *https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf.*

Corte Costituzionale,
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf.

Diritto, *https://www.diritto.it/larticolo-2-della-costituzione-rassegna-legislativa-e-giurisprudenziale/.*

Diritto, *https://www.diritto.it/il-concetto-di-danno/.*

DirittoConsenso, *https://www.dirittoconsenso.it/2021/09/02/il-soccorso-in-mare-di-migranti-nel-diritto-internazionale/.*

ECSA, *https://www.ecsa.eu/news/shipping-industry-calls-eu-leaders-be-decisive-and-immediately-increase-mediterranean-search.*

Frontex.

https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf.

Giappichelli

Editore,

<https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892106857.pdf>.

GiurisprudenzaEssenziale,

<https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/192615/380988/Diurni2045.pdf>

Grandi F., <https://www.rainews.it/archivio-rainews/media/Filippo-Grandi-UNHCR-migranti-Libia-terribili-condizioni-migranti-libia-f8517866-bd9e-4d41-b69e-0530b4fdce39.html>.

GiurisprudenzaEssenziale,

<https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/192615/380988/Diurni2045.pdf>.

Guardia

Costiera,

<https://www.guardiacostiera.gov.it/stampa/Documents/Annual%20Report%202017%206%C2%B0%20Reparto.pdf>.

HtAvvocati, <https://www.ht-avvocati.it/diritti-persona-privacy/diritti-persona/diritto-vita-integrita-fisica.php>.

LaLeggePerTutti, https://www.laleggepertutti.it/113064_diritto-alla-vita-e-diritto-alla-salute.

LeTrattative,

<https://www.letrattative.it/2021/02/naufragio-lampedusa-italia-ICCPR.html>.

OpenOnline, <https://www.open.online/2019/12/05/migranti-lamorgese-rispolvera-il-codice-di-condotta-per-le-ong-la-protesta-non-serve-basta-il-diritto-internazionale/>.

Osce,

https://www.osce.org/files/f/documents/b/0/384705_1.pdf.

Parlamento Europeo, [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/IPOL-LIBE_ET\(2011\)453167](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/IPOL-LIBE_ET(2011)453167).

ProgettoDiritti,

<https://www.progettodiritti.it/il-soccorso-in-mare-e-un-dovere/>.

ProgettoDiritti,

<https://www.progettodiritti.it/processo-naufragio-dellisola-dei-conigli/>.

Senato

della

Repubblica,

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/315914.pdf>.

SOS-Mediterranee, [SOS-MEDITERRANEE-firma-versione-aggiornata-del-Codice-di-Condotta-durante-l'incontro-di-Roma.pdf](https://www.sosmediterranee.it/SOS-MEDITERRANEE-firma-versione-aggiornata-del-Codice-di-Condotta-durante-l'incontro-di-Roma.pdf).

Spinelli B., <http://barbara-spinelli.it/2018/03/31/sui-migranti-decide-litalia-la-libia>

non-esiste/.

Studio Legale & Partners, <https://studiolegalemenghettiroma.com/news-legali/salvataggio-o->.

UNHCR, <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513d1214>.

Documenti

e

Risoluzioni

Centro di documentazione dell'Università degli Studi di Verona, *Sistema delle Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uno e delle libertà fondamentali e rapporti UE*, settembre 2020, consultabile al sito <https://cde.univr.it/>.

Comitato diritti umani, *Commento generale n. 33 – Gli obblighi degli Stati parte ai sensi del protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici*, doc. CCPR/C/GA/33, 5 novembre 2008, consultabile al link <https://www2.ohchr.org>.

Comitato dei diritti umani dell'ONU, *Linee Guida consolidate per i rapporti statali ai sensi del Patto internazionale sui diritti civili e politici*, 2021, disponibile al sito <https://digitallibrary.un.org>.

Commissione Europea, *Documento di lavoro del Personale*, 29 giugno 2011, consultabile al link <https://ec.europa.eu>.

Consiglio Europeo, *Non-paper sugli accordi regionali di sbarco*, 2018, consultabile al link <https://ec.europa.eu>.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Articles 2, 3, 8 and 13. The concept of a “safe third country” in the case-law of the Court*, 9 febbraio 2018, consultabile al link <https://www.echr.coe.int>.

IMO, MSC. 167 (78), *Linee guida sul trattamento delle persone in mare*, 20 maggio 2004, consultabile al link <http://www.imo.org>.

Parlamento europeo, 2013/2827(RSP), *Risoluzione del Parlamento europeo sui flussi migratori nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici eventi al largo di Lampedusa*, 16 ottobre 2013, consultabile al link <https://www.europarl.europa.eu>.

Senato della Repubblica, *Documento approvato dalla quarta Commissione permanente a conclusione dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative*, 16 maggio 2017, consultabile al link <https://www.senato.it>.

Trattati	e	Convenzioni
Accordo di Malta,	Malta,	23 settembre 2019.
Accordo di riammissione UE-Turchia,	Ankara,	7 maggio 2014.
Accordo di cooperazione in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed all'immigrazione illegale,	Algeri,	22 novembre 2019.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,	Nizza,	7 dicembre 2020.
Carta delle Nazioni Unite,	S. Francisco,	26 giugno 1945.
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,	Montego Bay,	10 dicembre 1982.
Convenzione di Palermo per difetto di collegamento con il crimine organizzato transnazionale,	Palermo,	16 gennaio 2019.
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,	Roma,	4 novembre 1950.
Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,	Amburgo,	27 aprile 1979.
Convenzione internazionale del 1989 sull'assistenza,	Londra,	28 aprile 1989.
Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare,	Londra,	20 gennaio 1914.
Convenzione per l'unificazione di alcune norme giuridiche in materia di assistenza e salvataggio in mare,	Bruxelles,	23 settembre 1910.
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia,	New York,	20 novembre 1989.
Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite,	New York,	13 febbraio 1946.
Convenzione sullo statuto dei rifugiati,	Ginevra,	28 luglio 1951.
Dichiarazione Universale dei diritti umani,	Parigi,	10 dicembre 1948.
Dichiarazioni delle Nazioni Unite,	Yalta,	1 gennaio 1942.
Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana,	Roma,	2 febbraio 2017.
Patto Internazionale sui diritti civili e politici,	New York,	16 dicembre 1966.
Primo Protocollo opzionale al Patto sui diritti civili e politici,	New York,	16 dicembre

1966.

Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti, Roma, giugno 2008.

Regolamento Dublino III, Dublino, 15 giugno 1990.

Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, Bengasi, 30 agosto 2008.

Trattato di Amsterdam, Amsterdam, 1 maggio 1999.

Trattato sull'Unione Europea, Maastricht, 1 novembre 1993

Trattato navale di Washington, Washington, 6 febbraio 1922.

Miscellanea

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, *PIANO SAR MARITTIMO NAZIONALE, I. M. R. C. C 001.*, febbraio 2021, disponibile presso <https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2021-02/PIANO%20SAR%20MARITTIMO%20NAZIONALE%20Ed.%202020%20%28integrale%29.pdf>.

Comitato politico e di sicurezza, decisione (PESC) n. 1745, relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/3/2021), 23 settembre 2021.

Consiglio dell'Unione Europea, decisione (UE) n. 1601, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, 22 settembre 2015.

Costituzione, *Costituzione della Repubblica Italiana*, GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, n.298, 27 dicembre 1947, disponibile presso <https://www.gazzettaufficiale.it/anteprema/codici/ costituzione>.

Decreto 14 luglio 2003, *Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina*, GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, n.220, 22 settembre 2003, disponibile al sito https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-09-22&atto.codiceRedazionale=03A10516&elenco30giorni=false.

Decreto 10 febbraio 2021, *Modalita' di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera*, GAZZETTA

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, n. 68, 19 marzo 2021, disponibile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/19/21A01538/sg>. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, *Approvazione del codice di procedura penale*, GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, n. 250, 24 ottobre 1988, disponibile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/anteprema/codici/codiceProceduraPenale>.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, *Regolamento di attuazione della legge del 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo, adottata a Amburgo il 27 aprile 1979*, GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, n. 281, 1° dicembre 1994, disponibile presso <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/12/01/094G0688/sg>.

Decreto legislativo 25 luglio 1998, *Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n. 191, 18 agosto 1998, disponibile presso <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg>.

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*, GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n. 156, 7 luglio 2010, disponibile presso <https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/processoAmministrativo>.

Direzione Nazionale Antimafia, *associazioni per delinquere dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Navigli usati per il trasporto di migranti con attraversamento di acque internazionali. Proposte operative per la soluzione dei problemi di giurisdizione penale nazionale e possibilità di intervento*, 9 gennaio 2014, disponibile presso <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1391190394LINEE%20GUIDA%20ALTO%20MARE%20PDF.pdf>

L. 25 ottobre 1997, n. 881, *Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relative ai diritti economici, sociali e culturali, nonchè del patto internazionale relative ai diritti civili e politici con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 2019*, GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, n. 333, 7 dicembre 1997,.

L. 30 luglio 2002, n.189, *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di*

asilo, GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, n. 199, 26 agosto 2008.
REGIO DECRETO n. 1398, 19 ottobre 1930, *Approvazione del testo definitivo del Codice Penale*, GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, n. 251, 26 ottobre 1930.
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262, *Approvazione del testo del Codice civile*, GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n. 79, 4 aprile 1942,
REGIO DECRETO, n. 327 30 marzo 1942, , *Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione*, GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, n. 93, 18 aprile 1942.

Ringraziamenti

In conclusione, vorrei ringraziare tutte quelle persone che, in questi lunghi cinque anni, sono diventate i miei fondamentali “punti di riferimento” e che, probabilmente, senza di loro, questo lavoro di tesi e l'intero percorso universitario non avrebbero mai raggiunto il loro epilogo.

A mia madre, alla sua grande tenacia e alle sue ineguagliabili doti diplomatiche. Senza tutto questo, l’“ultimo miglio di questa folle corsa” non sarebbe mai stato percorso.

Ringrazio mio padre e i suoi irritanti incoraggiamenti che, nonostante tutto, aspettavo prima dell'inizio di ogni sessione, perché, anche se non l'ho mai ammesso, sapevo che erano la medicina giusta per superare tutti gli esami.

Un ringraziamento speciale va a mio fratello, alla sua infinita pazienza e al suo insostituibile supporto psicologico di questi ultimi mesi. Grazie anche ai suoi immancabili rimproveri che, ora posso dirlo, hanno permesso di migliorarmi in questo indimenticabile percorso di vita.

Un grazie speciale ad Andrea, al suo inguaribile ottimismo e al suo immancabile conforto. Non dimenticherò mai le nostre infinite telefonate, quando il mare era in tempesta, a un migliaio di chilometri di distanza.

Un immenso grazie a Francesca, alla “sorella” migliore che abbia mai avuto. Grazie per essermi stata vicina quando sbagliaivo, per essere stata la mia spalla e per aver tirato fuori il meglio di me.

E a tutti coloro, familiari e amici, che hanno incrociato la loro vita con la mia, rendendo indelebile tutto questo. Grazie per essere stati miei complici, ognuno a suo modo, nel bene e nel male, in questo intenso e straordinario viaggio. E' quasi impossibile trovare le parole giuste per onorare i ricordi di quanto fatto insieme. Così come è difficile trovarne per ringraziarvi del bagaglio di sincero affetto ed eterna gratitudine che mi avete dato in questi lunghi cinque anni.

Infine, non posso non dedicare questa Tesi a me stesso. Alla mia caparbità, alla mia impetuosità, alla mia testardaggine, alla mia perseveranza, alla mia proattività e alla mia costanza, ma anche alle mie fragilità, alle mie debolezze e alle mie paure che non ho mai avuto timore di mostrare.

